

Konferenzbeiträge / Atti / Proceedings

La responsabilità sciistica

Prospettive attuali

A cura di
Michele Sesta
Laura Valle

bu,press

bozen
bolzano
university
press



FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREE UNIVERSITY OF BOZEN · BOLZANO

Konferenzbeiträge / Atti / Proceedings

La responsabilità sciistica

Prospettive attuali

A cura di
Michele Sesta
Laura Valle

bu,press

bozen
bolzano
university
press



Design: DOC.bz
Stampa: Digiprint, Bolzano

© 2014 by Bozen-Bolzano University Press
Libera Università di Bolzano
Tutti i diritti riservati
1ª edizione, ristampa
www.unibz.it/universitypress

ISBN 978-88-6046-053-0
E-ISBN 978-88-6046-131-5



This work—excluding the cover and the quotations—is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Indice

Introduzione	
<i>Michele Sesta, Laura Valle</i>	7
La responsabilità dei gestori delle aree sciabili	
<i>Riccardo Campione</i>	11
I regime della prova liberatoria a carico del gestore di aree sciabili attrezzate	
<i>Enrico Ballardini</i>	49
Scontro tra sciatori: profili di responsabilità civile	
<i>Simone Vernizzi</i>	87
La responsabilità dell'utente	
<i>Alessandra Spangaro</i>	109
Cenni sulla responsabilità del maestro di sci nel contesto sociale attuale	
<i>Marco Del Zotto</i>	127
La protezione del bordo pista	
<i>Carlo Bruccoleri</i>	155
Sci agonistico e profili di responsabilità	
<i>Margherita Pittalis</i>	163
Una riflessione di contesto – la legge della Provincia di Bolzano sulle aree sciabili attrezzate	
<i>Luca Bizzari</i>	197
Note biografiche.....	231

Introduzione

Michele Sesta e Laura Valle

Questo volume raccoglie le relazioni al convegno “La pratica dello sci tra rischio sportivo e obblighi di tutela” tenutosi all’Università di Bolzano, sede di Brunico, nel febbraio del 2011. Il convegno è stato inserito tra le attività del Tomte, Centro di competenza in Management del turismo e in Economia del turismo dell’Università di Bolzano, e si è svolto nella cornice del 45° Campionato nazionale di sci avvocati e magistrati. Pur conservando il volume il carattere della raccolta di atti di convegno quanto alla diversa portata e al differente grado di approfondimento degli scritti, esso contiene, oltre ai contributi dei relatori rielaborati per la pubblicazione, importanti ulteriori lavori di studiosi ed esperti della materia.

L’idea del convegno ha tratto ispirazione dal contesto in cui opera questa Università che è un contesto nel quale la pratica delle attività sciistiche ha un grandissimo rilievo sociale ed una notevole portata economica che sono andati crescendo negli ultimi decenni, in linea con la maggior diffusione di tutte le attività legate allo sci. Anche le questioni di responsabilità legate a tali attività si presentano quindi oggi con una frequenza maggiore rispetto al passato giungendo in grandi numeri all’attenzione dei giudici e prima ancora dei professionisti che raccolgono l’esperienza dei soggetti coinvolti, nonché degli operatori nel settore.

Le implicazioni legali della responsabilità sciistica hanno un notevole impatto nella gestione delle imprese del settore le quali sono sempre più consapevoli della necessità di dover trattare e mitigare i rischi connessi alla incrementata sensibilità al tema da parte della clientela, degli organi giudiziari e degli enti locali concedenti. Il presente contributo ha anche lo

scopo di introdurre gli strumenti che il giurista è in grado di offrire per tali nuove esigenze di gestione dei rischi del settore sciistico.

La disciplina giuridica della responsabilità civile è oggetto di continuo dibattito ed evoluzione, in modo particolare in questi ultimi anni relativamente ai danni alla persona. Nello specifico ambito della responsabilità sciistica vengono in considerazione più discipline giuridiche: gli istituti generali della responsabilità extracontrattuale ma anche contrattuale, assieme agli interventi normativi più specificamente dedicati alla sicurezza delle aree sciabili come quello nazionale di cui alla legge n. 363 del 2003 e gli interventi regionali o provinciali, tra i quali di speciale interesse per questo lavoro è la legge provinciale della Provincia di Bolzano n. 14 del 23 novembre 2010, nonché, infine, anche fonti private di autodeterminazione. Cosicché l'ambito della responsabilità sciistica costituisce per i giuristi una palestra che esercita all'impiego, al coordinamento e alla reciproca integrazione di più strumenti normativi, in differente modo e misura a seconda dei casi e degli ambiti interessati. Il volume contiene la trattazione di diversi profili di responsabilità, dei gestori delle aree sciabili, degli utenti, dei maestri di sci, dei soggetti coinvolti nella organizzazione di eventi agonistici, nell'aspirazione di fornire un quadro quanto più possibilmente compiuto.

La realizzazione del convegno del 16 febbraio 2011, e quindi in modo indiretto la realizzazione di questo volume, si è avvalsa di diversi contributi: di quello dell'Associazione esercenti funiviari dell'Alto Adige, di quello dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano, di quello dell'Assessorato provinciale per l'agricoltura e il turismo. A tutti loro va il nostro ringraziamento.

Ringraziamo anche la University Press dell'Università di Bolzano senza il cui sostegno quest'opera non avrebbe visto la luce, e in particolare la dott.ssa Elisabeth Frasnelli e la dott.ssa Astrid Parteli.

Destinatari di un ringraziamento speciale sono gli autori dei saggi che hanno prestato le loro energie e competenze alla realizzazione di questo volume, e tra questi il dott. Riccardo Campione per la preziosa collaborazione.

Il volume è stato pubblicato a seguito di una procedura di referaggio da parte di due *reviewers* anonimi scelti dal Comitato editoriale della Bolzano University Press tra una rosa di quattro.

La responsabilità dei gestori delle aree sciabili

Riccardo Campione
Università di Bologna

Abstract

Il tema della responsabilità del gestore dell'area sciabile per il danno occorso allo sciatore si presta ad essere scrutinato da due diversi angoli prospettici, in quanto, da un lato, può essere vagliato tramite la lente costituita dalla disciplina del contratto, mentre, dall'altro lato, si può analizzare mediante il ricorso agli artt. 2043 ss. c.c. Quanto al primo aspetto, in seguito all'entrata in vigore della l. n. 363/2003, sembra possibile ricostruire una responsabilità *ex contractu* del gestore non solo per il caso di infortunio occorso allo sportivo nella fase di risalita, ma anche relativamente all'ipotesi in cui l'utente subisca nocumento a causa delle cattive condizioni del tracciato. Relativamente al secondo profilo, la l. n. 363/2003, pur ponendo un'articolata serie di obblighi in capo ai gestori delle aree sciabili e stabilendo che gli stessi sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste, lascia invece all'interprete il compito di individuare, caso per caso, a quale dei diversi criteri di imputazione offerti dagli artt. 2043 ss. c.c. sia ascrivibile il fatto illecito di costoro.

1. La gestione delle aree sciabili attrezzate nella l. n. 363/2003

Il capo II della l. 24 dicembre 2003, n. 363, recante *Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*¹, compendia una serie di

¹ In argomento v. R. Campione, *Attività sciistica e responsabilità civile*, Padova, 2009, passim; E. Ballardini, *La legge n. 363/2003 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali*, in U. Izzo, G. Pascuzzi (a cura di), *La responsabilità sciistica. Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione*, Torino, 2006, p. 3; M. Flick, *Sicurezza e responsabilità nella pratica degli sport invernali alla luce della legge 24 dicembre 2003, n. 363*, in *Danno e resp.*, 2004, p. 475.

regole finalizzate ad assicurare l'amministrazione delle aree sciabili in condizioni di massima sicurezza (Cfr. artt. 2-7).

Le disposizioni in questione hanno come destinatari i gestori delle predette aree, i quali possono essere definiti, senza particolari difficoltà, come i soggetti preposti tanto all'amministrazione degli impianti di risalita – costituiti dai mezzi messi a disposizione degli utenti per il trasporto da valle a monte – , quanto alla cura ed al controllo dei campi da sci serviti dagli impianti stessi.

La coincidenza soggettiva tra l'amministratore dell'impianto di risalita ed il concessionario della pista di discesa viene sancita dalla l. n. 363/2003, il cui art. 3 si riferisce *apertis verbis* agli «obblighi dei gestori delle aree individuate ai sensi dell'art. 2», ossia di quelle aree che ricomprendono per definizione tanto gli impianti di risalita, quanto i campi da sci ¹ ed è altresì ribadita dalle leggi regionali successivamente adeguatesi alla disciplina dettata dal legislatore statale ². L'individuazione di un unico soggetto quale gestore dell'impianto di risalita ed amministratore del tracciato da discesa era stata, d'altro canto, posta in luce da buona parte della dottrina ³ ben prima dell'entrata in vigore della l. n. 363/2003, in quanto già sancita dalla normazione di carattere regionale e provinciale in materia di piste da sci ed impianti a fune, la quale conteneva numerose prescrizioni intese a stabilire che l'autorizzazione all'apprestamento di una pista fosse di preferenza rilasciata al concessionario dell'impianto di risalita o che quest'ultimo fosse automaticamente autorizzato all'esercizio delle piste da sci. È peraltro agevole osservare come la concomitanza in un unico soggetto delle qualità di gestore dei mezzi di risalita e di amministratore delle piste da discesa – di cui ha preso atto anche il legislatore statale – sia stata ampiamente favorita dalle moderne forme di organizzazione delle aree deputate alla pratica degli

1 Nello stesso senso si esprime l'unanimità della dottrina. Per tutti v. S. Caterbi, La responsabilità nella gestione delle aree sciabili attrezzate, in *Resp. civ. prev.*, 2008, p. 1037; R. Tranquilli Leali, L. 24 dicembre 2003, n. 363: nuove prospettive in tema di trasporto a fune, in *Giust. civ.*, 2007, II, p. 17.

2 Cfr., a titolo di esempio, l'art. 4, comma 4, l. r. Abruzzo 8 marzo 2005, n. 24, Testo unico in materia di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie.

3 In merito v., tra i molti, M. Bassani, Le piste da sci nel diritto pubblico, in *Aa.Vv.*, Problemi giuridici di infortunistica sciatoria, Milano, 1976, p. 23; G. Chinè, Con la neve alta così: di sci, impianti di risalita e responsabilità civile, in *Riv. dir. sport.*, 1995, p. 576; R. Tranquilli Leali, Il trasporto a fune, in *Dai tipi legali ai modelli sociali nella contrattualistica della navigazione, dei trasporti e del turismo*, Milano, 1996, p. 267.

sport su neve, ormai gestite, nella quasi totalità dei casi, da persone giuridiche rivestenti la forma di società commerciali, *sub specie* di società per azioni ⁴.

Tanto premesso e venendo all'esame delle norme contenute nel capo II della l. n. 363/2003, si noti come gli artt. 3, 4, 5, comma 3, 6 e 7, nel dettare i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, pongano un'articolata serie di obblighi in capo ai concessionari della stessa superficie adibita all'esercizio degli sport invernali da discesa.

La prima delle menzionate norme sancisce che i gestori sono tenuti ad assicurare agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, proteggendo gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni e segnalazioni della situazione di pericolo e provvedendo alla messa in sicurezza degli stessi tracciati secondo quanto stabilito dalle regioni (art. 3, comma 1) ⁵.

La medesima disposizione impone agli stessi impiantisti di assicurare il soccorso ed il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, stabilendo, in caso di inottemperanza e salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa rappresentata dal pagamento di una somma compresa tra 20.000 a 200.000 euro (art. 3, commi 2 e 3). Siffatta previsione, volta ad impedire l'eventuale aggravamento degli effetti dannosi di un sinistro ⁶, pur non rappresentando un'assoluta novità per i nostri comprensori sciistici – dal momento che, già prima della l. n. 363/2003, i gestori degli impianti assicuravano tale servizio, avvalendosi di apposite convenzioni con i Corpi dello Stato o con diverse associazioni di volontariato ⁷ – consente nondimeno di segnalare l'iniziativa di taluni legislatori locali, i quali hanno provveduto

4 In particolare, si è affermata, negli ultimi anni, la tendenza a raggruppare diverse aree sciabili attrezzate in vasti comprensori sciistici, amministrati da società commerciali riunite in consorzio (Sottolinea tale aspetto D. Di Sabato, *Il contratto di ski-pass*, in R. Bocchini (a cura di), *I contratti di somministrazione di servizi*, Torino, 2006, p. 816).

5 Sul punto v. infra C. Bruccoleri, *La protezione del bordo pista*.

6 Così V. Sechi, *Impianti sportivi*, in *I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale*, II, Aggiornamento, ne *Il diritto privato nella giurisprudenza* a cura di P. Cendon, Torino, 2008, p. 119.

7 Sul punto v. la dettagliata analisi di M. Del Zotto, *Soccorso e trasporto a valle dell'infortunato: uno degli obblighi a carico dei gestori*, in *Professione Montagna*, 2005, n. 81, p. 78.

alla regolamentazione delle attività professionali di prevenzione e soccorso sulle piste da sci⁸.

Ciò detto, e proseguendo nella disamina delle norme dedicate alla gestione dell'area sciabile, oltre alla prescrizione che, al fine di agevolare la prevenzione degli infortuni, richiede ai gestori di esporre i documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica, nonché le regole di condotta e di garantirne un'adeguata visibilità (art. 5, comma 3), risulta degno di specifica attenzione il disposto degli artt. 6 e 7. La prima delle disposizioni in esame stabilisce invero che l'apposita segnaletica di cui devono essere provviste le aree sciabili – la quale è stata determinata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con d.m. 20 dicembre 2005 recante *Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate* – venga predisposta sui campi da sci ad esclusiva cura degli impiantisti. L'art. 7 detta invece una serie di significative prescrizioni in materia di manutenzione ed innevamento programmato, sancendo innanzitutto che i gestori delle aree sciabili devono provvedere all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni e curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza, nonché la prescritta segnaletica (comma 1).

Il legislatore impone inoltre ai gestori di segnalare eventuali cattive condizioni di fondo della pista di discesa e, laddove il tracciato presenti pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o di altri pericoli atipici, prescrive la pronta rimozione degli stessi o la chiusura della pista al pubblico; le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune (comma 2). In caso di ripetuta violazione dei predetti obblighi l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può addirittura disporre la revoca dell'autorizzazione ad amministrare l'area sciabile (comma 3). L'art. 7 stabilisce, da ultimo, l'obbligo del gestore di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità e, salvo che il fatto costituisca reato, prevede che l'inottemperanza a tale prescrizione conduca all'applicazione di una sanzione amministrativa rappresentata dal pagamento di una somma pecuniaria compresa tra 5.000 e 50.000 euro (comma 4).

8 In questa direzione si colloca, ad esempio, la l. r. Friuli Venezia Giulia 16 gennaio 2002, n. 2, Disciplina organica del turismo.

Tra le norme della l. n. 363/2003 dedicate alla gestione dell'area sciabile, la più importante è tuttavia senza alcun dubbio rappresentata dall'art. 4, ove si stabilisce che gli stessi concessionari degli impianti di risalita e delle annesse piste da discesa – con esclusione, per vero irragionevole, delle aree dedicate allo sci di fondo – sono «civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste» e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi (art. 4, comma 1).

Attraverso la norma appena riportata il legislatore sancisce pertanto la possibilità – già ampiamente riconosciuta, come si vedrà, dalla giurisprudenza – di agire nei confronti degli amministratori dell'area sciabile per il ristoro del danno subito a causa della cattiva gestione di impianti di risalita e delle piste da discesa.

Proprio a questo riguardo, è quantomai opportuno precisare che il tema della responsabilità del gestore dell'area sciabile per il danno occorso allo sciatore si presta ad essere scrutinato da due diversi angoli prospettici, in quanto, da un lato, può essere vagliato tramite la lente costituita dalla disciplina del contratto, mentre, dall'altro lato, si può analizzare mediante il ricorso agli artt. 2043 ss. c.c. Muovendo da tale presupposto, la trattazione considererà quindi partitamente i diversi profili di responsabilità incombenti sul gestore, analizzando, in primo luogo, le regole di responsabilità contrattuale cui questi soggiace – tanto con riguardo al trasporto dello sportivo a monte, quanto con riferimento alla manutenzione e alla preparazione delle piste da sci – e verificando, in secondo luogo, le modalità applicative degli artt. 2043 ss. c.c. all'attività di gestione dell'area sciabile, tenendo in separato conto, anche sotto questo aspetto, l'ipotesi in cui l'utente riporti danno nel corso del trasporto da valle a monte ed il caso in cui invece subisca nocimento durante la discesa con gli sci ai piedi.

2. La responsabilità contrattuale del gestore per la fase di risalita

Il dato da cui deve muovere l'analisi relativa ai profili di responsabilità *ex contractu* del gestore per i danni subiti dall'utente durante l'uso del mezzo di risalita, è senz'altro rappresentato dall'inquadramento dell'attività di trasporto a monte nell'alveo degli artt. 1678 ss. c.c. È invero comune opinione che, per quanto concerne la messa a disposizione dell'impianto, il rapporto tra lo sportivo ed il gestore dell'area sciabile trovi collocazione nell'ambito delle norme compendianti il trasporto oneroso di persone ⁹.

La riconduzione dell'attività del gestore alla predetta fattispecie negoziale consente di invocare il disposto dell'art. 1681 c.c., il quale stabilisce che il vettore risponde dei sinistri occorsi alla persona del viaggiatore durante il viaggio se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno e sancisce quindi espressamente l'obbligo di tutela dell'incolumità degli utenti.

A tal riguardo, deve notarsi come l'art. 1681 c.c. sia oggetto di una consolidata prassi interpretativa intesa ad evitare che la responsabilità gravante sul vettore si trasformi, di fatto, in una forma di responsabilità oggettiva dalla quale divenga pressoché impossibile liberarsi. L'interpretazione letterale della predetta disposizione implicherebbe infatti un onere probatorio assai arduo da soddisfare in quanto, imponendo di predisporre tutte le misure in astratto esigibili in considerazione dello sviluppo raggiunto dalle conoscenze tecniche, non prevederebbe limiti agli accorgimenti adottabili da parte del vettore. Di tutto ciò avvertiti, dottrina e giurisprudenza interpretano allora in modo sistematico, alla luce del dettato dell'art. 1176 c.c., la disposizione in esame, con la conseguenza di affievolire sostanzialmente l'*onus probandi* posto a carico del vettore, il quale dovrà dimostrare di aver adottato tutte quelle misure normalmente e ragionevolmente esigibili da chi, in modo diligente, opera nel medesimo settore ¹⁰.

9 Tra i molti v. M. Pradi, voce Sci alpino, in Dig. disc. priv., Sez. civ., XVIII, Torino, 1998, p. 165; G. Cottino, Il trasporto e la spedizione, ne I contratti commerciali, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia diretto da F. Galgano, XVI, Padova, 1991, p. 763.

10 In tal senso cfr. M. Iannuzzi, Del trasporto (art. 1678 - 1702), in Comm. cod. civ. a cura di A. Scialoja

Occorre inoltre da rilevare come, da un lato, l'art. 1681, comma 2, c.c. sancisca la nullità delle clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore e come, dall'altro lato, il primo comma della medesima disposizione preveda la responsabilità del vettore anche per la perdita o l'avaria delle cose che il passeggero porta con sé durante il viaggio, sicché lo sciatore – sempre usufruendo del regime aggravato di responsabilità del debitore poco sopra prospettato ¹¹ – potrà conseguire anche il risarcimento di eventuali danni arrecati all'attrezzatura sportiva.

L'art. 1681 c.c. chiama inoltre il vettore a rispondere dei sinistri che colpiscono il passeggero «durante il viaggio», di guisa che, onde delimitare con precisione l'ambito di operatività della regola in esso sancita, occorre circoscrivere l'arco di tempo in cui viene data concreta esecuzione al contratto, ossia l'intervallo temporale in cui il passeggero si affida all'opera del vettore affinché il suo trasferimento abbia inizio, si svolga in modo assolutamente regolare e si concluda con l'arrivo a destinazione.

Nel procedere a tale disamina, deve innanzitutto notarsi come, relativamente al trasporto di persone su strada, la giurisprudenza sia concorde nel ritenere che la responsabilità del vettore *ex art. 1681 c.c.* non possa essere limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo, posto che il momento iniziale e quello finale del viaggio non si identificano semplicemente con la partenza e l'arrivo a destino, dovendo considerarsi avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del trasportato nel corso di eventuali soste e fermate, nonché nel periodo in cui vengono compiute tutte le operazioni preparatorie e accessorie del trasporto ¹², quali, a titolo esemplificativo, la salita o la discesa dal mezzo, il carico dei bagagli, l'obliterazione del titolo di

e G. Branca, Bologna - Roma, 1970, p. 97 e ivi ampi riferimenti giurisprudenziali; R. Rovelli, *Il trasporto di persone*, Torino, 1970, p. 26 s.; M. Riguzzi, *I contratti speciali. Il contratto di trasporto*, in *Tratt. dir. priv. diretto da M. Bessone*, XIV, Torino, 2006, p. 76, G. Cottino, *Il Trasporto e la spedizione*, cit., p. 770 ss.

In argomento v. *infra* E. Ballardini, *Il regime della prova liberatoria a carico del gestore di aree sciabili attrezzate*.

- 11 Nel senso che la regola di cui all'art. 1618 c.c. trova applicazione anche con riguardo al trasporto di cose v., tra le altre, Cass., 9 agosto 2007, n. 16478 e Cass., 8 agosto 2007, n. 17398, in *I contratti*, 2008, p. 807, con nota di F. Benzeni.
- 12 Cfr., *ex multis*, Cass., 17 luglio 2003, n. 11194 e n. 11198, in *Danno e resp.*, 2003, p. 1185, con nota di A. Giordo; Cass 19 giugno 1973, n. 1802, in *Foro it. Rep.*, voce *Trasporto (contratto di)*, n. 13; Cass., 22 marzo 1954, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1955, p. 1067; App. Napoli, 17 febbraio 1958, in *Foro it. Rep.*, 1958, voce *Trasporto*, n. 16.

viaggio che avvenga sul veicolo, l'apertura e la chiusura delle porte o dei finestrini, lo spostamento all'interno del mezzo la sistemazione ai posti e simili¹³. Anche la dottrina si è attenuta, in modo pressoché unanime, a simile principio, sostenendo che la nozione di viaggio non sia limitata al momento dinamico del trasferimento del passeggero, ma si estenda al «momento statico accessorio a siffatta realizzazione del trasporto, quale appunto l'attesa per la partenza, la sosta durante le fermate intermedie, la permanenza all'arrivo nei limiti usuali delle operazioni finali del trasporto stesso»¹⁴.

Sennonché, la prospettiva è destinata ineludibilmente a mutare laddove il trasferimento di persone da un luogo ad un altro venga effettuato con mezzi di locomozione che presentano la particolarità di trovarsi in continuo movimento (mezzi c.d. a fluenza) – categoria cui appartengono i mezzi di trasporto tradizionalmente impiegati nell'ambito delle aree sciabili, vale a dire le seggiovie, le funivie e le sciovie –, in quanto, al ricorrere di simile ipotesi, l'individuazione del momento iniziale del viaggio appare maggiormente problematica.

A tal riguardo, un'isolata decisione giurisprudenziale, ha invero compiuto riferimento all'istante in cui si perfeziona il contratto di trasporto, ritenendo cioè che la particolare responsabilità del vettore inizi ad operare a partire dallo scambio del consenso delle parti, ossia, in buona sostanza, dal momento in cui l'utente acquista il biglietto pagandone il relativo prezzo¹⁵. Pur tuttavia, simile ricostruzione non tiene in adeguato conto la distinzione tra il momento della conclusione del contratto e quello della sua esecuzione e comporta il pericolo di dilatare oltremodo la nozione di viaggio: come si dirà a breve, lo sciatore, nella realtà odierna, acquista un biglietto – il cosiddetto *ski-pass* – che, in un determinato lasso di tempo, consente di usufruire di più impianti situati all'interno di un unico comprensorio sciistico per effettuare un numero illimitato di risalite, di modo che, laddove si aderisse all'impostazione dianzi riportata, si giungerebbe ad affermare l'applicabilità dell'art. 1681 c.c. per tutto il periodo di validità dello *ski-pass* e, quindi, anche

13 Cass., 17 luglio 2003, n. 11198, cit.

14 Testualmente M. Grigoli, Il trasporto, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, XI, 3, Torino, 1984, p. 774; M. Iannuzzi, Del trasporto (art. 1678 - 1702), cit., p. 96.

15 Trib. Sondrio, 18 aprile 1962, in Nuovo dir., 1964, p. 41, con nota di A. Bisegna.

per eventi dannosi non direttamente connessi all'attività di trasporto (si pensi, a titolo esemplificativo, all'ipotesi in cui lo sciatore, acquistato il biglietto, riporti un infortunio nelle piazzole di raccordo tra una stazione di partenza e l'altra).

Sempre nel tentativo di individuare l'inizio del viaggio, altra parte degli interpreti si è invece riferita all'istante in cui avviene «la prima presa di contatto materiale del passeggero con il veicolo in moto», con la quale comincia il movimento sincrono del seggiolino e del passeggero che con questo è venuto a contatto¹⁶. In questa ottica, si è invero sostenuto che la fase di contatto tra lo sciatore ed il seggiolino segna il momento in cui il trasportato non è più nemmeno libero di decidere da sé sul collocamento della sua persona in un determinato posto, di talché è da quell'istante – in cui il passeggero non si muove più in totale autonomia, ma si deve necessariamente uniformare a quanto predisposto dal vettore – che deve trovare applicazione il particolare regime di responsabilità del gestore¹⁷. La linea ermeneutica testé riportata appare tuttavia eccessivamente restrittiva e non si sottrae all'obiezione secondo la quale gli sportivi vengono chiamati a riporre affidamento sull'attività del gestore – nonché a rispettare le prescrizioni da questo imposte ed affisse nelle stazioni di partenza – ben prima della presa di contatto con il veicolo, ossia a partire dall'istante in cui attendono l'arrivo del mezzo di trasporto e compiono i movimenti propedeutici alla salita sulla seggiovia o funivia¹⁸.

Sulla scorta delle osservazioni sin qui condotte, merita allora di essere condiviso l'orientamento sostenuto della maggioranza degli interpreti, il quale – riproponendo in sostanza la soluzione accolta con riguardo al trasporto su strada – ritiene che l'inizio del viaggio non coincida né con la conclusione del contratto, né tantomeno con il momento in cui il passeggero inizia a prendere posizione sul veicolo, bensì con l'istante in cui questi

16 Cass., 7 ottobre 1968, n. 3136, in Resp. civ. prev., 1969, p. 198. A tale orientamento pare uniformarsi S. Ruscica, I trasporti a fune, in I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale, XVII, Trasporto, ne Il diritto privato nella giurisprudenza a cura di P. Cendon, Torino, 2004, p. 532.

17 Trib. Belluno, 30 luglio 2003, in Dir. tur., 2004, p. 51, con nota di S. Vernizzi.

18 In tal senso v. anche B. Sieff, La responsabilità civile del gestore di impianti e piste da sci, in U. Izzo, G. Pascuzzi, La responsabilità sciistica. Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione, cit., p. 101, nt. 51.

compie quell'insieme di operazioni propedeutiche ed accessorie alla partenza¹⁹.

Tanto rilevato con riguardo all'istante iniziale del viaggio, l'individuazione del suo momento conclusivo solleva dubbi interpretativi meno gravi, essendo pacifico tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, il principio per cui, mentre il contratto di trasporto eseguito tramite un veicolo dal quale si discende in assenza totale di moto termina con la discesa del passeggero dal mezzo, nel trasporto effettuato con mezzi cosiddetti a fluenza, il vincolo contrattuale ha termine solo quando si esaurisce la spinta propulsiva del veicolo e l'utente, distaccatosi da esso, non risente più degli effetti di moto residui²⁰.

3. La controversa natura della risalita a mezzo di sciovia

Se vi è unanimità di vedute sul fatto che il trasporto mediante funivia, seggiovia, ovovia ed altri mezzi che non richiedono una significativa attività di cooperazione da parte del passeggero possa essere ricondotto alla disciplina di cui agli artt. 1687 ss. c.c., assai controversa è invece la possibilità di giungere alla medesima conclusione con riguardo alle ipotesi in cui il

¹⁹ Cass., 3 agosto 2004, n. 14812, in *Danno e resp.*, 2005, p. 369, con nota di M. Flick; Trib., Bolzano, 22 maggio 1987, in *Riv. dir. sport.*, 1988, p. 404; App. Milano, 15 febbraio 2006, n. 388, in *Giur. merito*, 2006, p. 2669, con nota di S. Vernizzi. In dottrina cfr. L. Masala, *Trasporto per seggiovia e responsabilità del gestore dell'impianto* (nota a Cass., 23 febbraio 1998, n. 1936), in *I contratti*, 1998, p. 487; G. Chinè, *Con la neve alta così*, cit., p. 564; V. Buonocore, *I contratti di trasporto e di viaggio*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da V. Buonocore, 2.3.5, Torino, 2003, p. 100. Accogliendo tale ricostruzione, si può pertanto ritenere che il particolare regime di responsabilità delineato dall'art. 1681 c.c. inizi ad operare a partire dal momento in cui il passeggero fa ingresso all'interno della piazzola predisposta nella stazione di partenza (In tal senso v. Trib. Belluno, 22 gennaio 1991 e Trib. Bolzano, 18 settembre 1992, inedite e citate da M. Pradi, voce *Sci Alpino*, cit., p. 165; Trib. Trento, 20 gennaio 1995, riportata nel CD-ROM allegato a U. Izzo, G. Pascuzzi (a cura di), *La responsabilità sciistica. Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione*, cit. In dottrina v. F. Pellegrino, nota a Cass., 7 ottobre 1968, n. 3136, in *Foro it.*, 1969, I, c. 1960; V. Buonocore, *I contratti di trasporto e di viaggio*, cit., p. 101).

²⁰ Così Cass., 16 ottobre 1956, n. 3658, in *Resp. civ. prev.*, 1957, p. 70; Cass., 7 ottobre 1968, n. 3136, in *Foro it.*, 1969, I, c. 1960; App. Brescia, 10 gennaio 1958, in *Foro it.*, *Rep.*, 1958, voce *Trasporto*, nn. 13-15. In dottrina M. Grigoli, *Il trasporto*, cit., p. 773; G. Chinè, *Con la neve alta così*, cit., p. 559; U. Giudiceandrea, *La responsabilità civile e penale del gestore degli impianti di risalita*, in *Riv. dir. sport.*, 1982, p. 306; P.M. Putti, *Appunti in tema di responsabilità contrattuale nel trasporto di persone a fluenza*, in *Giur. it.* 1995, I, 1, c. 161; V. BUONOCORE, *I contratti di trasporto e di viaggio*, cit., p. 100.

mezzo di trasporto richieda – così come avviene per la risalita a mezzo di sciovia (c.d. *skilift*) – la collaborazione dell'utente.

Parte degli interpreti ritiene infatti che l'analisi sin qui condotta relativamente ai profili di responsabilità contrattuale del gestore non si adatti alle ipotesi in cui il trasporto da valle a monte avvenga tramite sciovia, ossia attraverso quel mezzo di trasporto definito dal d.m. 15 marzo 1982 n. 706, *Norme tecniche per la costruzione e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico*, come una «funicolare terrestre per il traino di sciatori su apposita pista mediante attacchi collegati, in modo permanente o temporaneo, ad una fune traente, tesa tra le stazioni estreme a conveniente altezza dal suolo ed eventualmente sostenuta in punti intermedi» (art. 1.1.1).

In questa ottica, la giurisprudenza maggioritaria sostiene che il contratto di utenza di *skilift* dovrebbe piuttosto essere configurato alla stregua di un contratto atipico, al quale non potrebbero applicarsi – neppure per analogia – gli artt. 1687 ss. c.c.²¹ e giunge persino a ritenere che il viaggio a mezzo di sciovia configuri una forma di «autotrasporto» da parte dello sciatore²².

Tale linea ermeneutica pone in luce come il contratto di trasporto di persone presupponga che il passeggero – riponendo pieno affidamento nell'opera del vettore – sia sorretto o portato interamente dal mezzo di risalita e non collabori in alcun modo allo spostamento da un luogo ad un altro, laddove, nel trasporto a mezzo di sciovia, il gestore si limiterebbe a mettere a disposizione il mezzo di traino e la pista di risalita e l'utente – condotto lungo un pendio innevato sul quale deve sostenersi a mezzo degli sci – sarebbe tenuto a collaborare fisicamente al proprio trasferimento, assumendone i relativi rischi. Dipendendo il buon esito dell'operazione dalla decisiva collaborazione dell'utente, verrebbe insomma meno tanto il completo controllo sull'esecuzione del contratto da parte del vettore, quanto il totale affidamento in questi riposto dal trasportato, ossia la *ratio* stessa della presunzione di colpa di cui all'art. 1681 c.c., giustificata dal fatto che il vettore, data la propria posizione, ha la possibilità di calcolare e prevedere

21 Cfr., da ultime, Cass., 18 marzo 2003, n. 3980, in *Dir. trasp.*, 2005, p. 233, con nota di S. Dapretto; Cass., 10 maggio 2000, n. 5953, in *Diritto ed economia dell'assicurazione*, 2000, p. 1233.

22 In questi termini Trib. Bolzano, 11 agosto 1980, in *Arch. giur. sin. circ. strad.*, 1981, p. 358, ove si è statuito che il contratto di sciovia si deve classificare come contratto innominato, solo in certi limiti avvicicabile al trasporto di persone.

eventuali pericoli e fonti di rischio insiti nell'attività di trasporto e, quindi, la capacità di neutralizzarli adottando preventivamente ogni misura all'uopo idonea ²³; così stando le cose, laddove i pericoli del trasporto diventino invece imprevedibili, perché dipendenti dalla mancata o errata cooperazione del passeggero, risulterebbe ingiusto addossare, in misura così grave, al vettore il rischio dell'attività intrapresa, essendo sufficiente chiamarlo a rispondere di eventuali infortuni occorsi agli utenti secondo la regola generale dell'art. 1218 c.c.

L'orientamento appena prospettato ha trovato numerosi ed autorevoli sostenitori anche in dottrina ²⁴, ove si è avanzata l'ipotesi che tale fattispecie configuri «un rapporto di scambio a prestazioni corrispettive (*do ut facies*) che trova collocazione nell'ampia categoria dei contratti cosiddetti innominati e che solo in certi limiti è ravvicinabile al contratto di trasporto» ²⁵. In tale prospettiva, il rapporto intercorrente tra il gestore di una sciovia e l'utente andrebbe più correttamente qualificato come contratto socialmente tipico nel quale una parte mette a disposizione dell'altra, dietro il pagamento di un corrispettivo in denaro, il mezzo di aggancio, l'energia trainante, nonché una pista di risalita adeguatamente preparata.

A questo indirizzo interpretativo si contrappone tuttavia una diversa corrente di pensiero, che non ritiene decisive le argomentazioni volte ad escludere che l'impiego della sciovia configuri un tipico contratto di trasporto di persone ²⁶.

Nell'anzidetta prospettiva, si evidenzia innanzitutto come la collaborazione dello sciatore, pur accentuata dalla particolarità del mezzo, rientri comunque in quell'insieme di doveri di comportamento normalmente esigibili dal

23 App. Roma, 2 dicembre 1981, in Riv. dir. sport., 1982, p. 69; App. Torino, 28 aprile 1993, in Giur. merito, 1994, I, p. 279, con nota di S. Del Corso; Trib. Aosta, 2 giugno 1988, in Arch. giur. sin. circ. strad., 1990, p. 321; Trib. Trento, 9 giugno 2001, in Giur. merito, 2001, p. 1311.

24 Tra i quali V. Carbone, Il gestore dell'impianto risponde del danno allo sciatore inciampato in un ciuffo d'erba? (nota a Cass., 15 febbraio 2001, n. 2216), in Danno e resp., 2001, p. 375; G. Ciurnelli, I contratti del tempo libero, in G. Ciurnelli, S. Monticelli, G. Zuddas, Il contratto di albergo, il contratto di viaggio, i contratti del tempo libero, Milano, 1994, p. 291; B. Sieff, La responsabilità civile del gestore di impianti e piste da sci, cit., p. 102 s.

25 U. Giudiceandrea, La responsabilità civile e penale del gestore degli impianti di risalita, cit., p. 303.

26 In giurisprudenza v. Trib. Torino, 8 luglio 1999, n. 5081, in Danno e resp., 2000, p. 291, con nota di M. Bona, M. Ambrosio; Trib. Como, 31 maggio 1972, in Dir. e prat. ass., 1972, p. 776; Trib. Sondrio, 11 dicembre 1978, in Resp. civ. prev., 1979, p. 577; Trib. Piacenza, 11 dicembre 1978, in Riv. dir. sport., 1979, p. 366.

passaggero²⁷, il quale, essendo persona fisica dotata di intelligenza e volontà, è tenuto a cooperare durante tutto lo svolgimento del viaggio onde consentire al debitore l'adempimento di una prestazione da egli stesso richiesta²⁸. Posto quindi che una qualche forma di collaborazione attiva da parte del trasportato risulta sempre indispensabile, si rileva, per conseguenza, che, laddove – ai fini della qualificazione del contratto – dovesse venire in rilievo la cooperazione dell'utente, si finirebbe per porre in dubbio l'inquadramento di numerosi tipi di trasporto in cui i passeggeri sono chiamati ad intervenire attivamente e di continuo per la buona riuscita dell'operazione²⁹. A ciò si aggiunge che lo sportivo, pur essendo chiamato a cooperare alla buona riuscita del trasporto, «non provvede minimamente al trasferimento di sé stesso, compiendo solo degli atti necessari per consentire la prestazione del gestore, che deve appunto provvedere a trasferire lo sciatore da valle a monte. Si tratta quindi non di una partecipazione in tale attività, ma d'un comportamento finalizzato a ricevere la stessa»³⁰.

La linea ermeneutica volta ad inscrivere il trasporto a mezzo di sciovia nell'ambito degli artt. 1687 ss. c.c. troverebbe inoltre un ulteriore elemento di concordanza nella genericità della nozione di trasporto fornita dal codice civile, ove non si rinviene alcuna distinzione né in merito al tipo di mezzo utilizzato, né tantomeno circa il livello di partecipazione richiesta dal trasportato³¹. Quest'ultimo elemento non andrebbe pertanto ad incidere sulla qualificazione del rapporto intercorrente tra gestore e sciatore, ma la sua rilevanza sarebbe tutt'al più limitata all'accertamento della responsabilità sotto il particolare profilo della causalità delineato dall'art. 1227 c.c.

27 Cfr. V. Buonocore, *I contratti di trasporto e di viaggio*, cit., p. 103.

28 In tal senso M. Iannuzzi, *Del trasporto* (art. 1678 - 1702), cit., p. 8, nt. 1; M. Grigoli, *Il trasporto*, cit., p. 788, nt. 266; G. Cottino, *Il trasporto e la spedizione*, cit., p. 773.

29 P.M. Putti, *Appunti in tema di responsabilità contrattuale nel trasporto di persone a fluenza*, cit., p. 162; M. Flick, *Codice della Montagna - 1994/2004 Il punto sulla legislazione, la giurisprudenza e la dottrina*, Courmayeur, 2004, p. 55. In giurisprudenza v. Cass., 23 maggio 1997, n. 4607, in *Riv. dir. sport.*, 1997, p. 492, con nota di P. Laghezza.

30 S. Busti, *Contratto di trasporto terrestre*, in *Trattato di diritto civile e commerciale già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni e continuato da P. Schlesinger*, XXXVI, 1, Milano, 2007, p. 214.

31 R. Beghini, *L'illecito civile e penale sportivo*, Padova, 1999, p. 127; R. Tranquilli Leali, *Il contratto di trasporto a fune*, cit., p. 277 ss.; C. Vignali, *Il trasporto terrestre: verso una responsabilità oggettiva del vettore*, Milano, 2000, p. 345; A. Sassi, *Sci e impianti di risalita*, in *I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale*, VIII, *Tempo libero*, in *Il diritto privato nella giurisprudenza a cura di P. Cendon*, Torino, 2004, p. 19.

«potendosi esigere dal trasportato con lo *skilift*, una capacità di governo degli sci in tutte quelle situazioni di piccoli ostacoli che vi possono essere lungo la pista, essendo eventi ben prevedibili che l'utente di un impianto di *skilift* deve essere in grado di superare»³².

A prescindere dalla prospettiva da cui si intenda muovere, resta comunque indubbio che – data la peculiarità del viaggio a mezzo di sciovia – onde imputare al gestore la responsabilità di un sinistro occorso allo sportivo dovranno essere valutate ulteriori circostanze rispetto a quelle considerate in relazione al trasporto per mezzo di seggiovia, funivia e simili.

Sotto tale aspetto, assume anzitutto significativa importanza l'accentuato obbligo di cooperazione gravante sul trasportato, il quale, come già detto, ben può influire in ordine all'accertamento del concorso di colpa del danneggiato, posto che, stante il disposto dell'art. 1227 c.c., il gestore dell'impianto di risalita non risponderà affatto o risponderà in minor misura ove si riscontri una condotta imperita dell'utente od un comportamento in contrasto con le regole di comune prudenza o con quanto dispone la legge relativamente all'impiego delle sciovie.

Non si deve invero trascurare che l'attività del passeggero nel trasporto a mezzo *ski-lift* è disciplinata dal d.m. 30 novembre 1970, *Disposizioni per il comportamento degli sciatori che si servono degli impianti scioviari*, ai sensi del quale chi si serve delle sciovie ha il dovere di cooperare a che il trasporto avvenga regolarmente, comportandosi in modo tale da non mettere in pericolo la persona altrui o provocare danno. Per ragioni di sicurezza, il predetto articolato normativo contempla poi una serie di divieti, essendo proibito, in risalita, seguire una pista diversa da quella tracciata, volteggiare e compiere evoluzioni, agganciarsi o sganciarsi dai traini lungo il percorso, lanciare lateralmente o in alto il traino all'atto dello sgancio, oltrepassare la zona di sgancio al termine della risalita, discendere con gli sci lungo la pista di risalita od attraversare la pista stessa (art. 1)³³.

32 In questi termini T. Spagnoli Catalano, Responsabilità del gestore degli impianti, in *Danno e resp.*, 2000, p. 909.

33 Il decreto in esame prevede che i trasgressori delle disposizioni siano puniti secondo il disposto dell'art. 650 c.p., a tenore del quale chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con la pena di una ammenda (art. 2).

Venendo invece agli obblighi del gestore, si noti innanzitutto come questi sia tenuto ad apprestare un'adeguata assistenza alle stazioni di partenza e di arrivo onde rendere meno difficoltosa per l'utente la presa del mezzo e le operazioni di sgancio dallo stesso, nonché a mantenere in buono stato l'impianto di risalita, a sorvegliare sul corretto svolgimento del tragitto ed a fermare tempestivamente la corsa nell'ipotesi in cui si verifici un sinistro. Il gestore della sciovia è inoltre tenuto a provvedere alla migliore manutenzione della pista di risalita, eseguendo frequenti controlli e risistemazioni qualora la stessa, usurata dall'incessante passaggio degli sciatori, presenti avvallamenti, buche o pericolosi strati di ghiaccio, tanto più che parte della dottrina ritiene estensibili alla cura del tracciato sul quale insiste lo *skilift* le prescrizioni che la l. n. 363/2003 rivolge al gestore con riferimento alla messa in sicurezza delle piste da discesa³⁴. Il percorso sul quale insiste la sciovia non deve quindi presentare situazioni di pericolo occulto, ossia anomalie che assurgano ai caratteri dell'insidia o del trabocchetto, posto peraltro che il gestore è tenuto ad informare adeguatamente gli sportivi, facendo uso dell'apposita segnaletica, circa eventuali fonti di rischio presenti lungo il tracciato. Così stando le cose, si ritiene, per conseguenza, che l'infortunio occorso all'utente non possa addebitarsi al gestore ove le irregolarità del fondo non rappresentino insidie imprevedibili, invisibili, ma, anzi, risultino evitabili con quel minimo di accortezza e perizia esigibili dal passeggero, tanto più alla luce del marcato apporto collaborativo a questi richiesto nel trasporto a mezzo di sciovia. Con riguardo alla risalita con lo *skilift* viene peraltro in rilievo la c.d. dottrina del rischio accettato³⁵, ove si consideri che determinate irregolarità della pista risultano praticamente ineliminabili e sono conosciute e prevedibili da parte degli utenti, i quali ne accettano consapevolmente il rischio nel momento in cui decidono di compiere la risalita. Nel caso in cui le imperfezioni del tracciato di risalita cagionino un infortunio all'utenza, sarà quindi possibile muovere un rimprovero al gestore soltanto qualora le stesse

34 S. Caterbi, La responsabilità nella gestione delle aree sciabili attrezzate, cit., p. 1044.

35 Sul punto si rinvia, più diffusamente, a R. Campione, Attività sciistica e responsabilità civile, cit., p. 18 ss.

risultino di pericolosità maggiore rispetto ai piccoli rilievi e infossamenti che sovente caratterizzano le piste di risalita e di cui, in ogni caso, devono ritenersi ben consapevoli gli utenti, i quali accettano il rischio connesso all'uso di quel particolare mezzo di trasporto che è la sciovia; proprio sotto questo aspetto, deve rilevarsi come le Corti attribuiscono rilievo anche all'eventualità che il danneggiato fosse a conoscenza delle irregolarità del tracciato per aver già usufruito del mezzo di risalita nel corso della stessa giornata ³⁶ e come la presenza, nota agli sciatori, di particolari condizioni della pista di risalita che richiedano capacità e preparazioni tecniche elevate rappresentino circostanze a fronte delle quali i meno esperti dovrebbero astenersi dall'impiego dello *skilift*.

4. La responsabilità contrattuale del gestore per l'infortunio occorso allo sportivo sulla pista da discesa

Impostato nei termini sopra descritti il rapporto che si instaura tra il gestore dell'area sciabile e l'utente relativamente alla fase di risalita, si tratta ora di verificare se questi stessi soggetti siano legati da un vincolo di carattere obbligatorio anche per quanto concerne l'utilizzo delle piste da discesa e se, quindi, il gestore possa essere chiamato a rispondere in via contrattuale dell'infortunio occorso allo sciatore in ragione del cattivo stato di manutenzione delle piste.

Per lungo tempo la risposta a tale quesito è stata di segno negativo, giacché la maggioranza degli interpreti si è mostrata incline a limitare il vincolo negoziale tra l'impiantista e lo sciatore alla fase di risalita e ad escludere, per conseguenza, che la prestazione assunta dal primo potesse estendersi a momenti successivi a quello dell'arrivo dello sportivo a monte; in tale prospettiva, si riteneva pertanto che l'utente infortunatosi in ragione delle cattive condizioni della pista avesse potuto unicamente azionare le norme compendianti la responsabilità delittuale, il ricorso alle quali – come si vedrà in seguito – non è mai stato in dubbio.

La predetta linea ermeneutica, inizialmente fondata sulla mancanza di

³⁶ In questo senso Trib. Aosta, 2 giugno 1988, cit.; App. Torino, 28 aprile 1993, cit.

identità soggettiva tra l'esercente gli impianti di risalita ed il concessionario dei campi da sci, ha fatto perno, anche una volta affermatesi le moderne modalità di gestione dell'area sciabile e la coincidenza tra tali soggetti, sulla difficoltà di ricomprendere nel rapporto negoziale tra il gestore e l'utente la preparazione, la manutenzione e la messa in sicurezza dei tracciati di discesa. In quest'ottica, si sottolineava invero come l'accordo contrattuale avesse unicamente ad oggetto l'impiego del mezzo di risalita³⁷ e come la fase di discesa, oltre a rimanere confinata nella sfera dei motivi³⁸, sarebbe stata tutt'al più oggetto di considerazione da parte di uno solo dei contraenti – ovvero dello sciatore –, di guisa che non avrebbe nemmeno rilevato ai fini dell'istituto della presupposizione³⁹.

Né, per fondare la responsabilità contrattuale del gestore relativamente alla manutenzione delle piste, si sarebbe potuto fare leva su un'implicita clausola dettata dall'obbligo di buona fede in funzione integrativa del contenuto negoziale oppure su una disposizione di sicurezza idonea ad integrare il rapporto, posta, in quest'ultimo caso, la difficoltà di ravvisare una simile norma ed il fatto che le prescrizioni compendianti l'esercizio degli impianti a fune non sarebbero in alcun modo valse ad arricchire il regolamento contrattuale⁴⁰.

Un ulteriore argomento a suffragio di tale conclusione veniva poi ravvisato nella circostanza per cui la pista fosse percorsa dall'utente sia con mezzi propri, sia soprattutto con propria autonoma determinazione e condotta⁴¹, tanto più che la discesa avrebbe costituito solo una delle molteplici facoltà

37 Cfr. Cass., 23 maggio 1997, n. 4607, cit.; Trib. Bolzano, 17 giugno 1998, n. 576, ined.; Trib. Bolzano, 5 dicembre 2002, n. 867, ined.; Trib. Sulmona, 23 maggio 2008, n. 177, in P.Q.M., 2008, p. 101, con nota di D. Di Loreto. In dottrina v. L. Geraci, Responsabilità civile da attività sciatoria, in Riv. dir. sport., 1975, p. 362; G. Mastrandrea, Obbligo di protezione e caratteri della responsabilità del vettore di persone, in Dir. trasp., 1991, II, p. 60, nt. 37.

38 R. Cavani, Contratto di trasporto a fune e gestione di piste da sci: profili di responsabilità contrattuale e aquiliana per danni da incidente sciatorio, (nota a Trib. Modena, 12 novembre 1990), in Dir. trasp., 1992, II, p. 590 s; G. Chinè, Trasporto di persone e responsabilità del gestore di impianti di risalita (nota a Cass. 13 gennaio 1993, n. 356), in Giust. civ., 1993, I, p. 2138; S. De Bassa, In tema di responsabilità del gestore di impianti di risalita e di tutela dell'utente (nota a Trib. Torino, 23 aprile 1987, n. 1848), in Riv. giur. circ. trasp., 1989, p. 765.

39 T. Spagnoli Catalano, Responsabilità del gestore degli impianti, cit., p. 910.

40 In questo senso v. Cass., 15 febbraio 2001, n. 2216, cit.

41 App. Trento, 28 febbraio 1979, in Resp. civ. prev., 1980, p. 706. In senso conforme cfr. Trib. Torino, 23 aprile 1987, n. 1848, cit.

concesse allo sportivo dopo l'abbandono del mezzo di risalita, potendo quest'ultimo decidere di seguire un tracciato fuori pista, di rinunciare alla discesa con gli sci ai piedi e simili. Una volta terminato il trasporto, l'utente avrebbe insomma avuto una serie di opzioni così vasta da precludere il formarsi di un preciso accordo negoziale⁴² ed in relazione alla quale – si sosteneva – la possibilità di controllo e di incidenza della controparte sarebbe stata pressoché nulla⁴³.

L'ultima considerazione che aveva indotto buona parte degli interpreti a circoscrivere il rapporto contrattuale tra amministratore dell'impianto ed utente risiedeva, infine, nella circostanza per cui l'accesso al tracciato fosse liberamente consentito a qualsiasi soggetto e non solo a chi avesse usufruito del servizio di risalita. Considerando che l'utilizzo della pista veniva consentito anche a quanti avessero utilizzato impianti diversi o fossero giunti a monte con mezzi propri – magari a piedi o con le pelli di foca – si riteneva difatti che, per quanto strettamente collegati fossero gli impianti di risalita e le piste da discesa, si sarebbe potuto difficilmente configurare un unico rapporto giuridico avente ad oggetto la messa a disposizione dell'uno e delle altre⁴⁴.

Tutto ciò detto, va nondimeno osservato come, negli ultimi anni, si sia progressivamente diffusa, sino a divenire assolutamente dominante, la differente linea interpretativa intesa ad estendere la responsabilità *ex contractu* del gestore ai sinistri verificatisi sulle piste da discesa.

Prima dell'entrata in vigore della l. n. 363/2003, le argomentazioni prospettate dagli interpreti onde estendere il vincolo contrattuale tra gestore ed utente alla fase di discesa muovevano sostanzialmente dall'analisi della realtà fattuale, ossia delle concrete modalità di svolgimento del rapporto tra tali soggetti.

In primo luogo, si poneva invero in luce come l'identità soggettiva tra l'esercente l'impianto di risalita ed il concessionario degli impianti di discesa

42 S. De Bassa, In tema di responsabilità del gestore di impianti di risalita e di tutela dell'utente, cit., p. 768.

43 Così R. Cavani, Contratto di trasporto a fune e gestione di piste da sci: profili di responsabilità contrattuale e aquiliana per danni da incidente sciatorio, cit., p. 591.

44 In tal senso v. App. Trento, 29 febbraio 1979, cit.; L.M. Luzzato, Questioni di diritto in relazione alle piste sciatorie, in Aa.Vv., Problemi giuridici di infortunistica sciatoria, cit., p. 171.

fosse sempre più frequente ⁴⁵, valorizzandosi altresì il fatto che numerose normative locali imponessero al gestore obblighi di cura e manutenzione delle piste servite dall'impianto. Muovendo da queste basi, si riteneva quindi che la circostanza per cui il soggetto responsabile del trasporto fosse al contempo responsabile della manutenzione delle piste inducesse ragionevolmente lo sciatore a ritenere che la controparte non fosse solo obbligata a garantire l'utilizzazione sicura dell'impianto di risalita, ma anche una pista priva di insidie non segnalate e difficilmente affrontabili pur con una particolare prudenza e perizia ⁴⁶.

Oltre a ciò, si rilevava come il gestore e lo sportivo fossero senza dubbio consapevoli del nesso di stretta funzionalità, se non addirittura di accessorietà, tra il contratto di trasporto e la discesa con gli sci, essendone inconfutabile riprova la circostanza per cui l'esercente si impegnasse a trasportare a monte un soggetto munito dell'attrezzatura necessaria per discendere la pista ⁴⁷ ed il fatto che, in numerose stazioni sciistiche, gli impianti di risalita fossero ormai esclusivamente riservati ai soggetti provvisti di sci ⁴⁸. A fronte di tali osservazioni – onde ritenere che la prestazione del gestore ricomprendesse anche la fase di discesa – si richiamava quindi nuovamente la clausola generale di buona fede in funzione integrativa del contratto oppure si sosteneva che le ulteriori obbligazioni assunte dal gestore, essendo riconducibili ad una costante prassi contrattuale e alle prescrizioni di natura pubblicistica compendianti la concessione della pista da sci, fossero configurabili quali usi negoziali, rientranti nel regolamento contrattuale in virtù del disposto dell'art. 1340 c.c., ovvero come usi normativi ai sensi dell' art. 1374 c.c. ⁴⁹

La configurabilità di un impegno contrattuale del gestore esteso alla messa in sicurezza dei campi da sci traeva poi fondamento dalla circostanza per cui gli amministratori delle stazioni invernali, al fine di indurre lo sciatore ad acquistare lo *ski-pass*, pubblicizzassero non solo le qualità dei propri mezzi di

45 G. Chinè, Con la neve alta così: di sci, impianti di risalita e responsabilità civile, cit., p. 575.

46 In questa direzione si colloca Trib. Modena, 12 novembre 1990, cit.

47 G. Silingardi, M. Riguzzi, E. Gragnoli, Responsabilità degli operatori turistici, in Riv. giur. circ. trasp., 1988, p. 81.

48 G. Chinè, Con la neve alta così: di sci, impianti di risalita e responsabilità civile, cit., p. 575.

49 Cfr. R. Tranquilli Leali, Il contratto di trasporto a fune, cit., p. 265 ss.

risalita (evidenziandone, ad esempio, la modernità), ma soprattutto le peculiarità delle annesse piste di discesa (lunghezza complessiva dei tracciati, possibilità di usufruire di piste con illuminazione notturna, ecc.), inducendo così l'utente a riporre legittimo affidamento sul fatto di trovare piste adeguatamente preparate ed esenti da elementi di pericolo maggiori di quelli normalmente insiti nella pratica dello sci⁵⁰. In tale prospettiva, si è peraltro sostenuto che la responsabilità *ex contractu* del gestore avesse potuto trarre origine dall'offerta al pubblico *ex art. 1336 c.c* da questi effettuata apponendo un'insegna nei pressi dell'impianto volta ad assicurare agli utenti che, terminato il trasporto a monte, avrebbero trovato piste battute e organizzate per la discesa⁵¹.

Ad ulteriore suffragio di tale conclusione, deponeva infine un argomento di carattere squisitamente economico, giacché – a fronte delle numerose prescrizioni delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali che, come detto, ponevano in capo all'impiantista significativi obblighi di manutenzione delle piste – parte della dottrina aveva ragionevolmente dubitato del fatto che il prezzo pagato dallo sportivo rappresentasse unicamente il corrispettivo del trasporto, ritenendo invece verosimile che esso ricomprendesse le maggiori spese di gestione connesse alla cura del tracciato⁵².

Ciascuna delle argomentazioni appena riportate sembra aver trovato definitiva conferma per mano del legislatore, in quanto la disciplina in materia di sport invernali presenta molteplici elementi che, sancendo un inscindibile rapporto di funzionalità tra impianti e tracciati di discesa, rafforzano l'idea per cui il gestore si obblighi nei riguardi dell'utente anche con riferimento alla preparazione ed alla messa in sicurezza dei campi da sci⁵³.

50 G. Fanticini, La prevenzione degli infortuni nelle stazioni sciistiche, in *La tutela della salute nelle attività motorie e sportive: la prevenzione degli infortuni*, a cura di C. Bottari, Bologna, 2004, p. 168 ss.

51 G. Bevilacqua, Responsabilità per infortuni derivanti da difetti di apprestamento o manutenzione delle piste da sci, in *Riv. dir. sport.*, 1993, p. 535.

52 In questi termini G. Chinè, Con la neve alta così: di sci, impianti di risalita e responsabilità civile, *cit.*, p. 576.

53 In tal senso v anche R. Viglione, La nuova disciplina in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali: la responsabilità per danni derivanti da attività sciistica, in *Studium Iuris*, 2004, p. 862.

Oltre alla già segnalata coincidenza soggettiva che la l. n. 363/2003 presuppone tra l'amministratore dell'impianto di risalita ed il concessionario della pista di discesa, vengono infatti in rilievo i numerosi obblighi posti in capo all' esercente dell'area sciabile onde garantire lo svolgimento della pratica sciatoria in condizioni di massima sicurezza e sui quali ci si è soffermati all'inizio della trattazione.

Al riguardo è inoltre degno di menzione il disposto dell'art. 15 della stessa l. n. 363/2003, il quale – salvo i casi di urgente necessità e l'ipotesi in cui si sia ottenuta una preventiva autorizzazione da parte dell'amministratore dell'area sciabile – vieta di percorrere a piedi le piste e di risalirle con gli sci, di guisa che chiunque voglia effettuare una discesa dovrà necessariamente usufruire del mezzo di trasporto messo a disposizione dal gestore stesso. La norma in parola finisce infatti per destituire di fondamento la linea interpretativa poco sopra riportata che, per circoscrivere la responsabilità contrattuale dell' esercente alla fase di risalita, fa leva sulla circostanza per cui l'accesso al tracciato sia permesso a chiunque a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato.

Acclarato che – anche sulla scorta dell'intervento legislativo in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali – non sembra ulteriormente revocabile in dubbio la responsabilità *ex contractu* dell'impiantista per l'infortunio occorso allo sciatore durante la discesa, va detto che la giurisprudenza ricostruisce il vincolo di carattere obbligatorio intercorrente tra tali soggetti alla stregua di un contratto atipico denominato contratto di *ski-pass*.

La prima pronuncia ad avere espressamente riconosciuto tale fattispecie negoziale è stata emessa dal Tribunale di Pinerolo, che ha definito il contratto di *ski-pass* come un «contratto atipico in forza del quale, dietro corresponsione di un certo corrispettivo commisurato alla durata del contratto stesso, la società gestrice offre la possibilità di godere dei servizi di risalita nonché di utilizzare le piste predisposte per la pratica dello sci»⁵⁴. Dopo essersi affermata presso buona parte dei giudici di merito⁵⁵, la

54 Trib. Pinerolo, 18 ottobre 2000, in *Danno e resp.*, 2002, p. 75, con nota di M. Bona.

55 Tra i giudici di merito, per la configurabilità del contratto di *ski-pass*, v., tra gli altri, Trib. Bolzano, sez. dist. Bressanone, 21 maggio 2007, in *Resp. civ. prev.*, 2008, p. 905, con nota di S. Vernizzi; Trib. Potenza, 5 maggio 2007, ined.; Trib. Bolzano, sez. dist. Brunico, 20 agosto 2007, n. 74 ined.

ricostruzione facente leva sul contratto di *ski-pass* è da ultimo approdata al vaglio della Cassazione, la quale ha statuito come tale fattispecie contrattuale – che consente allo sciatore l'accesso, dietro corrispettivo, ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo convenzionalmente stabilito – presenti i caratteri propri di un contratto atipico nella misura in cui il gestore dell'impianto assume anche, come di regola, il ruolo di gestore delle piste servite dall'impianto di risalita, con derivante obbligo a suo carico della manutenzione in sicurezza della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti determinati da una cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento⁵⁶.

Ricondotto il vincolo di carattere obbligatorio tra il gestore dell'area sciabile e l'utente allo schema dell'art. 1322 c.c., e passando ad individuare la disciplina ad esso applicabile, si noti come la linea di pensiero maggiormente accreditata sia quella volta ad applicare – in via diretta e non analogica – alla fase di risalita le norme compendianti il contratto di trasporto ed alla fase di discesa le generali disposizioni dettate in materia di inadempimento delle obbligazioni. Tale corrente ermeneutica fa infatti leva sulla circostanza per cui «nel pur atipico e unitario contratto di *ski-pass* possono individuarsi una prestazione contrattuale di trasporto (...) ed una prestazione generica, anch'essa contrattuale, di servizi per quel che concerne la parte restante dell'utilizzo, da parte dell'utente, del complesso sciistico»; simile lettura vale oltretutto ad accreditare una «disciplina combinata» del contratto di *ski-pass*, che, lungi dallo svilire le peculiarità delle varie fasi – «pur interdipendenti e preordinate al raggiungimento d'un unitario intento negoziale» – in cui si esso articola, ha il pregio di riconoscere il loro perdurante rilievo⁵⁷.

La ricostruzione qui accolta, che sottopone il gestore ad una diversa prova liberatoria a seconda che il sinistro sia intervenuto durante l'uso del mezzo di trasporto o nella fase di discesa, tiene per di più in adeguato conto la circostanza per cui il grado di diligenza esigibile dall'amministratore

56 Cass., 6 febbraio 2007, n. 2563, in *Dir. tur.*, 2008, p. 47, con nota di M. Stucchi; Cass., 19 luglio 2004, n. 13334, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, p. 2244.

57 Le espressioni riportate nel testo sono di S. Busti, *Contratto di trasporto terrestre*, cit., p. 220 s.

dell'area sciabile non possa essere lo stesso in entrambe le fattispecie considerate, dovendo essere valutato con minor rigore in ordine al sinistro occorso all'utente sulle piste da sci.

Costituisce, invero, dato di comune esperienza che le piste da discesa presentano sovente irregolarità ed insidie di vario genere non suscettibili di essere rimosse e che, ad ogni modo, non appare ragionevole, né tantomeno possibile, pretendere che il tracciato si trovi sempre in perfette condizioni. Di conseguenza, si deve presupporre che gli sportivi siano consapevoli di tali circostanze e che, intraprendendo la discesa, accettino coscientemente i rischi ad essa connaturati; viene insomma nuovamente in rilievo la figura del rischio accettato, in forza della quale la colpa del gestore può ravvisarsi solo laddove la mancata manutenzione e messa in sicurezza delle piste valga ad esporre gli utenti a pericoli maggiori di quelli normalmente connessi alle ineliminabili difficoltà della discesa cui gli stessi accettano volontariamente di esporsi ritenendo di essere ad un livello di esperienza tale da poterle senza pericolo affrontare⁵⁸.

A margine ed a completamento del discorso sin qui condotto in merito al contratto di *ski-pass*, resta infine da segnalare come, laddove lo *ski-pass* consenta l'accesso ad un comprensorio gestito da diversi soggetti che si presentino come un'unica parte contraente, dovrebbe operare il disposto dell'art. 1682 c.c., il quale, nel disciplinare la responsabilità del vettore di persone nel trasporto cumulativo, sancisce la responsabilità di ciascun vettore per il sinistro intervenuto nell'ambito del proprio percorso⁵⁹. In maniera assolutamente speculare, per quanto concerne la fase di discesa, la Suprema Corte ha, d'altronde, statuito che l'accesso ad un comprensorio sciistico, costituito da numerose piste da sci di proprietà di soggetti diversi, a mezzo del contratto di *ski-pass* – che consente allo sciatore, dietro corrispettivo, di utilizzare liberamente e illimitatamente, per il tempo previsto dal contratto, tutti gli impianti di risalita facenti parte del comprensorio – non implichi una responsabilità contrattuale solidale di tutti i proprietari delle singole piste per gli incidenti verificatisi su una di esse a causa di un difetto di manutenzione della stessa, in quanto gli obblighi di

58 In tal senso cfr. Trib. Pinerolo 18 ottobre 2000, cit.

59 S. Busti, Contratto di trasporto terrestre, cit., p. 215.

manutenzione e custodia ricadono esclusivamente sul proprietario di ciascun impianto facente parte del comprensorio ⁶⁰.

5. La responsabilità extracontrattuale del gestore

5.1. Gli eventi dannosi verificatisi nel corso del trasporto

Anche per quanto concerne l'analisi dei profili di responsabilità aquiliana gravanti sul gestore dell'area sciabile, esigenze di carattere sistematico consigliano di trattare partitamente l'ipotesi in cui l'utente subisca un danno nel corso del trasporto da valle a monte e quella in cui riporti un danno a causa delle inadeguate condizioni di sicurezza del tracciato da discesa.

Quanto al primo dei menzionati profili, la giurisprudenza prevalente è orientata a ricondurre la responsabilità delittuale del gestore nell'alveo del generale precetto di cui all'art. 2043 c.c. oppure, laddove il sinistro risulti ascrivibile alla condotta negligente del personale addetto all'impianto, al disposto dell'art. 2049 c.c. ⁶¹

Va però detto che, sebbene la maggior parte dei giudici si sia mostrata di diverso avviso ⁶², non sono mancate decisioni volte ad inscrivere la gestione del mezzo di risalita nel novero delle attività pericolose e a fare quindi applicazione dell'art. 2050 c.c. ⁶³

Intendendo accertare la fondatezza di tale ultima ricostruzione, occorre per prima cosa definire il concetto di attività pericolosa onde successivamente verificare se le peculiarità che la connotano siano riscontrabili con specifico riferimento all'attività di trasporto a fune; quest'ultima operazione si rivela tuttavia niente affatto agevole, in quanto – come è ben noto – l'art. 2050 c.c. si limita a sancire un particolare regime di responsabilità dell'esercente «di

⁶⁰ Cass., 19 luglio 2004, n. 13334, cit.

⁶¹ Trib. Bolzano, 22 maggio 1987, cit., Trib. Torino, 8 luglio 1999, n. 5081, cit.

⁶² Cfr. Cass., 2 maggio 2000, n. 6113, in *Dir. ed economia assicuraz.*, 2000, p. 1224; Trib. Trento, 9 giugno 2001, cit.; Cass., 10 maggio 2000, n. 5953, cit.

⁶³ Con riguardo al trasporto in seggiovia, cfr. Trib. Savona, 20 dicembre 1965, in *Giur. it.*, 1966, I, 2, c. 557 e Trib. Massa, 25 febbraio 1984, cit. Relativamente al trasporto a mezzo di scivola cfr. invece Trib. Como, 31 maggio 1972, cit.

un'attività pericolosa per sua natura e per i mezzi adoperati», lasciando all'interprete il compito di individuare i requisiti in presenza dei quali un settore dell'agire umano possa essere qualificato come particolarmente rischioso.

Al precipuo scopo di delimitare l'ambito di applicazione dell'art. 2050 c.c., dottrina e giurisprudenza hanno quindi proceduto, da un lato, a definire il concetto stesso di «attività» e, dall'altro lato, a specificare gli elementi sulla scorta dei quali sia possibile evincere la pericolosità della stessa.

Per quanto concerne il primo aspetto, è opinione assolutamente consolidata che il legislatore, facendo uso delle espressioni «esercizio di attività» e «svolgimento di attività» – rispettivamente nella rubrica e nel testo della norma – abbia inteso riferirsi ad «una successione continua e ripetuta di atti che si svolge nel tempo»⁶⁴, in guisa da escludere che la fattispecie di cui all'art. 2050 c.c. possa ritenersi integrata da un solo atto isolato e da tenere quindi ben distinta l'ipotesi di attività pericolosa da quella di atto pericoloso⁶⁵, rispetto alla quale è destinato a trovare applicazione il generale precetto dell'art. 2043 c.c.⁶⁶ Sotto questo profilo, non si porrebbe pertanto alcun dubbio in merito all'applicabilità dell'art. 2050 c.c. alla gestione dell'impianto di risalita, poiché la stessa, costituendo attività di impresa, si esplica senz'altro per mezzo di una serie continuativa e coordinata di atti.

Quanto al secondo aspetto, ossia all'individuazione dei presupposti in base ai quali l'attività può definirsi «pericolosa», si deve muovere dalla massima ricorrente presso la giurisprudenza, secondo cui costituiscono attività pericolose quelle considerate tali da una specifica previsione legislativa, nonché quelle che, per loro natura e per le caratteristiche dei mezzi adoperati, sono denotate da notevole potenzialità offensiva e dalla rilevante possibilità che, nel corso del loro svolgimento, si verifichi un evento di danno⁶⁷. È

64 Così Cass., 24 febbraio 1983, n. 1425, in Resp. civ. prev., 1983, p. 774. In dottrina G. Gentile, Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, in Resp. civ. prev., 1950, p. 104; E. Bonvicini, La responsabilità civile per le cose in custodia e per l'esercizio di attività pericolose, *ivi*, 1962, p. 428; G. Coco, Responsabilità da attività pericolose: alla riscoperta della diligenza? (nota a Cass., 13 maggio 2003, n. 7298), in *Danno e resp.*, 2003, p. 1195.

65 M. Franzoni, *L'illecito*, Milano, 2010, p. 375; R. Rovelli, *La responsabilità da fatto illecito*, Torino, 1964, 339. In merito a siffatta distinzione si veda P.G. Monateri, *La responsabilità civile*, in *Tratt. dir. civ. diretto da R. Sacco*, Torino, 1998, p. 1016.

66 C. Salvi, *La responsabilità civile*, in *Tratt. Iudica e Zatti*, 2ª ed., Milano, 2005, p. 124.

67 Cfr., *ex plurimis*, Cass., 7 maggio 2007, n. 10300, in *Foro it.*, 2007, I, c. 1685; App. Bari, 22 dicembre

infatti sulla base di tale statuizione che gli interpreti hanno suddiviso le attività pericolose in tipiche ed atipiche: le prime rappresentate da quegli ambiti dell'agire umano considerati pericolosi per espressa volontà del legislatore, le seconde da quelle attività la cui potenzialità lesiva deve essere invece accertata in concreto dal giudice.

Ciò posto e dato che la gestione degli impianti di risalita non è qualificata come pericolosa da alcuna previsione normativa, diviene necessario passare in disamina i criteri attraverso i quali il giudice è chiamato a condurre, volta per volta, il giudizio circa la natura di un'attività, onde verificare se, in base ad essi, il trasporto degli sportivi a monte possa farsi rientrare nell'alveo dell'art. 2050 c.c.

A tal riguardo, va prima di tutto posto in luce come il giudice – valutando tutti gli elementi di fatto acquisiti al processo – debba fare ricorso a due criteri tra loro concorrenti⁶⁸, uno di ordine quantitativo e l'altro di carattere qualitativo, potendo cioè qualificare una data attività come pericolosa non solo in virtù dell'elevata incidenza statistica dei sinistri che ne possano derivare, ma anche qualora dal suo svolgimento siano suscettibili di scaturire pregiudizi di notevole gravità ed entità; da tanto si trae quindi la conseguenza che «un'attività può causare un alto numero di sinistri e non per questo essere pericolosa, mentre un'altra può essere considerata tale, perché potenzialmente può causare distruzioni gravissime, ancorché la probabilità di sinistri sia limitata»⁶⁹.

A quanto detto aggiungasi che il disposto dell'art. 2050 c.c. ricollega il connotato della pericolosità sia alla natura dell'attività esercitata che ai mezzi in essa utilizzati, di talché i summenzionati criteri – ossia quello quantitativo e quello qualitativo – devono trovare applicazione a ciascuno di detti elementi, con l'ulteriore conseguenza che anche una attività da cui di norma esula ogni profilo di pericolosità, potrà qualificarsi come potenzialmente offensiva in ragione degli strumenti impiegati per attuarla.

2008, n. 1125, ined.; Cass., 30 ottobre 2002, n. 15288, in Foro it., Rep., voce Responsabilità civile, n. 271; Cass., 27 luglio 1990, n. 7571, in Arch. civ., 1991, p. 46; Cass., 29 maggio 1998, n. 5341, in Giust. civ. Mass., 1998, p. 1172.

68 P.G. Monateri, La responsabilità civile, cit., p. 1019; G. Facci, La responsabilità da attività pericolosa, in M. Franzoni (a cura di) Le obbligazioni. II. Le obbligazioni da fatto illecito, Torino, 2004, p. 263.

69 Testualmente M. Franzoni, L'illecito, cit., p. 359.

Tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza è poi opinione diffusa che la potenzialità lesiva di un attività non possa trarsi da un singolo evento di danno in concreto verificatosi, giacché, onde applicare l'art. 2050 c.c., occorre stabilire se nell'attività considerata fossero insiti, già prima dell'intervenuto sinistro, significativi fattori di rischio tali da consigliare all' esercente l'adozione di idonee misure precauzionali. Per tale motivo, il giudizio sulla pericolosità non va condotto *ex post* sulla base del nocumento effettivamente verificatosi, bensì secondo un giudizio *ex ante* dal quale appaia che, al momento del suo svolgimento, la stessa attività denotava una significativa probabilità di danno ⁷⁰.

Il giudice può effettuare simile valutazione sia sulla scorta delle nozioni desunte dalla comune esperienza, sia tenuto conto delle circostanze concrete e dei fattori temporali e ambientali che si presentavano al momento dell'esercizio dell'attività conoscibili dall'uomo medio o comunque conosciuti dall'agente in considerazione dell'attività intrapresa ⁷¹. Nel valutare *ex ante* la percentuale di incidenti che possono statisticamente derivare dallo svolgimento di una attività, il giudice potrà inoltre riferirsi ad indici quali la circostanza che il suo esercizio sia subordinato al rispetto di penetranti obblighi o all'osservanza di minuziose norme di prevenzione finalizzate a ridurre la potenzialità lesiva ⁷², l'eventuale soggezione a concessioni od autorizzazioni da parte della p.a. ⁷³, nonché gli elevati tassi di premio previsti dal contratto di assicurazione relativo all'esercizio della stessa attività ⁷⁴.

Le osservazioni appena raccolte sembrano quindi offrire più di un argomento per inscrivere la gestione di un impianto di risalita nel novero

70 C. Salvi, La responsabilità civile, cit., p. 125; P.G. Monateri, La responsabilità civile, cit., p. 1021 e M. Franzoni, L'illecito, cit., p. 362, i quali rilevano come tale criterio venga tuttavia disatteso da una parte dei giudici di merito.

71 In questo senso Cass., 30 agosto 1995, n. 9205, in Giur. it., 1996, I, 1, c. 466; Cass., 30 ottobre 2002, n. 15288, in Danno e resp., 2003, p. 411; G. Facci, La responsabilità da attività pericolosa, cit., p. 262.

72 Cass., 12 febbraio 1953, n. 353, in Foro it. Mass., 1953, c. 91; App. Brescia, 9 ottobre 1957, in Resp. civ. prev., 1958, p. 504. In dottrina v. P.G. Monateri, La responsabilità civile, cit., p. 1021; G. Facci, La responsabilità da attività pericolosa, cit., p. 264.

73 Trib. Milano, 5 settembre 1966, in Resp. civ. prev., 1967, p. 183.

74 App. Roma, 23 dicembre 1960, in Resp. civ. prev., 1961, p. 349; M. Franzoni, Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, in La responsabilità civile a cura di G. Alpa e M. Bessone, II, 2, Torino, 1987, p. 484.

delle attività disciplinate dall'art. 2050 c.c., ossia – ricorrendo all'espressione invalsa in giurisprudenza – per ritenerla denotata da potenzialità offensiva e dalla rilevante possibilità che, nel corso del suo svolgimento, si verifichi un evento di danno.

Tale caratteristica potrebbe innanzitutto trarsi dal criterio di carattere qualitativo cui, come visto, deve ricorrere l'interprete nel valutare in concreto la natura di un'attività ed in forza del quale anche settori dell'agire umano che, dal punto di vista statistico, non presentano elevate soglie di rischio possono nondimeno soggiacere al disposto dell'art. 2050 c.c. ove il loro svolgimento appaia fonte di sinistri di notevole gravità; potrebbe infatti essere questo il caso degli impianti di risalita, giacché se è vero che ad oggi i mezzi di trasporto a monte offrono un accettabile livello di sicurezza ed il loro utilizzo è connotato da una limitata probabilità di sinistri, non è men vero che la maggior parte di essi (v. funivie, ovovie, seggiovie) presenta caratteristiche che la rendono senz'altro suscettibile di cagionare eventi dannosi di notevole portata. A suffragio della conclusione testé raggiunta – peraltro condivisa da buona parte della dottrina, la quale pone in luce come i particolari mezzi di trasporto impiegati presentino significative fonti di rischio ⁷⁵ – potrebbe ulteriormente addursi la circostanza per cui la giurisprudenza non escluda l'applicabilità dell'art. 2050 c.c. allo svolgimento del servizio ferroviario ⁷⁶, il quale – al pari della gestione dell'impianto di risalita – configura un'attività di trasporto che, pur non presentando una rilevante probabilità di danno, può tuttavia atteggiarsi a fonte di sinistri di notevole entità.

In secondo luogo, la potenzialità lesiva degli impianti di risalita potrebbe desumersi dalle numerose prescrizioni di carattere tecnico, nazionali e sovranazionali, volte a garantire un adeguato livello di sicurezza nella

75 R. Tranquilli-Leali, *Il contratto di trasporto a fune*, cit., p. 270; B. Bertini, *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002, p. 155; M.R. Mottola, *Tempo libero*, in *I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale*, II, Aggiornamento, ne *Il diritto privato nella giurisprudenza* a cura di P. Cendon, Torino, 2008, p. 213; P. Ziviz, *Le attività pericolose*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1988, II, p. 186; G. Vidiri, *La responsabilità civile nell'esercizio delle attività sportive*, in *Giust. civ.*, 1994, II, p. 210; G. Tamburrino, *Applicabilità della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose in materia di sinistri sciatori*, in *Aa.Vv.*, *Problemi giuridici di infortunistica sciatoria*, cit., p. 251.

76 Cfr. Cass., 27 febbraio 1984, n. 1393, in *Dir. giur.*, 1985, p. 85, con nota di V. Nunziata; Cass., 16 febbraio 1996, n. 1192, in *Danno e resp.*, 1996, p. 649; Cass., 1 aprile 1995, n. 3839, in *Giur. it.*, 1996, I, c. 222.

progettazione e nell'impiego dei mezzi di trasporto a fune. Si è detto invero in precedenza che uno degli indici cui si può fare riferimento per valutare se una data attività rientri o meno nell'ambito di quelle disciplinate dall'art. 2050 c.c. è rappresentato dalla circostanza che il suo esercizio soggiaccia al rispetto di penetranti obblighi o all'osservanza di minuziose norme di prevenzione finalizzate a ridurre la potenzialità lesiva. Ebbene, sotto questo punto di vista, l'enorme numero di cautele previste in materia di trasporto a fune depone certamente nel senso della pericolosità: basti pensare ai regolamenti e ai decreti di carattere tecnico compendianti l'esercizio di funicolari aeree in servizio pubblico, che pongono capillari prescrizioni in ordine alle caratteristiche del tracciato della linea, alla tensione e alla sicurezza delle funi, alla velocità e all'intervallo minimo dei veicoli, ai dispositivi di tensione e così via. In tal senso è peraltro orientata parte della giurisprudenza di merito, per vero risalente, la quale ha statuito che non si può disconoscere all'esercizio di una funicolare monofune (seggiovia) il carattere di attività pericolosa e che, laddove l'esercizio di una determinata attività sia subordinato all'osservanza di particolari norme di prevenzione la si deve senz'altro ritenere attività pericolosa ⁷⁷.

A quanto detto si aggiunga poi che, secondo una consolidata giurisprudenza, un'attività può considerarsi pericolosa anche quando, a causa della mancata adozione delle cautele richieste dalle norme di comune diligenza e prudenza ⁷⁸, da essa derivi una rilevante probabilità di cagionare danni e che proprio l'attività di trasporto a fune denota una marcata potenzialità offensiva laddove non vengano adottate tutte le misure di sicurezza prescritte per il suo svolgimento.

La conclusione qui raggiunta consentirebbe tra l'altro di instaurare una tendenziale corrispondenza tra la tutela aquiliana e quella che compete al trasportato in base al vincolo negoziale – sia esso un contratto di trasporto o

77 Trib. Savona, 20 dicembre 1965, cit. Anche buona parte della dottrina ha posto in rilievo come, a favore dell'applicazione dell'art. 2050 c.c., deporrebbe la circostanza per cui la gestione dell'area sciabile in genere e l'uso dell'impianto di risalita in particolare siano oggetto di diverse prescrizioni intese alla prevenzione di sinistri (M. Bona, A. Castelnuovo, P.G. Monateri, *La responsabilità civile nello sport*, Milano, 2002, p. 153; M. Bona, *Contratto di ski-pass e obblighi del gestore delle piste*, in *Danno e resp.*, 2002, p. 282).

78 Cass., 10 febbraio 2003, n. 1954, in *Arch. civ.*, 2003, p. 1368; Cass., 8 novembre 1996, n. 9743, in *Studium Iuris*, 1997, p. 190; Cass., 3 novembre 1995, n. 11452, in *Gius.*, 1996, 4, p. 514.

un contratto atipico – intercorrente con il gestore, giacché, in entrambe le ipotesi, il danneggiante potrebbe liberarsi da responsabilità solo attraverso la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi dell'evento lesivo.

5.2. Il danno occorso allo sportivo durante la discesa

Quanto alla responsabilità aquiliana del gestore per i danni derivanti agli utenti da vizi di manutenzione delle piste, il dato da cui muovere è senza dubbio rappresentato dal disposto dell'art. 4, l. n. 363/2003, a tenore del quale «i gestori delle aree sciabili attrezzate – con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo – sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza aver previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree». Con tale previsione, il legislatore sancisce infatti la possibilità, già pacificamente ammessa dalla giurisprudenza, di agire per via extracontrattuale nei confronti del gestore dell'area sciabile ogniqualvolta sia ad esso ascrivibile un danno determinato dalla mancata ottemperanza agli obblighi inerenti alla messa in sicurezza dei tracciati.

La possibilità di imputare all' esercente un evento di danno occorso sulle piste di discesa incontra tuttavia taluni limiti derivanti, *in primis*, dalle già segnalate particolarità che presenta la pratica sciatoria.

Innanzitutto, chiunque in essa si cimenti è tenuto a considerare le ineliminabili e naturali irregolarità che presenta il tracciato, le mutevoli condizioni della neve, il grado di pendenza delle piste, il fatto che, ai bordi di queste, spesso si trovano alberi, pareti rocciose o altri manufatti; il potere di controllo – e per l'effetto la responsabilità – del gestore non può infatti ritenersi esteso alle situazioni di rischio normalmente riscontrabili nella pratica sciatoria, ossia a quelle a cui lo sportivo accetta di esporsi nel momento in cui decide di praticare tale disciplina. Da tanto deriva quindi che se può ravvisarsi una sicura responsabilità nell'ipotesi di nocumento determinato da insufficiente manutenzione della pista ovvero dall'urto con ostacoli, naturali o artificiali, non adeguatamente segnalati o protetti, non

potrà per converso ritenersi esigibile l'eliminazione dei rischi naturali tipici, quali la presenza di zone alberate ai fianchi della pista, la mutevolezza del pendio, la presenza di tratti nevosi di differente consistenza e simili⁷⁹.

A ciò aggiungasi che lo sportivo è tenuto, anche nel rispetto delle regole di condotta previste dalla l. n. 363/2003⁸⁰, a fare uso di prudenza e diligenza, a modulare la propria velocità in rapporto allo stato dei luoghi, nonché a percorrere tracciati di difficoltà commisurata alla propria esperienza e capacità. In questa ottica, è quindi chiaro che ogniquale volta il sinistro sia esclusivamente ascrivibile allo sciatore o sia stato da questi concausato, si dovrà rispettivamente escludere o diminuire, in relazione alla misura della colpa del danneggiato, la responsabilità dell'amministratore dell'area sciabile.

Ulteriori limiti alla responsabilità del gestore, oltre a ravvisarsi nel fatto che questi non può essere chiamato ad alcun titolo a rispondere degli scontri tra sciatori non ascrivibili ad anomalie del tracciato, vengono infine previsti dall'art. 17 l. n. 363/2003, il quale stabilisce l'esonero da responsabilità, sia contrattuale che aquiliana, del concessionario e del gestore dell'impianto di risalita per incidenti verificatisi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi⁸¹. In relazione a tale profilo, la legge si è d'altronde posta in sintonia con quanto già affermato dalla dottrina⁸² e statuito dalla giurisprudenza, le quali hanno sempre escluso la responsabilità del gestore degli impianti di risalita per gli incidenti occorsi allo sciatore al di fuori dei tracciati serviti dagli impianti stessi⁸³.

Tutto ciò debitamente precisato, deve a questo punto osservarsi come il legislatore abbia comunque lasciato all'interprete il delicato compito di individuare, volta per volta, a quale dei diversi criteri di imputazione della responsabilità offerti dalle norme del Titolo IX, Libro IV, sia ascrivibile il fatto illecito del gestore. Non sembra invero del tutto persuasiva l'opinione

79 In tal senso Trib. Cuneo 14 gennaio 2009, ined.

80 Cfr. infra A. Spangaro, La responsabilità dell'utente.

81 Sul punto v. Trib. Venezia, 17 ottobre 2008, n. 2404 ined.

82 V. Frattarolo, La responsabilità civile per le attività sportive, Milano, 1984, p. 144; in merito v. anche le osservazioni di G. Cordone, riportate da C. Bretzel, Il primo ski – lex. Congresso giuridico internazionale sui problemi dello sci, in Resp. civ. prev., 1973, p. 11.

83 Cfr. Trib. Aosta, 16 febbraio 1981, in Riv. dir. sport., 1982, p. 342.

secondo la quale il disposto dell'art. 4, limitandosi a sancire la «responsabilità civile» del gestore senza nulla specificare in merito alla possibilità di fare ricorso a forme speciali di responsabilità abbia inteso definitivamente chiarire come l'unica norma cui il danneggiato possa avvalersi sia rappresentata dall'art. 2043 c.c.⁸⁴ A ben considerare, infatti, la formula impiegata dal legislatore risulta talmente generica da non poter costituire un sicuro indice sul quale fondare l'esclusiva applicabilità dell'evocata norma, ed anzi proprio l'estrema genericità dell'espressione induce a ritenere che l'art. 4 abbia inteso demandare alla sensibilità del giudice la possibilità di ricorrere, a seconda delle circostanze del caso concreto, ad ulteriori schemi di responsabilità.

Ad ogni buon conto, da un'anamnesi della giurisprudenza in materia traspare la generale tendenza a ricondurre la responsabilità del gestore nell'alveo dell'art. 2043 c.c.⁸⁵ e risulta che la maggior parte delle decisioni dei giudici hanno fondato tale responsabilità su una condotta di carattere omissivo – che si poneva quale antecedente causale del sinistro –, per lo più consistente in un difetto di manutenzione della pista, nell'insufficiente adozione degli accorgimenti tecnici idonei a far fronte a prevedibili ed evitabili situazioni di pericolo⁸⁶ o, ancora, nella mancata predisposizione di una segnaletica adeguata a rimuovere tali fonti di rischio⁸⁷.

Cionondimeno, si rinvencono talune decisioni in cui i giudici hanno

84 Così R. Viglione, La nuova disciplina in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali: la responsabilità per danni derivanti da attività scistica., cit., p. 860.

85 Cass., 15 febbraio 2001, n. 2216, cit.; Cass., 12 maggio 2000, n. 6113, cit.; Trib. Campobasso, 28 settembre 2005, ined.; Trib. Bolzano, 5 dicembre 2002, ined.; Trib. Bolzano, sez. dist. Brunico, 24 maggio 2006, ined.; Trib. Bolzano, sez. dist. Brunico, 8 agosto 2005, ined.; Trib. Belluno, 13 maggio 2005, ined.; Trib. Bolzano, sez. dist. Brunico, 29 giugno 2004, ined.; Trib. Bolzano, sez. dist. Brunico, 29 dicembre 2003, ined.; Trib. Torino, 24 ottobre 1991, in Arch. civ., 1992, p. 816; App. Torino, 5 luglio 1997, n. 913, in Riv. giur. circ. trasp., 1998, p. 500; App. Trento, 28 febbraio 1979, in Resp. civ. prev., 1980, p. 706. Tra gli interpreti, propendono per l'esclusiva applicabilità dell'art. 2043 c.c. T. Spagnoli Catalano, Responsabilità del gestore degli impianti, cit., p. 910; G. Silingardi, M. Riguzzi, E. Gragnoli, Responsabilità degli operatori turistici, cit., p. 88; R. Cavani, Contratto di trasporto a fune e gestioni di piste da sci: profili di responsabilità contrattuale ed aquiliana per danni da incidente sciatorio, cit., p. 587; G. Chinè, Con la neve alta così, cit., p. 588.

86 App. Torino, 5 luglio 1997, n. 913, cit.; Trib. Torino, 24 ottobre 1991, cit.

87 Pret. Aosta, 24 dicembre 1993, in Giur. merito, 1994, II, p. 315. Al riguardo si veda anche Trib. Bolzano, 8 novembre 1975, in Resp. civ. prev., 1977, p. 611, con nota critica di G. Bondoni, che ha escluso la responsabilità del gestore, in quanto lo ha ritenuto obbligato a segnalare solo «pericoli macroscopici difficilmente fronteggiabili anche con una particolare prudenza e con una particolare perizia, quali frane, precipizi anormali nel luogo da percorrerli, sbarramenti creatisi all'improvviso».

correttamente fatto ricorso all'art. 2049 c.c., statuendo la *culpa in vigilando* della società gestrice sull'operato dei propri dipendenti ⁸⁸.

Proseguendo nella disamina concernente l'elaborazione pretoria in tema di responsabilità aquiliana del gestore, si noti come, sulla scia di un orientamento dottrinale incline ad inquadrare la cura di una pista nel novero delle attività pericolose ⁸⁹, si sia di recente assistito – ancorché la giurisprudenza maggioritaria non concordi sul punto ⁹⁰ – ad una cauta apertura del Supremo organo giurisdizionale a favore dell'applicazione dell'art. 2050 c.c. Il Giudice di legittimità ha infatti cassato con rinvio, per violazione della predetta norma e vizio di motivazione, una decisione dei giudici di merito che aveva escluso la natura pericolosa dell'attività di gestione di una pista in base all'apodittico rilievo che lo sci è pericoloso solo per chi lo pratica e non anche per il gestore dell'impianto, senza verificare se, nel caso concreto, l'attività di gestione della pista presentasse o meno una notevole potenzialità di danno a terzi ⁹¹.

Maggior seguito presso gli interpreti ha invece avuto la linea ermeneutica volta a configurare in capo all'esercente l'impianto sciistico la responsabilità oggettiva per danno da cosa in custodia ⁹². Tale ipotesi ricostruttiva appare ulteriormente avvalorata dall'entrata in vigore della l. n. 363/2003, giacché le prescrizioni in essa contenute e, in modo particolare, la rilevante serie di obblighi gravanti sugli imprenditori al fine di garantire lo svolgimento della

88 Cass., 9 novembre 2005, in Giur. it., 2007, I, 1, c. 234, con nota di F. Salerno; Trib. Bolzano, 22 maggio 1987, cit.; Trib. Pinerolo, 18 ottobre 2000, cit.

89 G. Fanticini, La prevenzione degli infortuni nelle stazioni sciistiche, cit., p. 179 ss.; M. Bona, A. Castelnuovo, P.G. Monateri, La responsabilità civile nello sport, cit., p. 153; A. De Martini, Responsabilità per danni da attività pericolosa e responsabilità per danni nell'esercizio di attività pericolosa, cit., p. 963 ss.; di contrario avviso G. Silingardi, M. Riguzzi, E. Gragnoli, Responsabilità degli operatori turistici, cit., 84; R. Cavani, Contratto di trasporto a fune e gestioni di piste da sci: profili di responsabilità contrattuale ed aquiliana per danni da incidente sciatorio, cit., p. 583 ss.

90 Cass., 15 febbraio 2001, n. 2216, cit.; Cass., 12 maggio 2000, n. 6113, cit.; Cass., 10 maggio 2000, n. 5952, cit. Hanno invece ritenuto pericolosa l'attività di gestione della pista Trib. Savona, 20 febbraio 1996, n. 535, ined.; Pret. Porretta Terme, 20 giugno 1968, in Resp. civ. prev., 1968, p. 495, con nota di G. Bondoni.

91 Cass., 26 aprile 2004, n. 7916, in Guida al dir., 2004, f. 19, p. 32, con commento di F. Madeo.

92 Cass., 18 gennaio 2006, n. 832, in Resp. civ., 2006, p. 979, con nota di Campione; Cass., 6 febbraio 2007, n. 2563, in Dir. tur., 2008, p. 47, con nota di M. Stucchi; Cass., 10 febbraio 2005, n. 2706, in Danno e resp., 2005, p. 837, con nota di M. Calabrese; Trib. Bolzano, sez. dist. Bressanone, 21 maggio 2007, cit.; Trib. Pinerolo, 2 aprile 1999, ined.; App. Venezia, 3 novembre 1999, ined.; Trib. Modena, 12 novembre 1990, cit.; Trib. Bolzano, sez. dist. Merano, 10 marzo 2008, ined.; Trib. Rovereto, 4 luglio 2006, ined.

pratica sciatoria in condizioni di massima sicurezza consentono senza dubbio di ritenere che tali soggetti esercitino un effettivo potere materiale sulla pista e possano quindi considerarsi alla stregua di custodi della stessa⁹³.

93 In tal senso v. Trib. Trento, sez. distaccata di Cavalese, 3 marzo 2011, ined.; Trib. Rovereto, 4 luglio 2006, cit. Tra i commentatori v. G. Facci, La responsabilità del partecipante ad una competizione sportiva, in *Resp. civ. prev.*, 2005, p. 1050. Prima dell'entrata in vigore della legge, dottrina e giurisprudenza, al fine di sostenere la responsabilità ex art. 2051 c.c. del gestore, traevano argomento dal principio cuius commoda eius et incommoda, in virtù del quale «chi si avvantaggia della pista (per vendere i biglietti dell'impianto di risalita) è tenuto a sopportare gli oneri da essa derivanti» (così G. Fanticini, La prevenzione degli infortuni nelle stazioni sciistiche, cit., p. 175 ss.; cfr. anche T. Spagnoli Catalano, Responsabilità del gestore degli impianti, cit., p. 910).

Bibliografia

- AA.VV., *Problemi giuridici di infortunistica sciatoria*, Milano, 1976;
- BALLARDINI, *La legge n. 363/2003 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali*, in Izzo, Pascuzzi (a cura di), *La responsabilità sciistica. Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione*, Torino, 2006;
- BEGHINI, *L'illecito civile e penale sportivo*, Padova, 1999;
- BERTINI, *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002;
- BEVILACQUA, *Responsabilità per infortuni derivanti da difetti di apprestamento o manutenzione delle piste da sci*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, p. 535;
- BONA, A. CASTELNUOVO, P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, Milano, 2002;
- BONVICINI, *La responsabilità civile per le cose in custodia e per l'esercizio di attività pericolose*, in *Resp. civ. prev.*, 1962, p. 428;
- BUONOCORE, *I contratti di trasporto e di viaggio*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da Buonocore, 2.3.5, Torino, 2003;
- BUSTI, *Contratto di trasporto terrestre*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* già diretto da Cicu, Messineo, Mengoni e continuato da Schlesinger, XXXVI, 1, Milano, 2007;
- CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, Padova, 2009;
- CATERBI, *La responsabilità nella gestione delle aree sciabili attrezzate*, in *Resp. civ. prev.*, 2008, p. 1037;
- CAVANI, *Contratto di trasporto a fune e gestione di piste da sci: profili di responsabilità contrattuale e aquiliana per danni da incidente sciatorio*, (nota a Trib. Modena, 12 novembre 1990), in *Dir. trasp.*, 1992, II, p. 590;
- CHINÈ, *Con la neve alta così: di sci, impianti di risalita e responsabilità civile*, in *Riv. dir. sport.*, 1995, p. 576;
- CHINÈ, *Trasporto di persone e responsabilità del gestore di impianti di risalita* (nota a Cass. 13 gennaio 1993, n. 356), in *Giust. civ.*, 1993, I, p. 2138;
- CIURNELLI, *I contratti del tempo libero*, in Ciurnelli, Monticelli, Zuddas, *Il contratto di albergo, il contratto di viaggio, i contratti del tempo libero*, Milano, 1994;
- COTTINO, *Il trasporto e la spedizione*, ne *I contratti commerciali*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia* diretto da F. Galgano, XVI, Padova, 1991;
- DE BASSA, *In tema di responsabilità del gestore di impianti di risalita e di tutela dell'utente* (nota a Trib. Torino, 23 aprile 1987, n. 1848), in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1989, p. 765;
- DEL ZOTTO, *Soccorso e trasporto a valle dell'infortunato: uno degli obblighi a carico dei gestori*, in *Professione Montagna*, 2005, n. 81, p. 78.
- DI SABATO, *Il contratto di ski-pass*, in R. Bocchini (a cura di), *I contratti di somministrazione di servizi*, Torino, 2006;
- FACCI, *La responsabilità da attività pericolosa*, in M. Franzoni (a cura di) *Le obbligazioni. II. Le obbligazioni da fatto illecito*, Torino, 2004;
- FACCI, *La responsabilità del partecipante ad una competizione sportiva*, in *Resp. civ. prev.*, 2005, p. 1050;
- FANTICINI, *La prevenzione degli infortuni nelle stazioni sciistiche*, in *La tutela della salute nelle attività motorie e sportive: la prevenzione degli infortuni*, a cura di Bottari, Bologna, 2004;

- FLICK, *Codice della Montagna – 1994/2004 Il punto sulla legislazione, la giurisprudenza e la dottrina*, Courmayeur, 2004;
- FLICK, *Sicurezza e responsabilità nella pratica degli sport invernali alla luce della legge 24 dicembre 2003, n. 363*, in *Danno e resp.*, 2004, p. 475;
- FRANZONI, *L'illecito*, Milano, 2010;
- FRANZONI, *Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*, in *La responsabilità civile a cura di Alpa e Bessone*, II, 2, Torino, 1987, p. 484;
- FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984, p. 144;
- GENTILE, *Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*, in *Resp. civ. prev.*, 1950, p. 104;
- GERACI, *Responsabilità civile da attività sciatoria*, in *Riv. dir. sport.*, 1975, p. 362;
- GIUDICEANDREA, *La responsabilità civile e penale del gestore degli impianti di risalita*, in *Riv. dir. sport.*, 1982, p. 306;
- GRIGOLI, *Il trasporto*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Rescigno, XI, 3, Torino, 1984;
- IANNUZZI, *Del trasporto (art. 1678-1702)*, in *Comm. cod. civ.* a cura di Scialoja e Branca, Bologna - Roma, 1970;
- MASALA, *Trasporto per seggiovia e responsabilità del gestore dell'impianto* (nota a Cass., 23 febbraio 1998, n. 1936), in *I contratti*, 1998, p. 487;
- MASTRANDREA, *Obbligo di protezione e caratteri della responsabilità del vettore di persone*, in *Dir. trasp.*, 1991, II, p. 60;
- MONATERI, *La responsabilità civile*, in *Tratt. dir. civ.* diretto da R. Sacco, Torino, 1998;
- MOTTOLA, *Tempo libero*, in *I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale*, II, Aggiornamento, ne *Il diritto privato nella giurisprudenza* a cura di Cendon, Torino, 2008;
- PRADI, voce *Sci alpino*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., XVIII, Torino, 1998, p. 165;
- PUTTI, *Appunti in tema di responsabilità contrattuale nel trasporto di persone a fluenza*, in *Giur. it.* 1995, I, 1, c. 161;
- RIGUZZI, *I contratti speciali. Il contratto di trasporto*, in *Tratt. dir. priv.* diretto da Bessone, XIV, Torino, 2006;
- ROVELLI, *Il trasporto di persone*, Torino, 1970;
- ROVELLI, *La responsabilità da fatto illecito*, Torino, 1964, 339;
- RUSCICA, *I trasporti a fune*, in *I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale*, XVII, *Trasporto*, ne *Il diritto privato nella giurisprudenza* a cura di Cendon, Torino, 2004;
- SALVI, *La responsabilità civile*, in *Tratt. Iudica e Zatti*, 2° ed., Milano, 2005;
- SASSI, *Sci e impianti di risalita*, in *I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale*, VIII, *Tempo libero*, in *Il diritto privato nella giurisprudenza* a cura di P. Cendon, Torino, 2004;
- SECHI, *Impianti sportivi*, in *I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale*, II, Aggiornamento, ne *Il diritto privato nella giurisprudenza* a cura di P. Cendon, Torino, 2008;
- SIEFF, *La responsabilità civile del gestore di impianti e piste da sci*, in U. Izzo, G. Pascuzzi, *La responsabilità sciistica. Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione*, Torino, 2006;
- SILINGARDI, RIGUZZI, GRAGNOLI, *Responsabilità degli operatori turistici*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1988, p. 81;
- SPAGNOLI CATALANO, *Responsabilità del gestore degli impianti*, in *Danno e resp.*, 2000, p. 909;

- TRANQUILLI LEALI, *Il trasporto a fune*, in *Dai tipi legali ai modelli sociali nella contrattualistica della navigazione, dei trasporti e del turismo*, Milano, 1996;
- TRANQUILLI LEALI, L. 24 dicembre 2003, n. 363: *nuove prospettive in tema di trasporto a fune*, in *Giust. civ.*, 2007, II, p. 17;
- VIDIRI, *La responsabilità civile nell'esercizio delle attività sportive*, in *Giust. civ.*, 1994, II, p. 210;
- VIGLIONE, *La nuova disciplina in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali: la responsabilità per danni derivanti da attività sciistica*, in *Studium Iuris*, 2004, p. 862;
- VIGNALI, *Il trasporto terrestre: verso una responsabilità oggettiva del vettore*, Milano, 2000;
- ZIVIZ, *Le attività pericolose*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1988, II, p. 186.

Il regime della prova liberatoria a carico del gestore di aree sciabili attrezzate

Enrico Ballardini

Avvocato del Foro di Rovereto

Abstract

Così come avviene per altri settori della responsabilità civile, anche nell'ipotesi di responsabilità del gestore di aree sciabili attrezzate per i sinistri subiti dall'utenza nel corso della fase di discesa sci ai piedi la partita si gioca sul terreno dell'onere della prova; sorta di *slippery slope*, di *china scivolosa*, per usare una metafora cara alla tradizione d'oltreoceano che ben s'attaglia alla responsabilità sciatoria.

L'obiettivo, forse un po' ambizioso, che questo studio si prefigge è l'approfondimento dei possibili criteri di imputazione della responsabilità del gestore, l'analisi dei risvolti processuali circa la distribuzione dell'onere della prova fra gestore e danneggiato, per concludere con un raffronto sul diverso atteggiarsi della prova liberatoria nei due modelli ormai più in voga: la responsabilità da cosa in custodia e la responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni.

C'è una questione in tema di responsabilità per la gestione di aree sciabili attrezzate¹ che non ha trovato ad oggi una sua definitiva sistemazione e continua ad alimentare il dibattito così in dottrina come in giurisprudenza.

È la responsabilità del gestore di aree sciabili attrezzate per i sinistri occorsi all'utenza nel corso della fase di discesa sci ai piedi².

1 La definizione di aree sciabili attrezzate è stata introdotta per la prima volta dall'art. 2 della L. 24/12/03, n. 363, il cui primo comma recita: «Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali».

2 Fino alla fine degli anni '80 del secolo scorso, di responsabilità dell'esercente l'impianto si parlava in maniera pressoché esclusiva con riferimento ai sinistri occorsi nella fase di risalita nel corso del trasporto dalla stazione a valle sino alla stazione a monte, rapporto assoggettato alle norme del contratto di trasporto di persone di cui agli artt. 1678 e ss. c.c.; la responsabilità del gestore – vettore

Si tratta di un tema che la legge quadro di riordino della materia, approvata sul finire dell'anno 2003, inspiegabilmente³ non ha affrontato, pur avendo quella legge dedicato alla gestione delle aree sciabili attrezzate un intero capo dei quattro di cui si compone.

Tuttavia, senza voler con questo anticipare conclusioni che verranno meglio illustrate nel prosieguo, appare innegabile che proprio dal varo della L. 24/12/2003, n. 363 sia dipesa⁴ in larga parte l'attuale evoluzione della giurisprudenza, tanto di merito che della Suprema Corte, da ultimo approdata a soluzioni ermeneutiche fino a qualche anno fa difficilmente immaginabili.

L'obiettivo, forse un pò ambizioso, che questo studio si prefigge, ha a che fare con l'approfondimento dei possibili criteri di imputazione della responsabilità del gestore nonché dei risvolti processuali che vi sono sottesi, avuto riguardo, soprattutto, alla distribuzione dell'onere della prova fra gestore e

viene disciplinata dall'art. 1681 c.c.; così S. Vernizzi, Sinistro nella fase di discesa a valle e responsabilità del gestore di aree sciabili attrezzate, in Resp. civ. prev., 2008, p. 909.

3 Severa critica a tale atteggiamento rinunciatario del Legislatore della L. 24/12/03, n. 363 esprime M. Flick Responsabilità del gestore nel trasporto per seggiovia, commento a Cass. Civ., 3 agosto 2004, n. 812 in Danno e resp., 2005, p. 377, il quale testualmente osserva: «Ci si deve chiedere se con questa legge si siano affrontate le questioni principali che dovrebbero essere poste a monte di tutte le problematiche relative allo sci su pista, cioè in buona sostanza, se siano stati affrontati concretamente i problemi del risarcimento del danno con riguardo al diritto sostanziale e dell'onere della prova con riguardo al diritto processuale. Se tali questioni fossero state affrontate completamente dal legislatore, avrebbero potuto dar vita alla tanto richiesta tutela dello sciatore anche durante la discesa».

Dello stesso Autore vedasi anche M. Flick, Sicurezza e responsabilità nella pratica degli sport invernali, alla luce della L. 24 dicembre 2003, n. 363, in Danno e resp., 2004, p. 483 e ss..

Analoghe critiche esprime anche W. Flick, Responsabilità e piste da sci: tutela contrattuale e/o aquiliana? In www.bormioforumneve.eu, 2007, p. 27. Nello stesso senso M. Calabrese, La (doppia) natura della responsabilità del gestore di una pista di sci, commento a Cass. Civ., 10 febbraio 2005, n. 2706, in Danno e responsabilità, 2005, p. 840: «La L. 24/12/03, n. 363, recante norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, prevede all'art. 4 che «i gestori delle aree sciabili attrezzate (...) sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste». Orbene, è innegabile il senso di vuoto, o almeno la delusione, conseguente alla scoperta che la promessa contenuta nella rubrica della disposizione – la soluzione (rectius: la chiara presa di posizione in merito) al dibattito dottrinale e all'alternarsi di soluzioni giurisprudenziali – si risolve unicamente nell'imposizione, in capo al gestore, dell'obbligo assicurativo per la responsabilità civile e nella comminatoria di sanzioni per l'inosservanza dello stesso. Nulla è detto (almeno espressamente) dalla norma circa la natura di tale responsabilità (...)».

4 Il riferimento vale in particolare per quel che concerne la responsabilità contrattuale si veda infra p. 55, nota 12 e p. 56 nota 13 e quella ex art. 2051 c.c.. Si veda in proposito M. Calabrese, La (doppia) natura della responsabilità del gestore di una pista di sci, commento a Cass. Civ., 10 febbraio 2005, n. 2706, cit., p. 841.

danneggiato; per concludere con la disamina ed il raffronto tra i diversi contenuti della prova liberatoria secondo il regime prescelto.

Per fare questo è necessario prendere le mosse da una constatazione preliminare di carattere empirico.

Tradizionalmente il tasso di successo delle azioni di danno intentate dagli infortunati nei confronti degli esercenti gli impianti è rimasto piuttosto basso⁵.

Qual era ed è la ragione del prevalente naufragio delle richieste risarcitorie avanzate dagli sciatori danneggiati nei confronti dei gestori?

5 Questa osservazione si trova già in M. Pradi, voce *Sci alpino*, in *Dig. Disc. Priv.*, vol. XVIII, UTET, Torino, 1998, p. 169; così testualmente l'Autore: «Come può notarsi dalla casistica, le controversie spesso terminano con l'assoluzione del gestore della pista essendo particolarmente difficile per lo sciatore danneggiato dare lui la prova ex art. 2043 c.c., non solo dell'evento dannoso e del nesso di causalità fra la condotta commissiva od omissiva del gestore e detto evento, ma anche l'esistenza dell'elemento soggettivo della colpa in capo al gestore cioè la sua inosservanza di precise regole di condotta imposte dalle cosiddette fonti formali ovvero della comune prudenza e perizia, sicché molto spesso il danno è destinato a rimanere a carico di chi ha la sfortuna di subirlo».

Analogo rilievo è espresso anche da L. Perilli, *Lo sciatore, un soggetto debole: lettura economica della responsabilità del gestore degli impianti e delle piste*, in E. Ballardini (a cura di), *Regole per uno sci più sicuro*, Atti del Convegno Nazionale sul tema, Rovereto 9 marzo 2002, Edizioni Osiride, Rovereto, 2002, p. 102 ss.: «Ho fatto una ricerca nell'archivio giurisprudenziale del centro elaborazione dati della Cassazione utilizzando quale chiave ipertestuale la parola "sci", ed ho trovato 25 sentenze. (...).

Analizzando più attentamente queste sentenze, ho elaborato una seconda osservazione: e cioè che, nei casi in cui esse si riferivano a fattispecie nelle quali il danneggiato faceva valere una responsabilità del gestore degli impianti per violazione degli obblighi di manutenzione della pista, ci si trovava di fronte a decisioni di rigetto delle domande, in genere per mancata dimostrazione dei fatti.

Questo cosa vuol dire?

(...). Ed allora, in questo quadro normativo e giurisprudenziale, questo soggetto che viene dalla pianura; che magari è invogliato a raggiungere le piste di sci perché è stato raggiunto da pubblicità che promette piste innevate e piste sicure; che ha speso un sacco di soldi per l'attrezzatura; che la domenica mattina parte, arriva in montagna, compra lo ski-pass, prende un impianto veloce e tecnologicamente avanzato, si trova quindi a sgomitare su una pista piena di sciatori e, scendendo nella folla, esce di pista in un punto in cui non c'è una protezione e nel quale sono passati, come diceva l'Avv. Giovannini, altri 400.000 sciatori senza subire danno; ebbene questo sciatore di pianura, che uscito di pista, ha riportato delle lesioni e pertanto avanza una domanda di risarcimento danni davanti al giudice, questo sciatore, dunque avrà buone probabilità, vista la giurisprudenza che esiste in materia, di veder pronunciare dal giudice una di quelle sentenze "facili", in cui si dice "si respinge la domanda per mancanza di prova».

Nello stesso senso, più di recente, B. Sieff in U. Izzo – G. Pascuzzi (a cura di), *La responsabilità sciistica. Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione*, Giappichelli, Torino, 2006, p. 108.

Sulle difficoltà in generale connesse all'assolvimento dell'onere della prova in materia di responsabilità sciistica, vedasi anche G. Adilardi in U. Izzo – G. Pascuzzi (a cura di), *La responsabilità sciistica. Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione*, cit., p. 44.

Per chi abbia un minimo di dimestichezza con i Tribunali la spiegazione è assai agevole.

Imperando in giurisprudenza un orientamento tradizionalmente incline ad attrarre al modello aquiliano la responsabilità del gestore per i sinistri occorsi all'utenza nella fase di discesa, è chiaro che nella dialettica processuale il creditore – danneggiato è pesantemente svantaggiato in ragione dell'assetto dell'onere della prova che quel regime connota, così favorendo il debitore – gestore.

Sensibile alle istanze degli sciatori infortunati, incalzata per vero dalla dottrina, la giurisprudenza, quasi per reazione, ha iniziato ad interrogarsi sulla possibilità di indirizzare la responsabilità del gestore verso criteri di imputazione diversi da quello tradizionalmente invalso e più severo, in modo da mitigare le spesso insormontabili difficoltà incontrate dall'infortunato sul terreno della prova.

Prima di procedere alla rassegna delle varie alternative via via individuate, conviene indugiare brevemente ancora sull'opzione aquiliana, modello di responsabilità cui tuttora sono ispirate molte decisioni.

1. La responsabilità del gestore ex art. 2043 c.c.

Nel campo dell'infortunistica in ambito sciatorio, vertendosi in particolare in materia di responsabilità degli esercenti gli impianti (ancora non definiti gestori dell'area sciabile attrezzata) per gli infortuni subiti dall'utenza i casi sottoposti al vaglio dei Tribunali riguardavano in maniera pressoché esclusiva ipotesi di infortunio dello sciatore nel corso del trasporto da valle a monte.

Nonostante già allora l'esercizio degli impianti di risalita assumesse connotati imprenditoriali, e nonostante di fatto sempre più spesso il gestore dell'impianto si incaricasse anche della cura e manutenzione delle piste allo stesso asservite, tuttavia di responsabilità contrattuale del gestore tradizionalmente poteva parlarsi solo con riguardo alla fase della risalita; mentre per la fase della discesa sci ai piedi ciascuno sciatore assumeva su di

sé il rischio dell'infortunio e ne sopportava anche le conseguenze patrimoniali, senza possibilità di rivalersi nei confronti del gestore *ex contractu*⁶.

Era poi fatta salva, ben inteso, l'ipotesi che il sinistro fosse attribuibile a responsabilità di altri utenti, nei cui riguardi l'infortunato poteva rivolgere le proprie pretese, ma sempre in via extracontrattuale, ovviamente.

Questa sorta di immunità del gestore nei riguardi degli infortuni occorsi nella fase di discesa trovava spiegazione nelle seguenti ragioni.

Da un lato, non essendovi obbligatoriamente una coincidenza soggettiva tra l'esercente dell'impianto di risalita ed il gestore della pista di discesa, il rapporto tra utente – sciatore ed esercente l'impianto rimaneva confinato al solo servizio di trasporto da valle a monte; con l'acquisto del titolo di viaggio, lo sciatore si limitava a chiedere come controprestazione contrattuale il trasporto sino alla sommità dell'impianto, restando la fase della discesa estranea al sinallagma contrattuale.

Dall'altro, quand'anche vi fosse stata coincidenza soggettiva dal lato del fornitore del servizio di trasporto a monte e di apprestamento della pista, comunque, si riteneva, la fase della discesa continuava ad essere meramente eventuale; l'ipotesi, cioè, che lo sciatore, fruito del trasporto da valle a monte mercé l'acquisto del biglietto, affrontasse la discesa sci ai piedi anziché ridiscendere a mezzo dell'impianto (eccezion fatta, ovviamente, per l'impianto di *skilift*) continuava a rimanere una mera eventualità, affidata alla decisione del singolo; e per la quale – si riteneva – era giusto che l'esercente l'impianto non fosse esposto a responsabilità alcuna.

Per molti anni questa situazione si è perpetuata consolidandosi.

Gli esercenti gli impianti rispondevano dei danni subiti dall'utenza nella fase di risalita in base alle norme del contratto di trasporto di persone (art. 1678 ss. c.c.) mentre per la fase di discesa sci ai piedi, meramente eventuale e comunque frutto di scelta individuale, alcuna responsabilità dei gestori era invocabile ed il correlativo rischio rimaneva in capo ai singoli utenti.

Con il trascorrere degli anni, però, lo sci, da sport elitario cominciò a subire profonde trasformazioni, attraendo un sempre maggior numero di appassionati, sino a diventare un vero e proprio sport di massa.

6 M. Pradi, voce Sci alpino, in Dig. Disc. Priv., vol. XVIII, UTET, Torino, 1998, p. 165 ss.

Ad una crescente domanda corrispose, dal lato imprenditoriale, una profonda evoluzione delle infrastrutture; le mutate esigenze portarono di fatto ad una sempre maggiore integrazione tra impianti di risalita e piste da discesa, sì da rendere non più giustificata quella sorta di immunità degli esercenti per la fase di discesa, alla cui cura e manutenzione di fatto gli stessi dedicavano sempre maggiori energie.

Salvo rarissime eccezioni⁷, la giurisprudenza anche più recente restava però refrattaria ad attrarre nella sfera contrattuale la discesa sci ai piedi e quindi il criterio di imputazione della responsabilità del gestore per gli infortuni subiti dall'utenza nel corso della discesa continuava a rimanere il modello della responsabilità aquiliana secondo il principio del *neminem laedere*.

Ovviamente, stante la struttura della norma ed in particolare dell'assetto dell'onere della prova che vi è connaturato, il destino dei giudizi di danno promossi dagli infortunati nei confronti dei gestori degli impianti era ed è segnato in partenza⁸.

Ed è proprio da questa consapevolezza che è sorta, in capo alla giurisprudenza più sensibile alle istanze dei danneggiati, la volontà di trovare dei modelli alternativi di responsabilità che consentissero di attenuare il rigore del severo regime aquiliano nel tentativo di alleggerire l'*onus probandi* del danneggiato, altrimenti sfavorito sul terreno della prova.

Fra le non molte norme idonee allo scopo testé descritto, dottrina e giurisprudenza hanno innanzitutto individuato, per restare al versante della responsabilità extracontrattuale, la norma di cui all'art. 2050 c.c.

2. La responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c.

Diciamo subito che nonostante sia stata anche affacciata dai magistrati della Suprema Corte⁹, la tesi che vorrebbe inscrivere la responsabilità del gestore

7 Trib. Modena, 12 Novembre 1990, in Dir. Trasporti, 1992, p. 579; Trib. Pinerolo, 18 ottobre 2000, in Danno e resp., 2002, p. 75.

8 Vedasi nota 5.

9 Cfr. Cass. Civ. Sez. III, 19 novembre 2003 – 26 aprile 2004, n. 7916. In questo fondamentale arresto, preme sottolineare come in realtà la S.C. demandi per altro al giudice del rinvio il compito di

di un'area sciabile attrezzata nel paradigma di cui all'art. 2050 c.c. è quella che gode dei crediti minori¹⁰.

L'assimilazione di suddetta attività all'esercizio di attività pericolose alla stregua dell'art. 2050 c.c. pare invero una forzatura; attenendosi in proposito all'ermeneutica più ortodossa, parafrasando la nota decisione della Suprema Corte¹¹, deve escludersi la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività propria dell'esercente dell'impianto (non rinvenendosi tale qualificazione in specifiche norme destinate a prevenire sinistri ed a tutelare l'incolumità pubblica, né risultando tale qualità dell'attività dalla natura delle cose o dei mezzi adoperati)¹².

Certo, attrarre l'attività tipica del gestore nel paradigma di cui all'art. 2050 c.c., avrebbe pesanti ripercussioni, perché il meccanismo presuntivo che alla norma è sotteso, di fatto varrebbe ad invertire i corsi delle decisioni dei Tribunali.

Se il criterio di imputazione dovesse basarsi sul paradigma di cui all'art. 2050 c.c., con tutta probabilità il tasso di insuccesso delle cause di risarcimento per i danni subiti dagli sciatori andrebbe in breve a ridimensionarsi sino a scomparire.

La prova liberatoria a carico dell'esercente un'attività pericolosa è infatti irta di difficoltà ed a quel punto il gestore da una condizione di favore processuale verrebbe a trovarsi nella peggiore posizione di soggetto gravato da un onere di prova pressoché impossibile.

verificare in concreto la pericolosità o meno dell'attività posta in essere dal gestore dell'impianto e in caso affermativo se questi abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Infatti la valutazione della pericolosità dell'attività di gestione dell'impianto in relazione alle caratteristiche di una determinata pratica sportiva ed alla stregua del parametro valutativo dell'attitudine dell'attività medesima a recare danno a terzi, è compito riservato al giudice del merito ed è quindi corretto che nel cassare l'impugnata sentenza la Corte di Cassazione si sia limitata ad individuare il principio di diritto al quale dovrà attenersi il giudice del rinvio nel compiere l'attività di valutazione che gli è riservata.

10 Significative aperture verso tale modello di responsabilità sono concesse da R. Campione, *Attività sciistica e responsabilità civile tra disciplina codicistica, legislazione speciale e regole di diritto sportivo*, CEDAM, Padova, 2009, p. 110 ss.. La tesi rimane però isolata in dottrina e negletta dalla giurisprudenza della S.C., anche se è vero quanto rimarcato dall'A. in ordine alla ritenuta suscettibilità dell'attività di servizio ferroviario (per certi versi assimilabile a quella in esame) a rientrare nel paradigma dell'art. 2050 c.c.. L'accostamento tra attività di servizio ferroviario e trasporto a fune appare però francamente eccessivo.

11 Cfr. Cass. Civ., 15 febbraio 2001, n. 2216

12 Cfr. Cass. Civ., 9 dicembre 1996, n. 10951; Cass. Civ. 16 febbraio 1996, n. 1192, giurisprudenza richiamata dalla pronuncia di cui alla nota precedente.

Per restare nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, altra norma alla quale negli anni si è pensato di poter ricorrere per fondare la responsabilità del gestore è quella di cui all'art. 2051 c.c..

3. La responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c.

L'opzione per questo criterio di imputazione della responsabilità rappresenta oggi la più valida delle alternative assieme al modello della responsabilità contrattuale.

Nonostante ogni contraria asserzione della stessa Suprema Corte, la quale ha anche positivamente escluso che lo sdoganamento di questa norma sia stato in qualche misura agevolato dal varo delle norme di cui alla L. 24/12/2003, n. 363¹³, pare invece innegabile che la definitiva sanzione dell'unitarietà del concetto di area sciabile attrezzata – che ricomprende in sé impianti di risalita e piste da discesa e rappresenta senz'altro uno dei tratti più innovativi della legge nazionale – non può non aver contribuito a configurare la relazione che il gestore ha con la pista da discesa in termini di custodia rilevante ex art. 2051 c.c.¹⁴

13 Cfr. Cass. Civ., 10 febbraio 2005, n. 2706 che si riporta nel passo che rileva: «Nel valutare la congruità del criterio di costruzione solo alla stregua del parametro indicato nella motivazione della sentenza, la Corte di merito evidentemente equipara la pista da sci ad una qualsiasi strada facilmente percorribile, nella quale la caduta assume il carattere di evento accidentale e la possibilità di urto di un pedone contro pali, alberi, muretti che in essa siano stati collocati assume il carattere di evento fortuito accidentale.

Essa non considera, così, che in una pista da sci frequentata da utenti dei più diversi livelli di capacità tecniche, la perdita dell'equilibrio, ed i movimenti incontrollati che essa comporta, è fatto prevedibile che rende pericolosi tutti gli ostacoli che vi siano eventualmente apposti e che è alla stregua di queste peculiari caratteristiche che, indipendentemente dalla previsione normativa di specifiche tutele, solo recentemente imposte dalla L. 24/12/2003, n. 363, avrebbe dovuto essere verificata la presenza o meno di una colpa nella scelta operata sulla convenienza della costruzione artificiale e, soprattutto, sulla necessità o meno di particolari protezioni delle sue strutture rigide».

14 Sul ruolo svolto dalla L. 24/12/2003, n. 363 nel superamento della giurisprudenza refrattaria ad applicare la norma di cui all'art. 2051 c.c. alla responsabilità del gestore si veda M. Calabrese, La (doppia) natura della responsabilità del gestore di una pista di sci, commento a Cass. Civ., 10 febbraio 2005, n. 2706, cit., p. 841: «Tuttavia, l'intervento della L. 24/12/2003, n.363, sembra incidere in maniera decisiva sulla convinzione diffusa che il gestore dell'impianto non sia anche custode della pista. Infatti, l'art. 3 della legge impone ai gestori di assicurare "agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni" e di "proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di

Questo ovviamente anche a prescindere dai plurimi obblighi (di manutenzione, segnalazione ecc.) che la legge quadro ha pure riaffermato in capo al gestore¹⁵, obblighi che comunque presuppongono e di fatto postulano un potere – dovere di vigilanza del gestore sulla pista da sci in tutto e per tutto assimilabile alla nozione di custodia.

In pratica, proprio in virtù della struttura che la connota, anche la norma di cui all'art. 2051 c.c. è in grado di svolgere egregiamente la sua funzione di inasprimento dell'onere della prova che ricade sul gestore dell'area sciabile, e di correlativo alleggerimento dell'*onus probandi* incombente sul creditore – danneggiato¹⁶.

pericolo", nonché quello di "assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci ed indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi". Prosegue poi l'art. 7 col chiarire che i gestori "provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse"; mentre il comma 4 dello stesso articolo precisa che "il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità". Inoltre, per effetto dell'art. 16 della legge il gestore non solo può, ma deve impedire che mezzi meccanici non adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti possano accedervi. Infine, contrariamente a quanto appare prima facie, è decisiva la stessa affermazione contenuta nell'art. 4 della L. 24/12/2003, n. 363, secondo cui è il gestore (senza riferimento alcuno alla proprietà) il soggetto civilmente responsabile della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste.

Orbene, alla luce di siffatto impianto normativo non sembra più potersi dubitare che i gestori siano custodi delle piste: riesce difficile pensare che obblighi, compiti e responsabilità di tal fatta possano far capo, a soggetti privi di un potere di fatto sulla pista, tale da poter (ed in alcuni casi dover) escludere l'ingerenza altrui».

- 15 Le normative regionali già prima dell'entrata in vigore della L. 24/12/2003, n. 363 ponevano in capo ai gestori obblighi di contenuto analogo.
- 16 Il ribaltamento di prospettiva rispetto all'assetto dell'onere della prova che impronta il regime della responsabilità aquiliana ben può essere apprezzato ponendo mente al contenuto della prova liberatoria posta a carico del custode. Si veda in proposito N. Rizzo, *Profili della responsabilità da cosa in custodia* in Nuova giur. civ. comm., I, 2006, p. 311: «Riguardo al contenuto della prova posta a carico del custode la Suprema Corte, sin da pronunce risalenti (v. Cass. 08/07/59, n. 2186, cit., infra, sez III), ha chiarito come al custode spetti l'onere di provare il fortuito positivo, cioè quel fatto specifico ed indeterminato cui possa, in esclusiva, essere attribuito l'evento. L'impossibilità, quindi, di dare una prova negativa del fortuito, che si limiti ad escludere l'efficienza causale del fatto della cosa o, in una impostazione soggettiva della colpa del custode, comporta che la causa ignota rimanga a carico di quest'ultimo (v. Cass. 14 marzo 1983, n. 1897, cit. infra, sez. III, secondo cui "resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità; restando in caso di incertezza sulla concreta causa, a suo carico il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare l'incertezza in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento")».

La norma contempla infatti una presunzione di responsabilità a beneficio del danneggiato ed in favore del custode, presunzione che questi può vincere solo attraverso la positiva dimostrazione del caso fortuito¹⁷, inteso quale evento che investe la cosa, costituendola in fattore causale in modo tale che lo stato della stessa risulti del tutto ininfluenza nella produzione dell'evento dannoso.

Sebbene intesa in un'accezione molto lata, capace di ricomprendere in sé (e così darvi rilievo assolutorio) anche l'azione colposa della vittima, la nozione di caso fortuito connota in senso rigoroso la prova liberatoria del custode, soprattutto per quanti propendano per una caratterizzazione della responsabilità *ex art. 2051 c.c.* nel senso di responsabilità oggettiva e non per colpa; con la conseguenza che il contegno in concreto assunto dal custode diviene irrilevante, una volta che se ne sia esclusa ogni possibile incidenza sul meccanismo presuntivo.

Potrà anche forse apparire del tutto paradossale, ma in questo senso il custode diligente non risponde in maniera diversa dei danni provocati dalla cosa custodita rispetto al custode trascurato e per questo all'apparenza meritevole di minor tutela.

La responsabilità da cosa in custodia ha visto crescere attorno a sé un intenso dibattito in questi ultimi anni.

In generale si assiste ad una espansione degli spazi applicativi della norma e di questo *trend* ha indubbiamente beneficiato anche la riflessione in ordine alla suscettibilità o meno del gestore di area sciabile ad essere considerato alla stregua di custode della pista che ricada nel comprensorio gestito.

Sino a pochi anni fa, infatti, la Cassazione era perentoria nel ricondurre la responsabilità del gestore esclusivamente nell'alveo dell'art. 2043 c.c., positivamente escludendosi in capo a quest'ultimo la qualità di custode della medesima¹⁸.

Negli ultimi anni, invece, nella giurisprudenza della Suprema Corte è andato

17 V. Cass. Civ., 10 febbraio 2005, n. 2706, in Nuova giur. civ. comm., 2006, parte I, p. 305, qui riportata nel passo che rileva: «È vero che il caso fortuito può anche consistere nell'azione colposa della vittima. Ma è necessario che questa (azione) ne assuma le caratteristiche proprie di elemento imprevisto ed imprevedibile che, inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibile controllo del custode, renda inevitabile il verificarsi dell'evento ponendosi come l'unica causa efficiente di essa (sent. 13 aprile 1999, n. 1774 rv. 462476)».

18 Cass. Civ., 15 febbraio 2001, n. 2216, in Danno e resp., 2001, p. 372.

consolidandosi un orientamento di segno opposto¹⁹ favorevole cioè ad estendere al gestore dell'area sciabile attrezzata la responsabilità da custodia *ex art. 2051 c.c.*

È questo il criterio di imputazione della responsabilità alla cui stregua, con maggior frequenza, venivano scrutinate nei Tribunali le condotte dei gestori nei giudizi di responsabilità che gli sciatori infortunati intentavano nei loro confronti.

C'è infine un altro criterio che da tutt'altra prospettiva nello stesso torno di tempo ha preso piede, ricevendo da ultimo l'avvallo della Suprema Corte²⁰: si tratta del criterio di imputazione che pretende di attrarre e quindi fondare la responsabilità del gestore sul titolo contrattuale che si perfeziona attraverso l'acquisto del titolo di viaggio (*ski-pass*); prospettiva sempre negletta in passato sulla scorta di argomenti la cui pregnanza a seguito del varo della L. 24/12/2003, n. 363 è in larga parte venuta meno.

3.1 La responsabilità contrattuale del gestore

Di responsabilità contrattuale dell'esercente l'impianto di risalita, come visto, si è sempre parlato in passato esclusivamente con riguardo alla fase di trasporto da valle a monte.

Tradizionalmente siffatto rapporto ha rinvenuto la propria disciplina nelle norme del contratto di trasporto di persone, con un distinguo rappresentato dal contratto di sciovia (*skilift*)²¹.

La pista da discesa è quindi rimasta per *communis opinio* estranea al sinallagma contrattuale, arrestandosi alla soglia di motivo del negozio, privo di rilevanza per l'ordinamento giuridico; senza assurgere, pertanto, a causa del contratto; e questo nonostante comunque si avvertisse come la fase di discesa sci ai piedi si ponesse in rapporto di stretta connessione con la fase di risalita.

19 Cass. Civ., 6 febbraio 2007, n. 2563; Cass. Civ., 18 gennaio 2006, n. 832; Cass. Civ., 10 febbraio 2005, n. 2706. Fra le decisioni di merito, più di recente, Trib. Bolzano, Sez. Dist. Bressanone, 21 maggio 2007, in www.giuffre.it/riviste/resp.it.

20 Cass. Civ., 6 febbraio 2007, n. 2563.

21 Si vedano in proposito le interessantissime considerazioni espresse da R. Campione, *Attività sciistica e responsabilità civile tra disciplina codicistica, legislazione speciale e regole di diritto sportivo*, cit., p. 90 ss.

È evidente, di fatto, che gli impianti di risalita sono stati concepiti come strumento per favorire la risalita degli sciatori in funzione della successiva discesa.

Non è che si scenda a valle per poter poi risalire a monte a mezzo dell'impianto.

Si utilizza l'impianto di risalita per poter più agevolmente guadagnare la sommità della pista e ridiscenderla con minor fatica.

Gli impianti di risalita sono nati con questa funzione e poi via via sono stati affinati in funzione del progresso tecnologico, e questa ne è stata la ragione della prosperità.

Le principali obiezioni alla possibilità di ricomprendere la discesa nel contratto venivano ravvisate dai detrattori della tesi contrattuale nella mera eventualità che l' esercente dell'impianto ed il gestore della pista coincidessero da un punto di vista soggettivo in un'unica figura imprenditoriale, da un lato.

Dall'altro, valorizzando il dato incontestabile della libertà di accesso alle piste, nel senso che alcun gestore poteva inibire l'accesso e quindi la libera fruibilità delle piste a quanti vi accedessero altrimenti che con l'impianto (salendo con le pelli di foca o a piedi), si tendeva ad accreditare come mera eventualità, rimessa ad una libera ed autonoma decisione del singolo, la possibilità di ridiscendere sci ai piedi per la pista.

Questo argomento veniva poi corroborato dalla considerazione che la pista da sci poteva anche essere percorsa a piedi; e da questo si traeva conferma del fatto che in alcun modo lo sciatore era costretto a ridiscendere la pista sci ai piedi.

Tale evenienza essendo rimessa a scelta discrezionale, in alcun modo poteva implicare inadempimento del gestore e per questa via una sua responsabilità contrattuale.

A seguito dell'entrata in vigore delle norme della legge 24/12/2003, n. 363, la coerenza di questi argomenti è grandemente scemata²².

22 Ineludibile a tal proposito è il rinvio all'ampia e dotta disamina offerta da R. Campione, *Attività sciistica e responsabilità civile tra disciplina codicistica, legislazione speciale e regole di diritto sportivo*, cit., p. 97 ss. Di particolare interesse è la proposta di sottoporre il gestore dell'area sciabile ad un più o meno severo e quindi diverso regime di prova liberatoria a seconda che il sinistro sia intervenuto durante la fase di utilizzo del mezzo di trasporto o nella successiva fase della discesa in pista; si vedano soprattutto pp. 107 e 108.

Per quel che concerne la possibile mancata coincidenza soggettiva tra esercente dell'impianto di risalita e gestore della pista da discesa, la nuova definizione di area sciabile attrezzata introdotta dall'art. 2 della L. cit. postula di necessità la riunificazione dei distinti compiti; la legge, infatti, considera l'area sciabile alla stessa stregua di un impianto sportivo che comprende in una sorta di *unicum* funzionalmente indissolubile piste, impianti di risalita e di innevamento.

L'esercizio dell'impianto non può quindi più essere scisso dalla gestione della pista ed entrambi fanno capo ad un unico soggetto che ne è responsabile: il gestore dell'area sciabile attrezzata.

Cade così uno degli argomenti tradizionalmente impiegati per negare ingresso alla responsabilità contrattuale del gestore per la fase della discesa.

Ad ugual sorte è destinato l'argomento che faceva leva sulla libertà d'accesso alle piste a prescindere dal servizio di risalita apprestato dall'impiantista.

Impianti e pista riunificati nell'unico concetto di area sciabile attrezzata ne divengono parti indissolubili; si sale con l'impianto per ridiscendere con gli sci ai piedi e alternative non ne esistono²³, anche perché la legge L. 24/12/2003, n. 363 ha introdotto un vero e proprio divieto di percorrere le piste da sci a piedi, salvo i casi di urgente necessità, tenendosi per tale evenienza ai bordi delle piste²⁴.

Quindi la normale modalità di impiego della pista è la discesa sci ai piedi, elevata addirittura al rango di modalità obbligatoria.

A questo punto, la pista di discesa entra nel contratto, ne diviene causa e in quanto dedotta nel sinallagma contrattuale, può costituire motivo di inadempimento del gestore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 c.c.

23 È comunque sempre fatta salva la facoltà per l'utente di tornare a valle con l'impianto.

24 Art. 15, L. 24/12/2003, n.363 (Transito e risalita):

1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.
2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste rispettando quanto previsto dall'art. 16, comma 3.
3. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché, quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

La tesi contrattualistica ha ricevuto l'*imprimatur* della Cassazione in una pronunzia²⁵, resa a distanza di molti anni dalla pubblicazione delle primissime decisioni che nella giurisprudenza di merito vi avevano pionieristicamente prestato avvallo²⁶.

A onor del vero, la tesi era stata già affacciata una prima volta nella fondamentale pronunzia del 2001²⁷; in quell'occasione, però, la Suprema Corte, pur riconoscendo in astratto come configurabile una responsabilità contrattuale del gestore, di natura atipica «*posto che non di solo trasporto si tratta, ma di trasporto funzionale all'attività sciistica su piste sicure*» non ravvisava in concreto alcun profilo di colpa contrattuale da inadempimento, dovendosi escludere, così come già compiuto dai giudici del merito

L'esistenza di una clausola espressa o implicita da cui desumere sia l'assunzione di una responsabilità del gestore anche per la manutenzione delle piste, sia l'applicabilità del decreto 18/03/82, che disciplina l'esercizio delle sciovie, senza integrare il contenuto del contratto atipico di trasporto. Cass. Civ., 15 febbraio 2001, n. 2216.

Anche sullo sdoganamento della responsabilità contrattuale da inadempimento del gestore per i sinistri occorsi nella fase di discesa sci ai piedi, parrebbe quindi aver influito il varo della legge quadro del 2003.

Una volta accettata l'idea che il modello contrattuale possa rappresentare il criterio di imputazione della responsabilità del gestore, è tutt'altro che agevole darvi adeguato inquadramento sistematico.

Sul punto si registrano una varietà di opinioni, anche se al fondo la dottrina è pressoché unanime nel riconoscere la natura atipica del contratto di *ski-*

25 V. nota 33. Si veda anche da ultimo Trib. Napoli, Sez IX, 25 gennaio 2011, n. 855, la cui massima recita: «Dal momento che la L. Reg. Abruzzo n. 24 del 2005 prevede che sono componenti di un' «area sciabile attrezzata» sia gli impianti di risalita che le piste da sci e che i gestori di tali aree sono i titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di risalita e delle piste, non può legittimamente sostenersi che la responsabilità per danni sarebbe di natura contrattuale nella fase di risalita e di natura extracontrattuale nella fase di discesa. Al contrario, l'unicità del soggetto, titolare della pista e dell'impianto di risalita, induce a ritenere che, con l'acquisto dello ski-pass, si concluda un contratto riferito non solo al trasporto di persone nella fase di risalita ma anche all'utilizzo della pista di discesa, con la conseguenza che la responsabilità del gestore è in entrambe le fasi contrattuale e lo obbliga a risarcire il danno subito da uno sciatore per essere stato colpito da un utilizzatore di snowboard sulla stessa pista. Tutt'al più può sussistere una concorrente responsabilità extracontrattuale dell'utilizzatore dello snowboard, ma a tal fine è necessario fornire la prova che lo stesso non utilizzava l'area riservata a tale pratica che deve essere delimitata, recintata e segnalata».

26 V. nota 7.

27 Cass. Civ., 15 febbraio 2001, n. 2216.

pass, non essendovi alcun tipo predefinito di contratto che possa fungere allo scopo.

È escluso infatti che le norme del contratto di trasporto di persone di cui agli artt. 1678 e ss. c.c. possano adattarsi alla fase di discesa, mentre è ovviamente incontestabile che la fase di risalita ne sia disciplinata *in toto*.

Mercé l'acquisto dello *ski-pass*, gestore ed utente concludono pertanto un contratto atipico, assimilabile secondo taluno al contratto di appalto di servizi²⁸; ovvero, secondo altra opinione²⁹, riconducibile al novero dei contratti cosiddetti del tempo libero; nel qual caso gli obblighi gravanti sul gestore e posti dalla legge con specifico riguardo alla fase di discesa, avrebbero la veste di usi negoziali ovvero secondo altra opinione³⁰ di usi normativi.

Più isolata è rimasta in dottrina l'opinione di quell'Autore³¹ che ravvisa nel pagamento del biglietto e quindi nell'acquisto del servizio di trasporto a monte (per poter poi ridiscendere a valle con gli sci ai piedi) un presupposto inespresso, ma comune ad entrambe le parti del contratto, invocando in proposito l'istituto della presupposizione.

Allo stato, se non altro perché nelle more ha ricevuto l'autorevole (ancorché timido)³² avallo della Suprema Corte³³, la tesi che intende attrarre il contratto di *ski-pass* alla nozione di contratto atipico è quella più convincente e giuridicamente fondata.

Alla luce di questa breve rassegna già sorge spontanea una prima considerazione.

Per quel che concerne i sinistri occorsi all'utenza nella fase di discesa, si

28 Cfr. E. Gagnoli - M. Riguzzi- G. Silingardi , Responsabilità degli operatori turistici, RGCT, 1988, p. 81 ss.

29 Cfr. Ciurnelli G., I contratti del tempo libero, in Ciurnelli G. - Ponticelli S. - Zuddas G., Il contratto d'albergo. Il contratto di viaggio. I contratti del tempo libero, GIUFFRÈ, Milano, 1994, p. 292.

30 In tal senso Tranquilli Leali L., Il contratto di trasporto a fune, in A. Antonini - F. Morandi, G. Silingardi (a cura di), Dai tipi legali ai modelli sociali nella contrattualistica della navigazione, dei trasporti e del turismo. Atti del Convegno, Modena, 31 marzo - 1 aprile 1995, Milano, 1996, p. 261 ss..

31 In questo senso V. Carbone, Il gestore dell'impianto risponde del danno dello sciatore inciampato in un ciuffo d'erba?, commento a Cass. Civ., 15 febbraio 2001, n. 2216, in *Danno e resp.*, 2001, p. 375.

32 In questo senso si esprime S. Vernizzi, *Sinistro nella fase di discesa a valle e responsabilità del gestore di aree sciabili attrezzate*, cit., p. 914.

33 Cass. Civ., 6 febbraio 2007, n. 2563.

assiste ad un progressivo abbandono del criterio di imputazione tradizionalmente invalso, basato sul modello della responsabilità aquiliana, al quale ora la giurisprudenza, anche di legittimità, lascia intendere di preferire modelli di responsabilità meno concilianti verso la figura del gestore, perché anzi consapevolmente sbilanciati a favore del creditore – danneggiato, ora favorito sul terreno più ostico, quello dove si gioca la partita decisiva, dalla quale in definitiva dipende l'esito della causa; l'onere della prova.

Per meglio comprendere l'attuale assetto dell'*onus probandi in subjecta materia*, è necessario approfondire le caratteristiche dei due possibili, alternativi criteri di imputazione della responsabilità, prendendo le mosse dal modello extracontrattuale fondato sull'art. 2051 c.c.

3.2 Natura e struttura dell'art. 2051 c.c.

Innanzitutto, per dirla con le parole del Prof. P.G. Monateri³⁴ «è bene mettere in chiaro come la responsabilità per le cose in custodia appartenga ad un tipo di responsabilità non fondato sulla colpa».

Il dibattito è ancora aperto; sul punto vi sono ancora significative oscillazioni³⁵ ma in generale v'è da dire che la tesi prevalente è quella che annette all'art. 2051 c.c. natura di responsabilità oggettiva e non per colpa presunta.

In tal senso militano argomenti sia di tipo letterale che di tipo logico-sistematico.

Nella norma di cui all'art. 2051 c.c. si parla infatti letteralmente di danno da cosa e non di danno da custodia della cosa o da inadeguata gestione o inadeguato controllo della stessa.

Quindi la struttura della norma è imperniata sul solo rapporto eziologico cosa-danno; e per questo dev'essere affermata la totale irrilevanza della condotta colposa del custode della cosa stessa.

34 P. G. Monateri, La responsabilità civile, in R. Sacco, Trattato di diritto civile, UTET, Torino, 1998, p. 453.

35 La pur pregevole Cass. Civ., 20 febbraio 2006, n. 3651 ne è un esempio. In questo fondamentale arresto, in materia di strade pubbliche, la Suprema Corte ha adottato una soluzione molto criticata ravvisando in capo alla Pubblica Amministrazione per gli incidenti che avvengono su di una strada pubblica della quale essa sia proprietaria o custode, a causa di omessa o insufficiente manutenzione, un'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. considerata però non alla stregua di responsabilità oggettiva, bensì di responsabilità fondata su di una presunzione di colpa cosiddetta aggravata.

Paradossalmente, e la giurisprudenza non manca di ricordarcelo³⁶, «il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi».

L'introduzione di fattispecie di responsabilità oggettiva è un portato del pensiero giuridico moderno.

Nei casi di responsabilità oggettiva non è che manchi un criterio d'imputazione; semplicemente ai fini dell'allocatione dei rischi e dei danni che a questi si accompagnano, si prescinde dalla colpa del soggetto danneggiante, con buona pace della tradizione romanistica e di quella parte della dottrina classica tedesca secondo le quali non poteva esistere responsabilità senza colpa (valendo così il casus a sostanzare una non culpa).

La dottrina moderna riconosce pacificamente la presenza di ipotesi di responsabilità oggettiva: nelle quali il criterio di imputazione è fissato dal legislatore attraverso una preindividuazione del soggetto sul quale viene fatto ricadere il costo del danno.

La ratio del predetto accolto negli ordinamenti di common law viene individuata nel criterio della deep pocket (tasca profonda, cioè ricca); mentre nella tradizione francese vale il cosiddetto principio della ricchezze oblige.

Nelle impostazioni più moderne, la ratio viene individuata nel principio dell'esposizione al pericolo o dell'assunzione del rischio.

36 Si veda per tutte Cass. Civ., 6 luglio 2006, n. 15383; nello stesso senso Cass. Civ., 20 agosto 2003, n. 12219. Per la chiarezza che lo contraddistingue preme qui appresso trascrivere un passo della motivazione tratta da Cass. Civ., 6 luglio 2006, n. 15383:

«La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione della custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con esso in relazione diretta.

Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (...) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia.»

Il costo del danno viene cioè imputato a quel soggetto che aveva la possibilità della cost-benefit analysis.

La responsabilità ricade sul soggetto che prima del verificarsi del danno si trovava nella condizione più adeguata per evitarlo nel modo più conveniente.

A quel punto la verifica del danno non rappresenta un accidente, ma discende da una vera e propria opzione del soggetto.

Ma che l'art. 2051 c.c. rappresenti un'ipotesi di responsabilità oggettiva, emerge anche da argomenti di ordine sistematico.

Infatti nell'art. 2051 c.c. il limite alla presunzione di responsabilità è dato dalla prova liberatoria fondata sulla positiva dimostrazione dell'esistenza del caso fortuito, giammai dalla prova del comportamento diligente del custode.

Da un punto di vista sistematico, emerge chiara e netta la differenza dell'art. 2051 c.c. rispetto ad altre norme strutturate, al contrario, secondo una logica di presunzione di colpa (art. 2047, 2048, 2050, 2054, 1° co. c.c.).

La giurisprudenza è pressoché unanime nel declinare infatti la prova liberatoria posta a carico del custode in termini di cosiddetto fortuito oggettivo; vale a dire che il custode, per liberarsi dalla responsabilità, deve dimostrare il positivo intervento di un evento – comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato – capace di interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso; senza cioè connotare il fortuito in termini soggettivi, attraverso la prova – non ammessa – della dimostrazione da parte del custode d'aver prestato la debita diligenza.

3.3 Ambito di applicazione della presunzione di responsabilità

Chiarita la natura della responsabilità *ex* art. 2051 c.c., merita menzione il contrasto giurisprudenziale insorto in ordine all'ambito di applicazione della presunzione di responsabilità.

Secondo un primo indirizzo³⁷, tale presunzione sarebbe limitata ai danni prodotti nell'ambito del dinamismo proprio della cosa, ovvero in conseguenza dell'insorgenza di un processo dannoso, anche se provocato da elementi esterni; la presunzione, in questo senso, non potrebbe trovare

³⁷ Si veda per tutte Cass. Civ., 13 maggio 1997, n. 4196.

applicazione nella diversa ipotesi di danni che non derivino dalla *res* in sé, bensì da un comportamento, anche omissivo, del detentore della cosa.

In base ad altro e più moderno indirizzo, invece, l'operatività della presunzione viene estesa anche all'ipotesi del danno cagionato da un fattore esterno alla *res*, non rimosso *medio tempore* dal custode.

Tale dibattito non è liquidabile come mero esercizio di riflessione astratta, ma reca con sé ampi risvolti pratici; si pensi ad esempio alla nota *querelle* sviluppatasi attorno alla possibilità o meno di assoggettare la P.A. alla disciplina dell'art. 2051 c.c. per i danni causati da omessa o insufficiente manutenzione delle strade.

Già la Cassazione a metà degli anni '90 aveva dimostrato significative aperture³⁸.

La questione è poi stata definitivamente risolta in tempi più recenti dalla S.C.³⁹ per la quale il dovere di controllo e di custodia posto dall'art. 2051 c.c. sussiste anche in relazione alle cose inerti e prive di un proprio dinamismo, ben potendo anch'esse essere idonee, in concorso con altri fattori causali, a cagionare danni; quindi i danni derivati dalle non perfette condizioni di una strada vanno considerati come cagionati dalla stessa⁴⁰.

3.4 Nozione di custodia

In una prospettiva di ricostruzione della norma in termini di responsabilità oggettiva, è fondamentale stabilire quali siano i limiti ed il contenuto della nozione di custodia; che rappresenta elemento costitutivo della responsabilità *ex* art. 2051 c.c. ed è esattamente il criterio che consente di identificare il soggetto tenuto a risarcire il danno cagionato dalla cosa.

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale e dottrinale, il concetto di custodia si identifica con una potestà di fatto, che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa in virtù d'una detenzione qualificata; con esclusione, quindi, della detenzione per ragioni di ospitalità e servizio.

In questo senso responsabile del danno scaturito dalla cosa non

38 In tal senso si vedano Cass. Civ., 15 novembre 1996, n. 10015; Cass. Civ., 28 ottobre 1995, n. 11264.

39 Vedasi Cass. Civ., 23 luglio 2003, n. 11446.

40 Principio poi ribadito nella giurisprudenza più recente.

necessariamente è il proprietario, come nei casi di responsabilità oggettiva di cui agli artt. 2052, 2053 e 2054, ultimo comma, c.c., bensì il custode della cosa. Ciò che viene in rilievo è una relazione di fatto (e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa) che si fonda sul «*potere di governo della cosa*».

Si ritiene che il “potere di governo” di componga di tre elementi: il potere di controllare la cosa; il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi; il potere di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. Insomma è il principio espresso dal noto brocardo *cuius commoda eius et incommoda*.

La custodia è pertanto una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa.

Il custode risponde dei danni prodotti dalla cosa non perché abbia assunto un comportamento poco diligente, bensì e più semplicemente, per la particolare posizione in cui si trova rispetto alla cosa dalla quale scaturisce il danno, secondo una logica che è propria della responsabilità oggettiva.

Se non v’è, tecnicamente, *custodia* nel senso sopra precisato, non potrà darsi responsabilità *ex art. 2051 c.c.*

3.5 Contenuto della prova liberatoria a carico del custode

Nelle ipotesi di responsabilità oggettiva la norma si incentra sul nesso causale che ne rappresenta il fulcro.

Il criterio di imputazione del rapporto di causalità ad un determinato soggetto piuttosto che ad altri, così come stabilito a monte dal legislatore, fa sí che nella responsabilità oggettiva il giudizio sia puramente tipologico e consista, cioè, nell’appurare se l’evento che si è verificato appartenga o meno alla serie astratta di quelli che il criterio di imputazione ascrive ad una certa sfera del soggetto, per il fatto del loro semplice accadimento.

Nell’ambito della riflessione in materia di causalità materiale riferita alla responsabilità aquiliana, la giurisprudenza e dottrina prevalenti fanno applicazione dei principi di derivazione penalistica di cui agli artt. 40 e 41 c.p.

Ci si limita in questa sede a solo qualche breve notazione, esulando a rigore il problema dal tema oggetto del presente scritto.

Può dirsi pertanto che un evento dannoso sia da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della *condicio si ne qua non*).

Per fondare una causalità giuridicamente rilevante, non è sufficiente però tale relazione causale, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo soltanto a quelle che al momento in cui si produce l'evento causante, non appaiono inverosimili (c.d. teoria della causalità adeguata o della regolarità causale)⁴¹.

Due sono quindi i presupposti necessari per l'imputazione oggettiva dell'evento secondo la teoria della causalità adeguata, frutto di elaborazione della dottrina tedesca (ed in maniera non dissimile anche secondo la variante italiana della "*teoria della causalità umana*").

Un primo presupposto di carattere positivo, che si concreta nella raffigurazione della condotta dell'agente come condizione necessaria; ed uno negativo, vale a dire la mancanza di fattori esterni eccezionali, da valutarsi *ex ante* e non *ex post*.

In questo senso la teoria della causalità adeguata (parliamo ovviamente della sua tradizionale formulazione "positiva") comporta che la rilevanza giuridica della *condicio si ne qua non* risiede ed è commisurata all'incremento, da essa prodotto, dell'obiettiva possibilità di un evento del tipo di quello effettivamente verificatosi.

La presunzione di responsabilità posta a carico del custode dalla norma di cui all'art. 2051 c.c. ammette però la prova liberatoria che consiste nella prova del caso fortuito.

L'unica raffigurazione del caso fortuito compatibile con la teoria della causalità adeguata è quella che lo descriva in chiave oggettiva; in questo senso, e sotto il profilo eziologico, il caso fortuito svolge a monte la stessa funzione che la "causalità adeguata" svolge a valle, relativamente all'evento; ma pur sempre nell'ambito dell'elemento materiale e non in quello soggettivo; funzione che si concreta nell'esclusione dell'imputabilità per imprevedibilità ed inevitabilità oggettiva (nel primo caso del fatto causante, nel secondo dell'evento causato).

41 Si vedano in proposito Cass. Civ. 16 dicembre 2004, n. 2343; Cass. Civ. 26 marzo 2004, n. 6071; Cass. Civ. 3 dicembre 2002, n. 17152; Cass. Civ. 29 luglio 2004, n. 14488; Cass. Civ., 29 agosto 2003, n. 12124.

Cos'è il caso fortuito?

In via di prima approssimazione, si tratta di un evento interruttivo del nesso causale: il danno deve cioè essere stato causato da un fatto estraneo alla sfera di controllo del custode⁴².

La dottrina scevera e distingue tra fortuito c.d. autonomo, fortuito incidente e fortuito concorrente⁴³.

Il custode non si libera dalla responsabilità attraverso la prova della propria diligenza; una prova siffatta è del tutto irrilevante ed estranea alla norma che accoglie infatti una concezione obiettiva del caso fortuito⁴⁴.

Il rigore della norma in commento discende dalle caratteristiche della prova liberatoria che il custode è tenuto a fornire.

La dimostrazione del fortuito deve essere positiva, restando a carico del custode la causa ignota⁴⁵.

Abbiamo già visto, per altro, ma preme qui ribadire, come la nozione di caso fortuito sia così lata da ricomprendere anche il fatto del terzo⁴⁶ e addirittura il fatto dello stesso danneggiato, purché autonomo, imprevedibile ed inevitabile, estraneo cioè alla sfera di controllo del custode⁴⁷.

Il contegno del danneggiato può assurgere a caso fortuito laddove la colpa della vittima sia esclusiva; se, al contrario, l'imprudenza della vittima sia favorita dalle condizioni di manutenzione della cosa, l'obbligo risarcitorio del custode potrà essere solo diminuito in ragione del concorso colposo del creditore secondo la regola dell'art. 1227 c.c.⁴⁸.

42 P.G. Monateri, *La responsabilità civile*, cit., p. 472. Estraneità alla sfera di controllo del custode altro non significa che deve trattarsi di un fatto autonomo, imprevedibile ed inevitabile.

43 Si ha fortuito autonomo quando il danno è direttamente causato da una causa che, indipendentemente dal custode o dalla cosa, recide il nesso di causalità rispetto a quest'ultima.

Si ha fortuito incidente quando la cosa partecipa alla produzione dell'evento, ma solo come mera occasione, assorbendo il fatto esterno, in modo esclusivo, la causalità dell'evento.

Si ha infine fortuito concorrente, quando lo stesso non "risolve" l'intero nesso eziologico ed il custode è parimenti responsabile in quanto il concorso del fatto naturale è stimato irrilevante. Si veda in proposito C. Costantini, commento a Cass. Civ., 20 agosto 2003, n. 12219; Cass.Civ., 4 novembre 2003 n. 16527, in *Danno e responsabilità*, 2004, p. 524.

44 Così P.G. Monateri, *La responsabilità civile*, cit., p. 473.

45 Così P.G. Monateri, *La responsabilità civile*, cit., p. 473.

46 Purché autonomo, imprevedibile ed inevitabile «si deve, cioè, trattare di fatti su cui il custode non avesse alcuna signoria di controllo». Così P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, cit., p. 473.

47 Così P.G. Monateri, *La responsabilità civile*, cit., p. 475.

48 Così sempre P.G. Monateri, *La responsabilità civile*, cit., p. 475. V. N. Rizzo, *Profili della responsabilità da cosa in custodia*, cit., p. 311.

Calando l'apparato argomentativo sin qui illustrato nella realtà applicativa che qui interessa e rileva, qual è in conclusione il principio che ne può essere distillato in tema di distribuzione dell'onere della prova tra creditore – danneggiato e debitore – gestore dell'area sciabile attrezzata?

Quando lo sciatore infortunato invochi la responsabilità del gestore *ex art.* 2051 cod. civ., dovrà limitarsi ad allegare e provare la riconducibilità causale dell'evento lesivo alla cosa in custodia senza che sia necessaria in proposito la prova della specifica pericolosità della *res*; ciò perché, come visto, anche le cose inerti o normalmente innocue sono in grado di provocare un addebito di responsabilità *ex art.* 2051 c.c.

La dimostrazione del nesso eziologico tra *res* ed evento fa scattare la presunzione di responsabilità dalla quale il custode si libera solo fornendo la prova liberatoria del caso fortuito, inteso in chiave oggettiva; ovvero da intendersi come dimostrazione, da parte del custode, di un evento (comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato) capace di interrompere il nesso causale tra la *res* e l'evento dannoso; senza che a tal fine rilevi la prova della dimostrazione della condotta diligente da parte del custode, che rimane estranea alla nozione oggettiva del fortuito e che necessita sempre e comunque di una dimostrazione in chiave positiva, restando altrimenti a carico del custode la causa ignota, che, come tale, non lo libera dalla propria responsabilità.

Il custode ha in questo senso l'onere di provare quel fatto specifico e determinato cui possa, in via esclusiva, essere attribuito l'evento⁴⁹.

4. La distribuzione dell'onere della prova nella responsabilità contrattuale

Durato grosso modo vent'anni, il difficile cammino della responsabilità contrattuale del gestore per gli infortuni subiti dall'utenza nel corso della fase di discesa sci ai piedi, ha ricevuto una prima conferma, ancorché in via di mero *obiter dictum*, con la nota sentenza del febbraio 2007⁵⁰.

49 N. Rizzo, Profili della responsabilità da cosa in custodia, cit., p. 311.

50 Cass. Civ., 6 febbraio 2007, n. 2563.

In quella pronuncia la Suprema Corte si occupa dei vari aspetti che la responsabilità del gestore sollecita; ma in particolare, al fine che ci occupa, la Corte precisa come

Non vi è dubbio che il contratto di ski-pass presenta caratteri propri di un contratto atipico nella misura in cui il gestore dell'impianto assume anche, come di regola, il ruolo di gestore delle piste servite dall'impianto predetto ed è vero, dunque, che con il predetto contratto il gestore dall'impianto, in quanto obbligato alla manutenzione in sicurezza della pista, può essere chiamato a rispondere dei danni prodotti (ai soggetti che con il gestore hanno stipulato il contratto di ski-pass) dalla cattiva manutenzione, sulla base delle norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento.⁵¹ Cass. Civ. 6 febbraio 2007, n. 2563

La disciplina che regola la responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni è data dalle norme di cui agli artt. 1218 ss.⁵².

51 Con questa pronuncia la Suprema Corte riprende e suggerisce la definizione già fatta propria da Trib. Pinerolo, 18 ottobre 2000, n. 507 che qui appresso si trascrive nel passo che rileva: «Preliminarmente, occorre evidenziare che il contratto di sciovia, stipulato dall'Arcamone con la Sestriere Spa con l'acquisto dello ski-pass in data 17 gennaio 1996, costituisce un contratto atipico in forza del quale, dietro corresponsione di un certo corrispettivo, commisurato alla durata del contratto stesso, la Sestriere offre la possibilità di godere dei servizi di risalita nonché di utilizzare le piste predisposte per la pratica dello sport dello sci.

Costituendo questo l'oggetto del contratto, la società che fornisce i sopra citati servizi deve necessariamente non solo limitarsi a mettere a disposizione gli impianti di risalita e le piste di discesa ma anche attrezzare e mantenere gli stessi in modo tale da consentire agli utenti di poterne fruire e di poterlo fare in modo sicuro. Più in particolare in relazione alle piste di discesa, il fornitore del servizio – per adempiere ai suoi obblighi contrattualmente assunti – non deve limitarsi a delimitare le piste ed a batterle, ma deve fare in modo e, quindi, controllare che le stesse si trovino in condizioni tali da essere adeguatamente fruibili e da non esporre gli utenti a pericoli maggiori di quelli normalmente connessi a quelle che sono le ineliminabili difficoltà presentate dalla pista stessa (ad esempio pendenza, tipo di neve, ampiezza del tragitto ecc. ecc.), alle quali lo sciatore accetta volontariamente di esporsi, ritenendo di essere ad un livello di esperienza tale da non poterle senza pericolo affrontare».

Più di recente, Trib. Bolzano, Sez. Dist. Bressanone, 21 maggio 2007, ha ribadito tale impostazione: se ne trascrive il passo che rileva: «Un terzo filone giurisprudenziale individua la responsabilità contrattuale del gestore dell'impianto nel contratto atipico denominato di ski-pass, che consente allo sciatore l'accesso, dietro corrispettivo, ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo stabilito. Tale contratto presenta i caratteri propri di un contratto atipico nella parte in cui il gestore è anche gestore delle piste servite dall'impianto di risalita, "con derivante obbligo a suo carico della manutenzione in sicurezza della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti determinati da una cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento, sempre che l'evento dannoso sia eziologicamente dipendente dalla suddetta violazione e non, invece, ascrivibile al caso fortuito riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale", come ad esempio una velocità imprudente ed eccessiva dello stesso sciatore».

52 Trib. Bolzano, Sez. Dist. Bressanone, 21 maggio 2007: «Sia la ricostruzione della responsabilità del

Ma quali sono i principi che reggono la responsabilità contrattuale per inadempimento?

Dottrina e giurisprudenza si sono negli anni combattute e divise e la questione ha ricevuto in una nota pronunzia una prima sistemazione⁵³, ancorché probabilmente non definitiva⁵⁴.

La questione sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite, per dirla con le parole dell'estensore, si riduceva a questo:

Se sia il creditore agente, che lamenta la violazione del suo diritto, ad essere gravato dell'onere di dimostrare il mancato o inesatto adempimento dell'obbligazione, quale fondamento dell'azione di esatto adempimento, di risoluzione o di risarcimento del danno, ovvero se incomba al debitore resistente, che eccepisca l'estinzione dell'obbligazione per adempimento, la prova dell'avvenuto compimento dell'attività solutoria⁵⁵.

Cass. Civ., 30 ottobre 2001, n. 1353

Nel comporre il denunciato contrasto, le Sezioni Unite richiamano innanzitutto il dato normativo di riferimento⁵⁶.

gestore in termini di responsabilità contrattuale sulla scorta del contratto atipico di ski-pass sia di quella diversa extracontrattuale ex art. 2051 c.c. per cosa in custodia, una volta accertato il nesso causale tra il danno e la violazione, da parte del gestore, di un suo obbligo di messa in sicurezza della pista, attribuisce al gestore l'onere della prova liberatoria.

In termini contrattuali incombe su di lui l'onere, ex art. 1218 c.c., di provare l'impossibilità oggettiva della prestazione, individuando la causa precisa che ha determinato l'impossibilità, derivante da una causa a lui non imputabile, che in sostanza, nel caso di specie, si traduce nella prova della forza maggiore o del caso fortuito».

53 Vedasi Cass. Civ., 30 ottobre 2001, n. 13533 in Foro It., 2002, c. 769 e ss.

54 Perplexità e dissenso in parte qua in ordine alla soluzione adottata dalle Sezioni Unite esprime P. Laghezza, Inadempimenti ed onere della prova: le Sezioni Unite e la difficile arte del rammendo, commento a Cass. Civ., Sez. Un., 30 gennaio 2001, n. 13533 in Foro It., 2002, c. 769.

55 Cass. Civ., 30 ottobre 2001, n. 13533 in Foro It., 2002, c. 775

56 Le norme richiamate dalle Sezioni Unite sono tre:

Art. 1218 c.c.: «Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».

Art. 1453 c.c.: «Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento, ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione».

Art. 2697 c.c. (Disciplina generale dell'onere della prova): «Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l'inefficacia di tale fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda».

Prosegue la Suprema Corte illustrando i termini del contrasto.

Secondo l'orientamento in allora maggioritario, l'assetto dell'onere probatorio andava sciverato a seconda dell'oggetto specifico della domanda, nel senso che il regime probatorio si atteggiava diversamente a seconda che il creditore richiedesse l'adempimento ovvero la risoluzione.

In base a questo orientamento, poi superato, in materia di obbligazioni contrattuali l'onere della prova dell'inadempimento incombeva al creditore: il quale era tenuto a fornire la dimostrazione dell'inadempimento, oltre al contenuto della prestazione medesima.

Il debitore, per converso, e solo dopo che il creditore aveva fornito tale prova, era tenuto a giustificare l'inadempimento che il creditore gli attribuiva.

La ripartizione dell'onere della prova era pertanto diversa in funzione dell'oggetto della domanda; nel caso in cui si chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, era sufficiente che l'attore provasse il titolo che costituiva la fonte del diritto vantato (e cioè l'esistenza del contratto) e per questa via dell'obbligo che si assumeva inadempito.

Quando invece l'oggetto della domanda era la risoluzione del contratto per inadempimento dell'obbligazione, spettava all'attore provare anche il fatto che legittimava la risoluzione ossia l'inadempimento e le circostanze che vi inerivano; spettando per converso al convenuto l'onere della prova d'essere immune da colpa, ma questo solo dopo che l'attore avesse provato il fatto costitutivo dell'inadempimento.

Secondo la Suprema Corte, la tesi maggioritaria testé descritta, trovava fondamento nel dato normativo rappresentato dall'art. 1453 c.c., norma che contempla in via congiunta rimedi distinti, nel senso che l'azione di inadempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno, rappresentano domande con diverso oggetto.

Nell'azione di inadempimento, il fatto costitutivo è il titolo (costituente la fonte negoziale o legale del diritto di credito) e quindi la prova che il creditore deve fornire alla stregua dell'art. 2697, comma 1, c.c., ha ad oggetto solo e soltanto tale elemento.

Viceversa, nell'azione di risoluzione, due sono gli elementi su cui si fonda la domanda: da una parte il titolo (fonte convenzionale o legale dell'obbligazione) e dall'altra l'inadempimento dell'obbligo; ditalchè, la prova della quale è onerato il creditore, deve aver ad oggetto entrambi gli elementi, trattandosi di fatti costitutivi del diritto fatto valere, alla stregua dell'art. 2697, comma 1, c.c.

La Suprema Corte passa poi ad illustrare l'indirizzo minoritario al quale poi le Sezioni Unite presteranno adesione.

L'indirizzo minoritario si pone come obiettivo la riunificazione del regime probatorio per tutte le azioni previste dall'art. 1453 c.c. (azione di inadempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno da inadempimento).

Secondo l'indirizzo minoritario, le tre azioni previste e disciplinate dall'art. 1453 c.c. avrebbero in comune il titolo ed il vincolo contrattuale di cui si allega la violazione ad opera dell'altro contraente; ragion per cui, alla parte che le proponga, altro onere non può essere imposto, alla stregua dell'art. 2697 c.c., che di provare l'esistenza di quel titolo; gravando sul debitore, per converso, l'onere della prova d'aver adempiuto.

Secondo le Sezioni Unite, la tesi minoritaria, volta a ricondurre ad unità l'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale, troverebbe ragione nel principio della presunzione della persistenza del diritto desumibile dall'art. 2697 c.c.⁵⁷.

E dalla necessità di assoggettare a detto principio tutte le possibili azioni previste dall'art. 1453 c.c., pena la violazione del criterio di ragionevolezza nell'interpretazione delle norme; ragion per cui sarebbe

*Irrazionale che di fronte ad un'identica situazione probatoria della ragione del credito, e cioè dell'esistenza dell'obbligazione contrattuale e del diritto ad ottenerne l'adempimento, vi sia una diversa disciplina dell'onere probatorio, solo perché il creditore sceglie di chiedere (la risoluzione o) il risarcimento in denaro del danno determinato dall'inadempimento in luogo dell'adempimento, se ancora possibile, o del risarcimento in forma specifica”.*⁵⁸

Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533.

57 Il principio della presunzione di persistenza del diritto desumibile dall'art. 2697 c.c. stabilisce che «una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento». Così Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533 in Foro It., 2002, c. 778.

58 Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533 in Foro It., 2002, c. 778.

Per giustificare l'omogeneità del regime della prova per tutte e tre le azioni previste e disciplinate dall'art. 1453 c.c. l'orientamento minoritario invocava in proposito il principio di riferibilità o di vicinanza della prova.

Principio che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione.

Il principio di riferibilità o di vicinanza della prova stabilisce infatti che il correlativo onere venga ripartito tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno e per l'altro soggetto di provare fatti o circostanze che ricadano nella rispettiva sfera di azione.

Tale principio si pone in linea con la norma di cui all'art. 2697 c.c., norma che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi ed è quindi plausibile e conforme a tale regola processuale ritenere che la prova dell'adempimento, che si pone come ostativa al diritto azionato dal creditore (in quanto fatto estintivo) incomba al debitore convenuto (il quale dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione).

Secondo la teoria minoritaria, poi sposata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, esimere il creditore dall'onere della prova del fatto negativo dell'inadempimento in tutte le ipotesi di cui all'art. 1453 c.c. (e non soltanto nel caso di domanda di inadempimento) con conseguente correlativa traslazione sul debitore convenuto dell'*onus probandi*, avente ad oggetto la prova del fatto positivo dell'avvenuto adempimento, sarebbe perfettamente conforme al principio di riferibilità o di vicinanza della prova⁵⁹.

Attraverso il predetto principio, la Suprema Corte nella nota pronunzia si esprime in favore del ravvicinamento del regime dell'onere della prova per tutte e tre le azioni disciplinate dall'art. 1453 c.c., non solo per ragioni di ermeneutica delle norme (che deve di necessità ispirarsi a criteri di

59 Ricorda la Suprema Corte come l'art. 1312 c.c. del 1865, disciplinasse l'onere della prova nel modo che segue: «Chi domanda l'esecuzione di un'obbligazione deve provarla e chi pretende d'essere liberato deve dal canto suo provare il pagamento o il fatto che ha prodotto l'estinzione dell'obbligazione», stabilendo così il codice previgente una regola specifica per la sola ipotesi dell'onere probatorio in relazione alla domanda di adempimento.

L'art. 2697 c.c. attualmente in vigore ha dettato invece una disciplina generale in tema di riparto dell'onere della prova, senza cioè riferimento ad uno specifico tipo di domanda. Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533 in Foro It., 2002, c. 778.

ragionevolezza) ma anche per ragioni di carattere pratico.

Infatti il principio di riferibilità o di vicinanza della prova risponde a quell'esigenza di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto per il creditore che intenda reagire all'inadempimento, senza però al contempo penalizzare il diritto di difesa del debitore adempiente.

Se l'onere della prova viene posto in ogni caso a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento (soggetto che è o dovrebbe essere in possesso di elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, sia essa diretta all'adempimento, alla risoluzione ovvero al risarcimento del danno) il debitore adempiente dovrebbe essere in grado di fornire la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento.

Per questa via le Sezioni Unite smontano anche il principale argomento che l'orientamento maggioritario utilizzava per giustificare la diversità del regime probatorio per i tre rimedi previsti dall'art. 1453 c.c..

Secondo questo orientamento, poi però sconfessato dalle Sezioni Unite, la eventuale difficoltà incontrata dal creditore nel dare la prova di non aver ricevuto la prestazione, la difficoltà vale a dire di fornire la prova di un fatto negativo (non parliamo ovviamente di inadempimento di obbligazioni negative) veniva dall'orientamento maggioritario superata in forza della regola in base alla quale *negativa non sunt probanda*; principio in forza del quale la prova dei fatti negativi può essere data mediante la prova dei fatti positivi.

Secondo le Sezioni Unite invece tale tecnica probatoria reca con sé innegabili disagi di carattere pratico.

Del resto, il creditore che deduca di non esser stato pagato, di norma avrà difficoltà ad individuare, come oggetto di prova, fatti positivi e contrari idonei a dimostrare tale fatto negativo.

Per converso, il debitore che debba al contrario fornire la prova dell'adempimento sarà tenuto di regola a fornire una prova piuttosto agevole.

È un diritto del debitore alla stregua dell'art. 1199 c.c. richiedere il rilascio della quietanza o in mancanza potrà documentare *aliunde* l'avvenuto adempimento con il documento che comprovi il pagamento ed il mezzo utilizzato. La *regola iuris* che attiene al criterio di riparto dell'onere della prova, così come distillata nelle argomentazioni della Suprema Corte a Sezioni Unite

nella nota pronunzia, è in conclusione tale per cui al creditore, tanto quando agisca per l'adempimento, quanto per la risoluzione o per il risarcimento del danno, spetta fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (e se previsto, del termine di scadenza) limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte.

Il debitore convenuto dovrà invece fornire la prova del fatto estintivo del diritto, rappresentato dall'avvenuto adempimento⁶⁰.

Le Sezioni Unite si sono però spinte più oltre, nell'affermazione della necessaria identità del regime probatorio.

Deve essere precisato, infatti, che anche per l'orientamento minoritario, poi sposato dalle Sezioni Unite, ad ogni buon conto, solo quando il creditore richiedesse la risoluzione o il risarcimento dei danni in via autonoma, come visto, veniva esentato dall'onere della prova dell'inadempimento (essendo per converso il debitore gravato dell'onere della prova dell'adempimento come fatto estintivo del diritto azionato); invece quando a fondamento di una domanda di risoluzione o di risarcimento del danno (proposta in via

60 Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, specifica inoltre come nel caso del debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, che si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., il criterio di riparto dell'onere della prova rimane invariato ma a ruoli invertiti.

Il debitore che formula l'eccezione si limita ad allegare l'altrui inadempimento; il creditore che è in realtà l'attore che ha formulato la domanda principale, dovrà neutralizzare l'eccezione del convenuto, dando la prova del proprio adempimento o, se previsto un termine, della mancata scadenza dell'obbligazione a proprio carico.

Deve essere infine precisato come secondo le Sezioni Unite, in caso di inadempimento di obbligazioni negative, il principio soffre un'eccezione.

Quando sia dedotta la violazione di un'obbligazione di non fare, la prova dell'inadempimento è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui questi agisca per l'adempimento.

Tale eccezione si giustifica in considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 1222 c.c., ogni fatto compiuto in violazione di un'obbligazione di non fare, rappresenta ex sé un inadempimento.

L'inadempimento di obbligazioni di non fare concreta un fatto positivo e non integra un fatto negativo come avviene per le obbligazioni di dare o di fare.

Del resto le esigenze pratiche legate alla difficoltà di fornire la prova di fatti negativi (principio di riferibilità della prova) non si pongono al cospetto di un inadempimento di un'obbligazione negativa, che si manifesta sotto forma di fatto positivo.

Nel caso di obbligazioni negative, per usare le parole della Suprema Corte, «il diritto nasce soddisfatto e ciò che viene in considerazione è la sua successiva violazione».

Quando il creditore agisca per l'inadempimento a fronte di una violazione di un obbligo di non fare e richieda l'eliminazione delle modificazioni della realtà materiale ovvero la risoluzione od il risarcimento, per il caso di violazioni che abbiano effetti irreversibili, non opera il principio della persistenza del diritto insoddisfatto.

autonoma) fosse dedotto un inesatto adempimento, anche per l'orientamento minoritario, poi accolto dalla Suprema Corte, il creditore doveva fornire la prova dell'inesatto adempimento e non poteva limitarsi ad allegarlo.

In questo senso il principio della sufficienza della allegazione soffrirebbe di un'eccezione per il caso di inesatto adempimento.

Le Sezioni Unite, sempre in nome delle surrichiamate esigenze di carattere pratico e di omogeneità del regime probatorio, scardinano questa tesi e riaffermano anche per l'inesatto adempimento il regime dell'esenzione del creditore dall'onere di fornire la prova del medesimo, potendo lo stesso limitarsi ad allegarlo.

Del resto, sempre in ossequio a quel canone di ragionevolezza già invocato, le Sezioni Unite considerano ingiustificato il diverso regime probatorio solo in ragione della diversa consistenza dell'inadempimento (totale rispetto ad inesatto).

Secondo la Suprema Corte, al fondo, in entrambi i casi il creditore deduce che l'altro contraente non è stato fedele al contratto.

Affermare che per l'inadempimento totale (massima espressione di infedeltà al contratto) sia sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento e pretendere al contrario che il creditore debba fornire la prova del fatto negativo dell'inesattezza, quando sia dedotto un fatto di inadempimento inesatto o solo parziale (espressione di una più ridotta manifestazione di infedeltà al contratto) alle Sezioni Unite appare del tutto irragionevole⁶¹.

Una volta affermata la responsabilità contrattuale del gestore di area sciabile attrezzata, anche per i sinistri occorsi all'utenza nella fase di discesa sci ai piedi, se l'assetto dell'onere della prova è quello affermato dalle Sezioni Unite, ben si comprende quali siano le conseguenze, davvero dirimenti, sui possibili esiti delle cause che vengano intentate dagli infortunati⁶².

Il creditore – danneggiato, anche laddove affermasse un inesatto adempimento in capo al gestore dell'area sciabile attrezzata (in funzione di una

61 Questa parte della pronunzia delle Sezioni Unite ha ricevuto forti critiche; si veda per tutti P. Laghezza, *Inadempimenti ed onere della prova: le Sezioni Unite e la difficile arte del rammendo*, cit., c. 772.

62 Si spinge a considerare il contratto di ski pass suscettibile di integrazione con la disciplina del D.Lgs. 06/09/2005, n. 206 (Codice del Consumo) R. Campione in *Attività sciistica e responsabilità civile tra disciplina codicistica, legislazione speciale e regole di diritto sportivo*, cit., p. 109 ss.

richiesta di risarcimento del danno) può per l'appunto limitarsi ad allegare l'inesatto adempimento, senza doverne fornire la prova.

Se ad esempio il danneggiato dovesse allegare un difetto di manutenzione della pista ovvero una carenza nella segnalazione di un'eventuale pericolo (più difficile ipotizzare un inadempimento totale come massima espressione di infedeltà al contratto rispetto alla fase di discesa dalle piste) non dovrà anche fornirne la prova; spetterà invece al debitore – gestore fornire in positivo la prova del fatto estintivo rappresentato dall'esatto adempimento.

Onere dall'esercizio ben più difficoltoso rispetto al regime tradizionalmente invalso ed orientato ad assoggettare la responsabilità del gestore per i sinistri in fase di discesa al modello aquiliano, con quanto ne consegue sul terreno dell'onere della prova⁶³.

5. Raffronti e conclusioni

Sottratta al modello di responsabilità aquiliana, la fase della discesa entra dopo una lunga gestazione giurisprudenziale nel sinallagma contrattuale e gli sciatori danneggiati possono adesso invocare una responsabilità contrattuale del gestore anche per gli infortuni subiti nella discesa sci ai piedi, così come già potevano chiedere e ottenere il risarcimento dei danni *ex contractu* per la fase di risalita da valle a monte.

A ben vedere, la riunificazione delle due distinte fasi di cui si compone il servizio offerto dal gestore (impianto di risalita e pista da discesa), ora assoggettato ad un unico modello di responsabilità contrattuale, lascia purtuttavia sopravvivere alcune differenze.

La fase di risalita continuerà ad essere disciplinata dalle norme sul contratto di trasporto di persone (art. 1678 ss.) e il regime di responsabilità del vettore – gestore continuerà ad essere governato dalla norma di cui all'art. 1681 c.c..

Il gestore che subisca un'azione di danno da parte dello sciatore infortunato

63 Chiarissima in tal senso è la pronunzia Trib. Bolzano, Sez. Dist. Bressanone, 21 maggio 2007, qui riportata nel passo che rileva: «In termini contrattuali incombe su di lui (il gestore ndr) l'onere, ex art. 1218 c.c., di provare l'impossibilità oggettiva della prestazione, individuando la causa precisa che ha determinato l'impossibilità, derivante da una causa a lui non imputabile, che in sostanza, nel caso di specie, si traduce nella prova della forza maggiore o del caso fortuito».

nel corso del trasporto, potrà liberarsi dalla propria responsabilità assumendo all'onere probatorio che passa attraverso la dimostrazione di aver adottato «*tutte le misure idonee ad evitare il danno*»⁶⁴.

Per quel che concerne invece la fase di discesa, quand'anche la si volesse assoggettare a responsabilità contrattuale, le norme di riferimento non possono essere quelle del contratto di trasporto di persone; non a caso, il contratto di *ski-pass* viene considerato un contratto atipico; la fase della discesa rimarrà quindi assoggettata alle norme generali sull'inadempimento delle obbligazioni e quindi in particolare all'art. 1218 c.c.

La prova liberatoria a carico del gestore dell'area sciabile dovrà quindi concretarsi nella positiva dimostrazione che l'inadempimento, o il ritardo, è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile⁶⁵.

Avviandoci a conclusione, è doveroso azzardare qualche notazione di sintesi.

64 Se interpretata alla lettera, la norma di cui all'art. 1681 c.c. non lascerebbe scampo al vettore.

Questi infatti dovrebbe, a rigore, fornire la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, che possano in astratto essere reperibili ed utilizzabili in relazione allo stato dell'arte e secondo l'evoluzione della tecnica nel momento storico di riferimento.

Per attenuare il rigore della prova liberatoria così intesa, se ne è proposta un'interpretazione sistematica, che attingendo al canone generale dell'art. 1176 c.c., segnatamente del comma 2, prescinde dal dato letterale.

In base ai principi generali in tema di diligenza nell'adempimento delle obbligazioni, quando queste attengano all'esercizio di un'attività professionale, l'art. 1176, comma 2, stabilisce che la diligenza del debitore debba essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

Per questa via, la prova liberatoria stabilita dall'art. 1681 c.c. viene temperata dal generale canone di cui all'art. 1176, comma 2 c.c.; che impone al gestore dell'area sciabile attrezzata di adempiere alla propria obbligazione di trasporto, utilizzando la diligenza che viene richiesta nell'esercizio dell'attività professionale tipica, qual è per l'appunto l'esercizio dell'attività di trasporto di persone.

Tale interpretazione dell'art. 1681 c.c. risulta corroborata dal dato normativo rappresentato dall'art. 942 cod. nav., norma che disciplina il trasporto aereo, e onera il vettore che voglia scansare la responsabilità per i sinistri occorsi dai trasportati durante il viaggio in aeromobile della prova liberatoria consistente nella dimostrazione di aver preso «tutte le misure necessarie e possibili secondo la normale diligenza per evitare il danno».

Su tutti questi aspetti si veda M. Flick, *Responsabilità del gestore nel trasporto per seggiovia*, commento a Cass. Civ., 3 agosto 2004, n. 812 in *Danno e resp.*, 2005, p. 375.

65 Ritiene che a seguito di Cass. Civ. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533 vi sia un sostanziale riavvicinamento del regime dell'onere della prova previsto dagli artt. 1681 c.c. e 1218 c.c. S. Caterbi in *La responsabilità nella gestione delle aree sciabili attrezzate*, in *Resp. civ. prev.*, 2008, p. 1043.

Si vedano però in proposito le interessanti considerazioni di Campione, *Attività sciistica e responsabilità civile tra disciplina codicistica, legislazione speciale e regole di diritto sportivo*, cit., p. 71 ss. ed in special modo p. 76.

Alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale in atto, si assiste ad un progressivo abbandono del modello aquiliano ancorato all'art. 2043 c.c., quale regime d'elezione per la responsabilità del gestore di aree sciabili attrezzate per i sinistri occorsi all'utente nella fase di discesa.

Il modello aquiliano è recessivo e cede il campo a due distinte opzioni, quella extracontrattuale che si basa sulla responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. e quella rappresentata dal modello di responsabilità contrattuale che trae titolo dal contratto atipico di *ski-pass*.

Delle due opzioni, quella extracontrattuale, fondata sull'art. 2051 c.c., appare prevalente rispetto al più recente e meno consolidato orientamento che si fonda sulla responsabilità contrattuale.

Non c'è dubbio che la traslazione del più gravoso onere probatorio sulla figura del gestore dell'area sciabile quale corollario del progressivo abbandono del modello aquiliano di responsabilità, porterà con tutta probabilità ad un inversione del *trend* delle decisioni dei Tribunali, statisticamente sfavorevole agli sciatori danneggiati.

Molto meno apprezzabili, per non dire inesistenti, sono invece i risvolti pratici della competizione in atto tra il modello di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. ed il modello di responsabilità contrattuale di più recente conio.

In effetti, a ben vedere, la prova liberatoria del gestore dell'area sciabile attrezzata, che consista nella dimostrazione del caso fortuito ex art. 2051 c.c. ovvero che si concreti nella prova dell'impossibilità oggettiva della prestazione per causa a sé non imputabile alla stregua dell'art. 1218 c.c., finisce con l'avere un contenuto assolutamente identico⁶⁶.

66 Di identità tra la prova liberatoria ex art. 2051 c.c. e quella preveduta dall'art. 1218 c.c. parla Trib. Bolzano, Sez. Dist. Bressanone, 21 maggio 2007: «L'art. 2051 attribuisce al custode una prova liberatoria particolarmente gravosa, in questo caso praticamente identica a quella attribuita dall'art. 1218 cc. costituita dal caso fortuito, inteso quale avvenimento inevitabile specifico che da solo ha creato le condizioni dell'evento dannoso.

È equiparata al caso fortuito la condotta colpevole del danneggiato o di un terzo, quando essa possa essere considerata causa esclusiva del danno, in quanto eccezionale ed imprevedibile».

In dottrina vedasi R. Campione, *Attività sciistica e responsabilità civile tra disciplina codicistica, legislazione speciale e regole di diritto sportivo*, cit., p. 117 ss. e soprattutto p. 133 che preme trascrivere nel passo che rileva: «Le controdeduzioni appena svolte valgono anche nell'ipotesi in cui l'utente subisca un danno a causa delle imperfette condizioni del tracciato di discesa. Infatti, la vittima, ove ricorra al disposto dell'art. 1218 c.c., sarà chiamata a dimostrare l'intervenuta conclusione del contratto di *ski-pass*, limitandosi alla mera allegazione della circostanza

Se i contenuti delle due distinte prove liberatorie coincidono è vero allora che la portata innovativa della pronuncia della Suprema Corte (Cass. Civ. 6 febbraio 2007, n. 2563) scema grandemente.

Lo sdoganamento della responsabilità contrattuale operato dalla Cassazione solo nel 2007, avrebbe avuto tutt'altro impatto sul sistema, se non fosse stato preceduto dall'accreditamento del modello extracontrattuale *ex art. 2051 c.c.* come regime elettivo per disciplinare la responsabilità del gestore dell'area sciabile attrezzata per i sinistri occorsi nella fase di discesa.

La vera rivoluzione la Cassazione l'ha fatta nel momento in cui ha promosso a criterio di imputazione della responsabilità del gestore il modello della responsabilità da custodia; la qual cosa è avvenuta con qualche anno d'anticipo rispetto al recepimento del modello contrattuale.

È stato allora che la Cassazione ha messo davvero in crisi il modello extracontrattuale fondato sulla *Generalklausel* di cui all'art. 2043 c.c..

La responsabilità contrattuale è in definitiva entrata nel sistema troppo tardi e non è detto che vi rimanga a lungo.

A meno che il legislatore non si ravveda e decida finalmente di metter mano alla Legge 24/12/03, n.363, per tanti aspetti insufficiente e pernicioso.

dell'inadempimento della controparte, mentre, laddove preferisca far valere la responsabilità delittuale del gestore, sarà tenuta a provare il nesso eziologico tra le imperfette condizioni di sicurezza dell'area sciabile ed il danno sofferto e non anche la colpa del danneggiante, in quanto – come detto in precedenza – tale fattispecie viene ricondotta dalla giurisprudenza dominante all'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c.

Sulla scorta di queste brevi osservazioni, si può dunque affermare che, sotto il profilo dell'onere probatorio, la differenza tra le due forme di responsabilità non sia poi così marcata, giacché l'utente – tanto laddove faccia valere l'inadempimento del gestore, quanto nel caso in cui agisca per il ristoro del danno cagionato dal fatto illecito di questi – sarà generalmente esentato dal dimostrare l'elemento della colpa in capo all'impiantista».

Bibliografia

- M. CALABRESE, *La (doppia) natura della responsabilità del gestore di una pista di sci*, commento a Cass. Civ., Sez. III, 10 febbraio 2005, n. 2706 in *Danno e responsabilità*, 2005, p. 840.
- R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile tra disciplina codicistica, legislazione speciale e regole di diritto sportivo*, CEDAM, Padova, 2009.
- V. CARBONE, *Il gestore dell'impianto risponde del danno dello sciatore inciampato in un ciuffo d'erba?*, commento a Cass. Civ., Sez. III, 15 febbraio 2001, n. 2216, in *Danno e responsabilità*, 2001, p. 372.
- S. CATERBI, *La responsabilità nella gestione delle aree sciabili attrezzate*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2008, p. 1036.
- G. CIURNELLI, *I contratti del tempo libero*, in G. CIURNELLI – S. PONTICELLI – G. ZUDDAS, *Il contratto d'albergo. Il contratto di viaggio. I contratti del tempo libero*, GIUFFRÈ, Milano, 1994, p. 292.
- C. COSTANTINI, commento a Cass. Civ., Sez. III, 20 agosto 2003, n. 12219; Cass. Civ., Sez. III, 4 novembre 2003 n. 16527, in *Danno e responsabilità*, 2004, p. 519.
- M. FLICK, *Sicurezza e responsabilità nella pratica degli sport invernali, alla luce della L. 24 dicembre 2003*, n. 363, in *Danno e responsabilità*, 2004, p. 475.
- M. FLICK, *Responsabilità del gestore nel trasporto per seggiovia*, commento a Cass. Civ., Sez. III 3 agosto 2004, n. 812, in *Danno e responsabilità*, 2005, p. 71.
- W. FLICK, *Responsabilità e piste da sci: tutela contrattuale e/o aquiliana?* In www.bormioforumneve.eu, 2007.
- E. GRAGNOLI - M. RIGUZZI - G. SILINGARDI, *Responsabilità degli operatori turistici*, *Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti*, 1988, p. 81 ss.
- U. IZZO – G. PASCUZZI (a cura di), *La responsabilità sciistica. Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione*, GIAPPICHELLI, Torino, 2006.
- P. LAGHEZZA, *Inadempimenti ed onere della prova: le Sezioni Unite e la difficile arte del rammendo*, commento a Cass. Civ., Sez. Un., 30 gennaio 2001, n. 13533, in *Il foro italiano*, 2002, c. 769.
- P. G. MONATERI, *La responsabilità civile*, in R. SACCO, *Trattato di diritto civile*, UTET, Torino, 1998.
- L. PERILLI, *Lo sciatore, un soggetto debole: lettura economica della responsabilità del gestore degli impianti e delle piste*, in E. BALLARDINI (a cura di), *Regole per uno sci più sicuro*, Atti del Convegno Nazionale sul tema, Rovereto 9 marzo 2002, EDIZIONI OSIRIDE, Rovereto, 2002, p. 101.
- M. PRADI, voce *Sci alpino*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, vol. XVIII, UTET, Torino, 1998, p. 163
- N. RIZZO, *Profili della responsabilità da cosa in custodia in La nuova giurisprudenza civile commentata*, I, 2006, p. 307.
- L. TRANQUILLI LEALI, *Il contratto di trasporto a fune*, in A. ANTONINI – F. MORANDI,

- G. SILINGARDI (a cura di), *Dai tipi legali ai modelli sociali nella contrattualistica della navigazione, dei trasporti e del turismo*. Atti del Convegno, Modena, 31 marzo – 1 aprile 1995, Milano, 1996, p. 261 ss.
- S. VERNIZZI, *Sinistro nella fase di discesa a valle e responsabilità del gestore di aree sciabili attrezzate* in *Responsabilità civile e previdenza*, 2008, p. 905.

Scontro tra sciatori – profili di responsabilità civile

Simone Vernizzi

Università di Modena e Reggio Emilia

Abstract

Dopo una breve ricognizione del contesto normativo, il contributo esamina le differenti posizioni di dottrina e giurisprudenza in materia di responsabilità civile nello scontro tra sciatori e sull'impatto, in tale ambito, delle norme della l. n. 363/03 ed in particolare della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 19. Alla tendenza di una parte della dottrina di trasporre in modo automatico alla pratica sciistica gli esiti raggiunti nel campo della circolazione stradale si contrappone quella giurisprudenza di merito che sottolinea l'importanza, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., delle norme di condotta a carico degli utenti ed individua nello sciatore a monte il soggetto posto nella situazione più favorevole per evitare il danno.

After a brief review of the regulatory framework, the paper examines the various viewpoints of doctrine and case law on civil liability in the crash between skiers and the impact, in that context, of the rules of Law No 363/03 and in particular of the presumption of liability under art. 19. The tendency of some writers to transpose automatically to ski practice the outcomes achieved in the field of road traffic contrasts with the case law that, pursuant to art. 2043 of Civil Code., emphasizes the importance of the rules of conduct to which skiers must comply and identifies the skier coming from above as the best risk avoider.

1. Il contesto normativo: tra regole federali, normativa statale e regionale

Sebbene non sia provato che l'introduzione di nuove discipline (*snowboarding; easy, race e fun-carving*) e la accresciuta portata degli impianti abbiano prodotto un effettivo aumento degli incidenti in pista ⁽¹⁾, è peraltro certo che quello della sicurezza nella pratica degli sport invernali sia tema di sempre maggiore interesse, tanto da richiamare da ultimo anche l'attenzione del legislatore: di quello statale, che, con la l. 24 dicembre 2003, n. 363, ha dettato *"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo"* ⁽²⁾, sottolineando, in tal modo, l'accresciuta rilevanza dell'attività sciistica all'interno del nostro ordinamento ⁽³⁾; e di quello regionale, impegnato ad adeguare la normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa *"e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve"* (art. 22, comma 1).

Prima di tale intervento, al disinteresse del legislatore sopperiva il *"Decalogo dello sciatore"*, regole di buona condotta e correttezza dettate dalla F.I.S., le quali, nonostante l'origine non legislativa ed il loro carattere metagiuridico, hanno acquisito negli anni sempre maggiore rilevanza, per lo spontaneo adeguamento alle stesse da parte degli sciatori e per il loro progressivo riconoscimento da parte della giurisprudenza ⁽⁴⁾.

(1) Riferisce in proposito M. Del Zotto, "La presunzione del concorso di colpa in caso di collisione tra sciatori" L'art. 19 della legge n. 363 del 24/12/2003, in *professioneMontagna*, n. 83/2005, che sarebbe invece dimostrato il contrario, vale a dire che in questi ultimi anni (ma lo studio citato è, allo stato attuale, un po' datato) il numero degli incidenti avvenuti sulle piste di sci non sarebbe punto aumentato.

(2) La legge, pubblicata in G.U. n. 3 del 5 gennaio 2004, è entrata in vigore il successivo 20 gennaio: per un primo commento si rinvia a M. Flick, *Sicurezza e responsabilità nella pratica degli sport invernali*, alla luce della legge 24 dicembre 2003, n. 363, in *Danno e resp.*, 2004, 475 e ss.; R. Campione, *Le nuove norme in materia di responsabilità e sicurezza nell'attività sciistica*, in *Contr. e impresa*, 2004, 1305 e ss.; si rinvia altresì ad E. Ballardini, *La legge n. 363/2003 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali*, in U. Izzo e G. Pascuzzi (a cura di), *La responsabilità sciistica. Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione*, Torino, 2006, 3 e ss.

(3) R. Campione, *Le nuove norme in materia di responsabilità e sicurezza nell'attività sciistica*, cit., 1305.

(4) Il cd. Decalogo dello sciatore consiste di un insieme di regole elaborate dalle comunità degli sciatori e venne emanato nel 1967 a Beirut nel corso del congresso della Federazione Internazionale Sci (F.I.S.) e successivamente integrato nel 1973 dai Chiarimenti approvati dallo stesso congresso a Famagosta: si rinvia, sul punto, a M. Pradi, *Lo sviluppo del diritto sciistico e le regole F.I.S. quali norme di diritto positivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1988, 212 e ss.; Id., voce «Sci alpino», in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XVIII, Torino, 1988, 164 e ss. Si rinvia altresì al recente contributo di E. Casale, *La*

La normativa statale ha individuato, con riferimento agli “utenti” ⁽⁵⁾, specifiche norme di comportamento da osservare nelle aree sciabili (Capo III, artt. da 8 a 19) ⁽⁶⁾: la dottrina, se in generale guarda con favore alla giuridicizzazione delle regole di comportamento, nel caso specifico osserva che le disposizioni della l. n. 363/2003, pur riproducendo per gran parte le norme del Decalogo, per taluni e non marginali aspetti divergono da queste in modo anche rilevante ⁽⁷⁾.

Ciò, a scapito dell’uniformità di disciplina che il carattere transfrontaliero dello sport sciistico consiglierebbe: il nostro è infatti l’unico tra i Paesi aderenti alla F.I.S. ad aver assoggettato l’utenza che fruisce delle aree sciabili italiane ad un regime che si discosta sensibilmente dal Decalogo dello sciatore.

Si osserva, altresì, che le regole del Decalogo sono state oggetto di un costante aggiornamento in considerazione dell’introduzione di nuovi attrezzi sciistici e di nuove tecniche ⁽⁸⁾, di modo che, da questo punto di vista, ad una codificazione rigida delle regole di comportamento sarebbe

responsabilità civile nel caso di scontro tra sciatori, in U. Izzo e G. Pascuzzi (a cura di), *La responsabilità sciistica. Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione*, cit., 175 e ss. Recentissimo, infine, il lavoro monografico di R. Campione, *Attività sciistica e responsabilità civile tra disciplina codicistica, legislazione speciale e regole di diritto sportivo*, Padova, 2009, in part., 154 e ss.

- (5) Sulla nozione di utente dell’area sciabile nella l. n. 363/2003, cfr., R. Campione, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., 151 e ss.
- (6) Norme che fanno riferimento, tra l’altro, all’utilizzo del casco protettivo per i minori (art. 8), alle prescrizioni in materia di velocità (art. 9), alla precedenza (art. 10), al sorpasso (art. 11), all’incrocio (art. 12) ed allo scontro tra sciatori (cfr., art. 19), allo stazionamento (art. 13), al transito ed alla risalita (art. 15), all’utilizzo di piste da sci con mezzi meccanici (art. 16), allo sci fuori pista ed allo sci-alpinismo (art. 17), demandando inoltre alle regioni l’adozione di eventuali ulteriori prescrizioni “per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti” (nonché di determinare l’ammontare delle sanzioni in caso di violazione di specifiche disposizioni).
- (7) Ad esempio, in materia di precedenza, ove la legge prevede (art. 12) che, in prossimità degli incroci, gli sciatori diano la precedenza a chi proviene da destra ovvero in base alla segnaletica, mentre nulla di simile si rinviene nel Decalogo. Il legislatore non ha inoltre previsto alcuna norma di condotta per gli sportivi che si immettono o attraversano una pista ovvero un terreno di esercitazione o di allenamento, ove, per contro, le prescrizioni del Decalogo sul punto sono alquanto minuziose (si legga l’art. 5). Ancora, il legislatore non impone allo sportivo di regolare la velocità in base alle proprie capacità tecniche, ma semplicemente avendo riguardo alle caratteristiche della pista ed alla situazione ambientale (art. 9). Infine, l’art. 15 della l. n. 363/2003 vieta agli utenti la risalita dell’area sciabile salvi i casi di necessità o l’autorizzazione in tal senso da parte del gestore dell’area sciabile.
- (8) Alle dieci regole originarie l’Associazione Maestri di Sci Italiani (AMSI) ne ha aggiunte altre due, in tema di spazio minimo per il sorpasso dal bordo della pista, e in tema di traiettorie, quest’ultima tenendo conto del differente tipo di attrezzo utilizzato (snowboard, telemark, carving fun).

stata senz'altro preferibile l'opzione per un rinvio dinamico alle norme del Decalogo ⁽⁹⁾.

Il quadro normativo di riferimento presenta tuttavia ulteriori profili di criticità.

Da un lato, infatti, le Regioni e le Province autonome, chiamate ad ottemperare al citato obbligo di adeguamento previsto dall'art. 22 della stessa l. n. 363/2003, hanno espresso l'urgenza di tornare al Decalogo F.I.S.

Dall'altro lato e nel frattempo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, evidentemente animato dall'intento di riavvicinare la normativa interna a quella degli altri Paesi aderenti alla F.I.S., ha emanato a fine 2005 un decreto ⁽¹⁰⁾ che, al suo Allegato 2, interviene a disciplinare ulteriormente il comportamento degli sciatori nelle aree sciabili, con regole che mantengono in ogni caso alcuni punti di divergenza rispetto a quelle di matrice federale ⁽¹¹⁾, e che, inoltre, non mancherebbero di suscitare interrogativi nel momento in cui si discostano dalle norme di cui alla l. n. 363/03 ⁽¹²⁾.

2. Pratica dello sci e responsabilità civile: quale criterio di imputazione?

Il fenomeno della circolazione sulle piste è da sempre ricondotto nell'alveo della responsabilità aquiliana: le stesse regole di condotta racchiuse nel

(9) In tal senso, E. Ballardini, La legge n. 363/2003 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali, cit., in part., 23.

(10) Decreto Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti, 20 dicembre 2005, "Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate", in G. U., n. 299 del 24 dicembre 2005.

(11) Esse mantengono ad esempio l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra (art. 5), ribadiscono il divieto, salvi casi di urgenza, di risalita della pista con gli sci (art. 7), ed, infine, confermano l'obbligo del casco per i minori infraquattordicenni (art. 8): osserva in proposito R. Campione, Attività sciistica e responsabilità civile tra disciplina codicistica, cit., 2009, in part., 164, che "la presenza di siffatti elementi di diversità rispetto al decalogo F.I.S. è d'altronde dettata (d)alla necessità di adeguarsi alle prescrizioni già contenute nella l.n. 363/2003, non potendo naturalmente il decreto porsi in conflitto con esse".

(12) Di un "problema di coordinamento a livello di fonti", poiché le norme di un decreto ministeriale si pongono in una posizione naturalmente sotto ordinata, in termini di gerarchia, rispetto a quelle di una legge ordinaria quali sono quelle della l. n. 363/2003, riferisce E. Ballardini, La legge n. 363/2003 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali, cit., in part., 25-26. Diversamente si esprime R. Campione, Attività sciistica e responsabilità civile, cit., in part., per il quale il le disposizioni del decreto ministeriale non potrebbero naturalmente porsi in contrasto con quelle della l. n. 363/03, ed i contrasti tra il decreto ed il decalogo, come osservato alla nota che precede, esprimono la necessità di adeguarsi alle prescrizioni già contenute nella legge n. 363/03.

Decalogo dello sciatore sarebbero invero espressione e specificazione, in termini tecnici, del generale obbligo di *neminem laedere* di cui all'art. 2043 cod. civ. (13).

Tale ultima norma, che impone di dimostrare la condotta colposa del danneggiante, impegna nel campo specifico il danneggiato all'assolvimento di un onere assai gravoso (14): ciò, poiché l'attività sciatoria, a differenza di altri ambiti – quali, ad esempio, la circolazione stradale – non consente l'agevole individuazione delle dinamiche dei sinistri.

Il consulente tecnico, cui normalmente si affida tale compito, è chiamato infatti a valutare “la flessibilità dei movimenti umani, l'irregolarità delle piste e la mutevolezza del manto nevoso”, fattori che, unitamente alla difficoltà di conservazione dei mezzi di prova, riducono la possibilità di accertare l'effettiva dinamica dei fatti, con il conseguente ricorso, in ultima analisi, all'attendibilità, spesso opinabile, delle prove testimoniali (15).

Queste le considerazioni alla base dei numerosi tentativi volti a valutare la eventualità che la pratica sciatoria possa essere governata da regimi di responsabilità aggravata e/o presunta, in ragione vuoi della pericolosità dell'attività (cfr., art. 2050 cod. civ.); vuoi dell'equiparazione dei movimenti degli sciatori sulle piste alla circolazione stradale (cfr., art. 2054 cod. civ.); vuoi, infine, della possibilità di considerare lo sci alla stregua di una cosa in custodia (cfr., art. 2051 cod. civ.).

Con riferimento alla prima delle possibili ipotesi prospettate, dottrina e giurisprudenza sono invero concordi nel ritenere che l'elevata probabilità di verifica di eventi dannosi non sia criterio idoneo a qualificare una determinata attività in termini di pericolosità, dovendo considerarsi pericolose, oltre a quelle definite tali dalle leggi di pubblica sicurezza, le attività che, per loro stessa natura ovvero per la tipologia dei mezzi impie-

(13) In questi termini, M. Pradi, voce «Sci alpino», cit.; E. Casale, La responsabilità civile nel caso di scontro tra sciatori, cit., in part., 177; si legga tuttavia quanto indicato infra, al par. conclusivo, relativamente alle opinioni espresse da parte della dottrina e da giurisprudenza ormai risalente in merito al valore delle regole espresse nel Decalogo.

(14) Cfr., E. Ballardini, La legge n. 363/2003 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali, cit., in part., 31.

(15) Cfr., E. Casale, La responsabilità civile nel caso di scontro tra sciatori, cit., in part., 176-177. In termini simili si esprimono altresì E. Ballardini, La legge n. 363/2003 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali, cit., 33, e R. Campione, Attività sciistica e responsabilità civile, cit., 177.

gati, rendono probabile o semplicemente possibile il verificarsi di un evento dannoso. In quest'ottica si osserva che la pratica amatoriale dello sci non presenta di per sé una notevole potenzialità di danno per i terzi, configurandosi come normalmente innocua, e potendo divenire rischiosa soltanto in ragione della condotta di chi la esercita: di modo che dovrebbe senz'altro respingersi la possibilità di inserire tale attività nel novero di quelle governate dalla regola racchiusa all'art. 2050 cod. civ. (16).

Allo stesso modo andrebbe respinta la tesi che vuole lo sci una cosa in custodia, suscettibile, come tale, di cagionare eventi dannosi ai sensi di cui all'art. 2051 cod. civ. La norma in questione presuppone infatti che il danno derivi da un dinamismo proprio della cosa ovvero dallo sviluppo di un agente dannoso ad essa connaturato, mentre nella pratica dello sci il danno consegue al comportamento dello sciatore (terzo e/o vittima) (17).

Vari, infine, gli argomenti utilizzati per negare validità alla tesi che, tramite l'accostamento dell'attività sciatoria alla circolazione dei veicoli, vuole pervenire all'applicazione analogica del regime previsto all'art. 2054 cod. civ. In giurisprudenza, se si eccettuano alcune isolate pronunzie di merito (18), vi è accordo con la dottrina nel ritenere detto accostamento inammissibile, soprattutto in considerazione della difficoltà di estendere allo sci la nozione giuridica di veicolo, la quale, ora come un tempo, si ritiene debba essere rinvenuta nel codice della strada (19).

(16) Nel rinviare, per la differenza tra pericolosità dell'attività e pericolosità della condotta, a M. Franzoni, *L'illecito*, s.l., ma Milano, 2004, 357-358; Id., *Dei fatti illeciti*, Bologna-Roma, 1993, in part., 492, con riferimento alla tema che ci occupa, respingono, in dottrina, l'inquadramento della pratica sciatoria tra le attività pericolose: L. Geraci, *La responsabilità civile da attività sciatoria*, in *Riv. dir. sport.*, 1975, in part., 354; V. Frattarolo, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984, in part., 83; M. Pradi, voce «Sci alpino», cit., 171; P. Ziviz, *Le attività pericolose*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1988, II, 179; G. Silingardi – M. Riguzzi – E. Gragnoli, *Responsabilità degli operatori turistici*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1988, 85; E. Casale, *La responsabilità civile nel caso di scontro tra sciatori*, cit., 188. In giurisprudenza, cfr.: App. Bologna, 26 febbraio 1972, in *Giur. it.*, 1972, I, 2, 964; Pret. Trento, 16 luglio 1993, in *Foro it.*, 1994, II, 468.

(17) Cfr., in tal senso: M. Pradi, voce «Sci alpino», cit., 171; G. Silingardi – M. Riguzzi – E. Gragnoli, *Responsabilità degli operatori turistici*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1988, 87; M. Viola, *La responsabilità civile nell'incidente sciistico*, Trento, 2002, 14; R. Campione, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., 172.

(18) Cfr., Trib. Bolzano, 5 aprile 1975, in *Resp. civ. prev.*, 1976, 452 e ss. con nota critica di M. Pogliani, *Ma lo sciatore è veramente un conducente di veicolo?*; Trib. Torino, 11 novembre 1983, in *Arch. giur. circ. sin. strad.*, 1985, 124; Trib. Bassano del Grappa, 14 ottobre 2002, inedita, cit. da R. Campione, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., 173, nt. (50).

(19) L'attuale Codice della Strada (d. lgs. n. 285/1992) ha escluso infatti dalla tassativa elencazione dei

Taluni sottolinea la stretta correlazione tra l'art. 2054 cod. civ. ed il codice della strada e pertanto dubita della stessa opportunità di applicare, anche soltanto in via analogica, ad una attività svolta per finalità sportive e ricreative una disciplina predisposta per regolamentare le attività di trasporto e di trasferimento che si svolgono sulle strade (20).

Altri, infine, critica gli esiti, per certi versi paradossali, cui l'applicazione dell'art. 2054 cod. civ. potrebbe condurre nell'ambito dell'esercizio dell'attività sciistica (21).

Con la conseguenza, in definitiva, che, non rinvenendosi ragioni per accordare una protezione ed una tutela giuridica maggiori allo sciatore rimasto danneggiato, rispetto a quella riservata dall'ordinamento a tutti i danneggiati, dovrebbe essere mantenuto fermo il rinvio al generale criterio di imputazione di cui all'art. 2043 cod. civ. (22).

veicoli di cui all'art. 47 le tavole, i pattini e gli altri acceleratori di andatura, ai quali, in base al disposto dell'art. 190, comma 8, è vietata la circolazione sulla carreggiata delle strade. Nella giurisprudenza di legittimità, fortemente contrarie a ricondurre lo sci nell'ambito della nozione di veicolo di cui al Codice della Strada (all'epoca: r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740, Testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione, il quale a sua volta escludeva gli sci dal novero dei veicoli assoggettati alle sue norme): Cass. civ., 1 aprile 1980, n. 2111, in Foro it., 1980, I, 1233; Cass. civ., 30 luglio 1987, n. 6603, in Arch. circolaz., 1988, 25. In dottrina, considera gli sci dei semplici attrezzi sportivi F. Morandi, Incidente sciatorio e nozione di veicolo in una particolare ipotesi di assicurazione contro gli infortuni di circolazione, nota a App. Milano, 26 febbraio 1993, in questa Rivista, 1995, 770 e ss. Nello stesso senso, R. Tranquilli Leali, Il contratto di trasporto a fune, in G. Silingardi - A. Antonini - F. Morandi (a cura di), Dai tipi legali ai modelli sociali nella contrattualistica della navigazione, dei trasporti e del turismo, Milano, 1996, 261 e ss., 274, nel testo ed alla nt. 21; S. Busti, Il contratto di trasporto di persone, in V. Franceschelli - F. Morandi, Manuale di diritto del turismo, II ed., Torino, 2003, 423 e ss., in part., 470; F. Galgano, I fatti illeciti, Padova, 2008, in part., 130, nt. (65).

- (20) Nel senso di cui al testo, cfr., M. Pradi, voce «Sci alpino», cit., loco cit.; cfr., altresì, E. Casale, La responsabilità civile nel caso di scontro tra sciatori, cit., in part., 180.
- (21) Così, V. Frattarolo, La responsabilità civile per le attività sportive, cit., in part., 85, considerando l'eventuale declaratoria di responsabilità del proprietario noleggiatore di sci alla luce del terzo comma dell'art. 2054 cod. civ.
- (22) Cfr., L. Geraci, La responsabilità civile da attività sciatoria, cit., 352; M. Viola, La responsabilità civile nell'incidente sciistico, cit., 26. Sostanzialmente concordi M. Bona - A. Castelnuovo - P.G. Monateri, La responsabilità civile nello sport, Milano, 2002, in part., 163, i quali giudicano contraddittorio e privo di senso attribuire al convenuto un onere probatorio più gravoso di quello posto in capo alla vittima.

3. L'introduzione della presunzione di cui all'art. 19 della l. n. 363/2003 e le rinnovate fortune del criterio di cui all'art. 2054 cod. civ.

Come è noto, il legislatore della l. n. 363/2003, in chiusura del Capo III (*Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili*), detta, all'art. 19, una norma secondo la quale, in caso di scontro tra sciatori, *"si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni"*, in tal modo riproducendo in modo pressoché testuale il disposto dell'art. 2054, comma 2, cod. civ.

I primi commentatori della legge in questione affermano che la *ratio* ispiratrice di tale scelta legislativa coinciderebbe invero con quella che convinse il legislatore del '42 della opportunità di stabilire una presunzione di pari responsabilità relativamente ai sinistri stradali ⁽²³⁾, vale a dire la necessità di superare le difficoltà che si manifestano sul piano probatorio allorquando si debba procedere alla ricostruzione delle precise modalità del sinistro ⁽²⁴⁾, difficoltà che, come ricordato ⁽²⁵⁾, sarebbero addirittura più marcate nel campo dell'attività sciistica.

Prima dell'introduzione della presunzione di cui all'art. 19, infatti, se il soggetto che reclama un danno in conseguenza di uno scontro tra sciatori non fosse riuscito, ai sensi di cui all'art. 2043 cod. civ., a provare la colpa dell'altro soggetto coinvolto, avrebbe subito il rigetto della domanda risarcitoria: allo stesso modo, se le domande di risarcimento fossero state reciproche, nessuno dei danneggiati avrebbe ottenuto ristoro, non avendo alcuno di essi assolto all'onere richiesto dalla norma codicistica ⁽²⁶⁾.

A seguito dell'intervento del legislatore del 2003, invece, laddove non sia possibile stabilire in quale misura ciascuno degli sciatori coinvolti abbia

(23) Cfr., M. Franzoni, *L'illecito*, cit., 507; R. Campione, *Le nuove norme in materia di responsabilità e sicurezza nell'attività sciistica*, cit., 1341; E. Ballardini, *La legge n. 363/2003 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali*, cit., 34.

(24) In tal senso, F. Peccenini, *Circolazione dei veicoli, responsabilità e assicurazione*, Padova, 2004, 121 e ss.; G. Giannini - M. Pogliani, *La responsabilità da illecito civile*, Milano, 1996, 203; G. Autorino Stanzone - S. Sica, *Circolazione di autoveicoli e responsabilità civile*, Milano, 1995, 255.

(25) Cfr., *supra*, par. 2.

(26) Cfr., in proposito, la giurisprudenza citata da E. Ballardini, *La legge n. 363/2003 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali*, cit., 33, nt. (69).

contribuito a determinare l'evento di danno (ovvero rimangano ignote le modalità del sinistro), soccorre in ausilio del giudice la presunzione di cui all'art. 19 (27).

Nonostante si indugi sulla funzione meramente sussidiaria della stessa, la sua previsione nella materia che ci occupa ha indotto taluno a concludere nel senso che il legislatore avrebbe in tal modo operato un *“deciso cambio di direzione rispetto all'orientamento consolidatosi presso gli interpreti”*, risolvendo in favore del criterio racchiuso nell'art. 2054 cod. civ. le incertezze relative all'individuazione del regime di responsabilità nel caso di scontro tra sciatori (28).

In ogni caso la stessa desta le critiche di parte della dottrina, preoccupata che la sua applicazione si risolva, in pratica, in una minore forma di tutela per lo sciatore vittima dello scontro.

Se, infatti, all'introduzione di tale presunzione dovesse seguire l'applicazione dell'esperienza formatasi con riferimento all'art. 2054, comma 2, cod. civ. (29), allora il contenuto della prova risulterebbe assai rigoroso, non essendo sufficiente l'accertamento in concreto della responsabilità dell'altro soggetto coinvolto nello scontro, essendo bensì necessario che lo sciatore danneggiato fornisca altresì la dimostrazione di essersi pienamente uniformato alle norme di condotta ed a quelle di comune prudenza (30): con la conseguenza che quest'ultimo riuscirebbe ad ottenere, nella maggior parte dei casi, soltanto la metà del risarcimento del danno subito, potendo addirittura vedersi costretto a sopportare la metà di quello eventualmente riportato dallo sciatore che abbia cagionato lo scontro (31).

(27) Cfr., M. Franzoni, *L'illecito*, cit., 544; R. Campione, *Le nuove norme in materia di responsabilità e sicurezza nell'attività sciistica*, cit., 1342; E. Ballardini, *La legge n. 363/2003 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali*, cit., 36.

(28) Cfr., R. Campione, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., in part., 176 e ss.

(29) In tal senso, R. Campione, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., in part., 178 e ss., ove si compie un'ampia disamina dei numerosi possibili profili applicativi.

(30) R. Campione, *Le nuove norme in materia di responsabilità e sicurezza nell'attività sciistica*, cit., 1342; E. Ballardini, *La legge n. 363/2003 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali*, cit., 36-37.

(31) Cfr., E. Ballardini, *La legge n. 363/2003 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali*, cit., 41. Nello stesso senso R. Campione, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., 178, il quale sottolinea altresì l'assenza di una assicurazione obbligatoria per gli sportivi, “con la conseguenza che, in virtù della presunzione di eguale colpa sancita dall'art. 19, lo sciatore incolpevole potrebbe finire per addossarsi i costi sociali dei sinistri che si registrano sui campi da sci”.

Come vedremo, a tale orientamento si oppone quello, maturato in sede applicativa, che, in linea con la precedente tendenza giurisprudenziale dominante, perviene al risultato pratico di limitare l'operatività della regola racchiusa all'art. 19 a determinati casi soltanto: potendo verificarsi incidenti nei quali i soggetti coinvolti provengono da traiettorie convergenti sulla medesima quota ed altri nei quali lo sciatore "a monte" raggiunga e superi lo sciatore "a valle", la presunzione sul concorso di colpa dovrebbe soccorrere esclusivamente negli scontri del primo tipo, in considerazione del fatto che, con riferimento a quelli del secondo, non potrebbe invero trascurarsi *"l'esistenza di una ragionevole presunzione di responsabilità di matrice consuetudinaria, cristallizzata nel Decalogo FIS"* – ma che, pare, può ugualmente desumersi dalla lettura congiunta degli art. 10 (Precedenza) e 11 (Sorpasso) della l. n. 363/03 ⁽³²⁾ – a carico dello sciatore che effettua il sorpasso, responsabile dei danni prodotti nello scontro, a meno che non risulti che lo sciatore "a valle" abbia compiuto movimenti imprevedibili mentre veniva sorpassato ⁽³³⁾.

In ogni caso, è opportuno osservare che il legislatore, per il fatto solo di aver introdotto una norma che, sul terreno dell'onere della prova ed in via sussidiaria, stabilisce una presunzione (semplice) di pari responsabilità (*Concorso di colpa*) dei soggetti coinvolti, non pare invero aver conseguentemente autorizzato un repentino quanto traumatico inasprimento del criterio di imputazione che governa la responsabilità sciistica.

In definitiva, sembra eccessivo ritenere che, in considerazione dell'assonanza letterale e di *ratio* tra l'art. 19, l. n. 363/03 e l'art. 2054, comma 2, cod. civ., lo sciatore sia d'un tratto chiamato a rispondere della propria condotta ai sensi dei più severi canoni di cui all'art. 2054, comma 1, cod. civ., e, dunque, alla stregua di un conducente di veicoli che è tenuto a dar la prova *"di aver fatto*

(32) Ai sensi dell'art. 10 della l. n. 363/03, "Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle"; per il successivo art. 11, "1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere una sufficiente visibilità. 2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato". Sull'ipotesi interpretativa che, beneficiando dell'innovato vigore di norme giuridiche delle regole di condotta ora espresse nell'ambito della l. n. 363/03, valorizza l'esistenza della norma leggasi infra, in part., ai par. 4 e 5.

(33) E. Casale, La responsabilità civile nel caso di scontro tra sciatori, cit., in part., 188 e ss.

tutto il possibile per evitare il danno”, anziché di quelli usuali di cui all’art. 2043 cod. civ. (34).

4. La (dis)applicazione dell’art. 19 della legge n. 363/03 nelle recenti pronunzie della giurisprudenza di merito

Non molte, per il vero, sono le pronunzie edite che trattano del tema specifico: sicuro riferimento in materia è la (costante) giurisprudenza del Tribunale di Rovereto, corte dalla quale proviene la maggior parte delle decisioni esaminate, ed alla quale si deve l’enunciazione del principio interpretativo riferito in chiusura del paragrafo che precede.

Una prima significativa pronunzia in argomento vede il Tribunale impegnato a giudicare di un caso in cui, nel corso di una lezione collettiva, un allievo perdeva il controllo ed urtava dapprima il maestro e, successivamente, l’attrice: dopo aver accertato la responsabilità dell’allievo – poiché sciatore esperto e situato “a monte”, e come tale tenuto a scegliere la traiettoria in modo da evitare interferenze con le traiettorie seguite dallo sciatore a valle – il giudice procede a verificare l’eventuale esistenza di una responsabilità concorrente dei soggetti coinvolti nel primo (il maestro di sci) e nel secondo scontro (la sciatrice travolta) anche alla luce della citata presunzione di pari responsabilità. Negata qualsiasi responsabilità in capo all’attrice danneggiata (*“la stessa si trovava a valle ed è stata travolta a tergo”* dal convenuto durante la sua scivolata) l’indagine si concentra sul primo scontro, poiché non vi è dubbio che *“a seguito di uno scontro tra due sciatori i danni da ripartirsi a metà, a norma dell’art. 19 cit., sono non solo quelli verificatisi direttamente dallo scontro ma anche quelli prodotti a carico di altri incolpevoli sciatori terzi”* (35).

(34) Tale sarebbe nella sostanza il risultato che si ottiene trasponendo allo scontro tra sciatori gli esiti applicativi cui è pervenuta la giurisprudenza in materia di circolazione stradale. Nel senso criticato nel testo, seppure in termini dubitativi, cfr., E. Ballardini, La legge n. 363/2003 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali, cit., 36-37.

(35) In questi termini si esprime Trib. Rovereto, 21 ottobre 2009, in Resp. civ. prev., 2010, 883 e ss. con commento dello scrivente, In tema di responsabilità civile nello scontro tra sciatori.

Nell'escludere la responsabilità del maestro, il Tribunale prende quindi espressamente posizione circa la possibilità di estendere allo scontro tra sciatori quella giurisprudenza, maturata con riferimento allo scontro tra veicoli, per la quale *"l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei due conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente"* (36).

A giudizio del Tribunale di Rovereto, tuttavia, non sarebbe possibile operare una simile trasposizione, data la netta distinzione dei contesti normativi di riferimento: il conducente di veicolo è infatti sottoposto ad un criterio di responsabilità aggravato (che trova espressione nella formula *"se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno"* di cui all'art. 2054, comma 1, cod. civ.), mentre lo sciatore è al contrario *"sottoposto all'ordinario criterio di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c."*, e sarebbe proprio ed esclusivamente il collegamento sistematico tra il secondo ed il primo comma dell'art. 2054 cod. civ. a giustificare l'interpretazione in questa sede avvertata.

La quale non sarebbe pertanto estensibile allo scontro tra sciatori, con la rilevante conseguenza per cui, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 19 l. n. 363/2003, *"occorre meno di quanto non sia previsto dall'analoga presunzione prevista in caso di scontro di veicoli"*, potendo assumere rilievo decisivo l'accertamento di una colpa particolarmente pregnante di uno dei due sciatori (37).

Di pochi giorni successiva è un'altra pronuncia (38), relativa ad un caso in cui uno sciatore esperto, mentre discendeva una pista *"a serpentina"*, andava a collidere con un minore che si trovava a valle e che, unitamente all'allenatore e agli altri ragazzi appartenenti allo sci club, era intento a predisporre un tracciato di *"superG"* mediante il posizionamento delle porte e della rete di segregazione per delimitare la pista. Lo sciatore a monte veniva dichiarato

(36) In tal senso, ad esempio, Cass. civ., 5 maggio 2000, n. 5671, in *Giur. it.*, 2001, 909; più recentemente, nello stesso senso, Cass. civ., 16 maggio 2008, n. 12444, in *Arch. giur. circ. e sinistri*, 2008, 829, e Cass. civ., 17 dicembre 2007, n. 26523, *ibid.*, 2008, 416.

(37) Cfr., Trib. Rovereto, 21 ottobre 2009, cit.

(38) Trib. Rovereto, 29 ottobre 2009, in *Redazione Giuffrè* 2010, <http://dejure.giuffre.it>.

responsabile in via esclusiva, in considerazione della violazione del disposto dell'art. 10 della l. n. 363/03, nonché del provvedimento di chiusura della pista. In tale occasione il Tribunale, oltre a ribadire il principio enunciato pochi giorni prima nell'ambito della sentenza testé esaminata, parrebbe altresì prendere ulteriormente posizione in merito ai rapporti tra l'art. 10 e l'art. 19 della l. n. 363/03: la regola che impone allo sciatore a monte di mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle costituirebbe infatti *“la norma di comportamento per gli sciatori più importante da seguire”*, di modo che una sua palese violazione (nel caso concreto aggravata altresì dalla violazione del provvedimento di chiusura della pista) sarebbe di per sé idonea a superare la presunzione posta dall'art. 19 per il caso di scontro tra sciatori.

L'interpretazione dell'art. 19 della l. n. 363/03 alla luce dell'art. 2043 cod. civ. (e non dell'art. 2054 cod. civ.), così come la presa di posizione circa i rapporti tra tale disposizione e l'art. 10 della medesima legge speciale, sono state poi ulteriormente ribadite dalla corte trentina in una recente pronunzia, che giudicava di uno scontro intervenuto tra un esperto sciatore a monte ed uno snowboardista a valle ⁽³⁹⁾.

A questa giurisprudenza costante, senz'altro condivisibile, specie soprattutto alla luce dell'orientamento maggioritario che, anteriormente alla emanazione della l. n. 363/2003, individuava nell'art. 2043 cod. civ. il criterio di imputazione nel campo della pratica sciistica, si contrapporrebbe una recente pronunzia del Tribunale di Sulmona ⁽⁴⁰⁾.

Nel giudicare di uno scontro tra uno sciatore proveniente da monte ed una sciatrice a valle, detta corte di merito concludeva per la responsabilità del primo, peraltro non esclusiva, in considerazione della non provata osservanza, da parte della seconda, della regola che impone, prima di attraversare la pista, di accertarsi della sopravvenienza di altri sciatori da tergo.

Quanto interessa in questa sede è peraltro l'affermazione, contenuta in parte motiva, per cui al caso di specie è stata sì applicata la disciplina di cui all'art. 2043 cod. civ.: ciò, tuttavia, esclusivamente in ragione del fatto che, al

(39) Cfr., Trib. Rovereto, 9 agosto 2010, in Redazione Giuffrè 2010, <http://dejure.giuffre.it>.

(40) Trib. Sulmona, 21 luglio 2010, in Redazione Giuffrè 2010, <http://dejure.giuffre.it>.

momento del sinistro, non era ancora entrata in vigore la l. n. 363/03, “*la quale ha esteso l’applicabilità dell’art. 2054 cc anche agli scontri tra sciatori*”. In tal modo, infatti, la corte abruzzese parrebbe invero suggerire una interpretazione della lettera dell’art. 19 che si discosta radicalmente da quella proposta dalla giurisprudenza maggioritaria e, per l’effetto, aggrava sensibilmente la posizione del danneggiato.

4.1 Cenni sulla responsabilità del maestro, della scuola di sci e del minore

Stante la valutazione, nelle pronunzie richiamate, di eventuali responsabilità del maestro (ed eventualmente della scuola di sci) e dello sciatore minore di età, si ritiene opportuno, per completezza espositiva, dedicare alcuni seppur rapidi cenni alle regole che concorrono a disciplinare lo scontro nei casi in cui siano coinvolti tali soggetti.

Per quel che concerne il maestro di sci è possibile individuare una responsabilità dello stesso in termini contrattuali – che fa riferimento all’apprendimento delle tecniche dello sci da parte dell’allievo: essa, in considerazione della qualifica del maestro come professionista intellettuale, si modella sul regime delineato dagli artt. 2229 e ss., cod. civ. ⁽⁴¹⁾ – una responsabilità extracontrattuale dello stesso – per gli atti o fatti idonei a recare danno al discente, o da parte di questo in danno a terzi, che si divide tra il generale criterio di cui all’art. 2043 cod. civ. e quello più severo di cui all’art. 2048, comma 2, cod. civ. ⁽⁴²⁾, relativo alla responsabilità dei precettori e dei maestri d’arte – ed situazioni nelle quali un medesimo comportamento può integrare ad un tempo gli estremi

(41) Tale circostanza appare difficilmente contestabile a seguito dell’istituzione, prevista dall’art. 3 della l. n. 81/1991, di un Albo professionale dei maestri di sci, tenuto, su base regionale, a cura dell’Ente Regione e del Collegio regionale dei maestri di sci. Cfr., sul punto, Cass. civ., 30 maggio 2001, n.7387, in *Studium Juris*, 2001, 1377. Sulla necessità del conseguimento dell’abilitazione anche con riferimento allo snowboard, cfr., Trib. Trento, 21 marzo 2002, in *Giur. merito*, 2003, 141.

(42) Si rinvia, sul punto, alle approfondite indicazioni di F. Lorenzato, *La responsabilità civile del maestro e della scuola di sci*, in U. Izzo e G. Pascuzzi (a cura di), *La responsabilità sciistica Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione*, cit., 127 e ss., in part., 148 e ss.

dell'inadempimento contrattuale e dell'illecito civile ⁽⁴³⁾.

Il dovere di diligenza del maestro fa riferimento al comportamento tenuto in relazione alle circostanze concrete ed il giudizio di responsabilità in caso di danno dell'allievo e/o di terzi è condotto avendo principalmente a riferimento le regole dettate dagli organi a ciò deputati dall'ordinamento sportivo, e, dunque, a quelle contenute nel codice deontologico adottato dal Collegio Nazionale dei Maestri di Sci Italiani, nonché alle regole F.I.S.

Un ruolo fondamentale in questo campo è in ogni caso svolto dalla giurisprudenza, le cui pronunzie hanno progressivamente contribuito a delineare uno specifico modello comportamentale di riferimento in base al quale giudicare della condotta in concreto tenuta dal maestro.

Il potere di direzione e controllo che caratterizza tale soggetto nei confronti degli allievi richiede, oltre alle fondamentali cognizioni tecniche per l'insegnamento, altresì la capacità di riconoscere e valutare i diversi limiti fisici e psichici delle persone che frequentano il corso nonché la loro preparazione tecnica, parametri in base ai quali regolare l'intensità dell'insegnamento ⁽⁴⁴⁾.

Il canone dell'adeguatezza della lezione impartita rispetto alle capacità tecniche e della resistenza fisica dell'allievo deve guidare l'interprete nel giudizio di responsabilità dell'istruttore: di modo che, una volta che tale requisito sia stato osservato ed il sinistro si verifichi malgrado la condotta vigile e prudente del maestro, la giurisprudenza conclude nel senso che quest'ultimo non possa essere chiamato a rispondere dei danni subiti dall'allievo ⁽⁴⁵⁾.

In merito ai termini in base ai quali giudicare se il maestro ha in concreto adottato una condotta vigile e prudente, numerose sono le pronunzie che prendono in considerazione la ponderazione, da parte dell'istruttore, dello stato dei luoghi (stato di innevamento, insidie del tracciato, etc.); delle condizioni atmosferiche; dell'idoneità dell'attrezzatura di cui sia dotato l'allievo; del livello di preparazione tecnica ed atletica dello sciatore.

(43) Si confronti, in tal senso, Cass. civ., 19 gennaio 1977, n. 261, in Giur. it., 1978, I, 1, 1791.

(44) Per una rapida ma efficace rassegna in argomento si rinvia a F. Lorenzato, La responsabilità civile del maestro e della scuola di sci, cit., in part., 132 e ss.

(45) In tal senso è orientata la giurisprudenza del tribunale di Trento cit. da F. Lorenzato, La responsabilità civile del maestro e della scuola di sci, cit., in part., 137.

Tale ultima valutazione è di particolare importanza soprattutto con riferimento alle lezioni collettive, ove il maestro è chiamato ad esaminare nel corso della prima discesa il livello di preparazione di ciascun allievo onde calibrare il livello di difficoltà della lezione e garantire il maggior grado di omogeneità possibile tra i partecipanti al medesimo corso. Ciò, nonostante la formazione delle classi sia compito affidato alle scuole di sci.

Relativamente a queste ultime, le stesse possono rispondere nei confronti degli allievi per l'operato del maestro ovvero per il fatto illecito dello stesso *ex art. 2049 cod. civ.* Rispetto a tale ultima ipotesi, la responsabilità della scuola affianca quella del maestro nel momento in cui sia provato che: *a)* il corso sia stato organizzato dalla scuola attraverso la raccolta delle iscrizioni presentate dagli allievi; *b)* la scuola riceva un compenso per l'attività svolta dai vari maestri e *c)* la scuola affidi al maestro prescelto l'incarico di svolgere la lezione ⁽⁴⁶⁾. Diversamente accade qualora l'allievo abbia preso accordi personali con il maestro, nel qual caso la responsabilità parrebbe ricadere esclusivamente su tale ultimo soggetto ⁽⁴⁷⁾.

Resta da accennare al caso in cui lo scontro (ed il danno) sia provocato da un soggetto minore di età. Nel fare senz'altro rinvio a trattazioni più approfondite in argomento ⁽⁴⁸⁾, in questa sede preme porre in evidenza che alla regola generale dettata dall'art. 2048 cod. civ. – secondo cui con la responsabilità del minore *concorre* quella del genitore, del tutore, del precettore e del maestro d'arte – nell'ipotesi (tutt'altro che rara) di danno cagionato da minore incapace di intendere e di volere, si sostituirebbe, in virtù del disposto di cui all'art. 2046 cod. civ., quella di cui all'art. 2047 cod. civ., la quale pone l'obbligo risarcitorio (esclusivamente) a carico del soggetto tenuto alla sua sorveglianza. Di modo che, valutata l'astratta colpevolezza del minore, occorrerà poi prendere in considerazione il profilo della sua imputabilità.

(46) Tali sono le condizioni indicate da App. Trento, 9 marzo 2004, cit. da F. Lorenzato, La responsabilità civile del maestro e della scuola di sci, cit., 170.

(47) Cfr., ancora una volta, F. Lorenzato, La responsabilità civile del maestro e della scuola di sci, cit., 168.

(48) R. Campione, Attività sciistica e responsabilità civile, cit., in part.

5. Alcune considerazioni conclusive: lo sciatore a monte quale *best risk avoider*

Volendo, per un momento, tacere le difficoltà di coordinamento e le esigenze di (re-) uniformazione delle quali si è fatto cenno nel paragrafo introduttivo, la giuridicizzazione dei comportamenti degli sciatori, attraverso una normativa contenente disposizioni di natura precauzionale, costituisce un esito da accogliere e valutare senz'altro con favore.

In tale prospettiva dovrebbero ormai essere venute definitivamente meno le incertezze, espresse da certa dottrina e da giurisprudenza di legittimità ormai risalente, relativamente alle regole F.I.S. ⁽⁴⁹⁾, di modo che, sempre di più, la mancata adozione di quei comportamenti indicati (ora) dalla legge come doverosi non potrebbe che integrare quella colpa, specifica, “*per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline*” di cui fa menzione l’art. 43, comma 1, c.p., idonea a determinare, *ex art. 2043 cod. civ.*, l’insorgenza, in capo al soggetto, della responsabilità per lo scontro ⁽⁵⁰⁾.

Detti comportamenti non sarebbero peraltro posti sul medesimo piano: la citata giurisprudenza (maggioritaria) individua infatti tra questi un preciso ordine, che vede in posizione di preminenza rispetto alle altre la regola, di cui all’art. 10 della l. n. 363/03, che vuole lo sciatore a monte obbligato a scegliere e mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle ⁽⁵¹⁾.

Nelle decisioni del giudice trentino esaminate al paragrafo che precede, la dimostrazione di una palese violazione di tale regola è circostanza da sola idonea ad integrare quella “*prova contraria*” richiesta dall’art. 19 e consentire in tal modo il superamento della presunzione contenuta in tale disposizione, determinando la sicura responsabilità del soggetto a monte,

(49) Si fa riferimento, in proposito, a Cass. pen., 23 febbraio 1966, n. 497, in Riv. dir. sport., 1966, 153 ed alla dottrina citata da R. Campione, Attività sciistica e responsabilità civile, cit., in part., 157, nel testo ed alla nt. (13), incline ad escludere che le regole prudenziali compendiate nel decalogo dello sciatore abbiano l’attitudine a porsi sul piano giuridico degli ordini e discipline.

(50) Sulla figura della colpa per inosservanza di leggi e regolamenti, cfr., G. Marinucci, La colpa per inosservanza di leggi, Milano, 1965; G. Visintini, I fatti illeciti, II, Padova, 1990, 11; P.G. Monateri, La responsabilità civile, in Tratt. dir. civ. diretto da R. Sacco, Le fonti delle obbligazioni, 3, s. I, ma Torino, s. d., ma 1998, in part., 92-96.

(51) In ciò, d’altra parte, consisterebbe la natura sussidiaria di questa, come della presunzione stabilita all’art. 2054, comma 2, cod. civ.

eventualmente in concorso con quella dell'altro sciatore coinvolto nello scontro, sempre che ne sia fornita concreta dimostrazione.

Nell'indugiare sull'importanza di tale norma, ci pare di poter affermare che la corte trentina abbia invero voluto leggere la regola di cui all'art. 10 unitamente a quella che la precede nell'impianto della l. n. 363/03 – relativa alla condotta sulle piste ed in particolare alla velocità da tenere – recuperando, nelle maglie larghe della sua formulazione, la regola, contenuta nel Decalogo FIS ma non espressamente ripresa dal legislatore del 2003, che richiede allo sciatore di adeguare la velocità altresì in relazione alle proprie capacità tecniche ⁽⁵²⁾. Le disposizioni richiamate, compendiate dalle prescrizioni in materia di sorpasso (art. 11), contribuirebbero a delineare una sorta di statuto dello sciatore a monte, chiamando dunque tale soggetto, poiché maggiormente in grado, per posizione, di evitare il rischio di scontro ⁽⁵³⁾, ad un comportamento di accresciuta cautela e prudenza.

Tale, in sede applicativa, parrebbe invero essere il primo effetto conseguente all'introduzione della presunzione di cui all'art. 19: una valutazione più attenta, da parte dell'interprete, della condotta tenuta del soggetto-sciatore a monte.

Siffatta lettura, senz'altro condivisibile, da un lato appare maggiormente idonea ad impegnare ciascun utente all'adozione di un comportamento responsabile, dall'altro consente di ribadire la natura sussidiaria della regola presuntiva di cui all'art. 19: chiamare il danneggiato a fornire la dimostrazione della conformità della propria condotta ai dettami della l. n. 363/03, infatti, significherebbe sottoporre l'attività sciistica al diverso criterio di cui all'art. 2054, comma 1, cod. civ., ed in tal modo esporre il danneggiato alle possibili conseguenze negative poste in luce in precedenza ⁽⁵⁴⁾

Le future pronunzie ci forniranno infine le necessarie indicazioni per comprendere la misura della accresciuta responsabilizzazione dello sciatore a monte: nella valutazione delle circostanze del caso concreto, quanto minore, rispetto alla condotta dello "sciatore a monte responsabile", sarà lo

(52) In ordine a tale omissione si rinvia alle critiche ed alle preoccupazioni espresse da E. Ballardini, La legge n. 363/2003 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali, cit., in part., 24.

(53) Sulla nozione di best risk avoider si rinvia a P. Gallo, Introduzione al diritto comparato. III Analisi economica del diritto, Torino, 1998, in part., 29 e ss.

(54) Cfr., supra, al par. 3, nel testo ed alla nt. (30).

scostamento che, nella considerazione dell'interprete, verrà giudicato sufficiente ad integrare quella "palese" violazione della norma contenuta nell'art. 10 della l. n. 363/03, tanto maggiore sarà il grado di cautela e precauzione richiesta a tale soggetto; il quale, in linea con la propria posizione di soggetto nella situazione più favorevole per evitare il danno, sempre più vedrà a sé imputata la responsabilità dello scontro sulla base di criteri che, pur sotto le spoglie dell'art. 2043 cod. civ., sono in realtà vicini a quelli oggettivi ⁽⁵⁵⁾.

(55) Come osserva P.G. Monateri, *La responsabilità civile*, cit., in part., 88, nell'ambito di pagine che affrontano la dimostrazione dell'esistenza di una vasta zona intermedia di responsabilità dove la colpa soggettiva si legherebbe alla responsabilità oggettiva, "l'oggettivazione del concetto di diligenza, l'imposizione di obblighi di diligenza particolarmente severi (...) sono strumenti in grado di avvicinare responsabilità soggettiva ed oggettiva".

Bibliografia

- AUTORINO STANZIONE – S. SICA, *Circolazione di autoveicoli e responsabilità civile*, Milano, 1995.
- BALLARDINI, *La legge n. 363/2003 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali*, in U. IZZO e G. PASCUZZI (a cura di), *La responsabilità sciistica Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione*, Torino, 2006, 3 e ss.
- BONA – CASTELNUOVO – MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, Milano, 2002.
- BUSTI, *Il contratto di trasporto di persone*, in V. FRANCESCHELLI - F. MORANDI, *Manuale di diritto del turismo*, II ed., Torino, 2003, 423 e ss.
- CAMPIONE, *Le nuove norme in materia di responsabilità e sicurezza nell'attività sciistica*, in *Contr. e impresa*, 2004, 1305 e ss.
- CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile tra disciplina codicistica, legislazione speciale e regole di diritto sportivo*, Padova, 2009.
- CASALE, *La responsabilità civile nel caso di scontro tra sciatori*, in U. IZZO e G. PASCUZZI (a cura di), *La responsabilità sciistica Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione*, cit., 175 e ss.
- DEL ZOTTO, *“La presunzione del concorso di colpa in caso di collisione tra sciatori” L’art. 19 della legge n. 363 del 24/12/2003*, in *professioneMontagna*, n. 83/2005.
- FLICK, *Sicurezza e responsabilità nella pratica degli sport invernali, alla luce della legge 24 dicembre 2003, n. 363*, in *Danno e resp.*, 2004, 475 e ss.
- FRANZONI, *Dei fatti illeciti*, Bologna-Roma, 1993.
- FRANZONI, *L’illecito*, s.l., ma Milano, 2004.
- FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984.
- GALGANO, *I fatti illeciti*, Padova, 2008.
- GALLO, *Introduzione al diritto comparato. III Analisi economica del diritto*, Torino, 1998.
- GERACI, *La responsabilità civile da attività sciatoria*, in *Riv. dir. sport.*, 1975, 354.
- GIANNINI – POGLIANI, *La responsabilità da illecito civile*, Milano, 1996.
- IZZO e PASCUZZI (a cura di), *La responsabilità sciistica Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione*, Torino, 2006.
- LORENZATO, *La responsabilità civile del maestro e della scuola di sci*, in U. IZZO e G. PASCUZZI (a cura di), *La responsabilità sciistica Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione*, cit., 127 e ss.
- MARINUCCI, *La colpa per inosservanza di leggi*, Milano, 1965.
- MONATERI, *La responsabilità civile*, in *Tratt. dir. civ. diretto da R. Sacco, Le fonti delle obbligazioni*, 3, s. l., ma Torino, s. d., ma 1998.
- PECCENINI, *Circolazione dei veicoli, responsabilità e assicurazione*, Padova, 2004.
- PRADI, *Lo sviluppo del diritto sciistico e le regole F.I.S. quali norme di diritto positivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1988, 212 e ss.
- PRADI, voce «*Sci alpino*», in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., XVIII, Torino, 1988, 164 e ss.
- SILINGARDI – RIGUZZI – GRAGNOLI, *Responsabilità degli operatori turistici*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1988, 85 e ss.

- TRANQUILLI LEALI, *Il contratto di trasporto a fune*, in G. SILINGARDI - A. ANTONINI - F. MORANDI (a cura di), *Dai tipi legali ai modelli sociali nella contrattualistica della navigazione, dei trasporti e del turismo*, Milano, 1996, 261 e ss.
- VIOLA, *La responsabilità civile nell'incidente sciistico*, Trento, 2002.
- VISINTINI, *I fatti illeciti*, II, Padova, 1990.
- ZIVIZ, *Le attività pericolose*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1988, II, 179.

La responsabilità dell'utente

Alessandra Spangaro

Università di Bologna

Abstract

Nell'ambito dell'ampia fattispecie della responsabilità sciistica, l'A. si sofferma in particolare sulle regole che disciplinano la responsabilità dell'utente minore di età delle aree sciabili, al fine di individuare il soggetto che, a seconda del caso concreto e alla luce delle norme in materia di responsabilità vicaria, è chiamato a rispondere del danno cagionato.

1. Inquadramento della fattispecie

L'attività sciistica risulta oggi regolata dalla L. 363/2003, intitolata "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*"¹; fino al 2003, le discipline sportive non agonistiche che si svolgono sulla neve non ricevevano, quindi, alcuna regolamentazione normativa di carattere primario, pur avendo il fenomeno ormai raggiunto un'espansione più che ragguardevole, anche in considerazione del fatto che si tratta di attività comprendente diversi tipi di sports (sci, *snowboard*, slitta, slittino)².

Al vuoto legislativo sopperivano, almeno parzialmente, norme di carattere regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano³, oltre che

1 Vds. in dottrina, tra gli altri, Ballardini, *La legge n. 363/2003 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali*, in *La responsabilità sciistica. Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione*, a cura di U. Izzo e G. Pascuzzi, Torino, 2006, 3 ss.; Flick, *Sicurezza e responsabilità nella pratica degli sport invernali, alla luce della legge 24 dicembre 2003, n. 363*, in *Danno e resp.*, 2004, 475; Campione, *Attività sciistica e responsabilità civile tra disciplina codicistica, legislazione speciale e regole di diritto sportivo*, Padova, 2009, 33 ss.

2 Cfr. oggi artt. 2 e 20, L. 363/03 e § 2.

3 Oggi, l'art. 22, L. 363/03 prevede che: "le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge

previsioni di carattere sublegislativo e autoregolamentare, quali quelle emanate dalle autorità di disciplina e gestione delle attività sportive (ci si riferisce, in particolare al c.d. *Decalogo dello sciatore*⁴), che avevano raggiunto un discreto grado di conoscenza tra il pubblico e una considerevole attenzione anche da parte degli organi giudicanti, come meglio si vedrà *infra*. Ancora oggi, nonostante l'intervento del legislatore nazionale, attuato con la L. 363/03, si è in presenza di una serie di norme di fonte e rango differente (legge nazionale, leggi regionali e provinciali), che si sono susseguite nel tempo e che risultano applicabili solo entro i limiti dei confini nazionali (o regionali e provinciali), a dispetto del carattere evidentemente transfrontaliero dello sport che vanno a disciplinare⁵.

Invero, fu proprio la disciplina di origine autoregolamentare, cui si è fatto cenno – cioè il c.d. *Decalogo dello sciatore* –, che per prima non solo emanò le regole fondamentali per una “corretta” pratica dello sci amatoriale, ma si avvide anche dell'importanza di una regolazione “comune” del fenomeno, estesa, cioè, oltre gli ambiti nazionali; a tale scopo, già dalla metà degli anni '60, iniziarono gli incontri dei giuristi di vari Paesi, esperti della materia, che portarono all'approvazione definitiva delle su citate *Regole di condotta* – meglio conosciute, appunto, come *Decalogo dello sciatore* o *Regole F.I.S.* – in occasione del convegno svoltosi a Beirut nel 1967⁶. Dunque, nonostante

stessa e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport da neve”; Cfr., tra le altre normative, L.P. 6/1981 della Provincia autonoma di Bolzano; L.P. 7/1987 (e successive modifiche) della Provincia autonoma di Trento; L.R. 24/2005, della Regione Abruzzo; L.R. 16 gennaio 2002, n. 2, della Regione Friuli Venezia Giulia sul soccorso sulle piste. A riguardo, in dottrina, Saltarelli, *Il “pianeta bianco” sempre in cerca di regole. Fattispecie di responsabilità derivanti dalla circolazione sulla neve con gli sci*, in *Arch. Civ.*, 1998, 1196; Andreis, Garavoglia, Perracino, *Le leggi e regolamenti in materia di impianti di risalita e piste da sci: la situazione a livello nazionale e regionale*, in *Danno e resp.*, 2000, 913; Dotti, *La regolamentazione delle piste da sci nelle leggi regionali*, in AA.VV., *Problemi giuridici di infortunistica sciatoria*, Milano, 1976, 113.

4 Il c.d. *Decalogo dello sciatore* fu emanato dalla Federazione Internazionale Sci (F.I.S.), approvato a Beirut nel 1967, v. meglio *infra*. Tra le previsioni a carattere non legislativo si devono anche citare i Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relative, in particolare, alla segnaletica delle aree sciabili attrezzate, cfr. D.M. 20 dicembre 2005, in G.U., 24 dicembre 2005, n. 299, e ancora le norme tecniche UNI sono relative, per esempio, alle caratteristiche di alcune particolari attrezzature da sci, quali il casco per lo sci alpino e lo *snowboard* (UNI EN 1077-2008).

5 Sul carattere transnazionale dello sci e sulla sua valenza quale prodotto turistico, cfr. Izzo, *Analisi economico-comportamentale della responsabilità scistica (parte prima)*, in *Danno e resp.*, 2011, 549 ss., spec. 551.

6 Dette *Regole* sono state riviste più volte, fino all'attuale stesura, cristallizzata al Congresso di Portorose del 2002. Sull'effettività del *Decalogo* cfr. § 2.

l'iniziale approccio sovranazionale alla materia, ad oggi non esiste – né a livello comunitario, né a livello convenzionale tra diversi Paesi – alcuna normativa idonea a trovare applicazione uniforme oltre i confini degli Stati nazionali.

Delineata, sinteticamente, la situazione normativa in materia, nell'ambito del presente lavoro, avendo specifico riguardo alla “responsabilità degli utenti”, è quindi alla L. 363/03 cit. che occorre, in primo luogo, riferirsi, in particolare al *Capo III*, specificamente dedicato alle *Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili*.

2. La nozione di “utente” ai sensi della L. 363/2003 e la residua operatività del Decalogo F.I.S.

La L. 363/03 dedica agli utenti delle aree sciabili il *Capo III* (artt. 8-19), contenente dodici previsioni, tutte relative alla sicurezza della pratica dello sci amatoriale e delle altre discipline assimilate⁷. Nella nozione di “utente”, infatti, devono comprendersi non solo gli sciatori (incluso lo sci di fondo), ma anche coloro che praticano lo *snowboard* (art. 20 L. 363/03)⁸, e, in generale, “lo sci nelle sue varie articolazioni” (art. 2, co. 1, L. 363/03); sono inoltre compresi attività come “la slitta, lo slittino” – per le quali “sono individuate aree a specifica destinazione” (art. 2, co. 2, L. 363/03) – e, ancora, “altri sport individuati dalle singole normative regionali” (art. 2, co. 1, L. cit.)⁹.

La nozione di “utente”, ai sensi della L. cit., appare dunque particolarmente estesa, dovendosi tra l'altro considerare, oltre ai praticanti gli sport su

7 Le disposizioni su citate enunciano i criteri fondamentali che devono guidare la condotta dell'utente nel corso della pratica sportiva, in particolare con riguardo alle regole in materia di precedenza (art. 10), sorpassi e incroci (artt. 11 e 12), moderazione della velocità (art. 9), stazionamento e risalita (artt. 13 e 15), precauzioni per lo sci fuori pista e sci alpinismo, con l'esenzione dei gestori degli impianti e dei concessionari da eventuali responsabilità per gli incidenti che si verificano fuoripista (art. 17), oltre che l'utilizzo del casco per i minori di quattordici anni (art. 8, v. anche § 3), alle sanzioni in caso di omissione di soccorso (art. 14), la disciplina del concorso di colpa (art. 19). Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni possono, inoltre, essere previste dalle regioni e dai comuni (art. 18).

8 Ai sensi dell'art. 20, L. 363/03, “Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo *snowboard*”.

9 Utenti “speciali” sono inoltre i maestri di sci, cfr. a riguardo il contributo di Del Zotto, *Cenni sulla responsabilità del maestro di sci nel contesto sociale attuale*.

indicati, anche i “pedoni” – cioè coloro che percorrono la pista senza utilizzare alcun attrezzo per la pratica sportiva – e coloro che risalgono le piste con gli sci ai piedi (non rientrando in alcuna delle categoria precedenti). In proposito, invero, l’art. 15 L. cit. pone un generale divieto – sia con riguardo al transito dei pedoni, che alla risalita con gli sci ai piedi – salvo ammettere entrambe le categorie di utenti in caso di “urgente necessità” e, con riferimento alla risalita con gli sci ai piedi, anche ove sussista una “previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata”.

Si noti che l’ampia nozione di “utente” su individuata, come posta dalla L. 363 cit., diverge sensibilmente da quanto già previsto dal *Decalogo* F.I.S., che si rivolge espressamente al solo “sciatore” (cfr. anche § 4)¹⁰.

In via generale, con riguardo alle previsioni contenute nelle due normative, può sinteticamente affermarsi che la disciplina statutale ha sostanzialmente recepito larga parte di quanto già previsto nel *Decalogo*, ma per alcuni aspetti si è discostata da esso¹¹; non tutte le previsioni del *Decalogo*, dunque, coincidono con le previsioni della L. 363 cit.; per ciò che qui interessa, è proprio la nozione di utente a non apparire coerente nelle due discipline.

Nella nozione di utente, propria del *Decalogo*, non sono infatti compresi né la slitta e lo slittino, né vi è alcun riferimento ai pedoni; è invece espressamente disciplinata la risalita delle piste con gli sci ai piedi (art. 7), oggetto – come detto – di un divieto, pur non assoluto, da parte della normativa statutale (art. 15, co. 4°, L. 363 cit.)¹².

10 La divergente disciplina posta dalle due regolamentazioni appare significativa ove si ponga mente al fatto che la legge 363 cit., emanata solo una decina di anni fa, ha colmato un vuoto legislativo, nella regolazione delle attività sportive sulla neve, protrattosi per non meno di cinquant’anni, vuoto all’interno del quale erano andate ad inserirsi le normative locali delle Regioni e delle Province autonome e il *Decalogo* F.I.S., vds. tra gli altri: Beghini, *Responsabilità per incidenti sugli sci in Italia e in Europa. Aspetti generali della responsabilità negli incidenti sugli sci*, in *Danno e resp.*, 2000, 901.

11 Si rileva in dottrina che le differenze di disciplina tra quanto previsto dalla L. 363 cit. e quanto previsto dal *Decalogo* F.I.S., “rischi di isolare il nostro ordinamento dal contesto internazionale” e ciò perchè l’Italia è l’unico tra i Paesi aderenti alla F.I.S. “ad avere legiferato adottando un sistema di regole sensibilmente difforme rispetto a quello condiviso a livello internazionale”, così Campione, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., 161.

12 Come in parte anticipato, l’art. 15, co. 4°, L. 363 cit. prevede che la risalita della pista con gli sci ai piedi sia “normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata” e nei casi di urgente necessità. Rileva in proposito Del Zotto, *Le norme di comportamento degli sciatori nelle aree scibili: il capo III della legge 363/03*, in *Professione montagna*, n. 77/2004, 56 che ben difficilmente il gestore concederà detta autorizzazione, essendo presumibile che questi non si voglia esporre al rischio di dover rispondere di eventuali incidenti. Criticamente Chieppa, *La pratica dello sci nella legislazione statale e regionale: regole di comportamento e responsabilità nelle aree sciabili – lo sci*

Ancora, pur esulante dalla nozione di "utente", ma di sicuro interesse e rilievo concreto in tema di responsabilità¹³ è la divergenza relativa alla regolamentazione delle precedenze, per il caso di incrocio tra le traiettorie degli utenti. La L. 363 cit., infatti, dopo aver previsto l'obbligo per lo sciatore a monte, di mantenere una direzione che eviti collisioni con lo sciatore a valle (art. 10), prevede che "negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica" (art. 12); nel *Decalogo*, invece, l'art. 5, rubricato *Attraversamento di incrocio*, prevede che "lo sciatore che si immette su una pista [...] deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri".

Infine, le due fonti citate divergono anche con riguardo alla velocità da tenere in pista. Mentre il *Decalogo* dispone che ogni sciatore debba mantenere una velocità adeguata alle proprie capacità e alle condizioni del tempo (art. 2); la L. 363 cit. prevede, invece, che la velocità debba essere calibrata "in relazione alle caratteristiche della pista", oltre che alla situazione ambientale (art. 9)¹⁴.

Alla luce di tali discrasie, deve essere indagato il rapporto tra le due discipline di regolamentazione dell'attività "sciistica" (da intendersi in senso lato, cioè comprendendo anche le "attività assimilabili"); più precisamente, pur non sussistendo dubbi circa la prevalenza della L. 363 cit., norma di rango normativo primario, si deve accertare se le previsioni del *Decalogo* possano comunque considerarsi a rilevanza normativa e, quindi, se esse possano trovare una residua applicazione, per esempio laddove la L. 363 cit. abbia lasciato lacune normative.

alpinismo, lo sci fuoripista e le competenze nell'attività di prevenzione delle valanghe, in *Dir. dello sport*, 2007, 35 rileva che la legge finisce sostanzialmente per impedire la pratica di un'attività sportiva ormai diffusa.

13 Il profilo della responsabilità civile è approfondito da Vernizzi, *Scontro tra sciatori: profili di responsabilità civile*.

14 Si noti tuttavia che, forse recependo le critiche dottrinali riferite nel testo, l'allegato 2 del D.M. 20 dicembre 2005, relativo alla *Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate*, contiene il *Decalogo* dello sciatore, che finisce per richiamare molte previsioni già contenute nel *Decalogo* F.I.S. "il che denota verosimilmente l'intento del legislatore di uniformare le regole del nostro ordinamento a quelle applicate a livello internazionale", così Campione, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., 164.

Secondo una prima opzione interpretativa, le regole F.I.S., pur di origine autoregolamentare, devono ritenersi “norme effettive del nostro ordinamento giuridico”, potendo essere qualificate quali usi *secundum legem*¹⁵. Ne deriva, come anticipato, che, ove la L. 363 cit., abbia lasciato vuoti legislativi, le regole del Decalogo possono trovare comune applicazione.

In senso contrario, tuttavia, altri rilevano che le regole F.I.S. sono prive dei requisiti necessari ad assicurare al rango di “usi”, mancando gli elementi costitutivi della *consuetudo* – cioè la ripetizione del comportamento reiterata nel tempo – e dell'*opinio juris ac necessitatis* – cioè la convinzione di ottemperare ad un comportamento dovuto¹⁶.

Secondo tale interpretazione, le norme F.I.S., dunque, in quanto non recepite dalla successiva previsione di rango legislativo¹⁷, non possono aver acquisito alcun rilievo normativo e devono considerarsi completamente superate dalla successiva previsione di rango primario.

Sul punto, la giurisprudenza, pur precedente all'emanazione della L. 363/03, sembrava accedere senza incertezze alla prima opzione interpretativa, affermando che la regolamentazione posta dal *Decalogo* “è sicuramente

15 Così Pradi, *Lo sviluppo del diritto sciistico e le regole F.I.S. quali norme di diritto positivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1988, 212 ss., spec. 227; analogamente Casale, *La responsabilità civile in caso di scontro tra sciatori*, in *Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione*, a cura di U. Izzo e G. Pascuzzi, cit., 178; Di Paolo, *Sci e responsabilità penale*, ivi, 209 ss., spec. 249: “Le norme contenute del decalogo FIS oltre ad essere effettivamente osservate dai consociati ed applicate dalla magistratura si pongono come disposizioni integrative della legge, tanto da costituire attualmente la fonte principale in materia di comportamento degli utenti nelle piste da sci”, la quale tuttavia precisa che il giudice non è obbligato ad applicare le regole citate, ma ove se ne discosti, deve “fornire un’adeguata e plausibile motivazione”.

16 Secondo tale interpretazione, quindi, il Decalogo non può ritenersi un “uso normativo”, in quanto le regole in esso contenute non si sono formate spontaneamente e comunque lo sciatore medio non le avrebbe ritenute vincolanti, spesso non conoscendone nemmeno l'esistenza; piuttosto, l'eventuale reiterazione di comportamenti previsti nel *Decalogo* sarebbe da ricondurre, secondo questa opzione interpretativa, alle comuni regole del buon senso applicate all'attività sciistica. Così Bertini, *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002, 80; Campione, *Attività sciistica e responsabilità civile tra disciplina codicistica, legislazione speciale e regole di diritto sportivo*, cit., 154 ss., spec. 156: “ dal punto di vista giuridico, le regole F.I.S., essendo emanate al di fuori di un procedimento formale, sono naturalmente prive di specifico rilievo normativo, né [...] hanno l'attitudine a configurarsi quali usi ai sensi degli artt. 1 e 8 delle preleggi”.

17 Come avvenuto, per esempio, nell'ambito della disciplina dei mass media a tutela degli utenti minori di età, ove le previsioni di origine autoregolamentare elaborate dagli operatori del settore - quali il *Codice Tv e minori*, adottato dalle maggiori emittenti televisive private e da molte associazioni a tutela degli utenti - sono state espressamente recepite dalla successiva disciplina normativa della materia, oggi rinvenibile nel D.Lgs. 177/2005, art. 34, come modificato D. Lgs. 44/2010. Sul punto si permetta il rinvio a Spangaro, *Minori e mass media: vecchi e nuovi strumenti di tutela*, Milano, 2011.

valida ed universalmente accettata per consuetudine da tutti gli sciatori”¹⁸. La giurisprudenza antecedente al 2003, cioè, riteneva che il Decalogo potesse ritenersi un uso normativo e, quindi, che la disciplina in esso contenuto potesse trovare applicazione per dirimere le controversie sorte in occasione di sinistri tra sciatori. Solo ove si ritenga di poter accedere a questa interpretazione anche una volta entrata in vigore la L. 363 cit., potrebbe concludersi che, ancora oggi, le regole del Decalogo possono trovare applicazione, laddove la L. 363 cit abbia lasciato un vuoto di disciplina.

La dicotomia interpretativa su riferita si riverbera anche sotto il profilo penalistico; secondo parte degli interpreti, infatti, le previsioni del Decalogo non sono idonee ad integrare quegli “ordini o discipline”, la violazione dei quali configura lo stato soggettivo colposo, in capo all'agente, ai sensi dell'art. 43, co. 3° c.p., e ciò in quanto, ai fini della norma citata, si ritiene poter far riferimento esclusivamente a regole poste dall'ordinamento, non essendo ammissibile che soggetti privati finiscano, sostanzialmente, per determinare dei precetti penalmente rilevanti¹⁹.

Secondo altri, al contrario, anche gli “ordini o discipline”, cui fa riferimento la norma citata, possono avere origine da un procedimento non legislativo e possono, dunque, essere predisposti da soggetti privati²⁰; ne deriva che la

18 Così Pret. Donnaz, 21 gennaio 1974, in *Giur. merito*, 1975, II, 15, con nota di La Cute; Cass. pen., 23 febbraio 1966, n. 49, in *Resp. civ. e prev.*, 1967, 489; Pret. Langhirano, 16 aprile 1985, in *Riv. dir. sport*, 1986, 58: “le regole di condotta della F.I.S. (Federazione Internazionale Sci) non sono riconducibili alle discipline richiamate nel comma 3 dell'art. 43 c.p., ma hanno tuttavia valore di norme di comune prudenza che non possono essere trascurate né ignorate da tutti coloro che praticano lo sci”; Pret. Bolzano, 17 gennaio 1981, in *Resp. civ. e prev.*, 1981, 261; Id., 22 dicembre 1983, *ivi*, 1984, 244; Pret. Aosta, 26 febbraio 1990, in *Riv. dir. sport.*, 1990, 200: “il grado di difficoltà delle piste va individuato secondo la scala cromatica del *Decalogo dello sciatore* (F.I.S. Beyrouth 1967)”. *Contra*, in dottrina: Liotta, *Attività sportive e responsabilità dell'organizzatore*, Napoli, 2005, 75, per il quale la qualificazione delle previsioni del Decalogo quali norme di comune prudenza finisce per creare “un inutile doppiaggio dei criteri di prudenza ex art. 2043 c.c.”.

19 Marini, voce *Colpa. II) Diritto penale*, in *Enc. Giur.*, VI, Roma, 2001, 6; Feno, Carosso, *Profili generali di responsabilità penale nella pratica sportiva dello sci*, in *Danno e resp.*, 2000, 920; Bruccoleri, *Ordinamento sciistico italiano*, in *Professione Montagna*, n. 85, 2006, 19; Dondina, *Considerazioni sugli aspetti penali dei sinistri sciatori*, in AA.VV., *Problemi giuridici di infortunistica sciatoria*. Atti del Convegno (Cortina 2-5-luglio 1975), Milano, 1976:109; Cecchini, *Responsabilità civile e penale nel sinistro sciatorio*, *ivi*, 57. In giurisprudenza: Cass pen., 23 febbraio 1966, n. 497, in *Riv. dir. sport.*, 1966, 153; Pret. Langhirano, 16 aprile 1985, cit.: “le regole di condotta della F.I.S. (Federazione Internazionale Sci) non sono riconducibili alle discipline richiamate nel comma 3 dell'art. 43 c.p.”; analogamente Pret. Bolzano, 22 dicembre 1983, cit.

20 Così Fiandaca, Musco, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2007, 543; Mantovani, voce *Colpa*, in *Dig. Pen.*, II, Torino, 1988, 3306; Frosali, *Sistema penale italiano*, Torino, I, 1958, 500; Gallo, voce *Colpa*

violazione delle norme del Decalogo ben potrebbe integrare l'elemento psicologico del reato colposo.

Conclusivamente si deve rilevare che, anche prescindendo da una eventuale residua applicabilità nel nostro ordinamento, le regole F.I.S. rivestono ancora oggi un ruolo di non poco momento, posto che, per la loro valenza transnazionale, esse possono trovare applicazione in quei Paesi che ancora non hanno legiferato in materia, oltre che, naturalmente, essere applicate per i sinistri avvenuti prima dell'entrata in vigore della L. 363 cit.

3. L'utente minore di età

Nell'ambito della responsabilità degli utenti delle piste da sci, una particolare attenzione meritano i profili attinenti all'utente minore di età, poiché coinvolgono l'applicazione di una serie di norme in materia di responsabilità vicaria, tali da permettere di individuare non solo diversi soggetti chiamati a rispondere del danno cagionato, a seconda del caso concreto, ma anche diverse misure di ristoro del danno subito.

La norma di riferimento deve essere individuata, in prima istanza, nell'art. 2048 c.c., secondo il quale la responsabilità per il danno cagionato dal minore non emancipato ricade sui genitori, ovvero sui "precettori e maestri d'arte", come indicato dalla rubrica. Tale previsione, tuttavia, può trovare applicazione solo nel caso in cui il minore di età sia capace di intendere o di volere. Il presupposto per l'applicabilità della norma è dunque che il minore, pur incapace legale, non sia anche incapace naturale²¹.

(dir. vig.), in *Enc. Dir.*, Milano, VII, 1960, 641; Albeggiani, voce *Sport (dir. pen.)*, in *Enc. Dir.*, Milano, XLIII, 546.

21 Cfr. Bianca, *Diritto civile.5. La responsabilità*, Milano, 1994, 699; Busnelli, *Capacità ed incapacità di agire del minore*, in *Dir. fam. e pers.*, 1982, 62; Corsaro, *Fatti illeciti: le responsabilità presunte (artt. 2044- 2048)*, *Commentario*, Milano, 2002, 222; Salvi, voce *La responsabilità extracontrattuale*, in *Enc. dir.*, Milano, 1988; Id., *La responsabilità civile*, in *Tratt. Iudica e Zatti*, Milano, 2005, 101; Corsaro, *L'imputazione del fatto illecito*, Milano, 1969, 105; De Cristifaro G., *La responsabilità dei genitori per il danno cagionato a terzi dal minore*, in *Tratt. Zatti*, II, Milano, 2002, 1214; Campione, *Il fatto dannoso del minore incapace*, in *La responsabilità civile nelle relazioni familiari*, a cura di M. Sesta, Torino, 2008, 598; 1245; Ferrando, *La responsabilità per i danni prodotti da minorenni*, in *Tutela civile del minore e diritto sociale della famiglia*, a cura di L. Lenti, in *Tratt. Dir. fam.*, diretto da P. Zatti, VI, Padova, II ed. 2012; Figone A., *Responsabilità civile dei genitori, tutori, insegnanti e maestri d'arte o mestiere*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto a M. Bessone, *Illecito e responsabilità civile*, I, Torino, 2005, 240 ss.; Franzoni, *L'illecito*, Milano, 2004, 637; Giardina, *La*

Ove, invece, il minore di età sia anche incapace di intendere o di volere, occorre riferirsi alla previsione di cui all'art. 2047 c.c. – rubricato, appunto *Danno cagionato dall'incapace* – che indirizza la responsabilità dell'evento dannoso in capo a chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace danneggiante.

Le due previsioni citate – artt. 2047 e 2048 c.c. – si pongono, dunque, come fonti di responsabilità alternative e non concorrenti²².

3.1. Il danno cagionato dal minore di età capace di intendere e di volere

Come anticipato, la norma di riferimento, in caso di danno cagionato dal minore di età capace di intendere e di volere, è l'art. 2048 c.c., che onera della relativa responsabilità i genitori o il tutore che coabitino con il minore medesimo. Per il tempo in cui, invece, il minore sia sotto la vigilanza di un “precettore o maestro d’arte”, la responsabilità è da ravvisare in capo a questi ultimi.

Con riguardo ai genitori – cui si aggiungono anche i tutori e, prima dell'abrogazione dell'istituto, gli affiliati²³ – la *ratio* della disposizione è chiaramente riconducibile alle caratteristiche proprie dell'istituto della potestà (artt. 147 c.c. e 30 Cost.)²⁴, che impone ad “ambidue i coniugi²⁵ il

condizione giuridica del minore, Napoli, 1984, 137; Mantovani, *La responsabilità dei genitori, tutori, precettori e maestri d'arte*, in *La responsabilità civile*, a cura di G. Alpa e M. Bessone, Torino, 1987, 15; Monateri, *La responsabilità per le attività dei minori e degli allievi*, in *Illecito e responsabilità civile*, Tratt. dir. priv., diretto da M. Bessone, Torino, 2002, X, II, e in <http://www.notiziariogiuridico.it/monateri.html>; Morozzo della Rocca, *La r.c. dei genitori, tutori, maestri*, in *La responsabilità civile. Responsabilità extracontrattuale*, in *il diritto privato nella giurisprudenza*, a cura di P. Cendon, Torino, 1998, XI, 74; Veronesi S., *L'intervento del giudice nell'esercizio della potestà dei genitori*, Milano, 2008, 56; Patti, *Famiglia e responsabilità civile*, Milano, 1984, 253 ss; Cass., 26 giugno 2001, n. 8740, in *Danno e resp.*, 2002, 283, con nota di Agnino; Cass., 25 marzo 1997, n. 2606, in *Giust. Civ. mass.*, 1997, 452; Cass., 4 ottobre 1979, n. 5122 in *Mass. Giur. it.*, 1979; Cass., 13 aprile 1979, n. 2195, *ivi*.

22 Cass., 25 marzo 1997, n. 2606, cit.; Cass., 4 ottobre 1979, n. 5122, cit.; Cass., 13 aprile 1979, n. 2195 cit.

23 L'elenco deve ritenersi tassativo, cioè non estendibile analogicamente, in ragione dell'eccezionalità dell'estensione della responsabilità, cfr. De Cupis, *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, I, Milano, 1070 58; Franzoni, *Dei fatti illeciti*, in *Comm. Scialoja-Branca*, sub artt. 2043-2059, Bologna-Roma, 1993, 155; Mantovani, *La responsabilità dei genitori, tutori, precettori e maestri d'arte*, cit., 14. L'istituto dell'affiliazione è stato abrogato dalla L. 184/83 (art. 77); a riguardo si permetta il rinvio a Spangaro, *Sub artt. 400 ss.*, in *Codice della famiglia*, a cura di M. Sesta, Milano, 2009, I, 1652.

24 Bianca, *Diritto civile* 5, cit., 693; Busnelli, *Nuove frontiere della responsabilità civile*, in *Jus*, 1976, 62; Corsaro, *Funzione e ragioni della responsabilità del genitore per il fatto illecito del figlio minore*, in *Giur. it.*, 1998, IV, 230; Comperti, *Fatti illeciti: Le responsabilità presunte (artt. 2044-2048)*, cit., 217; Patti, *Famiglia e responsabilità civile*, cit., 257; Rodotà, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, 156.

dovere di mantenere, istruire ed educare la prole” (art. 147 c.c.) e risponde all'esigenza di garanzia dei terzi, a fronte dell'agire del minore²⁶.

Invero, il minore capace di intendere e di voler non va completamente esente da responsabilità; egli, infatti, risponde del danno cagionato secondo le norme generali in materia di responsabilità civile, ove abbia un proprio patrimonio. Ne deriva che l'eventuale domanda di risarcimento da parte del terzo può essere indirizzata sia contro i genitori, sia contro il minore danneggiante²⁷, venendosi, così, a configurare una forma di responsabilità solidale tra genitori²⁸ e tra genitori e figlio.

La responsabilità vicaria dei genitori sussiste, naturalmente, sia per la filiazione legittima, che per quella naturale e adottiva²⁹, a condizione – come detto – che genitori e figlio danneggiante convivano.

Si pone, dunque, il problema della responsabilità dei genitori separati e divorziati, laddove uno solo di essi conviva con il figlio minore di età.

A riguardo, prima della riforma che ha introdotto l'affidamento condiviso (L. 54/2006), in dottrina non vi era uniformità interpretativa; secondo alcuni³⁰, infatti, doveva essere chiamato a rispondere del danno cagionato dal figlio anche il genitore non affidatario, in quanto, ai sensi del previgente art. 155 c.c., egli aveva il “diritto e il *dovere* di vigilare” sull'istruzione ed educazione del figlio medesimo, potendo, se del caso, ricorrere al giudice, ove l'altro genitore avesse assunto decisioni pregiudizievoli.

Secondo altri³¹, al contrario, alla luce del dato letterale della disposizione,

25 Il riferimento corretto è invero non ai “coniugi”, bensì ai genitori; la formulazione utilizzata dall'art. 147 c.c. deriva dal fatto che, nella sistematica codicistica, la potestà è inserita nell'ambito della famiglia legittima, cfr., Sesta, *sub* art. 147, in *Codice della famiglia*, a cura di M Sesta, Milano, 2012, I,603 ss..

26 Taccini, *Il sistema di responsabilità civile dei genitori: tra profili di protezione e di garanzia*, in *Danno e resp.*, 2008, 5.

27 Cass., S.U., 27 giugno 2002, n. 9346, in *Resp. Civ. e prev.*, 2002, 1013; Cass., 1 agosto 1995, n. 8384, in *Giust. Civ. mass.*, 1995, 1455; Cass., 5 giugno 1996, n. 5268, *ivi*, 1996, 827; Trib. Roma, 28 maggio 1987, in *Riv. giur. Circ. e rasp.*, 1988, 635.

28 Visintini, *Trattato breve della responsabilità civile*, Padova, 1999, 598; Campione, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., 237 ss.

29 Morozzo della Rocca, *La r.c. dei genitori, tutori, maestri*, cit., 49.

30 Patti, *Famiglia e responsabilità civile*, cit., 278.

31 Comporti, *Fatti illeciti: Le responsabilità presunte (artt. 2044-2048)*, cit., 227; Morozzo della Rocca, *La r.c. dei genitori, tutori, maestri*, cit., 64.

si doveva escludere la responsabilità del genitore non affidatario, essendo venuta meno la coabitazione con il figlio minore.

In seguito all'introduzione dell'affidamento condiviso, con la L. 54/2006, i dubbi interpretativi a riguardo possono considerarsi superati; l'affidamento ad entrambi i coniugi – pur nella convivenza prevalente del figlio con un solo genitore – sembra, infatti, definitivamente condurre alla responsabilità solidale di entrambi i coniugi, anche in caso di crisi familiare³².

Il requisito della “convivenza” era, d'altronde, interpretato non rigorosamente già prima della riforma del 2006 su cit., posto che si affermava che la responsabilità solidale di entrambi i genitori potesse trovare applicazione anche in tutti i casi nei quali la permanenza sotto lo stesso tetto non fosse continuativa, per esempio ove il minore si fosse allontanato dalla casa familiare per motivi di studio o di svago³³, ovvero ove ad allontanarsi fosse stato il genitore, per motivi di lavoro³⁴.

Con riguardo alla prova liberatoria, la dimostrazione, da parte dei genitori, di “non aver potuto impedire il fatto” (art. 2048 c.c.) risulta particolarmente ardua, anche perchè l'interpretazione giurisprudenziale ha sostanzialmente trasformato detta prova, a carattere negativo, nella prova, a carattere positivo, di avere impartito al figlio minore una idonea educazione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 147 c.c., in tema di potestà³⁵, così finendo per spostare sempre più tale forma di responsabilità verso l'ambito oggettivo, fondandola sul solo presupposto – pur rilevante – del legame di filiazione³⁶.

32 Così Campione, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., 221; Facci, *sub art. 2048 c.c.*, in *Commentario della famiglia*, a cura di M. Sesta, Milano, II, 2009, 2189; Barbanera, *La responsabilità dei genitori*, in *Tratt. Ferrando*, III, *Filiazione e adozione*, Bologna, 2008, 4.

33 Cass., 14 marzo 2008, n. 7050, in *Giust. Civ. mass.*, 2008, 422; Cass., 20 aprile 1978, n. 1895, in *Arch. Giur. circ.*, 1978, 510; in dottrina: Alpa, *La responsabilità civile*, Milano, 1999, 670; Mantovani, *La responsabilità dei genitori, tutori, precettori e maestri d'arte*, cit., 17.

34 Franzoni, *Dei fatti illeciti*, cit., 364.

35 Per tutti: Campione, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., 228 ss. Vds. anche Quarticelli, *La prova liberatoria dei genitori responsabili per culpa in educando ed in vigilando del fatto illecito compiuto dal figlio imputabile ex art. 2048 cod. civ.*, in *NGCC*, 2006, I, 990, nota a Cass., 20 ottobre 2005, n. 20322.

36 Secondo Monateri, *La responsabilità per le attività dei minori e degli allievi, in Illecito e responsabilità civile*, cit. 18 si tratta di una responsabilità “oggettiva per rischio tipico”; analogamente, Salvi, *La responsabilità civile*, cit., 134. *Contra*: Franzoni, *Dei fatti illeciti*, cit., 348, per il quale si tratta di responsabilità indiretta.

Alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale di cui sopra, parte della dottrina è quindi pervenuta alla conclusione che la prova liberatoria è sostanzialmente impossibile da fornire, in quanto essa dovrebbe vertere sull'idoneità pedagogica dell'intero sistema educativo impartito al minore³⁷.

In proposito, con specifico riguardo all'attività sciistica, la giurisprudenza ha affermato che i genitori vanno esenti da responsabilità "se essi dimostrano di aver correttamente avviato il minore all'attività sportiva e di averlo adeguatamente vigilato in occasione del fatto illecito"³⁸.

Si noti, tuttavia, che l'abilità raggiunta dal minore nell'attività sportiva non esime il genitore dall'obbligo di sorveglianza, posto che proprio detta abilità, unita alla naturale incoscienza dei giovani, può esporre gli stessi a pericoli maggiori³⁹.

Ciò, ad ogni modo, non significa che il genitore debba prestare una "costante e ininterrotta presenza davanti al figlio"⁴⁰, dovendosi a riguardo valutare l'indole più o meno vivace nel minore stesso, elemento che può essere vagliato anche alla luce del suo percorso scolastico o lavorativo⁴¹.

3.2. Il danno cagionato dal minore di età incapace di intendere o di volere

Per il danno cagionato dal minore in tenera età e, dunque, incapace di intendere o di volere⁴², occorre riferirsi alla previsione di cui all'art. 2047 c.c., che pone il risarcimento a carico di colui che è tenuto alla sorveglianza.

37 Mantovani, *La responsabilità dei genitori, tutori, precettori e maestri d'arte*, cit., 166; Giardina, *La condizione giuridica del minore*, cit., 134; Rossi Carleo L., *La responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, II, 125; Taccini, *Il sistema di responsabilità civile dei genitori: tra profili di protezione e di garanzia*, cit., 5.

38 Cass., 6 maggio 1986, n. 3031, in *Giur. It.*, 1986, I, 1, 1527, con nota di Chianale, *In tema di responsabilità dei genitori per i danni causati dai figli minori*.

39 Trib. Bolzano, 18 gennaio 2001, in *NGCC*, 2001, I, 732, con nota di Bertini, *Risarcimento danni da incidente sciistico*.

40 Trib. Verona, 18 febbraio 2000, in *Giur. it.*, 2000, I, 1407 nota di Ferri, *La responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c.*

41 App. Trento, 20 dicembre 2001, in *Giur. merito*, 2003, I, 258; Trib. Rovereto, 20 agosto 1987, n. 171, nel CD-Rom allegato *La responsabilità sciistica. Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione*, a cura di U. Izzo e G. Pascuzzi, cit.; *contra*: App. Trento, 29 febbraio 1992, n. 63, *ivi*.

42 Sulla nozione di incapacità di intendere o di volere e sulla rileva dell'utilizzo della disgiuntiva "o", anziché della congiunzione "e" si permetta il rinvio a Spangaro, sub art. 428, in *Codice della famiglia*, a cura di M. Sesta, Milano, 2009, I, 1761.

Si noti che, nel nostro ordinamento, lo stato di incapacità di intendere o di volere, in materia di responsabilità, è strettamente correlato al concetto di imputabilità e di colpevolezza⁴³, come dimostrato dall'art. 2046 c.c., che esclude – appunto – l'imputabilità dell'incapace, “salvo che lo stato di incapacità derivi da sua colpa”.

Nel caso di scontro tra sciatori, dei quali uno sia incapace naturale, dunque, occorre appurare la sussistenza di tutti gli elementi del fatto illecito, compresa la colpevolezza, da valutare in base alla diligenza dell'uomo medio (capace di intendere e di volere), in una situazione analoga⁴⁴.

Una volta accertata astrattamente la sussistenza dell'illecito e il conseguente diritto al risarcimento della vittima, si dovrà valutare la concreta incapacità dell'agente⁴⁵, per escluderne la responsabilità diretta e, successivamente,

43 In dottrina si pone, in proposito, il problema circa l'autonomia o meno dei requisiti di imputabilità e colpevolezza, se, cioè, la prima sia un mero presupposto della seconda, posto che, per avere un comportamento colpevole, bisognerebbe essere in grado di autodeterminarsi consapevolmente, in tal senso: De Cupis, *Il danno*, cit., 178; Comporti, *Fatti illeciti: Le responsabilità presunte (artt. 2044-2048)*, cit., 65; ovvero se, come detto, i due concetti vadano tenuti distinti e considerati autonomi, posto un conto è il profilo psichico del soggetto agente (imputabilità) e cosa diversa è la condotta eventualmente colposa, imprudente o imperita da questi tenuta, in tal senso: Rodotà, *Il problema della responsabilità civile*, cit., 172; Salvi, voce *Responsabilità extracontrattuale*, cit., 1224. Rileva, in proposito, Campione, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., 194: “va però detto che la scelta dell'uno piuttosto che dell'altro indirizzo non sembra influenzare la soluzione del problema concernente la possibilità di effettuare un giudizio di colpa nei riguardi del soggetto incapace”. Recentemente, in giurisprudenza, Cass., 30 marzo 2011, n. 7247, in *Obbl. e contr.*, 2012, 179 ss., con nota di Putorti, *Manifestazione sportiva tra minori e responsabilità dell'organizzatore*.

44 Cass., 26 giugno 2001, n. 8740, in *Foro it.*, 2001, I, 3098, con nota di Di Ciommo, *L'illiceità (o antigiuridicità) del fatto del minore (o dell'incapace) come presupposto per l'applicazione dell'art. 2048 (o 2047) c.c.*: “Per la responsabilità del sorvegliante dell'incapace, è necessario che il fatto di quest'ultimo, escluso l'elemento psicologico, presenti tutte le caratteristiche di antigiuridicità, di modo che, se fosse assistito da dolo o colpa, integrerebbe un fatto illecito”.

45 Si noti che la prova della non imputabilità deve essere fornita dal convenuto per il risarcimento, cfr: Cass., 28 maggio 1975, n. 1642, in *Foro it. Rep.*, 1975, voce *Responsabilità civile*, nn. 158-159; è appena il caso di precisare che il fatto che eventualmente il danneggiante abbia meno di 14 anni, con riguardo alla responsabilità civile, a differenza di quella penale, non è dirimente, occorrerà quindi valutare, in concreto, la capacità del soggetto; ne deriva che anche un minore di 14 anni può essere considerato civilmente responsabile della propria condotta, cfr. Bianca, *Diritto civile*, 5, cit., 659; Giardina, *La condizione giuridica del minore*, cit., 141. In giurisprudenza: Cass., 26 giugno 2001, n. 8740, cit.: “Ai fini della responsabilità civile ex art. 2047 c.c. per danni cagionati da persone incapaci di intendere e di volere, il giudice non può limitarsi a tener presente l'età dell'autore del fatto ma deve anche considerarne lo sviluppo intellettuale, quello fisico, l'assenza di eventuali malattie ritardanti, la forza del carattere, la capacità del minore di rendersi conto della illiceità della sua azione e la capacità del volere con riferimento all'attitudine di autodeterminarsi”; Cass., 30 gennaio 1985, n. 565, in *Giust. Civ. mass.*, 1985, 204.

individuare il sorvegliante chiamato al risarcimento⁴⁶. Ne consegue che, anche con riguardo allo sciatore incapace di intendere o di volere, resta valida la presunzione di pari colpa, di cui all'art. 19 L. 363/03⁴⁷.

Con riguardo all'entità del risarcimento, si è anticipato doversi distinguere la fattispecie in esame da quella disciplinata dall'art. 2048 c.c. Quest'ultima previsione, infatti, come detto, non esclude la responsabilità personale del danneggiante, che, in quanto soggetto capace di intendere e di volere, anche se minore di età, è chiamato a rispondere in proprio del danno cagionato, ove dotato di un patrimonio idoneo, salva, ad ogni modo, la responsabilità solidale passiva dei genitori, fino all'integrale ristoro del danno subito dalla vittima.

Con riferimento al danno cagionato dal minore incapace di intendere o di volere, invece, già dalla lettera della norma (art. 2047 c.c.) si rileva che il danneggiato non sempre ha diritto ad un vero e proprio risarcimento, potendo talvolta richiedere esclusivamente una "equa indennità" (art. 2047, co. 2° c.c.). Più precisamente, del danno cagionato dall'incapace risponde, in prima istanza, il sorvegliante, che è tenuto al risarcimento integrale del danno subito dalla vittima (art. 2047, co. 1° c.c.); tuttavia, ove questi sia insolvente ovvero riesca a provare di non aver potuto impedire il fatto⁴⁸, è previsto che, in via sussidiaria⁴⁹, il danneggiato possa richiedere al danneggiante incapace non un ristoro completo del danno subito, bensì una equa indennità⁵⁰, da valutarsi secondo equità, alla luce delle condizioni

46 Nella specie, oltre che il genitore, spesse volte il sorvegliante è il maestro di sci, si rinvia in proposito al contributo di Del Zotto, *Cenni sulla responsabilità del maestro di sci nel contesto sociale attuale*.

47 Così: Campione, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., 195. Per un'analisi economica della pari responsabilità di cui all'art. 19, L363/03, cfr. Izzo, *Analisi economico-comportamentale della responsabilità sciistica (parte prima)*, cit., 560 ss.

48 Rileva Franzoni, *Dei fatti illeciti*, cit., 343 che la scarsa applicazione pratica della previsione deriva dalla difficoltà, in capo al sorvegliante, di soddisfare l'onere probatorio a proprio carico.

49 Cfr. Trib. Orvieto, 22 febbraio 2001, in *Rass. Giur. Umbra*, 2001, 38 nota di Sangro: "L'azione di cui all'art. 2047 comma 2 c.c. non può essere proposta in difetto del previo esperimento dell'azione regolata dal 2047, comma 1, c.c., potendo il giudice prendere in considerazione la domanda volta ad ottenere la condanna dell'autore del danno, riconosciuto incapace, ad una equa indennità, solo se sia rimasta senza esito la domanda volta ad ottenere il risarcimento diretta nei confronti di chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace".

50 Secondo Franzoni, *Dei fatti illeciti*, cit., 341 la previsione dell'equa indennità a carico dell'incapace costituisce una deroga al generale principio di irresponsabilità dello stesso, che finisce per configurare una ipotesi di responsabilità oggettiva, non potendosi ravvisare alcuna forma di colpevolezza dell'incapace medesimo. Secondo altri, invece, la fattispecie non configura ad ogni

economiche delle parti e dell'entità del danno sofferto dalla vittima.

Detto criterio valutativo, a matrice sostanzialmente solidaristica, tuttavia, comporta il fatto che, ove il danneggiato goda di condizioni economiche più floride di quelle del danneggiante, non possa essere avanzata alcuna richiesta indennitaria, venendo meno, nella specie, la *ratio* solidaristica della disposizione⁵¹; ove, invece, sia il danneggiante a godere di condizioni economiche più floride di quelle del danneggiato, l'equa indennità può essere valorizzata, anche fino a coincidere con l'integrale ristoro del danno subito dalla vittima⁵².

Si noti, infine, sotto il profilo procedurale, che la domanda indennitaria rivolta al danneggiante incapace di intendere o di volere non può ritenersi implicita nella domanda di risarcimento eventualmente già presentata nei confronti del sorvegliante⁵³.

4. L'utente non sciatore

Un'ultima breve riflessione merita la figura dell'utente non sciatore. Si è visto, infatti, nei paragrafi precedenti, che la L. 363/03 *“detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo”* (art. 1), successivamente sommariamente individuati nello sci e *“nelle sue*

modo alcuna forma di “responsabilità” dell'incapace, non trattandosi di un'applicazione delle regole della responsabilità civile, bensì solo della previsione di una regola solidaristica, a protezione del danneggiato, così Monateri, *La responsabilità per le attività dei minori e degli allievi*, cit., 14.

51 Campione, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., 208.

52 Franzoni, *Dei fatti illeciti*, cit., 343. In giurisprudenza, cfr. Trib. Macerata 20 maggio 1986, in Foro It., 1986, I, 2594: “L'equa indennità ex art. 2047, 2° comma, c. c. consiste in un mero indennizzo, che, pur potendo in astratto corrispondere anche all'integrale ristoro, dipende sia nell'an che nel quantum da una valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti; può pertanto subire decurtazioni, rispetto all'entità del risarcimento integrale del danno, secondo equi temperamenti dettati dalle condizioni economiche del soggetto cui essa dovrebbe far carico, fino a considerarsi del tutto non dovuta quando, dalla valutazione comparativa richiesta dalla norma, emerge eventualmente una manifesta sperequazione tra le floride condizioni economiche del danneggiato e quelle deteriori del danneggiante”.

53 Cfr. Trib. Roma, 28 maggio 1987, in *Riv. Giur. Circolaz. e Trasp.*, 1988, 635: “La domanda diretta alla liquidazione dell'indennità prevista dall'art. 2047 c. c., a differenza da quella riguardante la diversa indennità di cui all'art. 2045 stesso codice, non può ritenersi implicita nella domanda di risarcimento del danno proposta contro l'incapace ed il soggetto tenuto alla sua sorveglianza, stante la diversità dei fatti costitutivi posti a base delle due domande”.

varie articolazioni", oltre che nella slitta, nello slittino, ecc (art. 2).

Si rende allora necessario accertare se e come le norme previste dalla L. 363 cit siano applicabili agli sport diversi dallo sci.

In particolare, ciò che appare di maggior rilievo inerisce all'applicabilità delle regole in materia di sicurezza e responsabilità dell'utente, di cui agli artt. 8 ss., L. cit.; si nota, infatti, già ad una prima lettura, che dette disposizioni si rivolgono agli "sciatori", i quali devono tenere una velocità moderata (art. 9), devono evitare collisioni con gli sciatori a valle e negli incroci, dare la precedenza a chi proviene da destra (art. 10 e 12), ecc.

Oltre che agli "sciatori", qualche sintetica indicazione è fornita solo relativamente a chi percorre le piste senza sci ai piedi e a chi risale le piste con gli sci ai piedi, attività "normalmente vietate", salve eventuali autorizzazioni o casi di "urgente necessità" (art. 15, cfr. anche § 2).

Bisogna allora, in primo luogo, rilevare che, al fine di individuare quali regole operino per gli sport diversi dallo sci, deve naturalmente farsi riferimento all'aspetto tecnico dell'attività in questione; con riguardo allo slittino, per esempio, ove sussistano piste appositamente attrezzate e dedicate, ben difficilmente potrà parlarsi di incroci, posto che le piste non lo consentono.

Ove, invece, si tratti di una pista non appositamente attrezzata, eventualmente condivisa con gli utenti sciatori, ove gli utenti, scendendo con lo slittino, incrociando le traiettorie degli altri utenti, si potrà (e dovrà) allora fare riferimento alle norme di cui alla L. 363, in particolare agli artt. 9-13, anche se espressamente rivolte ai soli "sciatori".

Bibliografia

- AA.VV., *Problemi giuridici di infortunistica sciatoria*, Milano, 1976;
- Albeggiani, voce *Sport (dir. pen.)*, in *Enc. Dir.*, Milano, XLIII, 546;
- Beghini, *Responsabilità per incidenti sugli sci in Italia ed Europa*, in *Danno e resp.*, 2000, 902;
- Bertini, *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002;
- Bianca, *Diritto civile.5. La responsabilità*, Milano, 1994;
- Busnelli, *Capacità ed incapacità di agire del minore*, in *Dir. fam. e pers.*, 1982, 62;
- Campione, *Attività sciistica e responsabilità civile*, Bologna, 2009;
- Campione, *Il fatto dannoso del minore incapace*, in *La responsabilità civile nelle relazioni familiari*, a cura di M. Sesta, Torino, 2008;
- Chieppa, *La pratica dello sci nella legislazione statale e regionale: regole di comportamento e responsabilità nelle aree sciabili – lo sci alpinismo, lo sci fuoripista e le competenze nell'attività di prevenzione delle valanghe*, in *Dir. dello sport*, 2007, 35;
- Corsaro, *Fatti illeciti: le responsabilità presunte (artt. 2044- 2048)*, *Commentario*, Milano, 2002;
- De Cristofaro G., *La responsabilità dei genitori per il danno cagionato a terzi dal minore*, in *Tratt. Zatti*, II, Milano, 2002;
- Del Zotto, *“La presunzione di colpa in caso di collisione tra sciatori”*. *La responsabilità sciistica*, in *Professioni Montagna*, 83/2005;
- Del Zotto, *Le norme di comportamento degli sciatori nelle aree scibili: il capo III della legge 363/03*, in *Professione montagna*, n. 77/2004;
- Ferrando, *La responsabilità per i danni prodotti da minorenni*, in *Tutela civile del minore e diritto sociale della famiglia*, a cura di L. Lenti, in *Tratt. Dir. fam.*, diretto da P. Zatti, VI, Padova, II ed. 2012;
- Figone A., *Responsabilità civile dei genitori, tutori, insegnanti e maestri d'arte o mestiere*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto a M. Bessone, *Illecito e responsabilità civile*, I, Torino, 2005, 240 ss.;
- Flick, *Sicurezza e responsabilità nella pratica degli sport invernali alla luce della legge 24 dicembre 2003*, n. 363, in *Danno e resp.*, 2004, 475;
- Franzoni, *Dei fatti illeciti*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1993;
- Franzoni, *L'illecito*, Milano, 2004;
- Galgano, *Trattato di diritto civile*, III, Padova, 2010;
- Giardina, *La condizione giuridica del minore*, Napoli, 1984;
- Izzo, Pascuzzi (a cura di), *La responsabilità sciistica – Analisi giurisprudenziale e prospettive della comparazione*, Torino, 2006;
- Izzo, *Analisi economico-comportamentale della responsabilità sciistica (parte prima)*, in *Danno e resp.*, 2011, 549;
- Mantovani, *La responsabilità dei genitori, tutori, precettori e maestri d'arte*, in *La responsabilità civile*, a cura di G. Alpa e M. Bessone, Torino, 1987;
- Monateri, *La responsabilità per le attività dei minori e degli allievi*, in *Illecito e responsabilità civile*, *Tratt. dir. priv.*, diretto da M. Bessone, Torino, X, II, 2002;
- Monateri, *La responsabilità civile*, in *Tratt. dir. civ.*, diretto da R. Sacco, Torino, 1998;

- Morozzo della Rocca, *La r.c. dei genitori, tutori, maestri*, in *La responsabilità civile. Responsabilità extracontrattuale, in il diritto privato nella giurisprudenza*, a cura di P. Cendon, Torino, XI, 1998;
- Patti, *Famiglia e responsabilità civile*, Milano, 1984;
- Pittalis, *La responsabilità sportiva fra diritto comune e regole particolari*, Bologna, 2008;
- Pradi, *Lo sviluppo del diritto sciistico e le regole F.I.S. quali norme di diritto positivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1998, 205;
- Pradi, voce *Sci alpino*, in *Dig. Disc. Priv.*, sez. *civ.*, XVIII, Torino, 1988, 164;
- Quarticelli, *La prova liberatoria dei genitori responsabili per culpa in educando ed in vigilando del fatto illecito compiuto dal figlio imputabile ex art. 2048 cod. civ.*, in *NGCC*, 2006, I, 990;
- Rodotà, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964;
- Rossi Carleo L., *La responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, II, 125;
- Salvi, voce *La responsabilità extracontrattuale*, in *Enc. dir.*, Milano, 1988;
- Salvi, *La responsabilità civile*, in *Tratt. Iudica e Zatti*, Milano, 2005;
- Sesta (a cura di), *La responsabilità civile nelle relazioni familiari*, Torino, 2008;
- Sesta (a cura di), *Codice della famiglia*, Milano, II ed., 2012;
- Visintini, *Trattato breve della responsabilità civile*, Padova, 1999.

Cenni sulla responsabilità del maestro di sci nel contesto sociale attuale

Marco Del Zotto

Avvocato del Foro di Pordenone

Abstract

Il particolare rapporto che si instaura tra l'allievo e il proprio maestro durante l'attività di insegnamento, l'affollamento delle piste, la elevata velocità di discesa da parte degli sciatori, l'importanza di una corretta valutazione delle condizioni nivometeorologiche e della loro possibile repentina variabilità nonché l'imprescindibile rapporto di colleganza e, per certi aspetti, di dipendenza del maestro di sci con la società di gestione del comprensorio sciistico sono tutte circostanze che assumono rilevanza determinante ai fini di un corretto approccio al tema dell'infortunistica sciatoria.

Il maestro di sci, fruitore dell'area sciabile attrezzata da una parte, ma affidatario dell'incolumità dei propri allievi dall'altra, si assume specifiche responsabilità il cui inquadramento non è di facile né, tantomeno, univoca interpretazione.

Con alcuni richiami giurisprudenziali recenti e con un'analisi il più possibile aderente alla realtà, si sono cercati di delineare alcuni dei profili di responsabilità del maestro nelle situazioni di incidente che più di frequente si verificano sulle piste di sci, ferma restando la necessità di esaminare in concreto, caso per caso, ogni singola dinamica dell'infortunio.

Premessa

Il contributo alla materia che vuole essere dato, nasce da uno dei più interessanti incontri organizzati sul diritto dello sci in questi ultimi anni. L'Università Libera di Bolzano ha colto nel segno quando ha deciso di

approfondire i connotati della pratica dello sci tra rischio sportivo e obblighi di tutela in un convegno del febbraio 2011, tenutosi a Brunico, con la partecipazione numerosa di avvocati, magistrati e addetti ai lavori.

Il tema è di estrema attualità, la giurisprudenza, anche di legittimità, si sta occupando con sempre maggiore frequenza dell'infortunistica sciistica e il maestro di sci è il protagonista di questo sport, "trait d'union" tra il turista, l'utente del comprensorio sciistico, il frequentatore della località turistica e la montagna, la natura, la pista di sci.

Non è pensabile affrontare in via sistematica ed esaustiva le questioni giuridiche inerenti la responsabilità del maestro di sci. Ci si limiterà a concentrare l'attenzione su alcuni temi che si ritiene possano essere di interesse non solo per una valutazione giuridica sui presupposti che fondano l'accertamento e la successiva eventuale attribuzione di responsabilità in caso di incidente sciistico ma, soprattutto, per porre le basi per uno sci più sicuro.

1. Il Decalogo dello sciatore – fondamento per l'armonizzazione del diritto della neve

Dagli anni '50 in avanti la pratica dello sci ha avuto uno sviluppo straordinario in tutto l'arco alpino.

Lo sci era diventato uno sport di massa e, con la sua diffusione, era anche aumentato in proporzione considerevole il numero degli incidenti.

All'epoca, la mancanza di una normativa specifica, l'incertezza e la contraddittorietà delle pronunce giurisprudenziali indussero giuristi e tecnici consci dell'esigenza di dare una regolamentazione all'attività sciistica a tentare di proporre un primo approccio normativo.

In questo contesto, il complesso di regole che finì per imporsi, anche a livello internazionale, sia per il prestigio dell'organizzazione dalla quale proveniva, sia per la grande diffusione che ebbe, dovuta alla sua chiarezza e sinteticità, fu il noto Decalogo definito ufficialmente "Regole di condotta dello sciatore".

Questi principi vennero elaborati dal Comitato giuridico della Federazione

Internazionale dello Sci (F.I.S.) composto da giuristi di tutti i Paesi in cui l'attività dello sci veniva praticata.

Il testo definitivo che riproduciamo integralmente venne approvato a Beirut nel maggio del 1967¹ e, ancora oggi, a livello internazionale costituisce uno strumento insostituibile per dirimere le controversie in materia sciatoria.

REGOLA 0

Lo sci è uno sport e come tutti gli sport comporta certi rischi e certe responsabilità di carattere civile e penale.

Le regole F.I.S. debbono essere considerate come la sintesi del modello ideale di comportamento dello sciatore coscienzioso, prudente e diligente. Esse enunciano le principali modalità di comportamento, proprie della pratica dello sci, la cui osservanza è essenziale per la circolazione degli sciatori.

Tutti gli sciatori sono tenuti a conoscere le regole della circolazione con gli sci e ad osservarle.

La loro inosservanza pone lo sciatore in una condizione di difetto dalla quale può derivare responsabilità in caso di incidente.

REGOLA 1

Rispetto per gli altri.

Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo la persona altrui o provocare danno.

Le regole F.I.S. riguardano tutti gli sciatori.

Anche i partecipanti alle gare, soggetti ai regolamenti nazionali ed internazionali delle gare di sci, debbono osservarle.

L'integrità della persona resta al di sopra o al di là di ogni risultato sportivo.

Le regole F.I.S. riguardano anche gli allievi delle Scuole di Sci. I Maestri di sci debbono osservarle, insegnarle e farle osservare dai loro allievi.

1 Le "regole di condotta dello sciatore" riportate nel testo sono comprensive di commento da parte della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.).

REGOLA 2

Padronanza della velocità del comportamento.

Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alla propria capacità nonché alle condizioni generali e del tempo.

Gli sciatori debbono conformare il comportamento e la velocità al tipo della pista.

È normale che uno sciatore proceda veloce su una pista ripida (generalmente frequentata da buoni sciatori).

È normale che uno sciatore proceda lentamente su una pista facile (abitualmente frequentata da principianti).

Il dovere di prudenza e l'osservanza delle regole di condotta divengono tanto più categorici per lo sciatore che reca intralcio alla circolazione procedendo lento su una pista veloce o veloce su una pista lenta.

Tutti gli sciatori sia provetti che principianti, debbono procedere lentamente nelle zone affollate e specialmente al termine delle piste e in prossimità della partenza degli impianti di risalita.

Lo sciatore deve potersi fermare, girare o compiere evoluzioni nei limiti della visibilità.

REGOLA 3

Scelta della direzione.

Lo sciatore a monte il quale, per la posizione dominante, ha la possibilità di scelta del percorso, deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle.

a) La PRIORITA' dello sciatore a valle va intesa anche a favore dello sciatore che precede, relativamente alle evoluzioni normalmente prevedibili.

b) Il compiere evoluzioni è tipico dello sport dello sci e pertanto ciascuno può procedere a proprio piacimento, ma sempre nel rispetto delle regole della circolazione, tenendo conto delle sue capacità personali e della situazione ambientale (tipo di pista, qualità della neve, visibilità, affollamento ecc.).

c) La F.I.S. è, per principio, contraria ad una regolamentazione impositiva delle manovre dirette ad evitare impatti o ad eseguire il sorpasso (a destra, a sinistra, a monte, a valle). Ciascuno deve decidere da sé qual è la manovra da compiere in relazione alla situazione del momento.

d) Lo sciatore di media prudenza e diligenza è tenuto a prestare attenzione a ciò che entra normalmente nel campo della sua visibilità, in rapporto alle proprie evoluzioni, avanti, ai lati ed in basso.

e) L'evoluzione normalmente prevedibile è quella definita nella presente regola ed in particolare nel paragrafo b).

REGOLA 4

Sorpasso.

Il sorpasso può essere effettuato tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre a una distanza tale da consentire le evoluzioni dello sciatore sorpassato.

Il comportamento cui è tenuto lo sciatore che sorpassa deve essere mantenuto fino a sorpasso completamente ultimato e deve essere tale che lo sciatore sorpassato non debba trovarsi in difficoltà a causa dello sciatore che lo sorpassa.

La regola relativa al sorpasso si applica anche al sorpasso dello sciatore fermo.

REGOLA 5

Attraversamento e incrocio.

Lo sciatore che si immette su una pista o attraversa un terreno di esercitazione, deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri.

Lo stesso comportamento deve essere tenuto dopo ogni sosta.

Qualsiasi manovra divergente dal normale andamento della circolazione sulla pista può essere pericolosa e richiede particolare prudenza.

Specialmente:

- L'immissione in pista.
- L'attraversamento della pista di un campo scuola.
- La partenza dopo l'arresto.
- Manovre inconsuete, acrobazie ed esibizionismi particolari, ecc.

REGOLA 6

Sosta.

Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di assoluta necessità, sulle piste ed in specie nei passaggi obbligatori o senza visibilità. In caso di caduta lo sciatore deve sgombrare la pista al più presto possibile.

I trattenersi in sosta su una pista di discesa crea una situazione di intralcio alla circolazione.

La sosta deve essere effettuata ai bordi della pista.

Essa deve essere considerata, sul piano giuridico, come fatto imprevedibile se effettuata in luoghi pericolosi (passaggi stretti, passaggi con visuale coperta) laddove le stesse manovre dello sciatore che discendono divengono per sè fonte di rischio e di pericolo.

REGOLE 7

Salita.

Lo sciatore che risale la pista deve procedere soltanto ai bordi di essa ed è tenuto a discostarsene in casi di cattiva visibilità. Lo stesso comportamento deve tenere lo sciatore che a piedi discende la pista.

La salita è una manovra che causa intralcio su una pista di discesa. Essa deve effettuarsi ai bordi della pista, a meno che colui che sale si assicuri continuamente che la sua manovra è senza pericolo per coloro che discendono.

REGOLA 8

Rispetto della segnaletica.

Tutti gli sciatori debbono rispettare la segnaletica delle piste.

I segnali di apertura, di chiusura e dei pericoli delle piste sono obbligatori e debbono essere rispettati.

I segnali di palinatura delle piste in nero, rosso, blu, verde, sono solamente indicativi delle difficoltà che lo sciatore troverà discendendo. Spetta a ciascun sciatore la scelta della sua pista.

Lo sciatore lento che affronta una pista veloce deve raddoppiare le proprie cautele per essere sempre in grado di rispettare integralmente le regole di condotta.

Altrettanto deve fare chi procede veloce su una pista lenta (manovra quest' ultima ritenuta di intralcio).

REGOLA 9

In caso di incidente.

Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente.

La F.I.S. auspica che la fuga negli incidenti di sci sia penalmente perseguita anche in tutti i Paesi che non prevedono ancora tale reato, analogamente al reato di fuga sanzionato dal codice della strada.

REGOLA 10

Identificazione.

Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne sia testimone è tenuto a dare le proprie generalità.

La relazione del testimone è di grande importanza per l'approntamento della documentazione relativa ad incidenti.

È questo un dovere morale di persona cosciente dei propri doveri, dovere che ciascuno deve adempiere.

I rapporti degli enti di soccorso, dei sanitari e dell'Autorità di polizia offrono un rilevante apporto alla Giustizia per l'accertamento di eventuali responsabilità.

Le regole F.I.S. appena promulgate e portate a conoscenza della grande massa degli sciatori e degli operatori del settore, sia attraverso convegni giuridici, sia attraverso i mass-media, incontrarono – e incontrano ancora oggi – unanime consenso ed approvazione, in particolare da parte della dottrina specialistica.²

2 Vedi Primo Skilex, 19-21 gennaio 1973, relazione Sargenti, Leer, Pradi e successivi e Primo Forum Giuridico Europeo della Neve, Bormio 2-4 dicembre 2005 e successivi ;
Douvigneau, Den Rechtscharakter der Verhaltensregeln für die Skifahrer nach deutschem Recht;
Rabinovitch, op. cit., p. 140;
Frattarolo, La responsabilità civile per l'attività sportiva, Milano, 1984, p.84;
Bondoni, Il diritto sugli sci, Libreria Giuridica Editrice, 1977, p.50.

Le regole della Federazione Internazionale accolte anche dalla Federazione italiana non sono altro che una raccolta di regole di esperienza, di buona tecnica e di buona educazione.

“La realtà storica di tutti i tempi ci dice che le norme giuridiche dello Stato non sono le sole esistenti perché accanto ad esse, nello stesso tempo e nello stesso spazio, ben possono esistere norme di condotta di altre associazioni ed ordinamenti giuridici, che gli appartenenti ad essi riconoscono come tali e dalle quali si sentano vincolati.”

Il preambolo del Decalogo dello sciatore (Regola 0) rimanda alle norme del diritto positivo.

Le Regole F.I.S. non sono quindi dirette a ricomporre contrasti di interesse, ma costituiscono solo un punto di riferimento per la formazione di una buona educazione collettiva.

Acquisiscono rilevanza giuridica, come altre regole di condotta extra giuridiche, al fine dell'accertamento della colpa sia nel giudizio penale, per l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento, sia in quello civile per il risarcimento del danno.

Il delitto è colposo ai sensi dell' art. 43 del codice penale, “quando l' evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente, e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.

Sul terreno del reato causalmente orientato con evento naturalistico, che rappresenta il più importante modello di responsabilità colposa, il contenuto della regola si specifica in rapporto all'evento da evitare.

L'azione tipica da considerare sarà quindi quella che, nel complesso degli atti compiuti da un soggetto e causalmente collegati all'evento, per prima dia luogo ad una situazione di contrarietà con la regola di condotta a contenuto preventivo³.

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel non ritenere equiparabili le regole di condotta dello sciatore all'articolo 43, III comma del codice penale, in quanto non possono essere contemplate nè come regolamento, nè tanto meno come ordine o disciplina⁴.

3 Gallo M., voce *Colpa penale*, in *Enc. Dir.*, VII, Milano, 1960, p.634.

4 Su tutti vedi Bondoni, *Il diritto sugli sci*, 1977.

Ciò è confermato dal fatto che gli stessi autori del Decalogo dello sciatore si trovarono di fronte a una scelta da compiere al momento di stilare le regole. Al fine di dare una disciplina alla circolazione sulle piste di sci potevano attivarsi per investire i singoli Parlamenti nazionali, organi costituzionalmente preposti all'emanazione delle norme, affinché emettessero leggi al riguardo ovvero seguire la via dell'autopoiesi di norme, cercando di dare alle stesse la maggiore diffusione possibile e di ottenere un generale consenso ed una generale osservanza da parte di tutti gli sciatori.

Gli estensori di quelle regole si resero conto che chiamare in causa i singoli Parlamenti sarebbe stata sicuramente la strada più lunga e difficile e per di più non avrebbe assicurato quella uniformità normativa che si voleva ottenere a livello internazionale⁵.

Così scelsero di elaborare alcuni precetti che servissero agli sciatori per uniformare la propria condotta sciistica delle regole che non avessero il limite territoriale dei confini della Nazione che le aveva emanate e con un iter formativo sicuramente più veloce perché privo dei lunghi tempi di elaborazione e di promulgazione delle norme aventi valore di legge.

In conclusione le Regole F.I.S. non sono altro che norme create liberamente dalla stessa società civile, attraverso i suoi giuristi più esperti in materia, nate al fine di regolamentare un settore ancora privo di qualsiasi disciplina.

Sono norme che nascono dall'osservazione della realtà, valutata alla luce dell'esperienza tecnica e del buon senso e sono dirette da un lato alla coscienza degli stessi componenti della società, affinché nell'interesse comune ne osservino i precetti, dall'altro agli operatori del diritto, affinché si possano servire di tali regole per risolvere in concreto situazioni che fino ad allora non avevano mai avuto una disciplina che regolasse la materia.

Così come abbiamo detto, il testo definitivo delle Regole di condotta dello sciatore fu approvato a Beirut nel maggio del 1967, ma la sua elaborazione iniziò già nel 1964⁶.

Per la giurisprudenza vedi: Pretura di Bolzano, 22 dicembre 1983; Pretura Penale di Langhirano 16 aprile 1985;

5 Cfr. relazione del Dott. Leer al Comitato giuridico F.I.S. e commento di G. Lazzarini, in *Atti del Convegno di Chamonix*, 9 novembre 1969.

Contra per la soluzione legislativa, vedi Deliberazione del Centro Internazionale di Studi Giuridici, Cortina d'Ampezzo, 9-10 aprile 1976, in *Problemi di infortunistica sciatoria*, AA. VV., Milano 1976.

6 Vedi *sentenza* Pretura Penale di Langhirano n.13, 16 aprile 1985, in *Riv. Diritto Sportivo* 1986, p.59.

Tale era l'importanza del lavoro della Commissione giuridica della Federazione Internazionale dello Sci e la forza normativa di queste regole, che già l'anno precedente alla loro definitiva consacrazione, nell'ambito dei primi tentativi di regolamentazione della materia, una sentenza della Cassazione⁷ statuí che tali regole avevano valore di norme di comune prudenza.

Il contenuto di questa importante sentenza della Corte di Cassazione si può suddividere in vari punti:

- 1) Un comportamento è penalmente illecito quando determini lesioni per colpa;
- 2) La violazione di norme di comune prudenza e perizia configura la colpa;
- 3) Le norme di comune prudenza e perizia, nel campo della attività sciatoria, sono quelle stabilite dal Decalogo dello sciatore;
- 4) Il comportamento dello sciatore è penalmente illecito, quando causa lesioni a terzi per inosservanza delle Regole di condotta della F.I.S.;
- 5) Posto "che nessun praticante lo sci può ignorare nè trascurare" dette norme, esse appartengono alla normativa penale per incorporazione determinandone il contenuto del comando o del divieto e sono da considerarsi vere e proprie norme penali. La loro ignoranza non può quindi essere invocata come causa di esclusione della punibilità, ai sensi dell' art. 5 del Codice Penale.

La giurisprudenza può considerarsi univoca⁸ nel non ritenere riconducibili le "Regole di condotta dello sciatore" all' art. 43 3° comma del Codice Penale e contestualmente nel dare alle stesse "valore di norme di comune prudenza che non possono essere ignorate nè trascurate da tutti coloro che praticano lo sci"⁹.

7 Sentenza della Cassazione, sez. VI penale, 23 febbraio 1966, ric. Floreanini.

8 L' unica sentenza che esclude il riferimento alle regole del Decalogo dello sciatore è della Pretura di Pistoia, 8 maggio 1968, imp. Seracini. "Rileva questo Giudice che sono da escludere per la decisione del caso di specie le c.d. norme costituenti il "Decalogo dello sciatore", siccome non formanti un gruppo di norme codificate dal legislatore e, pertanto cogenti ed inderogabili... Esse servono unicamente allo sciatore per uniformare, se vuole, la propria condotta sciistica, senza però che in caso di inosservanza, egli possa ritenersi colpevole di qualche infrazione e senza che la stessa possa costituire un elemento colposo integrante la fattispecie penalmente prevista".

9 Pretura Penale di Bolzano, 22 dicembre 1983 - Est. Pellegrini - Imp. Eisath.

Le regole di condotta dello sciatore emanate dalla F.I.S. non sono riconducibili alle discipline richiamate dall' Art. 43 III comma del c.p., ma hanno tuttavia valore di norme di comune prudenza,

L'attribuzione alle Regole di condotta dello sciatore del valore di norme di comune prudenza¹⁰ è avvalorato dal loro richiamo da parte di numerosi giudici sui concetti di controllo della velocità e piena padronanza nell'utilizzo di mezzi come gli sci, che per l'ordinamento giuridico non avevano una collocazione ancora definita¹¹.

Ancora oggi, le regole di condotta approvate a Beirut nel lontano 1967 sono pacificamente il riferimento normativo di dottrina e giurisprudenza internazionali, seppure recentemente, a livello legislativo, alcuni Stati, tra cui l'Italia, abbiano adottato normative specifiche volte a disciplinare la condotta degli sciatori¹².

che non possono essere ignorate nè trascurate da tutti coloro che praticano lo sci.

È responsabile del reato di lesioni colpose lo sciatore, che non tenendo una velocità adeguata ai propri mezzi, abbia ad investire altro sciatore causandogli danno.

È responsabile della collisione lo sciatore che provenendo da monte non tenga una direzione atta ad evitare la collisione con lo sciatore a valle, che lo precede.

- 10 Vedi oltre alla cit. sentenza della *Pretura di Bolzano*, 22 dicembre 1983: Pretore di Bolzano, 17 gennaio 1981, est. Pellegrini; *Pretura Penale di Langhirano* cit.

Inoltre numerose altre sentenze si attengono ai principi enunciati nel Decalogo dello sciatore pur senza espressamente menzionarli come fonte della decisione: Tribunale di Parma, 10 maggio 1977, in *Resp. civile e previdenza*, 1977, p. 5-6, con commento di G. Bondoni; Tribunale di Trento, 28 marzo 1975, *ibidem*, 1976, p.303 con commento di G. Bondoni; Tribunale di Milano, 16 luglio 1981, *ibidem*, 1981, 593; Tribunale di Bolzano, 22 marzo 1985, Dehberger- Kramer; Tribunale di Trento, 10 gennaio 1980, Fischbach- Kopplinger; Pretore di Monguelfo, 1 marzo 1984 n.23.

- 11 Tra le tante si vedano già: Corte d' Appello di Genova, 11 febbraio 1981, in *Riv. diritto del Lavoro*, 1982, 186. "Nella pratica dello sci devono essere osservate le regole di condotta emanate dalla Federazione Internazionale dello Sci"

Tribunale di Bolzano, 19 ottobre 1984, est. Martinolli. "Nella vita sociale si verificano spesso situazioni nelle quali da una attività diretta ad uno scopo possono derivare conseguenze dannose per i terzi. L' esperienza comune o tecnica, propria di tutti gli uomini o di una categoria esplicitante una determinata attività, insegna che in questi casi bisogna usare particolari attenzioni. Sorgono per tal modo delle regole di condotta... le regole di condotta, previste dal Decalogo della F.I.S. sono assunte ormai a dignità di norme di comune prudenza".

Tribunale penale di Bolzano, 3 dicembre 1984, est. Martin. "Nell' individuazione dei criteri da adottare nel comportamento sciistico, si è posto l' accento sulle regole generali di prudenza, che stanno alla base della valutazione della colpa penale. A tale proposito pare opportuno ricordare il Decalogo dello sciatore della F.I.S., con il quale si è ritenuto dettare regole generali per tutti gli sciatori... Il Decalogo anche se non vincolante, detta delle sue enunciazioni di principio, delle regole nella pratica sportiva, tese ad evitare comportamenti oggettivamente o soggettivamente colposi".

Pretura di Langhirano sentenza cit.: "(Omissis)... È responsabile del reato di lesioni colpose lo sciatore che non tenendo una velocità adeguata alla situazione e non osservando nel sorpasso una distanza di sicurezza abbia investito un altro sciatore provocandogli danni".

- 12 In Italia è vigente la legge n.363 del 24/12/2003 la quale al capo II (artt.8 e seguenti) ha recepito - peraltro con differenze talvolta significative - il Decalogo dello Sciatore.

Un tanto ha determinato una frammentazione di regole, in contrasto con l'obiettivo di armonizzare le legislazioni degli Stati membri dell'Unione Europea perseguito ormai da anni anche nel mondo dello sci, considerata inoltre la sempre maggiore rilevanza del fenomeno della mobilità degli sciatori comunitari e non stimolati a conoscere piste e stazioni invernali diverse.

La completezza, la chiarezza e l'attualità dei precetti contenuti nel Decalogo hanno indotto i giuristi esperti di diritto degli sport invernali – quarant'anni dopo l'approvazione del Decalogo dello Sciutore – a ritenere nuovamente indispensabile e assolutamente prioritaria l'adozione di misure rivolte a fissare regole uniformi di comportamento degli sciatori sollecitando il formale recepimento da parte dei singoli Stati, nei quali si praticano gli Sport invernali, di quelle Regole di condotta emanate dalla Federazione Internazionale dello Sci (F.I.S.), che pur pienamente accettate per l'autorevolezza e prestigio dell'organizzazione da cui promanano e concretamente applicate dalla giurisprudenza più autorevole dei vari Paesi europei, non sono ancora entrate a far parte a sufficienza della coscienza collettiva dei praticanti¹³.

Dare a queste sperimentate regole formale veste giuridica, contribuirebbe a rafforzarne valore precettivo, imperatività e certezza, contribuendo a realizzare quella maggiore sicurezza che è auspicata da tutti coloro che praticano lo sci¹⁴.

Anche da questo spunto normativo, benché settoriale e specialistico, emerge la grande forza persuasiva di regole chiaramente leggibili, ispirate dall'esperienza e caratterizzate da semplicità e ragionevolezza.

13 Si veda la Risoluzione del Comitato scientifico del Forum Giuridico Europeo della Neve di Bormio, 2 dicembre 2006.

14 La dottrina internazionale auspica che l'Unione Europea, considerata l'importanza del fenomeno della circolazione degli sciatori, che per la sua crescente "mobilità" all'interno dell'Unione presenta larghe affinità con la circolazione stradale, valuti l'opportunità di emanare una direttiva che indirizzi gli Stati membri verso il recepimento formale delle "regole di condotta degli sciatori" emanate dalla F.I.S., da attuarsi da ciascuno Stato nella forma ritenuta più opportuna.

1. La responsabilità per inadempimento del maestro di sci – l’inversione dell’onere della prova

È piuttosto recente una decisione della Corte di Cassazione che ha posto l’attenzione ai principi di diritto applicabili per accertare la fondatezza di una domanda risarcitoria proposta a seguito di un incidente avvenuto sugli sci che ha coinvolto un minore durante un’ora di lezione prenotata tramite una scuola di sci.

La sentenza n. 2559 del 3 febbraio 2011 della Sezione III della Cassazione è importante perché affronta una tipologia di incidente che sempre più spesso lascia strascichi giudiziali e consente di individuare con chiarezza i rispettivi oneri probatori delle parti, anche in punto dimostrazione del rapporto causale che deve sempre sussistere tra l’evento e la condotta che si ritiene sia stata origine dell’incidente.

Ne riassumiamo di seguito il contenuto.

1.1 Il fatto e lo svolgimento del processo

A seguito delle lesioni riportate dal minore, il padre, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale, conveniva in giudizio la locale scuola di sci per sentirla condannare al risarcimento del danno subito a causa dell’infortunio del quale era rimasta vittima la propria figlia durante una lezione collettiva di sci, sotto la direzione e la sorveglianza di un maestro della medesima scuola.

Quest’ultima si costituiva negando la propria responsabilità per l’incidente occorso.

Il Tribunale, in primo grado, respingeva la domanda risarcitoria, con condanna del padre del minore che si era infortunato anche al pagamento delle spese processuali.

Il Giudice fondava la propria decisione sulla circostanza che l’attrice aveva l’onere di provare, oltre all’esistenza del danno, anche il nesso di causalità fra quest’ultimo e l’inadempimento del maestro. Tale prova non era stata tuttavia offerta, mentre la Scuola aveva provato che il corso si svolgeva su una pista classificata come pista blu (facile) e quindi adatta alle capacità dell’allieva.

La sentenza di primo grado veniva impugnata dal padre della bambina avanti alla Corte d'Appello competente.

Si costituiva la Scuola di sci chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.

La Corte, respingeva l'appello avverso la sentenza del Tribunale che veniva pertanto confermata e condannava il padre della bambina a rifondere alla scuola di sci anche le spese sostenute per il secondo grado di giudizio.

Anche la sentenza di secondo grado veniva impugnata avanti alla Corte di Cassazione.

1.2 I motivi di impugnazione della sentenza di rigetto della domanda da parte della Corte d'Appello

Il padre della bambina, in sintesi, lamentava un'errata applicazione del principio dell'onere della prova e l'inadempienza da parte della scuola sci degli obblighi di protezione e di garanzia dell'incolumità degli allievi discendenti dal dovere di operare sempre con correttezza e buona fede.

Nella sostanza la Corte d'Appello di Trento avrebbe erroneamente interpretato e applicato il principio di diritto dell'inadempimento contrattuale e sulla base di tale errata interpretazione avrebbe – a torto – ritenuto che incombeva sul soggetto che chiedeva il risarcimento del danno l'onere di provare l'inadempimento del maestro e il nesso causale fra l'inadempimento stesso e il danno.

Sempre il genitore sosteneva che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe risultata erronea per avere la Corte d'Appello anche omesso di valutare come la scuola di sci si era resa inadempiente agli obblighi di protezione assunti contrattualmente nei confronti della minore, fondando la decisione su una restrittiva interpretazione dell'oggetto del contratto, cioè la partecipazione al corso scuola verso il pagamento del prezzo.

1.3 L'accoglimento del ricorso da parte della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, contrariamente a quanto deciso nei primi due gradi di giudizio, ha ritenuto di condividere i motivi di impugnazione della sentenza della Corte d'Appello per le seguenti ragioni di diritto.

- Non v'è dubbio che l'affidamento di un bambino di cinque anni ad una scuola di sci perché gli siano impartite lezioni – che determina quindi il perfezionamento di un contratto – comporti a carico della scuola l'assunzione di obbligazioni di protezione volti a garantirne l'incolumità.

- È di tutta evidenza che, per quanta cautela sia profusa dal maestro di sci, è pur sempre possibile che l'allievo cada, per l'intrinseca natura dell'attività che alla scuola è richiesta di svolgere e perché costituisce dato di comune esperienza che non è possibile imparare a sciare senza incappare mai in cadute.

- Sulla base di tali dati sarebbe erroneo sia assumere che, per il solo fatto della caduta, la scuola sia responsabile delle lesioni riportate dall'allievo sia che, comunque, poichè una caduta è altamente probabile sicchè può essere considerata come un rischio accettato, delle lesioni subite dal minore la scuola non debba mai rispondere.

- Si tratterà caso per caso, quindi, di stabilire se la scuola abbia adempiuto le obbligazioni volte a garantire la sicurezza dell'allievo, per quanto è possibile. Il problema è costituito dalla distribuzione degli oneri probatori.

Si deve stabilire se, cioè, debba la scuola provare di aver fatto quanto doveva per salvaguardare la sicurezza, non certamente assoluta, dell'allievo al fine di dimostrare che l'incidente non possa essere imputato alla stessa o al maestro della cui azione risponde oppure se debba l'allievo (e, per lui, chi ne ha la potestà genitoriale) provare l'inadempimento della scuola.

1.4 La motivazione della Corte di Cassazione con riferimento alle cause di risarcimento per inadempimento – confronto con gli obblighi di affidamento in capo agli istituti scolastici

Secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante è applicabile il regime probatorio che si ricava dal principio di diritto che prevede che colui che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 1218 del codice civile).

Alla stregua di tale principio, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il soggetto che chiede i danni sostenendo l'applicazione dell'art.1218 del codice civile deve soltanto provare la fonte del suo diritto, nel caso di specie l'avvenuta prenotazione dell'ora di lezione ed il relativo termine di scadenza.

La dimostrazione di tali circostanze è da sola sufficiente ad assolvere l'onere della prova in ordine alla sussistenza del nesso di causa, potendosi quindi limitare l'allievo che si è fatto male alla semplice dimostrazione del verificarsi dell'incidente durante la lezione.

Colui che subisce la richiesta risarcitoria – nel caso di specie la scuola di sci – è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento delle obbligazioni assunte.

Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore che chiede i danni sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), gravando ancora una volta su chi subisce la richiesta risarcitoria l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.

Questo è un principio di diritto consolidato che discende da una sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 30/10/2001 n. 13533.

A seguito del contratto che si è perfezionato con l'accoglimento della domanda di iscrizione all'istituto scolastico e dalla conseguente ammissione dell'allievo alla scuola sorge infatti a carico della scuola l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso.

Nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche l'insegnante assume quindi uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.

1.5 L'errore nella decisione della Corte d'Appello

L'errore della Corte d'Appello è consistito, dunque, nell'aver ritenuto che dell'inadempimento dovesse dar prova il creditore della prestazione, cioè il padre del minore infortunato.

Esso è, in realtà, ricavabile per il fatto stesso che sia proposta una domanda di risarcimento per le lesioni conseguite ad una caduta e non v'è bisogno che sia prospettato in relazione ad eventi o modalità dell'infortunio specifiche, che il genitore ovviamente ignora e che non è nella possibilità di conoscere.

Compete invece alla scuola provare che le lesioni sono state conseguenza di un fatto alla stessa non imputabile.

Nulla impedisce che la prova possa essere data anche a mezzo di presunzioni anzi, il procedimento di inferenza induttiva deve essere adeguato al contesto.

Ma se la prova manchi e la causa della caduta resti dunque ignota, il sistema impone che le conseguenze patrimoniali negative del fatto siano subite da chi abbia oggettivamente assunto la posizione di inadempiente, nel caso di specie la scuola di sci e non del cosiddetto "creditore della prestazione" cioè dell'allievo che ha subito un infortunio durante la lezione.

La sentenza appena riassunta nei suoi aspetti maggiormente rilevanti è di particolare significato, soprattutto per gli operatori della montagna.

È inutile continuare a nascondersi dietro una realtà sociale che ha nettamente imboccato la strada della estrema rigidità nella valutazione delle condotte di coloro che offrono un servizio, di coloro che vengono definiti "debitori di una prestazione", che sia essa una lezione di sci piuttosto che la messa a disposizione di un'area sciabile attrezzata.

Fino a quando il ragionamento logico giuridico in base al quale viene accertata la sussistenza di eventuali responsabilità avrà parametri stringenti e rigorosi anche con riferimento all'infortunistica sciatoria, gli operatori della montagna avranno il gravoso compito di assolvere all'onere di dover provare l'adozione di tutte le cautele necessarie per evitare il verificarsi di eventi lesivi, di dimostrare che l'incidente, che la caduta, che le lesioni sono riconducibili ad un evento cosiddetto fortuito cioè indipendente da essi.

I segnali della giurisprudenza degli ultimi anni sono univoci e i tempi sono ormai già maturi per indirizzare anche gli operatori della montagna a fare gli imprenditori con la dovuta e necessaria attenzione a particolari – magari un tempo meno considerati e significativi rispetto ad oggi – che potrebbero, da una parte, elevare la qualità dei servizi offerti, dall'altra, assurgere a circostanze rilevanti per facilitare il superamento dell'onere di

provare la diligenza “qualificata” richiesta come più sopra visto.

Per la categoria dei maestri di sci potrebbe essere importante non focalizzare più la lezione (che sia l’ora piuttosto che la settimana o la stagione è indifferente) solo su aspetti meramente tecnici ma sviluppare – adattandolo volta per volta ai tempi a disposizione – un programma a più ampio respiro che abbia al suo interno qualche cenno alla sicurezza.

Potrebbe essere sufficiente il richiamo ad una situazione pericolosa o ad una condotta imprudente che si è notata durante l’ora di lezione ma si potrebbe fare molto di più e, se le iniziative venissero assunte a livello nazionale, avrebbero anche molto più peso.

2. L’accompagnamento dell’allievo durante la fase della risalita

Quanto alle responsabilità concernenti la gestione degli impianti a fune, spunto di riflessione da cui partire è sicuramente l’esperienza che consente di definire la fase del trasporto a monte come una fase “sicura” per lo sciatore.

Gli incidenti sono in numero limitato grazie all’evoluzione tecnologica che ha visto negli ultimi anni la realizzazione di impianti all’avanguardia, anche sotto il profilo dei sistemi di sicurezza.

La responsabilità contrattuale del gestore per i danni subiti dall’utente durante l’uso degli impianti di risalita trova la sua regolamentazione nel codice civile e più precisamente dal dettato di cui agli artt. 1678 ss. c.c.

Per quanto concerne l’utilizzo dell’impianto, il rapporto tra lo sciatore ed il gestore dell’area sciabile trova collocazione nell’ambito della disciplina del trasporto oneroso di persone.

Con il contratto di trasporto il vettore si obbliga a trasferire uno o più passeggeri da un luogo ad un altro dietro il pagamento di un corrispettivo.

Sempre il Codice Civile all’art. 1681 c.c. stabilisce che il vettore risponde dei sinistri occorsi alla persona del viaggiatore durante il viaggio se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e sancisce quindi espressamente l’obbligo di tutela dell’incolumità degli utenti.

Sul punto è necessario chiarire sino a dove la responsabilità del gestore può arrivare ed il limite oltre il quale vengono meno le obbligazioni assunte con il contratto di trasporto.

Il dovere di tutela del passeggero che ricade sul vettore include anche l'ambito dei cosiddetti "obblighi di protezione", cioè di quei doveri, accessori o complementari al principale obbligo di prestazione, che tutelino il trasportato sino alla conclusione del viaggio¹⁵.

Tale interpretazione impone al trasportatore e al trasportato di comportarsi secondo le regole della correttezza e della buona fede.

L'insieme dei doveri di protezione accessori alla prestazione principale si estende a tutto campo e comprende i doveri di informativa, comunicazione e avviso, il dovere di intervenire in caso di incidente, il dovere di garantire la sicurezza e l'incolumità dello sciatore che si traduce nell'obbligo di prestare idonea vigilanza affinché il passeggero arrivi incolume a destinazione.

L'applicazione dell'art. 1681 del codice civile implica inoltre l'inversione dell'onere della prova rispetto al principio generale del nostro ordinamento che impone alla parte danneggiata l'obbligo di dimostrare che il danno è conseguenza della mancata o inesatta esecuzione della prestazione ed il fatto che tale nocumento sia dovuto alla condotta del debitore.

Ai sensi della disciplina sul trasporto invece è il vettore che è obbligato al risarcimento del danno se non dimostra di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi dell'evento lesivo.

Il gestore è obbligato a fornire la cosiddetta prova liberatoria.

Al fine di escludere la responsabilità del vettore, non è quindi sufficiente dimostrare l'evento da cui è derivato il danno, in quanto è necessario fornire la prova relativa all'adozione delle misure volte a scongiurare il verificarsi della lesione al passeggero.

Ne consegue che l'art. 1681 c.c. richiede al vettore non solo la prova di un fatto causativo di danno autonomo rispetto all'attività esercitata che può essere il caso fortuito, il fatto del terzo o la colpa dello stesso danneggiato, ma anche la dimostrazione di avere predisposto ogni cautela atta ad impedire che il danno generato da quello specifico evento potesse in concreto verificarsi.

15 Si veda R. Campione, *Attività sciistica e responsabilità sportiva*, Cedam 2009, p.73

In altre parole, il vettore, per dimostrare di aver osservato in maniera diligente l'obbligo di salvaguardia del passeggero che costituisce, a tutti gli effetti, una obbligazione di risultato, non può limitarsi a fornire la prova della causa non imputabile dell'inadempimento, ma è ulteriormente obbligato a dimostrare che il sinistro si è verificato nonostante l'adozione di tutte le misure opportune a prevenirlo cioè, di tutti quegli accorgimenti ragionevolmente esigibili da chi, in modo diligente, opera nel medesimo settore.

Il momento iniziale dell'obbligo di protezione che ricade sul gestore viene individuato già nella fase preparatoria all'imbarco e, più precisamente, con il superamento dei tornelli di verifica del titolo di viaggio (ski pass).

Tutta la zona dell'imbarco è organizzata ed è quindi soggetta al controllo e alla custodia del gestore che ne è responsabile non solo contrattualmente ma anche ai sensi dell'art. 2051 del codice civile.

L'obbligazione contrattuale della fase del trasporto si conclude con l'arrivo alla stazione a monte.

Anche in questo caso la giurisprudenza individua in modo specifico il momento terminale della protezione dello sciatore da parte del vettore che viene identificato con l'esaurimento della spinta/moto d'inerzia dell'impianto.

Tale concetto assumerà rilevanza caso per caso a seconda della tipologia di impianto ma, indipendentemente dalla causa dell'incidente, che può trovare la sua origine in un tamponamento o nella mancata celere liberazione della zona di sbarco, la responsabilità sarà in ogni caso riconducibile alla non tempestiva o addirittura omessa fermata dell'impianto da parte del personale addetto alla stazione a monte.

Quanto all'onere probatorio gravante sullo sciatore, che è necessario egli assolva per chiedere fondatamente il risarcimento del danno, esso si risolve nella dimostrazione della sussistenza di un valido contratto di trasporto oltre alla prova che l'incidente sia avvenuto durante la fase di trasporto.

A seconda del sistema di trasporto a monte (seggiovia, skilift e ecc.) assume maggiore o minore importanza il concetto di "collaborazione" dello sciatore durante la fase della risalita.

La cooperazione del viaggiatore assume massima rilevanza, ad esempio, nell'ipotesi di utilizzo dello skilift in quanto la condotta dello sciatore durante la fase di trasporto a monte deve necessariamente essere "attiva".

Di conseguenza il gestore dell'impianto non risponderà o risponderà in misura minore, in applicazione del principio del concorso di colpa, quando venga accertata una condotta imperita dell'utente o un comportamento contrario alle regole di comune prudenza o con quanto dispone la legge relativamente all'impiego delle sciovie.

Ricordiamo infatti che la condotta dello sciatore durante la risalita a mezzo skilift è regolata dal D.M. n. 30 novembre 1970 e prevede una serie di divieti, quali seguire un percorso diverso da quello tracciato, compiere evoluzioni, sganciarsi lungo la risalita, scendere o attraversare il tracciato di risalita ecc., la cui inosservanza viene punita con la comminazione di apposite sanzioni.

Precisiamo infine che, ai sensi dell'art. 1681 secondo comma del codice civile, quindi con una precisa disposizione di legge che disciplina il contratto di trasporto, sono nulle tutte le clausole che limitano la responsabilità del vettore per gli incidenti che subisce il viaggiatore.

Questi avrà pertanto diritto al risarcimento anche per la perdita o il danneggiamento dell'attrezzatura che lo sciatore ha con sé durante il viaggio.

Le società degli impianti inoltre sono obbligate alla stipula di idonea polizza per la responsabilità civile ai sensi della legge nazionale sulla sicurezza¹⁶ talché le conseguenze nell'ipotesi si verifichi un qualsiasi incidente all'interno dell'area sciabile attrezzata – e quindi anche per gli incidenti che avvengono durante la risalita – sono oggetto di copertura assicurativa.

In questo contesto si inserisce la figura del maestro di sci che, insieme ai propri allievi, è ugualmente fruitore dell'impianto.

Precisiamo, peraltro, che nella fase della risalita non vengono meno gli obblighi di custodia verso i propri clienti che incombono sul maestro per tutta la durata della lezione.

Ne consegue, in caso di incidente, l'impossibilità di evitare una richiesta risarcitoria da parte dell'allievo infortunato, rimanendo il maestro pur sempre affidatario della sua incolumità.

16 Si veda l'art.3 della legge n.363/2003 recante "Disciplina degli sport invernali e da fondo"

Peraltro, alla luce dei principi giuridici che disciplinano il contratto di trasporto sopra richiamati, il maestro di sci potrà chiedere di essere manlevato e tenuto indenne dal gestore dell'impianto essendo quest'ultimo onerato della cosiddetta prova liberatoria.

La manleva non può essere ritenuta sempre pacificamente e, in ogni caso, operante atteso che sul maestro di sci, quale soggetto destinatario della richiesta risarcitoria principale, permangono ugualmente dei doveri di custodia e di diligenza che devono essere ottemperati.

Ci riferiamo in particolare alle fasi di preparazione all'imbarco, durante le quali il maestro dovrà organizzare al meglio l'accesso al fine di evitare situazioni di rischio per i propri clienti e per gli sciatori terzi che parimenti sono in attesa di salire sull'impianto¹⁷.

Questione piuttosto delicata è l'utilizzo dell'impianto da parte dei bambini di tenera età che partecipano ad una lezione di sci.

In tutti i regolamenti di esercizio degli impianti a fune è previsto che "il trasporto dei bambini di età inferiore a 8 anni è consentito solo se accompagnati da adulti; per i bambini di altezza maggiore ad 1,25 metri non è richiesto l'accertamento dell'età; il personale addetto deve verificare il corretto assetto sul sedile e la chiusura completa della relativa sbarra"¹⁸.

Queste sono semplici regole la cui applicazione è demandata all'impiantista che ha il compito di farle rispettare.

Il maestro di sci, tenuto anch'egli ad osservare tali prescrizioni, mentre non ha problema alcuno nell'accompagnare il proprio allievo in una lezione individuale, ha oggettive difficoltà durante le lezioni collettive nell'organizzare la risalita in sicurezza e nel rispetto della normativa vigente.

Da una parte non potrà lasciare soli alla partenza dell'impianto i bambini che non riesce a portare con sé per poi accompagnarli a monte in un secondo passaggio, lasciando soli i bambini in precedenza portati all'arrivo dell'impianto. Di certo questo non è un comportamento consono alle regole di pru-

17 Si richiamano in particolare le disposizioni per i viaggiatori di cui al capo VII del D.M. 15 marzo 1982 n.706

18 I Regolamenti di esercizio sono redatti in conformità ai riferimenti normativi a carattere nazionale del settore dei trasporti – in particolare al D.P.R. n.753 del 11/07/1980 – nonché alle leggi regionali vigenti in materia.

denza e diligenza che sono alla base dell'attività di un professionista della neve quale il maestro di sci.

L'unica alternativa è il prudente affidamento a terzi dei propri allievi nella fase della risalita. Ciò non significa – come spesso accade – collocare forzatamente insieme ad altri sciatori i propri bambini al momento dell'imbarco, in quanto l'incertezza sulle reali capacità di gestire l'imprevisto da parte dello sciatore terzo potrebbe far incorrere in colpa il maestro per l'avventata e improvvida decisione assunta al solo fine di far salire sull'impianto tutto il gruppo il prima possibile.

Prudente affidamento a terzi significa individuare in modo "informato e oculato" lo sciatore adatto all'accompagnamento del minore durante la fase della risalita. Meglio se si tratta di un altro maestro, comunque sia, necessariamente, una persona di provata capacità e conosciuta.

Ferma quindi la responsabilità del vettore, incombe sempre al precettore *"fornire la prova liberatoria, che consiste nella dimostrazione di avere esercitato la sorveglianza sui minori affidati con una diligenza idonea ad impedire il fatto e cioè a quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere"*¹⁹.

3. La responsabilità del maestro di sci per l'incidente cagionato dall'allievo di minore età a terzi

Lo sport dello sci viene praticato a livello giovanile ad alto livello e moltissimi sono i minori di età che circolano nell'area sciabile attrezzata, accompagnati e non, senza un controllo assiduo di soggetti maggiorenni che in altri contesti è invece abituale.

Le responsabilità per gli eventuali danni cagionati a terzi, ricadono su coloro che si assumono l'obbligo di accompagnare i minori in pista.

I genitori, i maestri, i precettori e tutti coloro che abbiano un ruolo educativo sul minore risponderanno del danno da egli provocato ad altri sciatori nell'ipotesi in cui abbia raggiunto un'età che consenta di ritenerlo maturo ovvero di possedere la cosiddetta capacità naturale.

¹⁹ Si veda, tra le tante, Tribunale di Milano 16/12/2005 in Dejure Giuffrè

Quest'ultima deve intendersi come l'attitudine a rendersi conto del significato e delle implicazioni che può avere la propria condotta con l'esterno nonché la capacità di controllare i propri impulsi ad agire.

Al fine di sostenere la sussistenza della responsabilità, il comportamento posto in essere deve inoltre essere caratterizzato dalla cosiddetta anti giuridicità cioè da una condotta dolosa o quantomeno colposa.

Deve infine potersi esercitare l'obbligo di vigilanza, cioè avere la possibilità di sorvegliare il minore. Un altro aspetto da chiarire in via preliminare è la differenza tra l'imputabilità di un fatto lesivo ad un soggetto di età inferiore a quattordici anni che assume connotati differenti a seconda che si esamini la questione sotto il profilo penale ovvero sotto quello civile.

Mentre nell'ambito penale la sola circostanza che il bambino abbia meno di 14 anni determina "per legge" la sua non imputabilità, nell'ambito civile non c'è alcuna disposizione di legge che esclude la possibilità di addebitare al minore il verificarsi di un danno al di sotto di una certa soglia d'età.

Quindi, caso per caso, si dovrà effettuare un accertamento delle sue capacità. La giurisprudenza aiuta ad identificare dei parametri di riferimento per valutare la capacità del soggetto minore che non si limitano alla sola età dovendosi considerare anche lo sviluppo fisico, quello intellettuale nonché le capacità di rendersi conto della illiceità della sua azione in relazione alla condotta che doveva essere tenuta. Nello sci molti bambini, già in tenerissima età, hanno buona padronanza dell'attrezzo e un'autonomia tale da non potersi certo ritenere "incapaci".

È quindi il maestro, affidatario del minore per il tempo della lezione che deve adoperarsi per evitare che il comportamento dell'allievo determini situazioni che possano essere fonte di danno.

Pensiamo ad esempio ai maestri delle scuole di sci come agli allenatori degli sci club.

In queste situazioni – ma sempre con riserva di dover verificare attentamente e caso per caso le modalità concrete dell'incidente e il rapporto tra minore, sorvegliante e genitore – è l'affidatario del minore di età che risponde essendosi contrattualmente impegnato alla sua sorveglianza.

Il grado dell'obbligo di protezione è rapportato all'età dell'allievo ed alla conseguente incapacità di valutare ed evitare eventuali pericoli.

Al fine di escludere la propria responsabilità, che il nostro ordinamento giuridico sancisce in via presuntiva, colui che ha in affidamento un minore, ha l'onere di dimostrare di non avere potuto impedire il fatto dannoso.

Precisiamo, al fine di evitare equivoci, che la presunzione di cui all'art. 2048 del codice civile opera solo nell'ipotesi di danno a terzi cagionato dall'allievo e non di danno "autoprocuratosi" dall'allievo²⁰.

Per escludere l'applicabilità dell'art. 2048 c.c. a tale ultima fattispecie di danno, ricorrendo in via analogica a quanto già la Corte di legittimità ha ripetutamente sancito con riferimento ad incidenti avvenuti durante il tempo di affidamento degli studenti alla struttura scolastica precisiamo che *"la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che – quanto all'istituto scolastico – l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso"*²¹.

Alla struttura scolastica è assimilata la scuola di sci e all'insegnante il maestro di sci.

Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti di una scuola di sci e del maestro, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 del codice civile²². Dal punto di vista dell'onere probatorio, ciò comporta che mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola nè al maestro²³.

A conferma di quanto sopra, come abbiamo già avuto modo di approfondire²⁴, proprio a seguito di un incidente sciistico subito da un minore durante una lezione di sci la Corte di Cassazione ha precisato che alla stregua dell'applicabilità alla fattispecie del regime probatorio di cui

20 Si veda Cass. Civ. n.12966/05.

21 Si veda Cass. Civ., n.24835/11.

22 Si veda Cass. Civ., n.24456/05.

23 Si veda Cass. Civ., n.24456/05 e n.8067/07.

24 Si veda Cass. Civ. n.2559/11 cit. sub paragrafo 2.

all'art. 1218 del codice civile, *“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento²⁵”*.

Il maestro, per andare esente da responsabilità, ha l'onere di provare che l'esercizio dell'obbligo di vigilanza ha consentito di escludere o, quantomeno, di limitare quanto più possibile le potenziali cause di pericolo in relazione alla specifica situazione di custodia.

Ricordiamo infatti che lo sport dello sci si pratica in ambiente montano, a diretto contatto con la natura, talché viene impossibile assicurare la totale incolumità del minore così come scongiurare con assoluta certezza l'ipotesi che egli provochi un danno a terzi durante la discesa.

Parimenti la prova di dimostrare l'impossibilità di impedire l'evento incombe sul maestro anche per il danno cagionato a terzi dall'allievo nel tempo in cui è sotto la sua vigilanza.

In questa tipologia di incidente, *“l'onere probatorio del danneggiato si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è rimasto affidato all'educatore, bastando questo a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta al “precettore” fornire la prova liberatoria, che consiste nella dimostrazione di avere esercitato la sorveglianza sui minori affidati con una diligenza idonea ad impedire il fatto e cioè a quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere²⁶”*.

Insieme alla cosiddetta “culpa in vigilando” può assumere rilevanza concorrente la “culpa in educando” riconducibile non certo al maestro di sci bensì

25 Si veda anche Cassazione S.U. n.13533 del 30/10/2001.

26 Si veda Tribunale di Milano 16/04/2005 in Dejure Giuffrè.

al ruolo che assumono i genitori nel loro ruolo di educatori dei propri figli.

La possibilità di configurare una responsabilità per il danno cagionato dal proprio figlio minore a terzi richiede la ricorrenza di tutti i presupposti di legge, cioè la commissione di un fatto illecito da parte del minore che non sia privo della cosiddetta capacità naturale e la sussistenza del rapporto di genitorialità.

I genitori, per andare esenti da responsabilità, devono dimostrare di non aver potuto impedire il fatto fornendo la prova di avere impartito al figlio un'adeguata educazione.

Tale onere si concretizza nella dimostrazione di aver osservato i propri doveri e di avere in tal modo impartito al minore adeguata formazione ed educazione.

I genitori, nella sostanza, devono superare una presunzione di colpevolezza, riconducibile alla "culpa in educando" mentre sono estranei da addebiti per "culpa in vigilando" se la sorveglianza è stata diligentemente delegata a terzi come nel caso di una lezione di sci.

Quanto alla prima, si deve precisare che l'obbligo di educazione va parametrato all'età e alla personalità del minore, all'ambiente familiare e sociale in cui vive e deve risultare idoneo a consentire al figlio di tenere un comportamento consono alle regole della civile convivenza.

Da questa impostazione risulta che la prova liberatoria sia già di per sé difficile da assolvere e la giurisprudenza, sul punto, è tutt'ora molto rigorosa.

Precisiamo peraltro che l'obbligo di vigilanza non può essere ritenuto del tutto autonomo e scollegato dall'obbligo di educazione. Non serve dimostrare la costante presenza fisica accanto al minore bensì è necessario fornire la prova di aver impostato i rapporti del minore con l'ambiente esterno correttamente, mediante adeguata formazione e cultura.

La prova per andare esenti da responsabilità è peculiare ed implica, nella sostanza, la dimostrazione che il fatto dannoso si ponga come evento del tutto anomalo rispetto all'adeguata vigilanza in concreto esercitata nonché rispetto alle caratteristiche comportamentali e all'educazione ricevuta dal minore.

Sotto il profilo strettamente processuale ricordiamo infine che la giurisprudenza è orientata a ritenere irrilevanti o, comunque, a dare poco peso alle prove testimoniali fornite, soprattutto se contrastanti rispetto alla dinamica e dalla gravità dell'incidente.

La protezione del bordo pista

Carlo Bruccoleri

Presidente onorario aggiunto della Corte Suprema di Cassazione

Abstract

Il bordo pista rappresenta la zona a più alto rischio dell'intera area sciabile. Esso dev'essere reso chiaramente visibile allo sciatore in ogni condizione di tempo. Nel presente lavoro vengono affrontati due ordini di problemi: in quali casi il bordo pista debba anche essere protetto e se l'obbligo di protezione possa estendersi ed eventualmente in quale misura anche all'area adiacente ed esterna al bordo. La soluzione, in assenza di chiare indicazioni normative, è affidata alla piena conoscenza delle caratteristiche di ogni singola pista e all'esperienza degli addetti alla sicurezza dell'area sciabile.

1. Il bordo pista rappresenta indiscutibilmente la zona a più alta criticità dell'intera area sciabile per la possibile presenza di ostacoli di vario tipo (naturali o artificiali) che la contornano e per l'estrema mutevolezza della situazione ambientale nella quale l'attività sciatoria si esplica. È appunto in tale zona che di solito si verificano gli incidenti di maggiore gravità ed è quella che registra il più consistente e spinoso contenzioso tra utenti e gestori in rapporto al contenuto e all'estensione del generale obbligo di messa in sicurezza delle piste, del quale il gestore è normativamente gravato. Su tali aspetti è quantomai necessario, nei limiti del possibile, fare chiarezza.

Ed è l'obiettivo della presente ricerca, che deve tendere ad un giusto e ragionevole temperamento degli interessi in conflitto e che si snoda all'interno di alcune precise coordinate.

A livello normativo, occorre prendere le mosse dal disposto dell'art. 3 comma 1° della legge-quadro n. 363/2003, che dopo avere enunciato il principio di ordine generale secondo cui il gestore deve garantire la pratica

sciistica in condizioni di sicurezza, gli impone nello specifico “l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo”. Va avvertito che la legge rimette alle Regioni (o alle Province autonome di Bolzano e Trento) lo stabilire in concreto le prescrizioni di sicurezza, per cui quanto si dirà prescinde da eventuali diverse e più specifiche misure imposte al gestore.

La norma non precisa se tale obbligo riguardi indiscriminatamente tutti gli ostacoli, ed eventualmente quali, non segna in modo univoco il limite spaziale dell’obbligo, ossia se questo sia circoscritto alla pista sino al margine o si estenda anche alla fascia circostante ed esterna ad esso, ed infine appare alquanto equivoca nell’imporre (apparentemente) come necessariamente cumulabili l’obbligo di protezione e quello di segnalazione.

Darei, innanzitutto, come pacifico e tale opinione è assolutamente prevalente che il gestore non è tenuto a recintare e proteggere la pista su entrambi i lati per l’intero suo tracciato. Si pensi, fra l’altro, allo scempio paesaggistico che ne deriverebbe e all’onere finanziario estremamente gravoso che il gestore si dovrebbe assumere, del quale non potrebbe che fare le spese, alla fin fine, la stessa utenza. A tal proposito ricordo che il compianto dott. Josef Pichler, uno dei massimi esperti di diritto sciistico austriaco (fu relatore al 1° Forum di Bormio nell’anno 2005), in un suo studio sull’argomento del lontano anno 1989, usando un’immagine quantomai efficace, esprimeva motivatamente il suo radicale no alle cosiddette “Polsterpisten” (piste materasso o piste imbottite), alludendo all’assurda pretesa da qualche parte avanzata di proteggere lateralmente l’intero tracciato delle piste da discesa.

Non avrei, in secondo luogo, alcun dubbio sul fatto che il dovere di protezione e/o segnalazione di ostacoli o più in generale delle situazioni di pericolo non si esaurisca con il margine della pista, ma debba estendersi in taluni casi (ne tenterò più avanti una non facile classificazione) ad una ragionevole fascia laterale, esterna e prossima ad esso. Ed è questo, a parer mio, l’aspetto più problematico dell’intera questione, poiché l’esigenza di protezione del bordo pista non sempre è predeterminabile nel suo contenuto, potendo variare, e non di poco, con il mutare della stessa situazione ambientale in senso lato.

Un terzo canone da tener presente, espressione del fondamentale principio di autoresponsabilità dello sciatore, è che la pratica dello sci comporta una quota ineliminabile di rischio che l'utente deve accettare, sia pure in relazione ai soli pericoli "tipici", ma al tempo stesso che lo sciatore è tenuto a cogestire in certi limiti anche il cd. "rischio atipico". Ne sono espressione le molte pronunce che ripartiscono tra gestore e utente la responsabilità per eventi dannosi, variamente graduando l'apporto causale dell'uno e dell'altro in relazione alle risultanze della concreta fattispecie.

Tracciate così, sia pur in modo sintetico, le linee-guida della presente ricerca, può tentarsi una classificazione delle situazioni più evidenti nelle quali va esclusa ovvero si rende assolutamente necessaria la protezione del bordo pista o la semplice segnalazione delle situazioni di prevedibile pericolo. Compito questo estremamente delicato, rimesso al gestore e che presuppone una piena conoscenza non solo delle caratteristiche della pista, ma anche di possibili variabili.

2. Chi scia in prossimità del bordo pista (il che richiede una particolare padronanza dell'attrezzo), se da un lato fruisce delle migliori condizioni del manto nevoso (di solito meno usurato) è al tempo stesso chiaramente più esposto al pericolo di contatto con eventuali ostacoli posti al margine o all'esterno della pista, rispetto allo sciatore che la percorre nelle fasce centrali. Va peraltro sempre messa in conto l'eventualità, anche per lo sciatore più esperto, di una fuoriuscita dalla pista per un'accidentale caduta, per effetto di collisione con altro sciatore o comunque per caso fortuito. E l'obbligo di protezione è appunto rivolto a prevenire tali situazioni, piuttosto che a tutelare lo sciatore che per la velocità tenuta o comunque per un comportamento imprudente e sconsiderato finisca per oltrepassare il margine della pista.

Per stabilire quali ostacoli debbano essere protetti e/o segnalati e quali no, torna utile richiamare la fondamentale distinzione, coniata da dottrina e giurisprudenza ed ora recepita anche da diversi testi normativi (si cita, ad esempio, l'art. 7 comma 2° legge 363/2003) fra ostacoli "tipici" e ostacoli "atipici": i primi sono perfettamente visibili, prevedibili ed evitabili da uno sciatore di media diligenza; non così i secondi, che in relazione al punto in cui sono posizionati possono costituire una vera e propria insidia.

Rientrano, di regola, tra i pericoli tipici, che in quanto tali comportano un rischio connaturato alla pratica sciistica e all'ambiente in cui essa si svolge, e che per ciò stesso l'utente non può non accettare, gli ostacoli naturali, primo fra tutti il bosco, che molto spesso fiancheggia la pista su uno o su entrambi i lati, fungendo da segnalazione del tracciato. Si è già detto e lo si ripete che non si dà nessuna ragione di segnalarlo, né tantomeno di proteggerlo. Il che non toglie che possa costituire pericolo atipico anche un elemento naturale della pista, quale ad esempio una pianta abbattuta o una ceppaia lasciata al margine, non avvistabili se interamente coperte da neve.

Accenno qui alla scarsa utilità della pratica talvolta seguita di lasciare una fascia di neve non meccanicamente battuta a lato del bosco, poiché inevitabilmente e in poco tempo le scie lasciate dai ripetuti passaggi finiranno per renderla percorribile come la pista battuta.

Personalmente includerei poi tra gli ostacoli tipici, pur se artificiali, anche quelli che costituiscono per così dire l'arredo necessario della pista. Mi riferisco ai cartelli segnaletici e ai montanti che li sorreggono, collocati per necessità di cose e per la stessa funzione cui assolvono proprio al bordo della pista. Così è a dire di quelli che segnalano il tracciato o di semplice avvertimento (presegnalazione di incrocio, pericolo generico, prescrizione di rallentare ed altri) o i manufatti che al termine della pista servono per l'incolonnamento degli sciatori in prossimità degli impianti. Quanto sopra, peraltro, con un'importante avvertenza: i materiali utilizzati non devono essi stessi rappresentare un pericolo! E dunque i sostegni dovranno essere di legno, arrotondati e non di eccessivo diametro, non perciò di metallo e in nessun caso a spigolo vivo. Diversamente anche tali ostacoli andranno adeguatamente protetti.

È poi della massima importanza, nelle piste o tratti di pista fiancheggiati da terreno libero, che i cartelli che ne demarcano il tracciato siano collocati fra loro a distanza tale da consentire all'utente, in ogni momento e in qualsiasi condizione atmosferica, di individuarne l'esatto andamento. La mancata adozione di tale fondamentale cautela può esporre il gestore a responsabilità per i danni che lo sciatore abbia eventualmente subito per l'urto con ostacoli presenti su terreno che, per l'ingannevole situazione che ne è derivata, possa essere stato incolpevolmente scambiato per vera e propria pista.

3. Ben altre e più complesse problematiche sono originate dai cosiddetti ostacoli atipici. Si tratta di ostacoli, fissi o mobili, artificialmente creati, presenti sul bordo pista o in prossimità di questo. Tali sono, ad esempio, le attrezzature per l'innevamento programmato (cannoni da neve, idranti, tubazioni, i cumuli di neve prodotta), baite, costruzioni, montanti di sostegno degli impianti di risalita, sovrappassi e sottopassi, ponticelli e simili. A proposito di cumuli di neve prodotta artificialmente, desta qualche perplessità la normativa della Provincia autonoma di Bolzano, che non li include tra gli ostacoli atipici e di conseguenza non ne impone la protezione e neppure la segnalazione "spettando all'utente l'onere di evitarli" (cfr. art. 12 comma 4 della Legge provinciale n. 14/2010).

Detti ostacoli, se posti all'interno della pista o al margine di essa, debbono essere segnalati e adeguatamente protetti se non tempestivamente avvistabili (in qualsiasi condizione atmosferica) o posizionati in zone particolarmente pericolose. La sola segnalazione della situazione di pericolo, si ritiene, non sempre è sufficiente a trasferire l'intero rischio dal gestore all'utente (destinatario dell'avvertimento), dovendo necessariamente venire in rilievo anche la possibilità concreta per quest'ultimo di controllare adeguatamente il rischio. Il che va stabilito di volta in volta.

Oltremodo arduo diviene poi il discorso per gli ostacoli atipici posti in prossimità del bordo pista, ma all'esterno di esso. In linea di massima deve escludersi che possa rientrare nelle aspettative dello sciatore il disporre di un ampio spazio laterale di sicurezza, libero da ostacoli, oltre il margine della pista. Ma, come sopra si è detto, l'adozione di precauzioni richiesta al gestore deve anche tener conto della possibilità di una fortuita fuoriuscita di pista dello sciatore. Di qui l'obbligo per il gestore di adoperarsi quantomeno per non aggravare le conseguenze di collisioni con detti ostacoli.

È a chiedersi quando e in quali limiti. È praticamente impossibile fornire un criterio sicuro e affidante. Mi sento peraltro di formulare alcune utili indicazioni.

Sta innanzitutto al gestore valutare su quali piste e in quali tratti vi sia un elevato, concreto e prevedibile rischio di fuoriuscita dalla pista e tale valutazione va operata in relazione alle sue caratteristiche e al suo grado di difficoltà. Una protezione può rendersi necessaria in una curva secca

piuttosto che in un tratto rettilineo, in zona particolarmente stretta rispetto ad una larga, in tratto a forte pendenza longitudinale e/o trasversale rispetto a quella a pendenza dolce. La contemporanea presenza di tali fattori di rischio può rendere non solo opportuna, ma assolutamente necessaria la protezione dell'ostacolo.

Fissati in tal modo i punti critici, resta da stabilire a quale distanza dal bordo pista si debba trovare l'ostacolo perché sorga l'obbligo di proteggerlo. Anche su tale aspetto niente più che un suggerimento di massima. La distanza sarà direttamente proporzionale al grado di pendenza del terreno a lato della pista. Sarà inoltre da tenersi presente l'esistenza di eventuali ostacoli naturali idonei a frenare la caduta dello sciatore.

In alternativa alla protezione diretta dell'ostacolo, potrà provvedersi alla collocazione di reti di contenimento per impedire radicalmente l'uscita dello sciatore dal tracciato. A questo proposito va ripetuto che le misure di protezione devono essere disposte correttamente in modo da non rappresentare esse stesse un pericolo. E se ciò non avvenisse, sarà ininfluente sostenere che la precauzione in quel punto non era necessaria e neppure opportuna.

Quanto sopra si è detto deve valere anche per gli ostacoli naturali esistenti in zona prossima ed esterna al bordo pista, che è doveroso proteggere nelle stesse situazioni di elevato pericolo e quindi nei soli punti critici. Si pensi alle scarpe ad accentuata pendenza che fiancheggiano la pista o ai crepacci a lato di una pista ricavata in un ghiacciaio.

A parziale sollievo dei gestori per le preoccupazioni che talune affermazioni possono avere indotto, segnalo che nella giurisprudenza in tema di incidenti per l'urto con ostacoli fuori pista si dà prioritario e preminente rilievo alla condotta tenuta dallo sciatore, la cui colpa, se oggettivamente riscontrata, può valere da sola a sollevare il gestore da responsabilità. In ipotesi poi di colpa concorsuale, quella ascritta all'utente è quasi sempre nettamente maggiore di quella attribuita al gestore. Aggiungo che in qualche caso ai fini dell'esclusione della responsabilità del gestore è stata anche valorizzata, a mio parere del tutto correttamente, la particolare conoscenza che lo sciatore aveva della pista, delle sue caratteristiche e punti più insidiosi.

4. Quanto sopra detto riguarda le piste destinate alla pratica amatoriale e non già agonistica dello sci. A mezza strada tra le une e le altre collocherei le piste di allenamento agonistico, aperte a tutti gli sciatori, che sempre più frequentemente si trovano nei comprensori di maggiori dimensioni, nei quali vengono allestiti tracciati, per lo più di slalom gigante, sovente accompagnati da dispositivi di cronometraggio. In tale secondo caso e solo in questo mi sento di poter affermare che gli apprestamenti di sicurezza devono essere tendenzialmente in linea con quelli previsti per le piste agonistiche vere e proprie. E ciò per due fondamentali ragioni: la prima è che il riscontro cronometrico stimola inevitabilmente lo sciatore a tenere la massima velocità; la seconda è che mentre nella sciata libera le traiettorie vengono scelte dallo sciatore, in quella tra i pali le traiettorie sono imposte dalla disposizione delle porte.

Sci agonistico e profili di responsabilità

Margherita Pittalis

Università di Bologna

Abstract

Il contributo tratta preliminarmente dei rapporti fra il C.O.N.I. e le singole federazioni sportive, con riguardo alla organizzazione degli eventi agonistici; a tal fine, effettuata la disamina delle fonti normative sul punto, affronta, con particolare riferimento alle competizioni sciistiche, il tema della omologazione delle piste di gara, e, in tale ambito, quello che in giurisprudenza si è affermato come criterio determinante, agli effetti della attribuzione al C.O.N.I. od alla sola federazione sportiva di competenza, della responsabilità per eventi lesivi occorsi durante le gare, vale a dire il criterio della natura “pubblicistica” dell’attività posta in essere dalla singola federazione, quale “emanazione” dello stesso C.O.N.I., ovvero della natura “privatistica” della stessa, svolta dalla federazione nella esplicazione di proprie esclusive attribuzioni.

Una volta ricondotta alla attività “pubblicistica” la omologazione delle piste da sci, sulla base di principi individuati dalle decisioni che hanno affrontato il tema, il contributo passa in rassegna i vari soggetti coinvolti nella organizzazione di una competizione sciistica e le rispettive competenze, per poi delineare i distinti profili e titoli – contrattuale e/o extracontrattuale – di responsabilità di organizzatori ed atleti nella causazione di sinistri nel corso delle gare ai danni di altri atleti, ausiliari o spettatori. Ulteriore aspetto affrontato, infine, è quello della natura pericolosa o meno dello sci agonistico, con conseguente applicabilità dell’art. 2050 c.c., ovvero dell’art. 2043 c.c., a carico dei soggetti individuati come responsabili dei sinistri verificatisi durante le competizioni.

1. Organizzazione di eventi sportivi: la posizione del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive

Per "organizzatore" di eventi sportivi si intende tradizionalmente la persona fisica (ipotesi rara), la persona giuridica (S.p.A. od S.r.l.), l'associazione non riconosciuta ex art. 36 ss. c.c. (ipotesi molto frequente, che ricomprende le c.d. "società sportive" soprattutto dilettantistiche) od il comitato, che promuove l'incontro di uno o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato in una o più discipline sportive, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori (1). Contraddistinguono quindi la veste di organizzatore la finalità di promozione della competizione ed il potere di controllo e di direzione della stessa (2).

In base a tali assunti, è stata per lo più esclusa la responsabilità del C.O.N.I. che patrocinasse semplicemente l'evento, senza esserne direttamente l'organizzatore; più in generale, la Suprema Corte ha escluso la responsabilità del C.O.N.I., sul rilievo che esulerebbe dai suoi compiti la vigilanza sull'organizzazione concreta delle singole manifestazioni sportive (3). Al C.O.N.I. sarebbe infatti attribuito dall'art. 3 della sua legge istitutiva, n. 426 del 16 febbraio 1942, poi abrogata dall'art. 19 del D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, portante il "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano –

1 La definizione, costantemente richiamata in dottrina, fa capo a Dini, *L'organizzatore e le competizioni: limiti alla responsabilità*, in *Riv. dir. sport.*, 1971, p. 416, per il quale è organizzatore chi, "assumendosene tutte le responsabilità (civili, penali, amministrative) nell'ambito dell'ordinamento giuridico dello stato, promuove l'incontro di uno o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato in una o più discipline sportive, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori e, quindi, indipendentemente dal pubblico spettacolo".

2 In linea con tali principi, si veda dunque Cass., 10 febbraio 2003, n. 1948, in *Foro. it.*, 2003, I, c. 1439, che ha escluso la responsabilità dell'utilizzatore di un impianto a fini di organizzazione di una gara, che non aveva l'effettivo potere di gestione e di intervento sullo stesso. Si è inoltre affermato che, se più persone organizzano una gara amichevole di tiro a segno, ciascun partecipante risponderà dei danni causati al passante che transitava sulla strada adiacente, qualora venga accertato che non erano state predisposte le opportune cautele: App. Firenze, 20 febbraio 1951, in *Giur. tosc.*, 1951, p. 446.

3 in tal senso, Cass., S.U., 12 luglio 1995, n. 7640, in *Riv. dir. sport.*, 1996, p. 75, con note di Carra e Fontana: trattasi del *leading case* affacciato sul punto, in un caso in cui l'atleta, inviato dalla Federazione Italiana Pentathlon Moderno ad una competizione internazionale senza un'adeguata preparazione, era caduto nel corso della gara di equitazione a causa del rifiuto del cavallo di saltare l'ostacolo, ed aveva riportato gravissime lesioni. Ma per l'affermazione secondo cui al C.O.N.I. "in nessun caso potrebbe dirsi attribuita anche la qualifica di organizzatore delle manifestazioni sportive", si v. già Cass., 16 gennaio 1985, n. 97, in *Giur. it.*, 1985, I, 1, c. 1226.

C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" (c.d. decreto "Melandri"), e successive modifiche ed integrazioni di cui al D. Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, un potere di regolamentazione e di controllo delle varie discipline sportive in generale, e non una funzione di diretta organizzazione delle stesse e della loro attività agonistica, che farebbe invece capo alla singola federazione di competenza (4).

Attualmente, fonti di detto potere sono essenzialmente, oltre il decreto Melandri, di cui sopra, che, in particolare, all'art. 2 dispone che il C.O.N.I. *"cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali"*, anche lo stesso Statuto del C.O.N.I., adottato dal Consiglio Nazionale il 2 febbraio 2012, che all'art. 2 dispone, al primo comma, che *"il CONI presiede, cura e coordina l'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale"*, ed al secondo comma, che *"il CONI detta i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati"*.

Ben diversa è la posizione delle Federazioni Sportive Nazionali di riferimento, le quali sono sempre titolari di dirette potestà ispettive sulle singole discipline e sulle singole competizioni, dalle quali discendono quindi profili di responsabilità. Le Federazioni sportive, infatti, pur facendo capo al C.O.N.I. – che ne è la Confederazione (art. 2, D. Lgs. n. 242/1999) – e quindi partecipando della natura pubblicistica dello stesso, godono anche di autonomia giuridica pur sotto la sua vigilanza, cosicché rispondono delle eventuali omissioni (anche solo per *culpa in vigilando*) nell'organizzazione delle singole gare sportive, che infatti rientra nelle loro competenze quale attività "privatistica"; di tal che, si è affermata, anche da parte della Suprema Corte a Sezioni Unite, la natura "mista", di diritto pubblico e di diritto privato delle Federazioni sportive (5).

4 in tal senso, si veda nuovamente Cass., S.U., 12 luglio 1995, n. 7640, cit.

5 Circa la natura "mista", di diritto pubblico e di diritto privato, delle federazioni sportive, già affermata dalle Sezioni Unite (Cass., S.U., 9 maggio 1986, n. 3092, in *Foro it.*, 1986, I, c. 1254; Cass., S.U., 9 maggio 1986, n. 3091, *ibidem*, c. 1259) prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 242/1999, la giurisprudenza è oggi pacifica, alla luce delle disposizioni di detto decreto: sul punto, si v., fra le altre, Cass., S.U., 23 marzo 2004, n. 5775, in *Giust. civ.*, 2005, I, p. 1625, con nota di Vidiri, ove si legge che *"La legge 16 febbraio 1942, n. 426, istitutiva del Coni, configurava le federazioni sportive nazionali come*

In merito ai poteri di vigilanza del C.O.N.I. sulle Federazioni sportive, si veda già la L. 16 febbraio 1942, n. 426, ma anche la L. 23 marzo 1981, n. 91, che ha parzialmente modificato i rapporti fra C.O.N.I. e Federazioni, ed il cui art. 14, 2 comma, espressamente riconosceva alle Federazioni “*autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto il controllo del C.O.N.I.*”, nonché, da ultimo, il già ricordato D. Lgs., 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, che all’art. 19, ha abrogato sia la L. n. 426/1942, che l’art. 14, L. n. 91/1981, ed all’art. 15, 2 comma, ha attribuito personalità giuridica di diritto privato alle Federazioni, le quali, peraltro, continuano ad essere soggette, sotto molteplici aspetti, al controllo del C.O.N.I.. Tale assetto si evince da diverse disposizioni del citato decreto, fra le quali: l’art. 5, 1 comma, che attribuisce al consiglio nazionale il compito di disciplinare e coordinare l’attività sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l’azione delle Federazioni; l’art. 5, 2 comma, che impone alle Federazioni di conformare i propri statuti ai principi fondamentali stabiliti dal consiglio nazionale allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi e prevede che lo stesso consiglio nazionale, su proposta della giunta nazionale, ha il potere di deliberare il commissariamento delle Federazioni in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi; l’art. 7, 2 comma, che attribuisce alla giunta il potere di controllo sulle Federazioni in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all’attività sportiva di alto livello e all’utilizzo dei contributi finanziari; l’art. 15, 1 comma, che richiede alle

organi dell’Ente, che partecipavano della natura pubblica di questo. La successiva legge 23 marzo 1981, n. 91 (contenente norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti), con l’art. 14, ribadì questo inquadramento, riconoscendo alle federazioni funzione di natura pubblicistica, riconducibile all’esercizio in senso lato delle funzioni proprie del Coni e funzione di natura privatistica per le specifiche attività da esse svolte. Questa funzione, in quanto autonoma, era separata da quella di natura pubblica e faceva capo soltanto alle federazioni ... La legge n. 91 del 1981 è stata sostituita con il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, contenente disposizioni sul riordino del Coni. L’articolo 15 del decreto legislativo ha recepito l’inquadramento attribuito dalla giurisprudenza alle federazioni sportive nazionali. La norma, infatti, dopo avere disposto che le federazioni sportive nazionali svolgono l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Cio e del Coni (primo comma), così consentendo l’esercizio di attività a valenza pubblicistica sulla base di poteri pubblicistici e mediante l’adozione di atti amministrativi, attribuisce loro natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato e dichiara che non perseguono fini di lucro e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo (secondo comma)”.

Federazioni stesse di svolgere la loro attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O., delle Federazioni internazionali e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate dallo Statuto del C.O.N.I.. Su tutti gli aspetti qui esaminati si richiama inoltre l'attuale art. 20, 4 comma, dello Statuto del C.O.N.I., che riproduce nella sostanza il disposto del già richiamato ed oggi abrogato art. 14, 2 comma, L. n. 91/1981, stabilendo che *“Nell'ambito dell'ordinamento sportivo alle Federazioni Sportive Nazionali è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI”* (6).

Dai casi presentatisi e dall'evoluzione del panorama normativo, come sin qui ripercorsa, si era ritenuto in dottrina di poter evincere un possibile criterio da adottare agli effetti dell'attribuzione della responsabilità anche al C.O.N.I. od alle sole Federazioni sportive, facente leva sulla *“doppia natura”* giuridica di queste ultime, e che porterebbe ad affermare la responsabilità del C.O.N.I. ogniquale volta l'attività svolta nel caso concreto dalla singola Federazione abbia valenza pubblicistica, ed invece la responsabilità della sola Federazione per l'attività rientrante nell'autonomia tecnico-organizzativa di natura privata della stessa. Il discrimine dovrebbe quindi rinvenirsi fra il perseguimento, da parte delle Federazioni, dei fini istituzionali propri del C.O.N.I., e l'assolvimento invece, da parte delle medesime, delle proprie autonome finalità privatistiche; sul primo tipo di attività, infatti, il C.O.N.I. avrebbe certamente un pieno potere di controllo e quindi la relativa responsabilità, mentre sull'attività di natura privatistica non avrebbe poteri di direzione, e quindi la responsabilità ricadrebbe unicamente sulla singola Federazione (7).

6 Su tutti i profili dei rapporti fra le competenze del C.O.N.I. e quelle delle federazioni, si vedano Pittalis, *La responsabilità contrattuale ed aquiliana dell'organizzatore di eventi sportivi*, in *Contratto e impresa*, 2011, p. 150 ss., spec., p. 155, che fa richiamo altresì a F. Romano, *L'organizzazione dell'attività sportiva*, in *Manuale di diritto dello sport*, a cura di Di Nella, Napoli, 2010, cit., pp. 113 ss.; Napolitano, *Il “riordino” del Coni*, in *Profili evolutivi del diritto dello sport*, Napoli, 2001, pp. 19-20. Per una sintetica rassegna delle diverse fonti normative che nel corso del tempo hanno interessato il C.O.N.I., si v. Frattarolo, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, 2^a ed., Milano, 2005, p. 1 ss.; si segnala inoltre F. Romano, *L'organizzazione dell'attività sportiva*, cit., p. 99 ss., per un'accurata disamina delle funzioni del Comitato, del funzionamento e dei compiti dei suoi organi e dei suoi rapporti con la C.O.N.I. Servizi S.p.A., cui sono state attribuite funzioni strumentali e gestorie volte al conseguimento degli obiettivi ed al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Sulla tematica si richiama inoltre SANINO-Verde, *Il diritto sportivo*, 2^a ed., Padova, 2008, p. 51 ss..

7 Pittalis, *La responsabilità contrattuale ed aquiliana dell'organizzatore di eventi sportivi*, cit., p. 155;

A seguito del riordino attuato a mezzo del D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, quindi, venuto formalmente meno il rapporto organico fra Federazioni e C.O.N.I., quest'ultimo potrà essere coinvolto soltanto in relazione a quelle attività delle Federazioni espressamente qualificate come "a valenza pubblicistica" dall'art. 23, 1 comma, del suo Statuto, ed unicamente laddove, nel caso concreto, dovessero emergere specifiche negligenze nello svolgimento dei suoi compiti di vigilanza. A tal riguardo, l'art. 23, 1 comma, dello Statuto del C.O.N.I. attribuisce valenza pubblicistica esclusivamente alle attività delle Federazioni sportive nazionali relative "all'ammissione e all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all'utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping"; nonché alle attività relative "alla preparazione olimpica e all'alto livello della formazione dei tecnici, all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici". Ma è opportuno ricordare anche quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, ai sensi del quale "nell'esercizio delle attività a valenza pubblicistica, di cui al comma 1, le Federazioni sportive nazionali, si conformano agli indirizzi e ai controlli del C.O.N.I. ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. La valenza pubblicistica dell'attività non modifica l'ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse"; disposizione, quest'ultima, introdotta con deliberazione del 26 febbraio 2008, alla luce della quale vi è chi ritiene che oggi la tesi della natura "mista" delle Federazioni dovrebbe essere rimedia, e che dovrebbe affermarsi la natura privatistica delle Federazioni anche con riguardo alle attività a valenza pubblicistica dalle stesse svolte (8).

Detto condivisibile criterio, facente leva sulla distinzione fra attività pubblicistica ed attività privatistica svolta dalle federazioni, è stato fatto

Grassani, *La responsabilità risarcitoria delle federazioni sportive in caso di incidente o infortunio dell'atleta*, cit., p. 32..

⁸ Definisce le Federazioni quali "enti privati di interesse pubblico", Di Nella, *Le federazioni sportive nazionali dopo la riforma*, in *Profili evolutivi del diritto dello sport*, Napoli, 2001, p. 122. Tuttavia, nel senso che dovrebbe affermarsi la natura privatistica anche rispetto alle attività "a valenza pubblicistica" svolta dalle Federazioni, F. Romano, *L'organizzazione dell'attività sportiva*, cit., pp. 117-118.

proprio di recente anche dalla Suprema Corte ⁽⁹⁾, che infatti, pur senza fare leva – come invece erroneamente le argomentazioni difensive apportate dal C.O.N.I. ricorrente – sulla natura giuridica di “organi” del CONI delle federazioni quando assolvano funzioni di tipo pubblicistico, secondo la configurazione che l’abrogata L. n. 426 del 1942 attribuiva alle Federazioni, richiama pur sempre l’art. 3 di detta legge ed il parimenti abrogato art. 14 della L. n. 91 del 1981 per suffragare la tesi fatta propria dalle decisioni di merito dei due precedenti gradi di giudizio, vale a dire l’operatività del criterio della natura pubblicistica ovvero privatistica dell’attività svolta dalle Federazioni, delle quali la prima soltanto responsabilizzerebbe anche il CONI, chiamato ad esercitare in tale ambito i propri poteri direttivi e di controllo delle competizioni in generale, attualmente riconducibili, come sopra si è ricordato, all’art. 2 del c.d. decreto Melandri (D. Lgs. n. 242/1999 e successive modifiche ed integrazioni), ed allo stesso Statuto del C.O.N.I., con particolare riguardo all’art. 2.

Agli effetti di avvalorare tale criterio distintivo, sul quale fondare l’eventuale responsabilità del C.O.N.I. in caso di infortuni occorsi durante le competizioni sportive, infatti, non sussiste alcuna necessità di invocare la – abrogata – natura delle Federazioni di “organi” del C.O.N.I., in quanto la valenza pubblicistica o meno dell’attività dalle stesse svolta deriva o da ben precise disposizioni che detta attività così qualificano (v. in particolare, l’art. 23 dello Statuto del C.O.N.I.), ovvero da valutazioni che, muovendo per analogia dalle attività specificamente elencate come pubblicistiche e dai criteri a tale elencazione sottesi, portino ad attribuire natura pubblicistica alla singola attività in concreto esaminata.

2. Natura pubblicistica o privatistica dell’attività di omologazione di una pista di gara

Si affronterà nel presente paragrafo l’ulteriore questione, concernente la qualificazione dell’omologazione di una pista di gara, nella specie sciistica, come attività di natura privatistica, in quanto tale involgente profili di

⁹ Cass., 18.8.2011, n. 17343, in *Giust. civ., Mass.*, 2011, 7-8, 1172.

responsabilità della sola Federazione con riguardo alla specifica organizzazione della singola gara, ovvero di natura pubblicitaria, esercitata dalla Federazione, in un certo senso, quale “emanazione” del C.O.N.I. e nell’ambito delle funzioni di direzione e controllo di quest’ultimo relativamente alle competizioni sportive in generale, tale, in questo caso, da dar luogo alla responsabilità del C.O.N.I. stesso.

Non è dato rinvenire criteri normativamente sanciti in ordine alla natura da riconoscersi all’attività di omologazione di un campo o di una pista di gara, cosicché in tale ambito occorre aver riguardo ai casi presentatisi all’esame dei giudici ed ai principi dagli stessi applicati.

Le fattispecie concrete sulle quali la giurisprudenza ha avuto occasione di pronunciarsi hanno per l’appunto riguardato, fatta eccezione per il caso di una partita di basket e del relativo campo di gioco ⁽¹⁰⁾, l’omologazione di piste da sci.

A tal riguardo, è stata in un primo caso negata dalla Suprema Corte la responsabilità della F.I.S.I. per l’omologazione di una pista da sci non conforme alle prescrizioni tecniche, della quale risponderebbe invece direttamente il C.O.N.I.; ciò, in quanto la pista sciistica verrebbe collaudata materialmente dalla F.I.S.I. per cinque anni, e quindi a prescindere dalla singola competizione. Ciò farebbe quindi rientrare detta attività nell’ambito delle funzioni pubblicitarie demandate alle Federazioni ⁽¹¹⁾. Da notarsi, peraltro, come la pronuncia *de qua* sia temporalmente precedente al citato D.

10 Trib. Milano, 23 febbraio 2009, n. 2430, in *Rass. dir. econ. sport.*, 2010, p. 160, con nota di Agostinis, su cui v. *infra*.

11 Il precedente di legittimità che ha affermato la natura pubblicitaria dell’attività di omologazione di una pista da sci, in epoca anteriore alla emanazione del D. Lgs. n. 242/1999, è rappresentato da Cass., 23 giugno 1999, n. 6400, in *Riv. dir. sport.*, 2000, p. 521, con nota di Lambo, secondo la quale “l’omologazione di una pista di sci, collaudata per cinque anni, compiuta dalla F.I.S.I. per accertarne, attraverso un proprio tecnico, la conformità alla regolamentazione tecnica dalla stessa dettata per le gare di sci, è direttamente imputabile al C.O.N.I., al quale sono istituzionalmente demandate le funzioni di regolamentazione, controllo e coordinamento, ai sensi dell’art. 3, L. 6 febbraio 1942, n. 426, della varie attività sportive che si svolgono in Italia, e che esso esercita attraverso le Federazioni nazionali, in qualità di suoi organi - in tali attività aventi pertanto natura pubblicitaria - e non rientra invece nell’autonomia tecnica-organizzativa - di natura privata - di ciascuna Federazione di una singola gara. Di conseguenza il rilascio del relativo certificato di omologazione nazionale da parte di quest’ultima rende responsabile direttamente il C.O.N.I. per i danni riportati da un concorrente a seguito di incidente verificatosi per mancato rispetto, invece, di prescrizioni tecniche, aventi natura di norme interne (quali la mancanza di zone di caduta, all’esterno delle curve, prive di ostacoli, e idonea protezione di quelli contro i quali i concorrenti possono esser proiettati)”.

Lgs. n. 242/1999, mediante cui è stato attuato il riordino del C.O.N.I. e che ha abrogato la L. n. 426/1942, istitutiva dello stesso Comitato. Tale riordino, da un lato, ha formalmente comportato il venir meno del rapporto organico che legava il C.O.N.I. alle diverse Federazioni sportive, dall'altro – come già ricordato – ha attribuito la personalità giuridica di diritto privato a queste ultime, le quali, dunque, oggi sono sicuramente autonomi centri di imputazione giuridica: ne discende che, qualora un atleta riporti dai danni a causa del mancato rispetto delle norme regolamentari che presiedono all'omologazione della pista, difficilmente la legittimazione passiva della F.I.S.I. potrà attualmente essere messa in discussione, dal momento che l'omologazione – oggi come ieri – ha luogo proprio grazie all'esclusivo apporto dei suoi tecnici.

Peraltro, la recente sentenza della Suprema Corte n. 17343/2011, di cui si è detto, non ha sancito la responsabilità della F.I.S.I. per il fatto che la stessa non è stata evocata in giudizio dagli attori, mentre ha confermato – così come le decisioni di merito alla stessa precedenti – la responsabilità del C.O.N.I., citato invece in giudizio, in quanto *“sia l’emanazione del regolamento, sia l’accertamento ed il controllo della regolarità della pista, con il conseguente rilascio della apposita certificazione, sono attività della FISI coincidenti con gli interessi generali perseguiti dal C.O.N.I. – organizzare e potenziare lo sport nazionale (art. 2 legge 426/1942)... – che deve controllare ogni organismo che esercita attività sportiva...”*.

In particolare, ad avviso della decisione di legittimità, *“l’art. 14, secondo comma, della legge 23 marzo 1981 n. 91, nel riconoscere alle federazioni sportive nazionali autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del Coni, si coordina con l’art. 3 della legge 16.2.1942 n. 426, che, nell’istituire tale ente, gli ha attribuito il potere di coordinare e disciplinare l’attività sportiva comunque e da chiunque esercitata”*.

Da tale assunto, che invero poggia su norme entrambe abrogate dall'art 19 del decreto “Melandri” del 1999, che all'art. 2 ha comunque riservato al C.O.N.I. funzioni di carattere generale relative all'organizzazione delle competizioni sportive, la – a parere di chi scrive condivisibile – decisione del Supremo Collegio in questione, fa discendere che *“l’omologazione di una pista da sci, provvedimento di abilitazione volto a consentire una determinata attività per*

il futuro e per un numero indeterminato di volte verificando la conformità di essa ai requisiti tecnici posti da norme regolamentari... , rientra tra tali poteri”; fra i poteri – si intende – del C.O.N.I. di *“coordinare e disciplinare l’attività sportiva comunque e da chiunque esercitata”*. Di qui, la conclusione della Corte, per cui, nel caso di omologazione di una pista da sci, dunque, poiché il provvedimento ha validità estesa ad un quinquennio e quindi potenzialmente ad un numero indeterminato di gare, non può affermarsi che la relativa attività della Federazione abbia riguardo alla singola competizione e renda quindi responsabile la sola Federazione in caso di eventi lesivi cagionati da carenze organizzative, bensì deve concludersi che trattasi di attività pubblicistica, rientrante nei poteri di direzione e controllo del CONI in ordine alla organizzazione delle gare in generale, e quindi involge la responsabilità di quest’ultimo. Ciò, come si è visto, del tutto conformemente a quanto già deciso (Cass., 23 giugno 1999, n. 6400) sotto il vigore della disciplina precedente il D. Lgs. n. 242/1999, che ha fatto venir meno il rapporto organico fra C.O.N.I. e Federazioni, la cui sussistenza o meno si rivela dunque indifferente agli effetti di qualificare come pubblicistica o privatistica l’attività di omologazione di una pista di gara (12).

12 Con specifico riguardo all’attività di omologazione delle piste svolta dalla F.I.S.I., si v. Campione, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., pp. 376-377, il quale ritiene che il venire meno del rapporto organico con le Federazioni non sia, di per sé, sufficiente ad escludere la concorrente responsabilità del C.O.N.I. per i danni eventualmente derivati agli atleti. Tale conclusione viene giustificata alla luce dei già ricordati compiti di coordinamento e di controllo sulle Federazioni che, a tutt’oggi, il Comitato svolge e specialmente alla luce di quanto prescritto dall’art. 7, 2 comma, lett. e) del D. Lgs. 242/1999, che attribuisce alla Giunta del C.O.N.I. il potere di controllo sulle Federazioni *“in merito al regolare svolgimento delle competizioni”* e dall’art. 23 dello Statuto del C.O.N.I., che fa rientrare nei compiti a valenza pubblicistica attribuiti alle Federazioni il *“controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni”*: ed infatti, secondo l’A. citato, l’omologazione della pista potrebbe farsi rientrare proprio nell’ambito dei controlli inerenti alla regolarità delle gare, deputati alla Federazione, che, in tale ambito, è tuttavia soggetta ai poteri di controllo del Comitato di vertice, del quale potrebbe quindi parimenti prefigurarsi la responsabilità. Per un accenno in questo senso, sia pur in termini più generali, si v. anche Agostinis, *Brevi note in materia di responsabilità dell’organizzatore di competizioni sportive e della Federazione per gli infortuni subiti dagli atleti*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2010, pp. 180-181. La tesi trova conforto nella decisione di Trib. Trento, Sez. Dist. Cavalese, 3 marzo 2005 (inedita, inserita nel cd-rom allegato al volume *La responsabilità sciistica. Analisi Giurisprudenziale e prospettive della comparazione*, a cura di Izzo e Pascuzzi, Torino, 2006), poi confermata in grado di appello ed in sede di legittimità dalla pronuncia di Cass. 24 febbraio 2011, n. 17343 sopra richiamata, che ha addossato al C.O.N.I. la responsabilità per vizi di una pista da sci omologata dalla F.I.S.I., peraltro non evocata in giudizio; oltre al C.O.N.I., sono stati condannati anche l’ente Funivie, gestore del comprensorio sciistico, il giudice arbitro della gara (nella specie, nominato dalla F.I.S.I.) ed il *“tracciatore”*, e ciò ai sensi degli artt. 2043, 2049 e 2055 c.c. e quindi non in forza dell’art. 2050 c.c..

Posto tale criterio in merito alla natura pubblicistica dell'omologazione di una pista da sci, la decisione della Suprema Corte n. 17343/2011 ha confermato le pronunce di merito che avevano affermato la responsabilità del C.O.N.I., in base al rilascio, da parte della FISJ nell'esplicazione delle funzioni pubblicistiche promananti dal C.O.N.I., *“di un attestato di conformità della pista da sci ai regolamenti tecnici federali benchè, invece, per mancanza del rispetto delle prescrizioni regolamentari innanzi evidenziate dalla Corte di merito, non fosse omologabile o quanto meno nel relativo certificato dovessero essere prescritte concrete regole e cautele idonee a prevenire il prevedibile incidente verificatosi, di cui è responsabile detto ente (Cass. 6400/1999).*

Del medesimo criterio distintivo, facente leva sulla efficacia dell'omologazione per la singola gara ovvero per una serie indeterminata di partite, ha verosimilmente fatto applicazione anche il precedente cui si è fatto cenno sopra, in tema di campo di basket ⁽¹³⁾, in cui la responsabilità per il grave infortunio verificatosi è stata addossata alla Federazione sportiva nazionale di riferimento, sul rilievo che la stessa sarebbe titolare dell'attività ispettiva e di controllo in merito alla singola gara, nell'esplicazione della quale provvederebbe alla omologazione del campo da gioco.

Deve infine segnalarsi che l'omologazione da parte della Federazione sportiva, se pure necessaria, non è tuttavia sufficiente ad escludere la responsabilità dell'organizzatore in merito alla idoneità dei luoghi, cioè della pista, alla gara, poiché infatti lo stesso è comunque tenuto a provvedere alla regolare manutenzione, in funzione del mantenimento degli impianti al medesimo livello esistente al momento dell'omologazione stessa ⁽¹⁴⁾. Sotto il profilo considerato, frequente è la sovrapposizione fra la figura dell'organizzatore e quella del gestore dell'impianto sportivo, e la conseguente appli-

13 Trib. Milano, 23 febbraio 2009, n. 2430, cit., che ha riconosciuto la responsabilità ex art. 2043 c.c. del gruppo sportivo dell'atleta e della Federazione sportiva nazionale di riferimento, in una fattispecie in cui un giocatore, giocando veementemente, aveva urtato contro la porta a vetri dello spogliatoio, sfondandola e procurandosi ferite da taglio multiple agli arti superiori, e ciò, sul rilievo che la Federazione avrebbe la indiscussa titolarità dell'attività ispettiva e di controllo che si esplica attraverso l'omologazione del campo da gioco secondo il regolamento esecutivo.

14 Nel senso che l'omologazione da parte della federazione sportiva non esclude la responsabilità dell'organizzatore, comunque tenuto a provvedere alla regolare manutenzione degli impianti in linea con la situazione esistente al momento dell'omologazione, si veda nuovamente Dini, *L'organizzatore*, cit., p. 426 ss..

cazione anche all'organizzatore dell'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità per danni da cose in custodia. Sempre in merito alle responsabilità degli organizzatori relativamente alla sicurezza degli atleti, degli spettatori, dei terzi, interessati o meno alla gara, ed agli obblighi degli stessi di predisporre le cautele necessarie ad evitare che nei luoghi dove si svolge lo spettacolo sportivo si possano concretizzare pericoli ai loro danni, si ritiene che l'organizzatore della manifestazione sportiva sia tenuto, a tal fine, ad apporre cartelli segnalatori, ad impartire con manifesti le opportune disposizioni ai concorrenti ed al pubblico, ad innalzare transenne o altri sistemi protettivi a tutela degli spettatori, nonché ad osservare le prescrizioni di pubblica sicurezza, le regole federali, le circolari e le ulteriori disposizioni che siano eventualmente emesse dalla competente autorità governativa a tutela degli interessi della collettività ed in relazione allo specifico livello di pericolosità che si accompagna a ciascun tipo di attività sportiva. L'organizzatore deve inoltre preoccuparsi di segnalare adeguatamente il tracciato di gara e di apprestare le dovute misure per un tempestivo ed adeguato soccorso agli atleti ⁽¹⁵⁾.

3. L'organizzazione di una competizione sciistica: soggetti coinvolti e competenze

In tema di sci agonistico, rare e dedicate ad aspetti di mero dettaglio sono le disposizioni di rilevanza generale che se ne occupano in modo specifico, con particolare riguardo alla L. n. 363 del 2003, che infatti lo tratta soltanto all'art. 2, 4 comma, ed all'art. 15, 3 comma. La prima previsione recita che *"all'interno delle aree di cui al comma 1 [aree sciabili attrezzate] , aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore"*; mentre l'art. 15, 3 comma, così

15 Bertini, *La responsabilità sportiva*, cit., p. 129 ss..

dispone: *“In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla”*. A livello di leggi regionali e normative locali vengono poi disciplinati ulteriori aspetti del tutto particolari e circoscritti.

Deve quindi preliminarmente rilevarsi che lo sci agonistico appare quantomai governato da regole sportive di natura tecnica, con particolare riguardo a quelle contenute nel Regolamento Tecnico Federale dello Sci Alpino, emanato dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.), da ultimo, con delibera della F.I.S.I. n. 831 dell'11 dicembre 2007; detto Regolamento, che recepisce anche principi e disposizioni contenuti nei regolamenti emanati dagli organismi internazionali ai quali la F.I.S.I. aderisce, e viene di anno in anno aggiornato con le disposizioni dell'Agenda dello Sciatore emanata a cura della stessa F.I.S.I., detta disposizioni cui debbono attenersi gli atleti, ma anche tutti gli altri soggetti coinvolti nelle competizioni e nella organizzazione delle stesse.

Cosicchè, dal Regolamento stesso si evince chi sono i protagonisti dello sci agonistico ⁽¹⁶⁾, le rispettive responsabilità in base agli specifici doveri di verifica e di controllo e quindi il grado della relativa colpa, nonché la soglia di rischio “accettabile”, oltre il quale le eventuali lesioni occorse durante la gara si connotano di potenziale ingiustizia, divenendo possibili fonti di responsabilità.

Ferma restando la nozione di organizzatore, quale più sopra individuata, deve farsi rilevare, in particolare, che organizzatore di una competizione sciistica può essere soltanto una società od associazione sportiva dilettantistica regolarmente affiliata alla F.I.S.I., che mette a disposizione i servizi ed i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della gara; detta affiliazione comporta la copertura assicurativa sia per l'organizzazione e per lo svolgimento delle gare, che per eventuali infortuni verificatisi durante gli allenamenti ufficiali. La F.I.S.I. è infatti composta da tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro (nonostante possano avere la forma di società di capitali), che rappresentano i soggetti preposti alla organizzazione di competizioni sciistiche, in quanto la F.I.S.I. non è dotata di un settore professionistico, nonostante abbia il controllo di tutte le

16 Campione, Attività sciistica e responsabilità civile, cit., p. 339 ss..

attività connesse con l'uso degli sci, il bob, e gli slittini, mentre non più quello di hockey e pattinaggio sul ghiaccio. Si veda, in particolare, l'art. 3 dello Statuto della F.I.S.I., per il quale *“la F.I.S.I. favorisce in tutti i campi lo sviluppo degli sport invernali; ne promuove e coordina l'attività in ogni manifestazione con particolare riguardo all'agonismo, nell'interesse dello sport nazionale e degli enti ad essa aderenti”*. Anche gli atleti che partecipano alla competizione sono tutti tesserati F.I.S.I. (17).

In merito poi alla qualificazione come organizzatore dello stesso C.O.N.I., per gli aspetti di carattere generale inerenti lo svolgimento delle competizioni e per l'attività di vigilanza circa l'espletamento da parte della F.I.S.I. delle proprie funzioni “pubblicistiche” di ausilio al perseguimento dei compiti del C.O.N.I., si è già detto quando si è trattato, in particolare, dell'attività di omologazione delle piste sciistiche, che vede infatti passivamente legittimati, sia la F.I.S.I. che materialmente vi provvede in occasione della singola gara, che appunto il C.O.N.I..

La concreta organizzazione delle gare sciistiche coinvolge principalmente una serie di soggetti: la società od associazione sportiva che assume la veste di organizzatrice per essere regolarmente affiliata alla F.I.S.I., e che è tenuta ad istituire e nominare un Comitato Tecnico Organizzatore, dotato di poteri e doveri analoghi a quelli dell'ente che ha assunto la promozione e la direzione della competizione, e del quale fanno parte persone fisiche e giuridiche di eventuale nomina federale, oltre che il Responsabile del servizio medico e di soccorso, ed il Responsabile del servizio d'ordine, che fa in maniera che il pubblico non entri in pista; al Comitato si affianca la Giuria, composta dal Giudice Arbitro, dal Giudice di partenza e dal Direttore di gara, i primi due nominati dalla F.I.S.I., il terzo dal Comitato organizzatore; il Direttore di pista, nominato dal Comitato Tecnico Organizzatore e responsabile della preparazione della pista secondo le prescrizioni della Giuria. Il Comitato Organizzatore nomina anche il Responsabile di Arrivo.

Ulteriore soggetto ausiliario della società od associazione organizzatrice è il Tracciatore, nominato dal Direttore di gara, con il compito principale di

17 Sulla composizione e sui settori in cui si struttura la F.I.S.I., si vedano Albanesi, *Agonismo negli sport invernali e responsabilità in caso di infortunio*, cit., p. 1; Campione, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., p. 325 ss.. Per una ricostruzione delle origini della F.I.S.I., si richiama Pradi, voce *Sci alpino*, in *Digesto disc. priv., Sez. civ., XVIII*, Torino, 1998, p. 162 ss., spec. p. 172.

posizionare le “porte” attraverso le quali i concorrenti debbono passare e che durante la gara vengono controllate dai giudici di porta, incaricati di vigilare che la pista sia sgombra di pubblico, che le porte siano libere da attrezzi e adeguatamente livellate (18).

Tutte le figure sin qui elencate, sono, come accennato, ausiliari della società od associazione organizzatrice, la quale risponderà dunque del loro operato ex art. 2049 c.c., senza – come noto – poter beneficiare di alcuna prova liberatoria, e quindi senza poter allegare che non ne conosceva l’attività o che aveva dato ordini contrari. Parimenti, potrà essere chiamata a rispondere ex art. 2049 c.c. anche la F.I.S.I., ove il sinistro sia imputabile ad un membro del Comitato organizzatore che sia stato dalla stessa nominato o ad un membro della Giuria di nomina federale (19).

Gli obblighi posti dai regolamenti a carico degli organizzatori sono quello generale di garantire la regolarità della gara in funzione della omologazione dei risultati e del loro riconoscimento a livello anche internazionale, ma soprattutto quello di garantire la sicurezza degli atleti, del personale addetto all’organizzazione o comunque allo svolgimento della gara, e degli spettatori.

18 In merito ai soggetti coinvolti nella concreta organizzazione delle gare sciistiche, la decisione della Cass., n. 17343/211, di cui sopra, offre un chiaro se pure parziale esempio, avendo visto infatti coinvolti, nelle pretese risarcitorie degli attori, la società od associazione sportiva che assume la veste di organizzatrice per essere regolarmente affiliata alla F.I.S.I., la società gestrice dell’impianto sciistico e della pista messa a disposizione per la gara, il giudice arbitro, il tracciatore del percorso di gara ed il C.O.N.I.; non invece la F.I.S.I., che, come si è detto, non è stata evocata in giudizio. Proprio a motivo di ciò, il C.O.N.I., condannato al risarcimento sia in primo grado dal Tribunale di Trento, Sezione Distaccata di Cavalese, che in secondo grado dalla Corte d’Appello di Trento, ha proposto ricorso avanti la Suprema Corte, allegando il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l’omologazione della pista da sci da parte della F.I.S.I. doveva a suo dire riguardarsi quale attività di natura privatistica facente capo alla stessa.

19 Nel senso che le figure che intervengono nella organizzazione delle competizioni si configurano come ausiliari della società od associazione organizzatrice, e che presupposto della responsabilità dell’organizzatore ex art. 2049 c.c., è che il dipendente od ausiliario abbia posto in essere un illecito completo di tutti i suoi elementi, e quindi, nell’eventualità che sia configurabile l’applicabilità dell’art. 2050 c.c., che lo stesso non sia riuscito a fornire la prova di aver posto in essere tutte le misure idonee ad evitare il danno, si veda Tamburrino, *Applicabilità della responsabilità per l’esercizio di attività pericolose in materia di sinistri sciatori*, in *Problemi giuridici di infortunistica sciatoria. Atti del Convegno di Cortina, 2-5 luglio 1975*, cit., p. 255. In merito all’assunto per cui l’organizzatore non risponderà invece ex art. 2049 c.c. per il sinistro posto in essere dallo sciatore, che gareggia infatti per la propria vittoria, e la cui attività sportiva non è minimamente riconducibile all’organizzatore quale suo committente, si richiama Albanesi, *Agonismo negli sport invernali e responsabilità in caso di infortunio*, cit., p. 12.

In funzione dell'assolvimento di tali obblighi, dunque, l'organizzatore deve innanzitutto controllare lo stato-idoneità dei luoghi, cioè della pista, che è una normale pista di discesa chiusa al pubblico degli sciatori per l'occasione e deve essere previamente omologata da parte di una speciale commissione tecnica nominata dalla F.I.S.I., che, previa verifica dell'idoneità dei luoghi, emette un particolare "certificato di omologazione", con l'indicazione delle prescrizioni dettate agli effetti della regolarità della gara e della sicurezza, prescrizioni la cui osservanza deve essere garantita dall'organizzatore anche durante lo svolgimento della gara.

Per addivenire alla omologazione della pista occorre seguire una particolare procedura, che inizia con l'inoltro di apposita domanda da parte dell'ente gestore dell'area sciabile al Comitato Omologazione Piste tramite il competente Comitato Regionale della F.I.S.I.; il Comitato Omologazione Piste inoltra la domanda ed il fascicolo alla Federazione dopo averne accertato la completezza. La F.I.S.I. nomina una commissione tecnica che procede alla emissione del certificato di omologazione, che resta efficace dai cinque ai dieci anni a seconda del tipo di competizione per la quale viene rilasciato e può essere revocato dal Consiglio Federale della F.I.S.I..

Se ne desume che sussiste una responsabilità prioritaria della F.I.S.I. per i danni derivanti da errata omologazione della pista, ma anche dei giudici di gara e della società organizzatrice ove abbiano ommesso di comunicare alla F.I.S.I. circostanze che avrebbero imposto la revoca del certificato di idoneità della pista. Come sopra evidenziato, sussiste inoltre la responsabilità del C.O.N.I., vuoi perché a seguito del riordino dello stesso, attuato dal decreto Melandri, l'omologazione delle piste può farsi rientrare nell'attività pubblicistica delle Federazioni, sulla quale il C.O.N.I. esercita il proprio controllo, vuoi per il fatto che comunque il C.O.N.I. ha poteri di vigilanza e controllo sulle Federazioni in merito al regolare svolgimento delle gare in generale.

4. Profili di responsabilità

I sinistri che si verificano in occasione di una competizione sportiva, con particolare riguardo a quelle sciistiche, possono interessare gli atleti, il personale ausiliario, gli spettatori.

Con riferimento ai sinistri che gli atleti possono procurare a se stessi, si può certamente affermare che vi è implicitamente, da parte loro, l'accettazione del rischio di sinistri anche gravi provocati da fattori non imputabili a carenze organizzative ⁽²⁰⁾.

Deve tuttavia segnalarsi che, agli effetti del conseguimento della licenza sportiva internazionale, che costituisce condizione indispensabile per inserire l'atleta nelle graduatorie di merito internazionale, nonché per consentirne la partecipazione a qualsiasi manifestazione agonistica patrocinata dalla F.I.S., quest'ultima suole imporre la sottoscrizione, da parte degli atleti, di una dichiarazione, la c.d. *Athlete Declaration*, il cui contenuto è così scomponibile: a) individuazione ed accettazione da parte dell'atleta del rischio sportivo; b) riconoscimento ed assunzione di un obbligo di controllo della pista e delle condizioni di gara; c) accettazione incondizionata dell'operato dell'organizzatore e rinuncia ad ogni azione per effetto della partecipazione alla gara ⁽²¹⁾.

In merito a tali clausole ci si è chiesti se la F.I.S.I., che materialmente le sottopone agli atleti che intendono gareggiare, possa rivestire il ruolo di "professionista" e l'atleta quello di "consumatore", agli effetti di vagliarne l'eventuale vessatorietà (artt. 33 ss., D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, c.d. "Codice del Consumo", e art. 1341, 2 comma, c.c.).

In un caso presentatosi all'esame dei giudici italiani, la F.I.S.I. aveva appunto fatto sottoscrivere agli sciatori, al momento dell'iscrizione alla gara, la dichiarazione liberatoria di cui sopra, avente ad oggetto possibili carenze nella organizzazione della competizione.

20 Sulla tematica dell'accettazione del rischio e della c.d. "scriminante sportiva", si veda da ultimo, per considerazioni di sintesi, Pittalis, *Configurabilità, ambiti di operatività e fondamento della scriminante sportiva*, in *Diritto dello sport*, 2011, 4, p. 379 ss..

21 Per il testo della "*Athlete Declaration*", che viene materialmente raccolta dalla F.I.S.I., si veda l'approfondito commento di Pantaleoni, *La dichiarazione (di esonero da responsabilità civile) imposta agli atleti dalla Federazione Internazionale Sci: considerazioni sulla sua validità anche alla luce della recente normativa sulle clausole abusive*, in *Riv. civ. e prev.*, 1999, 2, p. 548.

Verificatosi il sinistro, l'Unione Nazionale Consumatori aveva agito contro la F.I.S.I., sul rilievo che la clausola in questione si inseriva in un rapporto contrattuale stipulato dallo sciatore "consumatore", con la Federazione "professionista", mentre quest'ultima affermava la natura associativa e quindi paritetica del rapporto instauratosi con i singoli sciatori.

La decisione, nel dichiarare il difetto di legittimazione passiva della F.I.S. e del C.O.N.I., quest'ultimo in quanto ente preposto alle competizioni sportive in via generale e non con riguardo alla organizzazione della singola gara, accoglieva la tesi della natura associativa e non di "scambio" del rapporto contrattuale concluso dall'atleta con la Federazione al momento dell'iscrizione alla gara, dichiarando infondata l'azione promossa contro la F.I.S.I., volta a vedere riconosciuta la vessatorietà ed inefficacia della clausola di esonero dalla responsabilità sottoscritta dal singolo sciatore al momento di partecipazione alla competizione, ed affermando che il tesserato perseguirebbe un fine comune a quello della Federazione, la quale non sarebbe tenuta ad apprestare allo sciatore alcun "servizio" e non sarebbe quindi ravvisabile alcuna contrapposizione fra professionista e consumatore, tipica di un contratto sinallagmatico avente ad oggetto la prestazione di beni o servizi, nella specie ad avviso della corte insussistente; con conseguente efficacia della clausola liberatoria, in ragione della posizione paritaria delle parti (22). In particolare, secondo la corte, detta clausola avrebbe rilievo di *"negoziato unilaterale richiesto dal regolamento sportivo al fine di limitare la responsabilità extracontrattuale dell'organizzatore, rendendo edotto specificamente il praticante dei rischi specifici dell'attività agonistica"*.

Alla decisione sono state mosse critiche, che fanno leva sull'assunto che all'atto della richiesta di partecipazione-iscrizione alla singola gara si costituirebbe un rapporto diverso da quello associativo, dotato di autonomia funzionale rispetto a quello di appartenenza dello sciatore alla Federazione;

22 Trib. Roma, 15 settembre 2000, ne *I contratti*, 2002, p. 254, con nota critica di Caramico D'Auria, che ha escluso che possano trovare applicazione gli allora vigenti artt. 1469 bis ss. c.c., fra la federazione sportiva e i suoi iscritti, *"essendosi in presenza di un tipico rapporto associativo volto al perseguimento di uno scopo comune"*; se ne è pertanto fatta discendere la conseguenza che *"l'atleta tesserato non può considerarsi come consumatore così come la Federazione convenuta non può qualificarsi come professionista"*. Nel senso che *"l'atleta tesserato non può considerarsi come consumatore così come la Federazione convenuta non può qualificarsi come professionista"*, si veda Campione, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., pp. 363-364.

detto rapporto non associativo, che prevede l'obbligo dello sciatore di versare un importo a titolo di iscrizione alla singola gara, avrebbe come controprestazione l'obbligo della F.I.S. di assicurare il godimento della pista in condizioni di sicurezza e in condizioni di regolarità, e quindi vedrebbe come oggetto dell'obbligazione della F.I.S. quello di garantire l'idoneità della gara stessa ad assicurare risultati validi in ragione della conformità della stessa alle regole tecniche che disciplinano il tipo di gara da svolgere ⁽²³⁾.

In tale contesto, dunque, lo sciatore verrebbe ad essere qualificato come "consumatore", nonostante gli elevati profitti del medesimo in ragione della propria notorietà, mentre la F.I.S. avrebbe la posizione di "professionista", sia per la sua articolata struttura organizzativa, che per i contributi in denaro ricevuti dagli organismi nazionali, che, infine, per la titolarità dei diritti televisivi, elementi che ne identificherebbero la natura imprenditoriale, anche per la presenza, in capo alla sola Federazione, delle competenze tecniche necessarie per verificare la regolarità e l'idoneità della pista, mentre lo sciatore ne sarebbe privo e, per di più, avrebbe a propria disposizione un tempo troppo esiguo per poter verificare adeguatamente la sicurezza della pista (normalmente soltanto un'ora e mezza prima della gara, e – come imposto dalla giuria – soltanto con una ricognizione a piedi dal basso verso l'alto), tempo durante il quale potrebbe appena riuscire a studiare la pista in funzione della migliore prestazione.

Indipendentemente dall'adesione all'una od all'altra impostazione, sembra di poter accogliere al riguardo la tesi che fa leva sulla inquadrabilità delle clausole liberatorie nell'ambito di operatività dell'art. 1229 c.c., disposizione idonea a dispiegare i propri effetti sia per i contratti conclusi su un piano di parità, che per quelli che presentano uno squilibrio fra le posizioni economiche dei contraenti. In particolare, la clausola avrebbe l'effetto di esonerare

23 Per le critiche mosse a Trib. Roma, 15 settembre 2000, cit., si richiama la relativa nota di Caramico D'Auria, che, in linea con Pantaleoni, *La dichiarazione (di esonero da responsabilità civile)*, cit., ritiene che le *Athletes Declarations* debbano essere riguardate come clausole di un più ampio contratto con la previsione, a favore della F.I.S., del diritto di sfruttamento economico e di immagine dell'atleta e del diritto al pagamento del corrispettivo per la partecipazione alla gara, mentre a favore dell'atleta, del diritto di prendere parte alla competizione; in tale prospettiva, dunque, lo sciatore verrebbe ad essere qualificato come "consumatore", nonostante gli elevati profitti del medesimo in ragione della propria notorietà (peraltro, nel regolamento F.I.S. sarebbero previsti limiti alla percezione di compensi).

l'organizzatore da responsabilità per carenze organizzative di entità lieve, vale a dire quelle che lo sciatore, aderendo ad una competizione agonistica di alto livello, è normalmente portato a dare per scontate. La liberatoria non varrebbe invece minimamente per carenze dell'organizzatore riconducibili a colpa grave né tantomeno a dolo, sia pure di carattere eventuale (24). Il principio dell'accettazione del rischio appare dunque applicabile in caso di sinistri cagionati dall'atleta a se stesso, sia ove gli stessi non siano imputabili a carenze organizzative, in quanto il gareggiante è ben consapevole di sottoporsi al rischio di infortuni anche di rilevante gravità, sia in ipotesi di sinistri determinati da colpa lieve dell'organizzatore, naturalmente purché lo sciatore abbia sottoscritto la clausola liberatoria di cui si è detto.

In caso di carenze organizzative gravi, l'organizzatore risponderà nei confronti dello sciatore degli infortuni a questo cagionati, in quanto deve certamente escludersi che lo stesso abbia accettato il rischio che la propria caduta potesse essere determinata dalla colpa dell'organizzatore nell'aver predisposto una *"pista insidiosa ed insicura al di là dell'apparenza, del normativamente garantito e del ragionevolmente prevedibile su cui aveva fatto affidamento"* (25).

Rara nell'agonismo è l'eventualità che lo sciatore provochi un sinistro ad un altro sciatore, ipotesi che può verificarsi soltanto nello slalom parallelo; in tal caso, si tratta di gare in cui, non potendosi certamente imporre la moderazione della velocità, l'audacia appare quindi elemento imprescindibile (26).

24 Nel senso che comunque le clausole liberatorie potrebbero inquadrarsi nell'ambito di operatività dell'art. 1229 c.c., si veda Bertini, *La responsabilità sportiva*, cit., p. 137, e che quindi dovrebbe ritenersi esclusa soltanto la responsabilità per carenze organizzative lievi: così anche Pradi, voce *Sci alpino*, cit., p. 174. Interessante, al riguardo, appare la disamina di Campione, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., p. 383 ss., in merito all'agonismo minore ed all'agonismo senza organizzatore: il primo sarebbe caratterizzato da un agonismo organizzato ed esercitato da soggetti che non abbiano chiesto o non abbiano ottenuto l'iscrizione alla F.I.S.I. e quindi si qualificano come organizzatori ed atleti "di fatto"; questi accetterebbero il rischio di danni anche gravi e derivanti anche da carenze organizzative sotto il profilo della colpa specifica ma non di quella generica, in quanto vi sarebbe un minor rispetto, da parte degli organizzatori di fatto, delle prescrizioni minute imposte dalla F.I.S.I. In ipotesi di agonismo senza organizzazione, invece, ogni sciatore sarebbe organizzatore di se stesso, con conseguente responsabilità del singolo atleta e degli eventuali ulteriori gareggianti; il rischio accettato avrebbe in tal caso verosimilmente ad oggetto soltanto eventi lesivi non gravi, proporzionati al minor agonismo che ci si può attendere e che quindi è pretendibile nella competizione.

25 Così Pradi, voce *Sci alpino*, cit., p. 174.

26 Nel senso che nelle gare di sci, con particolare riguardo a quelle di slalom parallelo, non può imporsi la moderazione della velocità e l'audacia è elemento imprescindibile, si veda Albanesi, *Agonismo*

Vi è dunque, da parte di entrambi gli sciatori in gara, l'accettazione del rischio di scontri molto violenti e addirittura mortali, con conseguente esenzione da responsabilità per i sinistri provocati, sempre che naturalmente si tratti di errore sportivo e non di dolosa violazione delle regole agonistiche, e che detto errore tecnico e/o colposa violazione delle regole siano proporzionati al contesto agonistico.

Come anticipato, in una competizione sciistica possono risultare infortunati anche gli ausiliari, per i quali, come per gli atleti, si ritiene operante il principio dell'accettazione del rischio (27).

Come noto, il principio dell'accettazione del rischio non opera invece mai con riguardo agli spettatori, dai quali infatti non ci si attende che, nell'assistere alla competizione sportiva, mettano in conto di poter restare infortunati a seguito di eventi generalmente riconducibili a carenze organizzative, e raramente agli stessi atleti. In linea di principio, infatti, l'atleta non risponderà del sinistro provocato ad uno spettatore, della cui presenza non è tenuto a preoccuparsi, dovendo raggiungere velocità molto elevate, a meno che durante la gara non abbia violato in maniera trasmodante precise direttive eventualmente ricevute o prescrizioni tecniche su come affrontare una determinata curva.

Da quanto sin qui esposto, può chiaramente evincersi che, in tutti i casi in cui non opera o non opera più il principio di accettazione del rischio di sinistri

negli sport invernali e responsabilità in caso di infortunio, in Problemi giuridici di infortunistica sciatoria. Atti del Convegno di Cortina, 2-5 luglio 1975, cit., p. 7 ss., dove si dà atto che "la forma di colpa più tipica è quella dell'imperizia, negligenza, imprudenza" e si soggiunge che "costituisce imperizia partecipare alla gara...in condizioni di inabilità fisica, sia pure determinata da fattori occasionali e di scarsa durata che però riducono l'efficienza dell'atleta"; YA. osserva inoltre che la perizia va commisurata in funzione della difficoltà e dell'importanza della gara, richiedendosi infatti una perizia adeguata alla rischiosità alla stessa peculiare, mentre nell'agonismo *"l'imprudenza...equivale a temerità per sopravvalutazione della propria capacità"*.

27 Quanto alla operatività del principio dell'accettazione del rischio anche nei confronti degli ausiliari che risultino infortunati, si veda Cass., 27 ottobre 2005, n. 20908, cit., che ha deciso una fattispecie, in cui un guardaporte era stato investito e colpito al volto da uno sciatore in gara uscito di pista a gran velocità, e relativamente alla quale ha affermato, fra l'altro, che l'accettazione del rischio opera per tutti coloro che *"per ragioni di indispensabile servizio, strettamente inerenti allo svolgimento della gara (arbitri, guardaporte, guardalinee, meccanici, tecnici, ...) si trovino al centro della competizione e necessariamente esposti, quindi, alla eventuale violenza o pericolosità dello scontro tra atleti"*; appare infatti imprevedibile da parte degli organizzatori l'apprestamento di forme di protezione di tali soggetti, che non impediscano agli stessi di svolgere adeguatamente le loro funzioni.

sportivi, si può porre il problema dell'eventuale responsabilità dell'organizzatore e del titolo di tale responsabilità.

Analogamente a quanto rilevato con riguardo all'organizzazione di una competizione sportiva in generale, anche la responsabilità dell'organizzatore di una gara di sci potrà fondarsi su un duplice titolo, contrattuale ed extracontrattuale⁽²⁸⁾.

Quanto al primo profilo, e con particolare riferimento ai danni occorsi agli sciatori in dipendenza di carenze organizzative gravi o comunque non coperte da apposita clausola liberatoria, viene in rilievo il contratto c.d. "del tempo libero", sottoscritto dallo sciatore con l'organizzatore, in base al quale lo sportivo, legato alla Federazione ed alla propria associazione di appartenenza da rapporto associativo, in forza del quale per poter partecipare alle gare deve essere appositamente autorizzato, ottenuta la autorizzazione si iscrive alla gara versando la quota prevista, e potendo così pretendere, non soltanto di poter partecipare alla gara stessa, ma anche di poter godere la pista in condizioni di regolarità e di sicurezza. In tale contesto, l'organizzatore risponderebbe verso l'atleta anche dell'operato dei propri ausiliari, in ipotesi inadempienti, ex art. 1228 c.c.

In ipotesi di responsabilità contrattuale, le regole tecniche valgono a stabilire il livello di diligenza pretendibile dall'organizzatore, eventualmente inadempiente rispetto ai propri obblighi di osservare tutte le prescrizioni volte a fare in modo che la gara si svolga in condizioni di sicurezza e di parità fra i concorrenti; in caso di sinistro, sull'atleta incomberà unicamente l'onere di provare la regolare iscrizione alla gara ed il danno riportato per effetto di un sinistro che non sia ascrivibile ad errore sportivo, per il quale deve infatti intendersi che abbia consapevolmente accettato il relativo rischio di incorrere in sinistri anche gravi, mentre spetterà all'organizzatore dimostrare, ex art. 1218 c.c., di aver scrupolosamente osservato, anche per il tramite dei propri ausiliari (art. 1228 c.c.), tutte le regole tecniche preposte all'espletamento della singola gara in condizioni di sicurezza, e comunque tutta la diligenza ragionevolmente pretendibile in ragione della natura

28 In merito al duplice titolo, contrattuale ed extracontrattuale, della responsabilità dell'organizzatore di eventi sportivi, e quindi anche dell'organizzatore di una gara di sci, Pittalis, *La responsabilità contrattuale ed aquiliana dell'organizzatore di eventi sportivi*, cit., spec. p. 174 ss.

dell'attività esercitata e della professionalità della stessa, ai sensi dell'art. 1176, 2° comma, c.c., e che pertanto l'evento lesivo si è verificato per una specifica causa a lui non imputabile.

Con la responsabilità contrattuale dell'organizzatore potrà concorrere la sua responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., quando non addirittura ex art. 2050 c.c., per ciò che più avanti si osserverà, e ciò, in entrambi i casi, anche in forza dell'applicazione dell'art. 2049 c.c., ove il fatto illecito venga posto in essere da ausiliari dell'organizzatore.

In tale prospettiva, dunque, le regole tecniche varranno a colorare la colpa specifica dell'organizzatore nel giudizio di responsabilità ex art. 2043 c.c., ma anche a liberarlo da addebiti ex art. 2050 c.c., ove lo stesso dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad impedire il sinistro. In entrambi i casi, si può comunque affermare l'operatività, in aggiunta ai regolamenti, inevitabilmente non esaustivi rispetto ad ogni possibile evenienza, anche se normalmente molto capillari, delle regole generali di diligenza, prudenza e perizia, che sorreggono il giudizio in merito all'eventuale colpa generica dell'organizzatore nell'allestimento e nella predisposizione di ogni accorgimento idoneo al regolare e sicuro svolgimento della gara.

A seconda della ritenuta applicabilità dell'art. 2043 c.c. ovvero dell'art. 2050 c.c., muterà naturalmente l'onere probatorio ed il soggetto onerato, che infatti nel primo caso sarà l'atleta, tenuto a dimostrare ogni singolo elemento oggettivo e soggettivo del sinistro subito, mentre in caso di responsabilità ex art. 2050 c.c. sarà l'organizzatore, che dovrà quindi provare di aver posto in essere, anche per il tramite dei propri ausiliari ex art. 2049 c.c., tutte le misure idonee ad impedire l'evento dannoso, con riguardo alla scrupolosa osservanza dei regolamenti e più in generale delle comuni regole di diligenza, prudenza e perizia.

Analoghi rilievi possono effettuarsi con riguardo ad eventuali sinistri cagionati dall'organizzatore ai propri ausiliari, per i quali pure varrà quindi il concorso fra la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e quella extracontrattuale, nella duplice possibile fonte di cui all'art. 2043 c.c. od all'art. 2050 c.c.

Quanto infine ai sinistri subiti dagli spettatori, per i quali l'organizzatore risponde comunque, non valendo in alcun modo per essi il principio

dell'accettazione del rischio di infortuni, valgono le medesime considerazioni di cui sopra in tema di concorso fra i due titoli di responsabilità, con la precisazione che la responsabilità contrattuale dell'organizzatore ex art. 1218 c.c. potrà essere fatta valere soltanto da parte degli spettatori paganti.

5. Sci agonistico e attività pericolosa

Questione tuttora dibattuta è quella relativa all'applicabilità dell'art. 2050 c.c. in caso di agonismo sciistico. La recente pronuncia della Suprema Corte n. 17343/2011, di cui si è fatto ampiamente cenno, motiva che l'art. 3 della legge 16.2.1942 n. 426, nell'istituire il C.O.N.I., *"gli ha attribuito il potere di coordinare e disciplinare l'attività sportiva comunque e da chiunque esercitata. Ne consegue che l'omologazione di una pista da sci, provvedimento di abilitazione volto a consentire una determinata attività per il futuro e per un numero indeterminato di volte verificando la conformità di essa ai requisiti tecnici posti da norme regolamentari a tutela dell'integrità fisica dei partecipanti nell'espletamento di un'attività per sua natura pericolosa, rientra tra tali poteri"*. Sembrerebbe quindi che la Suprema Corte abbia inteso, sia pure in via di *obiter dictum*, affermare la natura intrinsecamente pericolosa dello sci agonistico (29).

La questione dell'applicabilità dell'art. 2050 c.c. in ipotesi di sci agonistico, si pone, non solo con riguardo alla responsabilità dell'organizzatore per sinistri occorsi ad atleti, ausiliari o spettatori, che siano dipesi da carenze organizzative non "scusabili" nei sensi di cui sopra, ma anche con riferimento alla responsabilità dell'atleta nel caso in cui per proprio errore sportivo abbia cagionato una lesione ai danni di un altro concorrente o di uno spettatore.

Quanto all'attività sciistica in generale, e quindi con riferimento a quella esercitata a livello amatoriale, deve farsi riferimento alle disposizioni della L.

29 E ciò, nonostante, nel caso di specie, gli attori avessero invocato l'art. 2043 c.c. e le loro domande risarcitorie siano state accolte da entrambe le corti di merito, e confermate dalla Suprema Corte, appunto in base all'art. 2043 c.c.

n. 363 del 2003, che nel regolamentare lo scontro fra sciatori, all'art. 19 richiama il principio del concorso di responsabilità in mancanza di prova dello specifico apporto causale del singolo sciatore al sinistro provocato, mutuando il principio dal 2° comma dell'art. 2054 c.c., in tema di circolazione di veicoli, e quindi di attività particolarmente foriera di eventi lesivi, tant'è che il 1° comma dell'art. 2054 c.c. pone una prova liberatoria analoga a quella posta dall'art. 2050 c.c. a carico di chi esercita una attività "pericolosa". Accostamento normativo che potrebbe ad un primo approccio portare – plausibilmente, ad avviso di chi scrive – ad affermare che l'attività sciistica posta in essere a livello amatoriale o dilettantistico si qualifichi come attività connotata da particolare rischiosità, e ciò, sia in ragione della diffusione raggiunta da tale sport a livello popolare, che della esposizione a rischio di terzi indiscriminati, appunto come avviene anche in caso di circolazione di veicoli⁽³⁰⁾. Tuttavia, diverso è l'orientamento della giurisprudenza circa l'applicabilità all'attività sciistica amatoriale dell'art. 2050 c.c. in tema di attività pericolosa, ovvero della regola generale di cui all'art. 2043 c.c. La Suprema Corte ha infatti affermato che occorre distinguere fra attività intrinsecamente pericolosa, come tale disciplinata dall'art. 2050 c.c., ed attività pericolosa soltanto in ragione di chi la pratica, alla quale si applicherebbero invece i principi generali dell'art. 2043 c.c.; ciò, sul rilievo che, in questo secondo caso, la pericolosità o meno dello sci dipenderebbe

30 La prospettiva qui caldeggiata si presterebbe in tal modo ad utili aperture nel senso della previsione della obbligatoria conclusione di apposite polizze assicurative a copertura del rischio di infortuni sulle piste da sci. In ordine al criterio per cui il coinvolgimento nella gara dei soli partecipanti e la loro accettazione del relativo rischio di lesioni priverebbe di "pericolosità" attività sportive di per sé rischiose, quale il pugilato, mentre sarebbero da riguardarsi come "pericolose" ai sensi dell'art. 2050 c.c. attività sportive potenzialmente idonee a coinvolgere nella propria rischiosità terzi estranei, quale la caccia, si richiamano Busnelli e Ponzanelli, *Rischio sportivo e responsabilità civile*, cit., p. 289. La tesi sembra, a ben vedere, la medesima di Tamburrino, *Applicabilità della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose in materia di sinistri sciatori*, in *Problemi giuridici di infortunistica sciatoria. Atti del Convegno di Cortina, 2-5 luglio 1975*, cit., p. 251, che, se pure per l'ipotesi di sci amatoriale propende in linea di principio per l'eliminazione del concetto di attività pericolosa, "perché l'organizzazione è tale da eliminare in via oggettiva e non solo attraverso speciali misure da provarsi caso per caso l'idea di pericolo", tuttavia non esclude che "in determinati casi concreti per la difficoltà dell'attività, ... possa parlarsi di esercizio di attività pericolosa, sia per gli stessi sciatori sia per i terzi, che ancor più devono essere salvaguardati, quando l'attività è svolta da dilettanti"; cosicché, l'A., secondo un criterio empirico, suggerisce l'applicazione caso per caso dell'art. 2050 c.c. o dell'art. 2043 c.c., ed osserva che, quando non si applica l'art. 2050 c.c., "risorge la normale responsabilità per colpa o a carico dello sciatore singolo, o a carico degli addetti alla scuola o alla pista o a carico dei maestri e sorveglianti, ex art. 2043 e 2048 c.c., sempre che ricorrano gli estremi di tali fattispecie".

dal livello di abilità dello sciatore, che renderebbe quindi pericolosa soltanto l'attività sciistica praticata da chi è meno esperto e quindi meno in grado di controllare la propria condotta sportiva, mentre un'attività sarebbe intrinsecamente pericolosa, con applicazione dell'art. 2050 c.c., quando renda oggettivamente probabile secondo un giudizio *ex ante*, e non semplicemente possibile, tantomeno soltanto in relazione al singolo soggetto che la pratica, il verificarsi dell'evento dannoso. In tale ottica, quindi, incomberebbe sullo sciatore amatoriale danneggiato l'onere di provare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2043 c.c. (31).

Nella qui suggerita prospettiva della pericolosità *ex art.* 2050 c.c. dello sci dilettantistico, invece, sarebbe lo sciatore danneggiante a dover provare, in caso di sinistro cagionato ad altro sciatore, di aver posto in essere tutte le misure idonee ad impedirlo, sia sotto il profilo del rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla L. n. 363/2003, che con riguardo al rispetto delle regole generali in tema di diligenza e prudenza, in questo caso pretendibili al massimo grado proprio in virtù del livello amatoriale dell'attività sportiva esercitata, della sua potenzialità lesiva e dell'esposizione a rischio di terze persone, nonché avuto doverosamente riguardo ad una perizia sufficientemente adeguata – anche in ragione della velocità prudentemente prescelta – ad evitare sinistri a terzi di entità rilevante, verosimilmente al di fuori di ogni ragionevole aspettativa in ipotesi di sci amatoriale.

Sulla base di tali principi, dunque, l'attività sciistica praticata a livello agonistico, e quindi con padronanza, consapevolezza ed accettazione del rischio di possibili infortuni anche di rilevante gravità, sembrerebbe preferibilmente configurarsi come attività sportiva non pericolosa, anche per

31 Per la distinzione fra attività intrinsecamente pericolosa, come tale disciplinata dall'art. 2050 c.c., ed attività pericolosa soltanto in ragione di chi la pratica, alla quale si applicherebbero invece i principi generali dell'art. 2043 c.c., si veda Cass., 28 febbraio 2000, n. 2220, in *Foro it.*, 2000, I, c. 1828, nonché in *Danno e resp.*, 2000, p. 614, con nota di Di Ciommo, che ha invero applicato la distinzione all'attività organizzativa di una gara sciistica fra minorenni; la decisione si pone in linea con Cass., 30 agosto 1995, n. 9205, in *Giur. it.*, 1996, I, 1, c. 466, nonché in *Danno e resp.*, 1996, p. 255, che ha affermato il medesimo principio in una fattispecie in cui una minore aveva riportato gravi lesioni mentre si trovava alla guida di una vettura di una giostra autoscontro. Sulla distinzione in questione si veda altresì Martino, *Osservazioni sulla responsabilità civile nelle gare sciistiche*, in *Problemi giuridici di infortunistica sciatoria. Atti del Convegno di Cortina, 2-5 luglio 1975*, cit., p. 201, per il quale, anche nell'attività sciistica, "occorre distinguere la pericolosità considerata oggettivamente dalla pericolosità nella condotta dell'uomo, la quale può far diventare pericolosa qualunque attività, anche la più innocua, per specifiche negligenze, imprudenze, violazioni di norme regolamentari, ecc...".

il fatto che non verrebbero in linea di principio coinvolti terzi soggetti. In tale contesto, potrebbe quindi affermarsi che l'attività dello sciatore che provocasse un sinistro ad un altro atleta in gara, nella specie nello slalom parallelo, ovvero al personale ausiliario, non sarebbe qualificabile come pericolosa in virtù del mancato coinvolgimento di estranei alla gara stessa, nonché in forza della accettazione del relativo elevato rischio di lesioni da parte di ogni singolo gareggiante od ausiliario, mentre diversamente, lo spettatore inaspettatamente investito dallo sciatore in gara potrebbe più plausibilmente invocare, non il semplice art. 2043 c.c., con pieno onere probatorio a proprio carico, ma piuttosto l'art. 2050 c.c., che penalizzerebbe il gareggiante quanto all'onere probatorio. Con natura "cangiante" della responsabilità dello sciatore agonistico a seconda che il sinistro venga provocato ad un altro atleta in gara o ad un ausiliario (art. 2043 c.c.), od invece ad uno spettatore o comunque ad un estraneo (art. 2050 c.c.).

Tuttavia, anche quanto al profilo qui considerato, relativo allo sci agonistico, appare differente l'orientamento prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza, entrambe nel senso della pericolosità dello stesso, come sembra ritenere, sia pure in via incidentale, la decisione di legittimità più volte ricordata, che infatti, a riguardo, si esprime in termini di "attività per sua natura pericolosa" (32).

Quanto poi alla qualificazione come pericolosa dell'attività di organizzazione di una competizione sciistica, si ritiene indispensabile esaminare

32 Cass., 18.8.2011, n. 17343, cit. Nel senso dell'applicabilità dell'art. 2050 c.c. allo sci agonistico, precedentemente, App. Bologna, 26 febbraio 1972, in *Giur. it.*, 1973, I, 2, c. 964 ss.; si segnala peraltro, da ultimo, nel senso della non pericolosità della attività sciistica agonistica, Trib. Modena, 8 marzo 2012, in *Giurisprudenza locale*, Modena 2012. In dottrina, nel senso della natura pericolosa dello sci agonistico Albanesi, *Agonismo negli sport invernali e responsabilità*, cit., p. 3, per il quale nello sci agonistico "...si mira al primato, ossia a toccare i limiti delle umane possibilità nella esecuzione dei vari tipi di gare stabilite dai regolamenti tecnici delle Federazioni nazionale e internazionale"; Martino, *Osservazioni sulla responsabilità civile nelle gare sciistiche*, cit., p. 190 e p. 201, che, dopo aver richiamato la decisione di App. Bologna, 26 febbraio 1972, cit., nel senso dell'applicabilità dell'art. 2050 c.c. allo sci agonistico, segnala altresì che è opportuno al riguardo tenere presente le particolari caratteristiche di rischiosità di talune competizioni, quali il "Trofeo Mezzalama" o il "Chilometro lanciato". Per il criterio "empirico" circa la responsabilità dello sciatore agonistico, tenuto ex art. 2050 c.c. soltanto in caso di sinistro occorso ad uno spettatore, ed invece ex art. 2043 c.c. in caso di sinistro subito da uno sciatore in gara, che esuli rispetto al rischio accettato nella singola disciplina e dipenda da carenze organizzative, si richiama De Marzo, *Responsabilità dell'organizzatore e rischio sportivo*, in *Danno e resp.*, 1997, p. 455 ss., spec. p. 457, in nota a Cass., 20 febbraio 1997, n. 1564, cit

più da vicino, fra i vari criteri elaborati al fine di qualificare “pericolosa” un’attività, nella specie sportiva, quelli che appaiono più utili allo scopo.

Al riguardo, appare comunque opportuno richiamarsi al criterio generale, di carattere per così dire “naturalistico”, alla cui stregua, quando non vi sia una legge o un regolamento di pubblica sicurezza che specificamente definisca “pericolosa” un’attività, nella specie organizzativa di eventi sportivi, occorre avere riguardo alla pericolosità “intrinseca” dell’attività stessa o dei mezzi adoperati per il suo esercizio, tali cioè da rendere probabile e non soltanto possibile il verificarsi di eventi lesivi numerosi di lieve entità, ovvero di sinistri meno frequenti ma gravi; giudizio, cui sarebbe chiamato il giudice caso per caso, sulla base della specifica dimostrazione a carico dell’attore circa la pericolosità dell’attività – organizzativa – in discussione.

In tal senso, costituirebbero indici di riconoscibilità di tali caratteristiche la presenza di specifiche prescrizioni normative circa l’apprestamento di particolari misure di sicurezza, e la necessità di autorizzazioni amministrative per lo svolgimento della competizione sportiva.

Ulteriore criterio, che concorrerebbe con i precedenti agli effetti della valutazione di pericolosità, è quello, già accennato, del coinvolgimento di terzi estranei alla gara od all’attività sportiva rischiosa, che quindi le renderebbe in un certo senso meno controllabili; in base a tale principio, da un lato, non si configurerebbero tecnicamente come pericolosi eventi sportivi che secondo il criterio “naturalistico”, di cui sopra, ben potrebbero apparire come tali, quali un incontro di pugilato o di scherma e forse anche una gara motoristica “a circuito chiuso”, ma che in virtù del principio dell’accettazione del – elevato – rischio da parte dei gareggianti, dovrebbero preferibilmente considerarsi governati dal principio generale di cui all’art. 2043 c.c.; dall’altro, sarebbero invece da qualificare pericolose, con applicazione dell’art. 2050 c.c., le gare motoristiche aperte al pubblico transito (“a circuito aperto”) e la caccia sportiva, che vedrebbero infatti potenzialmente coinvolti nell’elevatissimo rischio di sinistri, soggetti estranei alla competizione.

Quanto ai criteri elaborati con specifico riguardo all’attività organizzativa di eventi sportivi, in origine ritenuta – come noto – di carattere “neutro”, diffuso appare l’orientamento che fa dipendere la pericolosità della stessa dalla natura, pericolosa o meno, dell’attività sportiva organizzata; di tal che,

si è affermata l'applicabilità dell'art. 2050 c.c., relativamente all'organizzazione di una gara di bob, ritenuto sport pericoloso, in cui la Suprema Corte ha ritenuto che l'organizzatore avesse esposto in concreto gli atleti ad un rischio superiore a quello dell'errore della condotta sportiva o a quello intrinseco al singolo sport, di per sé stesso pericoloso. L'aver quindi esposto gli atleti, a causa di carenze organizzative, ad un rischio di infortuni superiore a quello dagli stessi accettato nel singolo sport ad elevato rischio di lesioni, farebbe, in tale prospettiva, di per sé discendere l'applicazione dell'art. 2050 c.c. all'attività dell'organizzatore, in luogo dei principi generali di cui all'art. 2043 c.c. (33).

Ancora, analogamente a quanto sopra ipotizzato circa la natura "cangiante" della responsabilità dello sciatore agonistico, vi è chi afferma che l'organizzatore risponderebbe ex art. 2050 c.c. soltanto in caso di sinistro occorso ad uno spettatore, mentre si applicherebbe il regime ordinario di cui all'art. 2043 c.c. in caso di sinistro subito da uno sciatore in gara, che esuli rispetto al rischio accettato nella singola disciplina e dipenda da carenze organizzative (34). Invero, tale assunto è quello che appare più coerente con la nozione pacifica di pericolosità ex art. 2050 c.c., vale a dire l'intrinseca rischiosità dell'attività, considerata in se stessa o con riguardo ai mezzi utilizzati per il suo esercizio, di tal che l'organizzazione di eventi agonistici, nella specie sciistici, dovrebbe essere inquadrata nell'ambito di applicabilità dell'art. 2050 c.c., soltanto ove la stessa sia connotata da intrinseche e peculiari caratteristiche di specifica pericolosità, anche indipendenti dalle particolarità ed eventuali connotati di pericolosità del singolo sport della cui organizzazione si tratta (35). È infatti sulla base di tale principio, che si è affermata l'applicabilità dell'art. 2050 c.c. all'organizzatore di un incontro di calcio professionistico, ritenuta di per sé intrinsecamente pericolosa, in ragione della sua attitudine a muovere migliaia di spettatori da una città all'altra e ad occasionare, in particolare, fenomeni di violenza sportiva.

Cosicchè, occorre individuare se nell'organizzazione di gare di sci siano ravvisabili caratteristiche peculiari rispetto a quelle dell'attività sciistica

33 In tal senso, Cass., 13 febbraio 2009, n. 3528, in *Guida al dir.*, 2009, n. 12, p. 30, con nota di Sacchetti e in *Rass. dir. econ. sport*, 2010, p. 141, con nota di Stanca.

34 De Marzo, *Responsabilità dell'organizzatore e rischio sportivo*, cit. p. 457.

35 De Marzo, *Responsabilità dell'organizzatore e rischio sportivo*, cit. p. 457, oltre che nuovamente Pittalis, *La responsabilità contrattuale ed aquiliana dell'organizzatore di eventi sportivi*, cit., spec. p. 196.

esercitata da professionisti, che valgano a rendere la relativa attività organizzativa pericolosa di per sé.

Al riguardo, si evidenzia in dottrina che la presenza di lunghe e ripide discese sul mezzo nevoso, la tortuosità dei percorsi, l'elevata velocità, l'insidia propria degli sci, l'altezza dei trampolini di lancio nei salti, potenzierebbero la rischiosità dello sci agonistico sia per gli stessi atleti, che per gli spettatori che assistono ai bordi delle piste. Spia di ciò sarebbe la frequenza di incidenti molto gravi, dai quali sono funestate le gare, e che si verificano nonostante la predisposizione da parte degli organizzatori di tutte le misure preventive idonee, la cui necessità viepiù evidenzia la pericolosità delle gare di sci: recinzione delle piste di gara, battitura delle piste, esame continuo dello stato della neve con eliminazione dei tratti gelati, sospensione od interruzione delle gare quando lo stato dei luoghi non ne consenta la prosecuzione, inibizione dello stesso inizio delle gare quando la pericolosità è tale da non poter essere eliminata ⁽³⁶⁾.

Peraltro, come sopra evidenziato, le decisioni di merito confermate dalla Cass., n. 17343/2011, hanno accolto la domanda risarcitoria degli eredi dello sciatore deceduto nella gara di slalom gigante sulla base dei principi generali di cui all'art. 2043 c.c., invocati nella specie dagli attori ⁽³⁷⁾.

6. Conclusioni

Dalla esposizione compiuta emerge, conclusivamente, la seguente situazione in tema di attività sciistica e di organizzazione delle relative gare, secondo quello che appare l'orientamento prevalente: l'attività sciistica non sarebbe da ritenersi pericolosa per se stessa, ma unicamente in ragione di chi la pratica, con conseguente applicazione dell'art. 2043 c.c. in caso di sinistro; lo sci agonistico sarebbe invece attività sportiva pericolosa ex art. 2050 c.c., secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, anche – sia pure in via incidentale – di legittimità; l'organizzazione di una gara di sci, infine, non

36 Tamburrino, *Applicabilità della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose in materia di sinistri sciatori*, in *Problemi giuridici di infortunistica sciatoria. Atti del Convegno di Cortina, 2-5 luglio 1975*, cit., p. 250.

37 Si veda, in particolare, Trib. Trento, Sez. Dist. Cavalese, 3 marzo 2005, cit..

sarebbe di per sé attività pericolosa per la rara giurisprudenza che se ne è occupata, mentre lo sarebbe per la dottrina, in ragione della ritenuta presenza di intrinseche caratteristiche di pericolosità.

Con particolare riguardo a tale ultimo profilo, sembra peraltro preferibile a che scrive l'orientamento dottrinale che propende per la pericolosità, in quanto la posizione dell'organizzatore di una competizione sciistica non appare invero dissimile da quella dell'organizzazione di un incontro di calcio professionistico, in ragione delle caratteristiche delle rispettive attività organizzative, del tutto peculiari ove raffrontate con le relative attività sportive organizzate.

Peraltro, l'applicazione dell'art. 2050 c.c. all'attività dell'organizzatore di eventi sportivi in generale, per come interpretata da parte della giurisprudenza, porta ad addossare all'ipotetico danneggiante la più onerosa prova della specifica causa che abbia eventualmente spezzato il nesso causale fra l'attività organizzativa e l'evento lesivo verificatosi, e non più semplicemente, anche se rigorosamente, come imporrebbe la corretta applicazione dell'art. 2050 c.c., l'idoneità – secondo una valutazione *ex ante* – dei mezzi predisposti per l'allestimento e l'espletamento della gara: ne consegue che, in base a tali principi applicativi, verrà presumibilmente affermata la piena responsabilità dell'organizzatore per tutte le ipotesi di cause ignote⁽³⁸⁾.

38 La prospettiva qui caldeggiata si presterebbe in tal modo ad utili aperture nel senso della previsione della obbligatoria conclusione di apposite polizze assicurative a copertura del rischio di infortuni sulle piste da sci. In merito alla forzata applicazione dell'art. 2050 c.c. da parte della giurisprudenza, nel senso che l'organizzatore, per esimersi da responsabilità, dovrebbe addirittura provare – secondo un giudizio *ex post* e non *ex ante* come dovrebbe invece comportare la corretta applicazione dell'art. 2050 c.c. - il caso fortuito, restando quindi a suo carico le cause ignote, si vedano: Trib. Milano, 12 novembre 1992, in *Riv. dir. sport.*, 1993, p. 499, che ha affermato la responsabilità di una associazione che gestiva un circolo sportivo di *squash*, che, durante un incontro ufficiale ivi ospitato, pur avendo rispettato tutte le prescrizioni regolamentari in tema di sicurezza, non aveva previsto che un colpo anomalo avrebbe potuto scavalcare le protezioni e colpire gli spettatori; Trib. Roma 5 febbraio 1992, n. 1393, in *Riv. dir. sport.*, 1992, p. 90, con nota di Bellantuono, che ha affermato la concorrente responsabilità della società di calcio organizzatrice per le lesioni riportate da uno spettatore in seguito alla caduta dovuta alla presenza sulle gradinate di frammenti di vetro e di altri rifiuti. Ancora, si vedano al riguardo, Cass., 31 gennaio 1966, n. 363, in *Riv. dir. sport.*, 1967, p. 112, che ha confermato App. Firenze, 3 aprile 1963, in *Riv. dir. sport.*, 1964, p. 235, in un caso risalente, in cui, durante la partita Fiorentina - Juventus, si era verificato il cedimento di 12 metri di balaustra dello stadio di Firenze, a causa della pressione della folla dei tifosi, molti dei quali precipitarono sugli spettatori che si trovavano nel *parterre*, con ferimento di 139 persone; furono convenuti in giudizio sia il Comune di Firenze, quale proprietario dello stadio, sia l'Associazione Calcio

Si assiste pertanto ad uno spostamento di attenzione, dalla condotta pretendibile dall'organizzatore, anche in linea con quanto espressamente previsto dall'art. 2050 c.c., alla valorizzazione massima del nesso causale, ritenendosi infatti che l'organizzatore sia tenuto a rispondere, ogniqualvolta non dimostri la specifica causa, straordinaria ed imprevedibile, che abbia da sé determinato l'evento lesivo³⁹). Il tutto, in una prospettiva che muta l'astratto giudizio di prevedibilità *ex ante*, che ragionevolmente potrebbe e quindi dovrebbe porsi a carico dell'organizzatore, nella pretesa ad una valutazione, da parte del medesimo, della prevedibilità in concreto, *ex post*, dell'evento lesivo, come tale, oltre che del tutto irragionevole, eccessivamente gravosa per l'organizzatore, di fatto tenuto pressoché all'"impossibile".

Fiorentina, quale organizzatrice dell'incontro. La Corte d'Appello di Firenze, nonostante avesse rilevato un vizio di costruzione della balaustra e quindi l'astratta applicabilità al Comune dell'art. 2053 c.c., in tema di rovina di edificio, addossò interamente la responsabilità all'Associazione Calcio Fiorentina, alla quale imputò di aver provocato un sovraffollamento dello stadio, ritenuto unica causa del sinistro.

Anche la sopra richiamata Cass., 13 febbraio 2009, n. 3528, cit., che si è espressa riguardo ad una competizione di bob, affermando che la relativa attività di predisposizione del campo di gara configura attività pericolosa *ex art.* 2050 c.c. se espone gli atleti a rischi maggiori rispetto a quello consentito nel singolo sport, può essere qui annoverata quale esempio del rigore con il quale la giurisprudenza fa applicazione dell'art. 2050 c.c.. Ed infatti, nel caso specifico, l'atleta era finito, a causa di un'errata manovra, contro la staccionata di legno che conteneva la pista e l'urto del casco aveva fatto staccare una scheggia di legno, la quale aveva ferito gravemente al viso l'atleta, poi caduto in coma. La Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d'Appello, la quale non aveva verificato in concreto, e quindi secondo un giudizio di probabilità *ex post* e non *ex ante*, se l'attività di predisposizione del campo di gara (mediante l'adozione di tavole di legno di contenimento della pista) non avesse aumentato la rischiosità dell'evento oltre quella consentita nella specifica attività sportiva. Nessuna indicazione è stata invece data dalla Suprema Corte circa la necessità di valutare se il materiale utilizzato per il casco fosse idoneo a preservare il capo dell'atleta e se lo sbandamento del veicolo avesse contribuito in maniera determinante al sinistro.

- 39 Nel senso della riscontrata valorizzazione giurisprudenziale del nesso causale e della prova del caso fortuito, a discapito della rilevanza della condotta organizzativa tenuta, STANCA, *Natura della responsabilità dell'organizzatore di gare sportive*, cit., p. 150 ss.. Sempre sotto il profilo del rigore con il quale la giurisprudenza suole – forzatamente – interpretare a carico dell'organizzatore di eventi sportivi la prova liberatoria prevista dall'art. 2050 c.c., si richiama Facci, *La responsabilità civile nello sport*, cit., p. 651, che riferisce di come sia stata ritenuta responsabile *ex art.* 2050 c.c., una società sportiva di calcio professionistico, che aveva organizzato la manifestazione, per il danno patito da uno spettatore colpito da un oggetto contundente (moneta), scagliato da un terzo rimasto ignoto, situato in un settore diverso; nella specie, l'A. ricorda che fu respinta la tesi difensiva della società convenuta che invocava sia il fatto del terzo sia l'impossibilità di impedire l'introduzione di monete, che potevano, poi, essere scagliate da un settore all'altro. Ancora, sempre sulla tematica considerata, ed a commento della già richiamata Cass., 13 febbraio 2009, n. 3528, in tema di gara di bob, si richiamano altresì Cerbara, *Natura dell'attività di predisposizione del campo di gara*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2009, p. 111 ss.; Sesti, *Attività di organizzazione di un evento sportivo: l'inefficacia dell'accettazione del rischio da parte dell'atleta*, in *Resp. civ. prev.*, 2009, p. 1555 ss..

In via conclusiva, può così osservarsi come appaia condivisibile ed auspicabile una impostazione che riconduca la responsabilità dell'organizzatore di eventi sportivi, indipendentemente dalla fonte prescelta, vale a dire l'art. 1218 c.c., ovvero il titolo extracontrattuale della stessa, ad una valutazione particolarmente rigorosa in merito alla idoneità delle misure apprestate dall'organizzatore per lo svolgimento della competizione in condizioni di regolarità e sicurezza; idoneità che quindi dovrebbe essere valutata, secondo un criterio pur sempre *ex ante*, sia in negativo, con riferimento alla mancata violazione di disposizioni specifiche o generiche relative all'organizzazione stessa, sia soprattutto in positivo, onerando l'ipotetico danneggiante della prova di aver adottato in concreto tutti gli accorgimenti idonei a prevenire il sinistro con specifico riguardo alle concrete caratteristiche – soprattutto tecniche – della singola competizione sportiva.

Una riflessione di contesto – la legge della Provincia autonoma di Bolzano sulle aree sciabili attrezzate

Luca Bizzarri

Provincia autonoma Bolzano

Abstract

Il contributo contiene una riflessione sulla legge approvata nel 2010 dalla Provincia autonoma di Bolzano avente ad oggetto il regolamento territoriale delle aree sciabili attrezzate, la cui definizione in termini normativi risulta essere in linea con la nozione contenuta nella legge nazionale su materia analoga. Data la particolarità dell'ente territoriale, in Alto Adige vigeva da molto tempo una normativa specifica rispetto alle piste da sci che – tuttavia – non teneva in giusta considerazione l'aspetto legato alla responsabilità dei soggetti coinvolti. La massificazione dello sport su sci, con le connesse responsabilità in caso di sinistro, ha indotto il legislatore nazionale e quello locale a un ripensamento della cornice normativa a supporto dell'attività sciistica. Pertanto la riflessione qui proposta si pone l'obiettivo di valutare, a partire dall'oggetto della normativa provinciale, anche e con particolare attenzione i profili di responsabilità civile cui incorrono i soggetti destinatari del provvedimento. Nel fare ciò il contributo prende in dovuta considerazione le più recenti posizioni sviluppate sulla tematica dalla dottrina, oltre che dalla prassi applicativa nazionale e locale, che hanno reso, come è noto, più onerosa la posizione del gestore delle aree sciabili attrezzate nei confronti dell'utenza vincolando gli obblighi del primo a un accordo avente natura contrattuale. Inoltre, come nella legge locale precedente, anche la norma provinciale sulle aree sciabili in vigore dedica parte del proprio articolato alla costituzione del diritto reale di godimento di servitù sul fondo per l'apprestamento dell'area con le questioni di legittimità costituzionale risolte dalla giurisprudenza amministrativa. Chiude la riflessione sul contesto altoatesino una breve considerazione sulla prospettiva transfrontaliera della legge provinciale con un occhio di

riguardo alla situazione della vicina Austria e all'influenza che il giudice austriaco riconosce alle regole di comportamento degli utenti che a livello internazionale sono state redatte in materia sciistica.

1. In origine fu la legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6

Come suggerito dal titolo, il presente contributo ha lo scopo di calare nel contesto provinciale dell'Alto Adige/Südtirol considerazioni più puntuali sul tema della responsabilità sciistica e in maniera più organica entrare nel dettaglio delle disposizioni contenute nella recente legge provinciale sull'ordinamento delle aree sciabili attrezzate¹. Il regolamento in questione riveste particolare rilevanza nella propria applicazione alla luce del massiccio flusso turistico invernale che ad ogni stagione interessa il territorio provinciale e che è sempre più caratterizzato dalla presenza di turisti provenienti dall'estero. I numeri ci confermano che per la Provincia di Bolzano transita ogni stagione invernale un alto numero di turisti² e ciò rappresenta senza dubbio per l'ente locale un fenomeno di grande rilevanza che ha alimentato nel corso degli anni una riflessione attorno a una regolamentazione specifica sul tema.

A livello nazionale vige già da qualche anno una normativa specifica sulla materia³, che costituisce la norma quadro sul cui solco le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano furono tenute ad adeguare le proprie normative di riferimento⁴. In realtà in Provincia autonoma di Bolzano vigeva sin dai primi anni ottanta apposita normativa dal titolo «Ordinamento piste da sci»⁵.

Quanto mai lontana dall'includere una nozione così completa come quella che vedremo caratterizzare il nuovo dettato normativo di 'area sciabile

1 Legge provinciale del 23 novembre 2010, n. 14.

2 Cfr. *Resoconto integrale della seduta del Consiglio provinciale* n. 74 del 11 novembre 2010, 16.

3 Legge del 24 dicembre 2003, n. 363 «*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*».

4 Ai sensi dell'art. 22 della L. 363/2003.

5 L.P. 26 febbraio 1981, n. 6 pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige il 31 marzo 1981, n. 17 e abrogata dall'attuale legge provinciale sulle aree sciabili attrezzate.

attrezzata', la legge provinciale dei primi anni ottanta recepiva – in anticipo rispetto ai tempi della legge nazionale – la normativa UNI sulla segnaletica specifica per piste da sci⁶ tracciando in questo modo e sulla scorta di queste precise indicazioni i requisiti delle aree sciabili volti a garantire le migliori condizioni di circolazione e di sicurezza per gli sciatori⁷. A questo fine la precedente versione della legge provinciale prescriveva specifica segnaletica utile ad assicurare le migliori condizioni di circolazione e di sicurezza delle piste, le quali dovevano, ad ogni modo, essere situate in zone non soggette al pericolo di frane e valanghe e risultare idonee sotto l'aspetto idrogeologico⁸. Una volta garantita la sicurezza naturale della zona e rilasciato il benessere da parte dell'amministrazione provinciale (art. 7), poteva essere apprestata una servitù di pista su richiesta degli interessati a fronte del pagamento al proprietario del suolo di un'indennità, unica per tutto il periodo di godimento del diritto reale e che doveva tener conto della diminuzione di valore che a seguito della servitù subivano lo stesso suolo e gli eventuali fabbricati ivi presenti. Al proprietario spettava anche il risarcimento dei danni prodotti durante l'apprestamento delle aree e quelli derivanti dalle necessarie occupazioni temporanee⁹.

Il passato ordinamento delle piste da sci era molto concentrato sull'aspetto oggettivo della legge poiché molti articoli erano stati dedicati alla costruzione e all'organizzazione della pista da sci. Di conseguenza l'ambito soggettivo, ovvero quello dedicato alla regolamentazione dei comportamenti dei soggetti destinatari della legge, veniva notevolmente ridotto a pochi articoli volti per lo più a imporre al titolare della pista un generico obbligo di manutenzione che si concretizzava nel mantenimento delle caratteristiche e dei requisiti tecnici della pista¹⁰, salvo poi introdurre un articolo nel

6 Art. 1, co. 2 e art. 2, co. 2 e 3 del D.P.G.P 26 agosto 1982, n. 16. Inoltre con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 dicembre 2005 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2005) si è provveduto a raccogliere (allegato 1) tutte le norme tecniche UNI riguardanti la segnaletica da predisporre nelle aree sciabili attrezzate e in particolare la «segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini» UNI 8132, UNI 8133, UNI 8134, UNI 8135, UNI 8136, UNI 10869 e UNI 8137 relativa alla «segnaletica specifica per piste da sci».

7 Art. 2, co. 1 della L.P. 6/1981.

8 Art. 2, co. 3 della L.P. 6/1981.

9 Art. 9, co. 5 della L.P. 6/1981.

10 Art. 18, co. 1 della L.P. 6/1981.

successivo regolamento di esecuzione contenente indicazioni puntuali sugli obblighi dei titolari nel merito della pista¹¹. Sul fronte del comportamento degli utenti la legge prevedeva una clausola dalla portata altrettanto generale in cui si leggeva che lo sciatore era tenuto ad un comportamento tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui o a provocare danno a persone e cose e ancora ad adeguare la propria andatura alle proprie capacità, alle condizioni del terreno, alla visibilità, allo stato di innevamento, nonché alle prescrizioni imposte dalla segnaletica¹². In sintesi le prescrizioni normative a carico del titolare e degli sciatori si limitavano a indicazioni generali o clausole non specifiche in grado di delegare soggetti terzi a valutazioni più puntuali e legate ai casi di giudizio. Come vedremo di seguito l'opzione scelta dalla legge nazionale e dalla nuova legge provinciale percorre una direzione opposta poiché decide di includere in maniera puntuale gli obblighi tipici prescritti in capo al titolare della pista (gestore) e allo sciatore (utente) tralasciando, peraltro, con riferimento alla natura della responsabilità di includere nel testo di legge una definizione univoca e certa¹³.

2. Ordinamento (provinciale) delle aree sciabili attrezzate

L'entrata in vigore a livello nazionale della disciplina sulle aree sciabili attrezzate offre lo spunto agli amministratori locali di riformare e, al contempo, adeguare la normativa provinciale alle nuove disposizioni statali contenute nella legge quadro. La legge provinciale del 1981 offriva del resto, come abbiamo visto, una disciplina alquanto generica sul funzionamento e sulla gestione delle piste da sci, lontana dall'elaborazione portata avanti dalla normativa nazionale del 2003 che più puntualmente detta doveri e obblighi in capo al gestore e agli utenti delle piste da sci.

La nuova legge provinciale, che include una rinnovata disciplina organica in

11 Art. 5 del D.P.G.P 26 agosto 1982, n. 16.

12 Art. 20 della L.P. 6/1981.

13 Tant'è che sul punto c'è chi parla di "occasione perduta" in S. Caterbi, *La responsabilità nella gestione delle aree sciabili attrezzate*, in *Resp. civ. e prev.* (2008), 1047.

materia di aree sciabili attrezzate e che nel farlo tiene in grande considerazione la normativa nazionale di riferimento, viene emanata il 23 novembre 2010, n. 14¹⁴. Il fatto che la normativa provinciale ricalchi a tratti, e in maniera quanto più fedele, la struttura della legge nazionale non è considerazione così scontata dal momento che sulla materia oggetto della legge in questione la Provincia autonoma di Bolzano detiene potestà esclusiva di emanare norme legislative¹⁵ ai sensi dello vigente Statuto di autonomia in vigore. Sarà al tal proposito proprio il competente Assessore provinciale al turismo e promotore del disegno di legge, Hans Berger, a ricordare in occasione della relazione introduttiva della seduta del Consiglio provinciale che «la Provincia autonoma di Bolzano ha sì la competenza in materia, ma se non ne fa uso, approvando quindi una legge provinciale, allora deve applicare la normativa statale attualmente in vigore. In merito alla regolamentazione della sicurezza delle piste da sci, è stato chiarito con il Ministero che l'Alto Adige è in diretta concorrenza con le vicine regioni sciistiche del Tirolo (in cui non esistono espresse disposizioni in materia di sicurezza) e che quindi non tutte le norme statali potranno essere recepite nella legge provinciale, ma si cercherà di creare un sistema univoco con il Trentino, vista anche la contiguità delle regioni sciistiche»¹⁶.

D'altro canto sempre da un'attenta lettura delle dichiarazioni che hanno accompagnato la discussione del disegno di legge si evince che il fine perseguito con la riforma della normativa provinciale sulle aree sciabili attrezzate si realizza nella creazione di una disciplina in grado di porsi a metà fra «i due estremi della regolamentazione o della liberalizzazione eccessiva» e capace allo stesso tempo di definire «nelle disposizioni di comportamento, principalmente regole di buon senso»¹⁷. Il fenomeno della sovrapproduzione di regole, che emerge incidentalmente nel corso della discussione sulla legge provinciale delle aree sciabili attrezzate, è stata

14 Pubblicata nel B.U. 30 novembre 2010, n. 48.

15 V. art. 8, n. 20 del D.P.R. del 31 agosto 1972, n. 670 che riconosce alle Province autonome di Trento e di Bolzano potestà di emanazione di norme legislative in materia di turismo e industria alberghiera in armonia con quanto riconosciuto dagli articoli 116 e 117 della Costituzione italiana che delegano a Statuti speciali la regolamentazione di forme e condizioni particolari di autonomia concernenti esclusivamente le materie di c.d. legislazione concorrente (art. 117, co. 3 Cost.).

16 *Resoconto integrale della seduta del Consiglio provinciale* n. 74 del 11 novembre 2010, 14.

17 Ivi, 15.

affrontato con un approccio quanto mai formalistico della tutela dell'individuo poiché si è sostenuto in aula che le condizioni di sicurezza nell'esercizio dell'attività sciistica del singolo verrebbero garantite dalla vigenza di regole prescrittive, cui soggiacciono coloro che si muovono sulle piste da sci attrezzate per l'uso e come così facendo si riesca più agevolmente a individuare le responsabilità sottese¹⁸.

Dicevamo che rispetto alla legge nazionale la legge provinciale presenta una struttura simile, ma certamente più complessa. Dal punto di vista strutturale, infatti, mentre la normativa nazionale si compone di quattro capi, il cui centro è rappresentato in buona sostanza dalla disciplina sulla gestione delle aree (capo II) e sulle norme di comportamento dell'utenza delle aree medesime (capo III), la legge provinciale 14/2010 è suddivisa in otto titoli. L'articolato contiene, oltre alle fondamentali disposizioni riguardante il gestore (titolo IV) e il comportamento degli utenti (titolo V), anche importanti disposizioni sui permessi necessari per l'apprestamento delle aree sciabili attrezzate (titolo II) e della loro predisposizione (titolo III) e le prescrizioni sulla costituzione della servitù di area sciabile (titolo VI), oltre a una lista puntuale delle sanzioni amministrative da elevare in caso di violazione delle disposizioni contenute nella legge (titolo VII). Chiude il testo della legge il titolo sulle disposizioni finali volte ad abrogare la passata legge provinciale e a definire i contenuti del regolamento di esecuzione che la Giunta provinciale è tenuta ad emanare e che ad oggi non è stato ancora discusso dall'organo esecutivo provinciale.

3. L'ambito oggettivo di applicazione

Abbiamo già rilevato che la normativa provinciale ha recepito nei suoi tratti fondamentali i principi contenuti nella legge nazionale. In tal senso l'ambito oggettivo, ovvero l'oggetto nei cui confronti valgono le disposizioni contenute nella legge provinciale, viene definito con l'introduzione della nozione di 'area sciabile attrezzata'. L'art. 2, comma 1 della L.P. 14/2010 recita, appunto, che ci si trova in presenza di area sciabile attrezzata in tutti i

¹⁸ Così sul punto la posizione espressa da Unterberger, in *Resoconto*, cit., 22 e ss.

casi in cui vi sia una superficie innevata, in modo naturale o artificiale, che sia aperta al pubblico e riservata abitualmente alla pratica dello sci nei termini cui si appresta a specificare il successivo comma (i cc.dd. componenti dell'area). Compongono l'area sciabile attrezzata in prima battuta le piste da sci riservate alla circolazione di chi utilizza sci, *snowboard* o attrezzi simili (utenza) fatta eccezione per le piste da fondo e da slittino, che vengono escluse con espressa previsione dall'applicazione della legge in questione¹⁹. Rispetto alla precedente normativa provinciale l'ambito oggettivo di applicazione è stato quanto mai esteso nella nuova formulazione poiché, così come succede a livello nazionale, vengono inclusi nella definizione di area sciabile attrezzata anche gli impianti di risalita a fune (lett. b), gli impianti d'innevamento ad eccezione delle infrastrutture tecniche e delle condutture di alimentazione (lett. c), le infrastrutture ricreative riservate ai bambini servite o meno da impianti di risalita (lett. d), gli spazi riservati alla pratica delle evoluzioni acrobatiche con lo sci o con lo *snowboard* (lett. e), le aree riservate agli allenamenti e alle gare (lett. f) e anche le aree non preparate riservate alla pratica dello sci (lett. g).

Una volta che i contenuti dell'area sciabile attrezzata vengono definiti, la normativa provinciale elenca in maniera puntuale le caratteristiche tecnico-funzionali generali e specifiche che devono venire approntate nella gestione degli spazi per garantire la sicurezza degli utenti. A tal proposito il regolamento di esecuzione della normativa precedente – in assenza di una nozione unitaria di ambito oggettivo – aveva provveduto a distinguere la nozione di 'pista da sci' da quella di 'itinerario sciistico', definendo quest'ultimo come percorso destinato alla discesa con sci normalmente accessibile, segnato, non preparato né controllato ma protetto secondo ragionevoli previsioni solo contro il pericolo di valanghe, mentre la pista da sci costituiva un «tracciato idoneo appositamente destinato alla discesa con sci, normalmente accessibile, preparato, segnato, controllato e protetto secondo ragionevoli previsioni da pericoli atipici, in particolare dal pericolo di valanghe»²⁰. Il suddetto regolamento aveva omissso di definire cosa fosse da intendersi per "pericolo atipico" prescrivendo, tuttavia, i criteri minimi

19 Ai sensi dell'art. 2, co. 3 della L.P. 14/2010.

20 Art. 1, co. 1, del D.P.G.P 16/1982.

necessari da seguire per evitare il verificarsi di valanghe e con lo stesso spirito nella nuova normativa provinciale l'assenza del pericolo di frane e valanghe torna ad essere prevalente nei requisiti necessari per l'apprestamento delle piste da sci, che dovranno essere ad ogni modo previste «in zone protette o vigilate per scongiurare tali pericoli, e risultare idonee sotto l'aspetto idrogeologico»²¹. Ancora, nel merito delle caratteristiche tecniche delle piste da sci, oltre alle indicazioni prescrittive sulla larghezza e sulla pendenza del tracciato necessarie per lo scorrimento dell'utenza²², la legge aggiunge che sul tracciato non potranno sussistere ostacoli atipici²³, in grado di costituire pericolo al transito degli utenti e qualora vi fossero e non potessero essere rimossi, allora questi dovranno essere opportunamente segnalati e forniti di idonee protezioni²⁴. Dopo aver elencato le caratteristiche generali di sicurezza geologica (assenza del pericolo di frane e valanghe) e di sicurezza strutturale (assenza di ostacoli atipici o loro adeguata segnalazione e presenza di adeguata larghezza e pendenza), la legge elenca una serie di prescrizioni specifiche volte a garantire la sicurezza dell'utente per mezzo di adeguata delimitazione e segnalazione con lo scopo di «rendere chiaramente visibile il tracciato e il confine tra area sciabile attrezzata e area non attrezzata, anche in condizioni di scarsa visibilità»²⁵. Gli elementi naturali o artificiali (come ad esempio la tecnica della palinatura)²⁶, che la legge prescrive debbano essere utilizzati per operare la delimitazione della pista, recepiscono i criteri che sono stati individuati a livello internazionale dalla vigente normativa UNI e che, come abbiamo avuto modo di vedere, già la precedente normativa provinciale aveva preso a riferimento per l'analoga questione sulla delimitazione delle piste da sci²⁷. Un ruolo di primo piano viene riconosciuto all'approntamento della

21 Art. 7, co. 1, della L.P. 14/2010.

22 Art. 7, co. 3, della L.P. 14/2010.

23 Per 'atipici' devono intendersi «gli ostacoli non previsti in natura, come ad esempio i pali della luce, gli idranti o un cannone per l'innevamento artificiale», così Unterberger, in *Resoconto, cit.*, 12.

24 Art. 7, co. 2, della L.P. 14/2010.

25 Così in art. 9, co. 1, della L.P. 14/2010.

26 L'eccezione all'uso degli 'elementi artificiali' per la delimitazione della pista si ha nei seguenti casi: (a) la pista è delimitata da elementi naturali, (b) qualora sulla pista siano presenti altri elementi di sicurezza, purché ben visibili e collocati in aderenza al bordo della pista e (c) nei tratti di confluenza o raccordo della pista (art. 9, co. 4, della L.P. 14/2010).

27 In tal senso cfr. *supra* nota 6.

segnaletica dell'area ovvero l'indicazione scritta su adeguati supporti di quelle informazioni ritenute essenziali al funzionamento e all'uso degli impianti e delle piste da sci. Su questo punto la legge prevede che debba essere predisposto e ben visibile un pannello contenente gli elementi utili quali la denominazione, il grado di difficoltà e l'agibilità delle piste oltre all'orario di apertura e chiusura degli impianti, l'ora di effettuazione dell'ultimo controllo da parte del servizio piste e gli orari abitualmente previsti per la battitura e la manutenzione della pista con mezzi meccanici o altri dispositivi tecnici²⁸. A fronte delle caratteristiche proprie della Provincia autonoma di Bolzano è appena il caso di riportare il contenuto della discussione tenutasi in Consiglio provinciale nel corso del dibattito sul disegno di legge e in particolare la parte concernente l'uso della lingua da utilizzare in conformità dell'articolo sulla segnaletica. Sul punto, infatti, era stato presentato un emendamento finalizzato a inserire in legge l'obbligo di indicare le informazioni «almeno nelle due lingue ufficiali della Provincia di Bolzano avendo riguardo all'uso su di una base di parità della lingua ladina nei comprensori sciistici delle Valli Gardena e Badia»²⁹. In questo modo si intendeva ribadire il principio del bilinguismo, l'applicazione del quale in Alto Adige/Südtirol è garantito da apposito Statuto di autonomia, ma esclusivamente per quel che riguarda le indicazioni apposte dall'ente pubblico, mentre per i gestori privati, come nel caso dei gestori delle aree sciabili attrezzate, tale obbligo non sussiste. Nelle intenzioni dei proponenti del suddetto emendamento così facendo verrebbero tutelati l'applicazione del principio del bilinguismo, anche «l'interesse del gestore ad avvicinare gli utenti e quindi invogliarli attraverso indicazioni che siano facilmente comprensibili»³⁰. Nel corso della discussione i consiglieri proponenti e l'esponente della Giunta raggiungono un accordo che porta al ritiro degli emendamenti accompagnato da una considerazione sul punto formulata dall'Assessore Hans Berger, il quale afferma che essendo il gestore un concessionario pubblico avrà tutto l'interesse a garantire un'informazione bilingue e quanto più aperta all'esigenza di un turismo sempre più internazionale³¹.

28 Art. 10, co. 2, della L.P. 14/2010.

29 Emendamento n. 2 all'art. 10 dei consiglieri Urzi e vezzali, in *Resoconto, cit.*, 62.

30 Ivi, 63.

31 *Ibidem.*

Per concludere la parte relativa alle caratteristiche specifiche prescritte a carico delle aree sciabili attrezzate rileva il contenuto dell'articolo sulla classificazione del grado di difficoltà delle piste, che delega completamente la ripartizione al successivo intervento della Giunta per mezzo del regolamento di esecuzione. Nel vecchio regolamento si ritrova a questo proposito una chiara indicazione sul merito: le piste da sci sono suddivise in piste facili (segnate in blu), se la loro pendenza longitudinale e trasversale non supera il 25% con l'eccezione di brevi tratti in zone non delimitate, in piste di media difficoltà (segnate in rosso), se la stessa pendenza non supera il 40% con la medesima eccezione e in piste difficili (segnate in nero) in tutti in casi in cui la pendenza supera i livelli delle piste segnate in rosso³². Gli itinerari sciistici sono segnati in arancione e non vengono suddivisi secondo gradi di difficoltà. Le piste di trasferimento non devono superare di norma una pendenza del 10%, ad eccezione dei brevi tratti³³.

4. L'ambito soggettivo di applicazione

4.1 La gestione delle aree sciabili attrezzate

L'aspetto sin qui analizzato ha riguardato l'ambito oggettivo dell'applicazione della legge provinciale che è, tuttavia, prodromico al discorso sull'ambito soggettivo di applicazione, concernente coloro che sono destinatari dell'intervento normativo in oggetto. Il punto è di estremo interesse poiché fa emergere, anche a livello locale, l'aspetto fortemente innovativo che si aveva avuto modo di riscontrare codificato nella legge nazionale e che, sottolineato dalla maggior parte della dottrina all'entrata in vigore della legge, consisteva nell'effetto unificante che l'elencazione dei caratteri della nozione di area sciabile attrezzata ha sul gestore dell'area stessa. Aveva, infatti, destato forte interesse la coincidenza soggettiva che nel 2003 il legislatore nazionale aveva operato fra il concessionario dell'impianto di risalita e l'esercente della pista da discesa³⁴, che venivano riconosciuti unitariamente nella figura del gestore

32 art. 2, co. 1, del D.P.G.P. 16/1982.

33 *Ibidem*.

34 E. Ballardini, *La legge n. 363/2003 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali*, in U. Izzo e G. Pascuzzi (a cura di), *La responsabilità sciistica – Analisi giurisprudenziale e prospettive della comparazione*, Torino, 2006, 10.

dell'area sciabile attrezzata nei cui confronti la legge nazionale prescrive l'obbligo «della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste»³⁵. La sintesi di questi due aspetti nella figura del gestore celebra un atteggiamento certamente già presente e formalizzato nelle diverse normative di carattere regionale e provinciale sulla materia³⁶ e al contempo estende, senza fraintendimento alcuno, l'ambito di responsabilità del gestore anche alla fase di discesa³⁷.

Prima di addentrarci nell'effetto che questa congruenza soggettiva ha, di fatto, esercitato in tema di responsabilità del gestore, grazie soprattutto all'intervento sulla questione della prassi applicativa, conviene di certo osservare chi sono e come vengono tratteggiati i soggetti destinatari della normativa provinciale. In tal senso rileva dapprima l'articolo 3 che offre una nozione ampia di gestore poiché si tratta in prima istanza di colui che riceve l'«autorizzazione all'esercizio delle infrastrutture» di cui si diceva poc'anzi e che compongono le aree sciabili attrezzate, ma ci troviamo in presenza di gestore, altresì, in tutti i casi di coloro che «per contratto, ricoprono tale qualifica»³⁸. Dalla parte opposta la legge definisce, in maniera pressoché univoca, utente colui che accede alle aree sciabili attrezzate «equipaggiato di sci, *snowboard* o attrezzi similari»³⁹.

Abbiamo già avuto modo di vedere come nella nozione di area sciabile attrezzata rientrino sia la pista da sci che gli impianti a fune con servizio sciistico⁴⁰ e come questo aspetto influenzi tutta la disciplina contenuta nel titolo IV della legge provinciale. Propedeutico all'esercizio della gestione dell'area è innanzitutto la stipula, prima dell'apertura delle aree destinate allo sci, di un contratto di assicurazione di responsabilità civile idoneo a coprire i danni che possono essere prodotti agli utenti e ai terzi per fatti imputabili all'azione del gestore nell'uso delle aree sciabili attrezzate e che al contempo esoneri il proprietario tavolare del fondo da qualsiasi

35 Così come in art. 3, co. 1 della L. 363/2003.

36 Così come riportato in R. Campione, *Attività sciistica e responsabilità civile*, Bologna, 2009, 16.

37 Ivi, 17.

38 V. art. 3 della L.P. 14/2010.

39 V. art. 4 della L.P. 14/2010.

40 Così come prevede l'art. 2, co. 2, della L.P. 14/2010.

responsabilità che possa occorrere nell'area⁴¹. L'onere della stipulazione del contratto di assicurazione a carico del gestore è stata fortemente sostenuta durante la discussione sulla proposta di legge in Consiglio provinciale da parte dell'esecutivo in risposta a coloro che proponevano, invece, di adottare il sistema in uso presso altre regioni italiane⁴² dove l'obbligo alla stipula dell'assicurazione grava in capo all'utenza⁴³. L'obbligo assicurativo gravante sul gestore prevale in fase di discussione consigliare nel corso della quale viene anche delegata la Giunta di stabilire, in concerto con l'associazione dei gestori degli impianti di risalita e delle piste da sci maggiormente rappresentativa, la misura minima di copertura del contratto di assicurazione. In maniera analoga alla normativa nazionale⁴⁴, anche la legge provinciale prevede la sanzione amministrativa pecuniaria più alta fra le sanzioni prescritte in tema di responsabilità sciistica, consistente nel pagamento di una somma che va da un minimo di 20.000 euro ad un massimo di 200.000 euro⁴⁵.

Come è evidente gli effetti derivanti dagli obblighi contenenti le caratteristiche tecniche dell'area sciabile ricadono direttamente sul gestore che ha, quindi, il dovere di: (a) provvedere alla preparazione e alla manutenzione delle piste, (b) provvedere alla classificazione e alla protezione delle piste e

41 art. 11, co. 1, della L.P. 14/2010.

42 Come, ad esempio, si è mosso il legislatore della vicina Provincia autonoma di Trento che con legge provinciale del 21 aprile 1987, n. 7 «*Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci*», ed esecutivamente con successivo art. 30 *quinques* del Regolamento contenuto nel D.P.G.P. del 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg., ha prescritto l'obbligo in capo al titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista di mettere a disposizione degli utenti, presso i punti vendita dei titoli di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o a cose (comma 1). La polizza deve, inoltre, indicare il nominativo della compagnia di assicurazione, l'eventuale società di distribuzione e gestione dei sinistri, nonché il relativo costo di acquisto (comma 2). Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle piste è tenuto a fornire le necessarie informazioni in ordine all'acquisto della polizza assicurativa con avvisi al pubblico presso i punti di vendita dei titoli di transito e presso le principali stazioni di valle degli impianti (comma 3). Il titolare dell'autorizzazione deve tenere a disposizione il testo integrale della polizza con le condizioni generali e particolari del contratto per consentirne agli utenti interessati la visione. Il titolare medesimo deve inviare copia del testo della polizza al servizio provinciale competente in materia di turismo (comma 4).

43 Berger in risposta all'emendamento del consigliere Vezzali, in *Resoconto, cit.*, 26. Secondo l'esponente della Giunta, l'obbligo di stipula del contratto di assicurazione in capo al gestore dovrebbe consentire di coprire anche i costi di trasporto a valle di utenti incidentati tramite il soccorso in elicottero.

44 Art. 4, co. 2, della L. 363/2003.

45 Ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. f) della L.P. 14/2010.

di predisporre e collocare la segnaletica prescritta, (c) istituire un servizio di informazione sulle condizioni meteorologiche e sul pericolo valanghe, nonché sulla norme di comportamento dell'utente, (d) garantire un adeguato servizio piste e di soccorso e, infine, (e) mettere a disposizione a titolo gratuito delle competenti Ripartizioni provinciali (Turismo e Trasporti funiviari) spazi e tabelloni idonei per la diffusione al pubblico delle campagne di informazione e sensibilizzazione per gli utenti delle piste e per i giovani con lo scopo di diffondere la cultura della sicurezza in montagna e la conoscenza delle regole di comportamento per la pratica degli sport sulla neve⁴⁶.

Oltre a ciò che è già stato ricordato in merito alla delimitazione dei tracciati, alla segnaletica e alla classificazione del grado di difficoltà delle piste, sul gestore gravano altri obblighi che sono legati alla costante manutenzione e preparazione delle piste. Il fine dei doveri elencati dalla normativa e prescritti in capo al gestore è quello di garantire condizioni di sicurezza e praticabilità del fondo nevoso agli utenti e che queste condizioni siano costantemente presenti nel corso della singola giornata. A livello nazionale la legge del 2003 riconosce al gestore il dovere di provvedere all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree sciabili e, laddove siano presenti cattive condizioni del fondo, che queste vengano rimosse o adeguatamente segnalate. La legge segnatamente prescrive che qualora vi fossero «pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa»⁴⁷ e in caso di violazione di questi obblighi è sempre la norma nazionale a prevedere nel caso la revoca dell'autorizzazione. Sulla questione la normativa provinciale interviene con la definizione di ciò che non debba considerarsi 'ostacolo', nel qual caso esonera il gestore dall'obbligo di intervento e grava l'utente del dovere di evitarlo. Non rientrano, infatti, nella definizione di 'ostacolo' gli aspetti strutturali della pista meramente naturali, non prevedibili o dove per questione di tempo non è possibile l'intervento del gestore, come ad esempio i cumuli di neve prodotta con innevamento programmato, i modesti cumuli di neve creati dal passaggio degli utenti, le eventuali discontinuità del manto nevoso causate da variazioni delle condizioni atmosferiche o dalla battitura,

46 Art. 11, co. 2, della L.P. 14/2010.

47 Così in art. 7, co. 2, della L. 363/2003.

le zone di neve ghiacciata circoscritte e le irregolarità simili riconducibili al normale utilizzo della pista⁴⁸.

In tutti gli altri casi è fatto però obbligo al gestore di predisporre le necessarie misure di sicurezza e agibilità della pista consistenti per lo più in doveri di protezione della pista, di manutenzione, di apertura e chiusura della stessa oltre alla previsione di un servizio di soccorso⁴⁹.

In particolare, e secondo il principio di ragionevolezza, il gestore dovrà evitare il realizzarsi di pericoli oggettivi e atipici a danno dell'utenza provvedendo a posizionare reti di contenimento ai bordi delle piste in corrispondenza di curve e tratti caratterizzati da forte pendenza longitudinale e trasversale. Tratti nei quali il gestore deve ragionevolmente presupporre che la caduta dell'utente possa concludersi con "pericolose fuoriuscite di pista"⁵⁰, oltre a segnalare e proteggere il passaggio delle piste con le strade aperte al pubblico transito al fine di consentire agli utenti di diminuire la velocità di sciata ovvero a fermarsi nei casi di pericolo⁵¹. Il gestore è tenuto, inoltre, ad istituire un adeguato servizio piste composto da persone competenti e attrezzature per lo svolgimento di attività di preparazione, manutenzione, protezione, segnaletica e controllo delle piste⁵² e un servizio di soccorso per gli utenti infortunati, composto anche in questo caso da persone adeguatamente formate al trasporto degli infortunati e dotate delle attrezzature e degli equipaggiamenti necessari e idonei allo svolgimento del soccorso⁵³. Il gestore dovrà anche alla fine di ogni stagione ottemperare alla comunicazione alla Ripartizione provinciale del Turismo dell'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle aree sciabili attrezzate⁵⁴. Un ulteriore aspetto a carico del gestore nei confronti delle piste da sci riguarda la determinazione dell'orario di apertura e chiusura delle piste, che avviene, ai sensi di legge, previa verifica della sussistenza delle condizioni di

48 Art. 12, co. 4, della L.P. 14/2010.

49 Dal punto di vista amministrativo chiunque non ottemperi alle disposizioni della legge provinciale in materia di manutenzione e sicurezza delle aree sciabili attrezzate, soggiace al pagamento di sanzione pecuniaria da un minimo di 500.- euro ad un massimo di 2.500.- euro.

50 Art. 13, co. 2, lett a) della L.P. 14/2010.

51 Art. 13, co. 2, lett b) della L.P. 14/2010.

52 Art. 14, co. 1, della L.P. 14/2010.

53 Art. 15, co. 2, della L.P. 14/2010.

54 Art. 15, co. 4, della L.P. 14/2010.

agibilità della pista, del corretto funzionamento degli elementi di sicurezza e di quelli destinati alla segnaletica, nonché dell'assenza di pericoli atipici con particolare riguardo alla caduta di valanghe e di frane⁵⁵. La normativa provinciale prescrive anche i casi ordinari e straordinari di chiusura totale o parziale della pista da sci: ordinariamente a conclusione dell'esercizio giornaliero e in via straordinaria, comunicata per mezzo di segnaletica, quando non sia possibile garantire lo svolgimento dei compiti inerenti al servizio di soccorso, alla segnaletica, alla protezione, alla preparazione e alla manutenzione delle piste con particolare riguardo alla sicurezza degli utenti e quando ci siano impedimenti oggettivi volti a compromettere la sicurezza o la normale agibilità delle piste e in particolare al fine di evitare il pericolo di valanghe con la collaborazione dell'Ufficio idrografico provinciale (istituito con L.P. 26 maggio 1976, n. 18) che ha fra i propri compiti quello di osservare i movimenti inerenti ai ghiacciai e ai manti nevosi e di prevenire la formazione di valanghe⁵⁶. La chiusura della pista può essere disposta in via straordinaria dal gestore anche in occasione di manifestazioni agonistiche, gare o allenamenti⁵⁷.

L'insieme dei doveri posti a capo del gestore assume particolare importanza, così come più volte segnalato, nell'assicurare – innanzitutto – le condizioni di sicurezza a favore dell'utenza e in seconda battuta nell'eventuale determinazione della responsabilità in caso dovessero occorrere incidenti sul manto nevoso. In tema di responsabilità del gestore delle aree sciabili attrezzate e in particolare nella determinazione del tipo di responsabilità che rileva nel caso della gestione di dette aree sciabili ha indubbiamente avuto un ruolo di primo piano la prassi applicativa, che sulla questione ha sviluppato nel corso del tempo sostanzialmente tre impostazioni⁵⁸. La prima impostazione, cronologicamente più datata⁵⁹, si fonda sul generale principio

55 Art. 16, co. 2, della L.P. 14/2010.

56 Art. 3, co. 2, lett. e) ed h) della L.P. 26 maggio 1976, n. 18.

57 Art. 16, co. 3, lett. d) della L.P. 14/2010.

58 Riassunte in Trib. Bolzano, 21 maggio 2007, in *Foro It.* (2007), 3324 e con nota di S. Vernizzi, *Aree sciabili e responsabilità del gestore*, in *Resp. civ. prev.* (2008), 905 e ss. Ricostruite anche in E. Ballardini, *Il regime della prova liberatoria a carico del gestore di aree sciabili attrezzate*, in presente volume, p. 49 e ss.

59 Cfr. Cass. n. 2216 del 15 febbraio 2001 con nota di V. Carbone, *Il gestore dell'impianto risponde del danno allo sciatore inciampato in un ciuffo d'erba?*, in *Danno e responsabilità* (2001), 372, in cui il giudice di legittimità sostiene che «il contratto tra uno sciatore e il gestore di un impianto di risalita è di

del *neminem laedere* configurando una tipica e pura responsabilità extracontrattuale in capo al gestore che scarica sul danneggiato l'onere di fornire prova del danno subito e del nesso causale al fine di ottenere il risarcimento. Questa posizione, tradizionalmente sostenuta dalla giurisprudenza nel merito della responsabilità extracontrattuale del gestore, risulta ad onor del vero particolarmente gravosa per il danneggiato a causa del regime dell'onere probatorio ad essa ascritto ed è stata per questo motivo affiancata nel tempo – e in occasione di successivi interventi – da ulteriori considerazioni giurisprudenziali, che sul tema hanno ritenuto che la responsabilità del gestore fosse altresì interpretabile alla luce della disciplina sulla responsabilità di cose in custodia⁶⁰, ex art. 2051 del codice civile, se non addirittura in qualche raro caso della disciplina dell'art. 2050 del codice civile (*Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*)⁶¹, che espressamente prevede l'esercizio della prova liberatoria a carico del gestore affinché possa dimostrare di “aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”. Differendo dal generale principio del *neminem laedere*, il regime dell'onere probatorio nei due casi testé incontrati risulterebbe divenire maggiormente complicato per il gestore che dovrebbe dimostrare il caso fortuito nell'ipotesi della custodia (ai sensi della disciplina sulla custodia) ovvero l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno (nel caso dell'esercizio dell'attività pericolosa).

trasporto atipico essendo questo non fine a se stesso, ma funzionalizzato all'attività sciistica su piste sicure, che però il gestore non ha l'obbligo di mantenere in buono stato; pertanto se a causa di difettosa manutenzione delle stesse uno sciatore si infortuna, non può agire nei confronti del gestore per responsabilità contrattuale; non può inoltre neppure agire nei confronti del medesimo a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi degli art. 2050 e 2051 c.c., dovendosi escludere sia la natura pericolosa dell'attività di esercizio di impianto di risalita – non qualificata tale da norme destinate e prevenire sinistri e a tutelare l'incolumità pubblica, né tale risultando per la natura delle cose o dei mezzi adoperati - sia la qualità di custode delle piste da parte del gestore dell'impianto».

60 A tal proposito cfr. la posizione della Cass. n. 2706 del 10 febbraio 2005 con nota di M. Calabrese, *La (doppia) natura della responsabilità del gestore di una pista da sci*, in *Danno e responsabilità* (2005), 837 dove si afferma che «il gestore di una pista da sci ne è custode ed è a tale titolo oggettivamente responsabile per tutti i danni ricollegabili alla presenza sulla stessa di ostacoli, a meno che non fornisca la prova rigorosa del caso fortuito, comprensivo anche dell'imprevista ed imprevedibile condotta colposa del danneggiato».

61 Ove, tuttavia, la Cass. n. 7916 del 26 aprile 2004, *Foro It. Rep.* (2004), voce *Responsabilità civile*, n. 422 precisa che «per la qualificazione di un'attività pericolosa è necessario che essa presenti una notevole potenzialità di danno a terzi, ove un'attività normalmente innocua diventi pericolosa per la condotta di chi la esercita, il fatto va valutato alla stregua dell'art. 2043».

Più recentemente l'intervento di autorevole giurisprudenza sulla questione ha prospettato posizioni alternative alla responsabilità extracontrattuale, volte per lo più a sottolineare l'importanza del legame contrattuale che viene ad esistere fra il gestore delle aree sciabili attrezzate e l'utente della pista da sci. Ci troviamo in questo caso nell'alveo della disciplina della responsabilità per inadempimento del vincolo contrattuale che notoriamente ammette l'inversione dell'onere della prova ovvero, e in linea generale, per ottenere il risarcimento del danno colui (debitore) che non esegue esattamente la prestazione dovuta dovrà provare che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 1218, codice civile). Poiché rientrano in questo caso, ai sensi della più recente prassi, tutti i casi di sinistri occorsi durante la discesa, che sono in qualche modo ascrivibili alla negligenza del gestore e non ad imperizia e/o imprudenza dell'utente⁶², assume particolare importanza il 'principio dell'affidamento' al fine della determinazione del profilo di responsabilità rilevante. Principio per il quale l'obbligo del gestore comprende in via esclusiva la manutenzione delle aree sciabili ai sensi dei doveri contenuti nella legge (sia nazionale che provinciale), affinché possano essere garantite le migliori condizioni di sicurezza per l'esercizio dello sport sulla neve, sebbene l'obbligo non si estenda al dover evitare che gli utenti della pista tengano comportamenti scorretti e imprudenti che costituiscano fonti di pericolo per loro stessi e per le altre persone presenti nell'area⁶³.

Senza alcuna pretesa di approfondire il tema della responsabilità contrattuale del gestore delle aree sciabili attrezzate, se non per gli scopi di cui alla normativa provinciale in questione, vale senz'altro la pena tracciare un paio di considerazioni sul tema del vincolo contrattuale rilevante sul punto. Dalla lista dei contratti nominati offerti dal codice civile ha rilevanza nel merito il contratto di trasporto (art. 1678 e ss. codice civile)⁶⁴, vincolo per

62 E. Ballardini, *La legge n. 363/2003 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali*, in U. Izzo e G. Pascuzzi (a cura di), cit., 11.

63 Cfr. Trib. Campobasso del 20 settembre 2010 con nota di M. Di Mattia, *Bollettino neve: "giro di vite" contro i gestori delle piste da sci*, in *Danno e responsabilità* (2011), 525.

64 Pur con le riserve espresse da dottrina e giurisprudenza per ciò che riguarda la risalita con sciovia. Per la dottrina cfr. R. Beghini, *Responsabilità per incidenti sugli sci in Italia ed Europa*, in *Danno e responsabilità* (2000), 902, che sul punto sostiene che «qualche dubbio sussiste invece per il mezzo di risalita costituito dalla sciovia. È infatti controversa l'applicazione della disciplina del contratto di

mezzo del quale il gestore si obbligherebbe, verso un corrispettivo, a trasferire persone o cose da valle a monte del tracciato sciistico. Alla luce del rapporto sinallagmatico instaurato, il gestore risponde civilmente dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio (art. 1681 del codice civile)⁶⁵, poiché la salvaguardia del passeggero costituisce un effetto legale tipico del negozio⁶⁶. Epperò il viaggio di cui si è appena detto, e che rientra all'interno dell'oggetto del contratto, esclude la necessità successiva che l'utente ha di raggiungere la stazione a valle della funivia. Il tratto della discesa rimane in quest'ottica privo di tutela, tanto da aver indotto la prassi applicativa a muoversi in un'altra direzione rispetto alla fattispecie tipica del contratto di trasporto tracciando le caratteristiche di un nuovo contratto avente natura atipica⁶⁷ e avente ad oggetto il rapporto specifico fra gestore e utente dell'area sciabile: il c.d. contratto di *ski-pass*. È proprio l'agire ripetuto del giudice di legittimità che definisce gli aspetti del nuovo contratto atipico di *ski-pass*, che «consente allo sciatore l'accesso, dietro corrispettivo, ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il

trasporto, evidenziandosi da parte di taluni la peculiarità della sciovia, che richiede allo sciatore un elevato grado di collaborazione, di gran lunga superiore rispetto agli altri mezzi di risalita come appunto la seggiovia e la funivia, ove lo sciatore stesso assume un ruolo sostanzialmente passivo». Sulla stessa materia anche la puntuale ricostruzione della prassi applicativa avversa all'assimilazione del contratto di sciovia con il contratto di trasporto di M. Bona e M. Ambrosio, *Risalita su sciovia e responsabilità del gestore dello skilift: contratto di trasporto o contratto atipico?*, in *Danno e responsabilità* (2000), 292. Per la giurisprudenza cfr. *Cass. n. 3980 del 18 marzo 2003 con nota di S. Dapretto, L'applicabilità delle norme proprie del trasporto al contratto di sciovia*, in *Dir. Trasp.* (2005), 233 per la quale «il contratto di trasporto di persone presuppone che il trasportato non collabori in alcun modo allo spostamento; ne consegue che non può essere qualificato come contratto tipico di trasporto il contratto di utenza di sciovia al quale, pertanto, non è applicabile l'art. 1681 c.c.».

65 Sebbene l'ambito oggettivo di intervento del contratto di trasporto, con particolare riferimento al contratto di seggiovia, sia stato argomento di chiarimento giurisprudenziale con *Cass. civ. n. 14812 del 3 agosto 2004* che riconosce come «il contratto di risalita in seggiovia deve essere inquadrato nel contratto di trasporto. Da ciò consegue che la responsabilità del vettore è disciplinata dall'art. 1681 c.c. primo comma, a norma del quale il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Per sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore "durante il viaggio", devono intendersi anche quelli che avvengono durante le operazioni di preparazione e accessorie quali l'imbarco e lo sbarco dal mezzo. Ne consegue che nel trasporto eseguito con mezzo in continuo movimento, come la seggiovia, la responsabilità del vettore si estende anche alle operazioni di risalita e di discesa dal mezzo, sempre che sussista un nesso di causalità tra il viaggio e l'evento e sempre che il vettore non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno».

66 R. Campione, *Attività sciistica e responsabilità civile*, op. cit., 75.

67 Sulla natura atipica del contratto di *ski-pass* v. la tesi a favore sostenuta da M. Bona, *Contratto di ski-pass e obblighi del gestore delle piste*, in *Danno e responsabilità* (2002), 79.

tempo convenzionalmente stabilito»⁶⁸ e che, alla luce dell'accordo assunto, obbliga il gestore a rispondere anche dei danni patiti da coloro con i quali ha stipulato un contratto di *ski-pass* a seguito della cattiva manutenzione del circuito sciistico. Di talché emerge come il negozio coinvolga l'offerta di servizi separati⁶⁹ e ciononostante riducibili a unità consistenti per lo più sia nella gestione e manutenzione degli impianti (risalita) quanto nella messa in sicurezza delle piste (discesa)⁷⁰. In questo modo la scelta operata dalla prassi applicativa inaugura una stagione certamente più onerosa per il gestore che, al fine di escludere la propria responsabilità, dovrà provare di aver approntato tutte le condizioni necessarie per non esporre l'utente a pericoli maggiori di quelli normalmente riscontrabili nelle asperità naturali del tracciato ove però l'utente ha accettato volontariamente di esercitare l'attività di salita e discesa. Rileva, quindi, maggiormente il comportamento responsabile del singolo utente che ricopre, come si diceva poc'anzi, un ruolo significativo nella definizione della responsabilità del singolo e più in generale nell'esame dei sinistri in fase di discesa. Sussiste, infatti, l'obbligo in capo all'utente di adeguare la propria condotta sciistica alle proprie capacità tecniche effettive e alle condizioni oggettive della pista di modo che la sua attività non rappresenti un pericolo per sé e per gli altri⁷¹. È questo un aspetto specifico del più generale principio di accettazione del rischio nell'esercizio dello sci ovvero di una disciplina sportiva che presenta inevita-

68 Cass. civ. n. 2563 del 6 febbraio 2007, in *Obbligazioni e contratti* (2007), 551.

69 E per questo motivo rientrante nel novero dei contratti di somministrazione di servizi, v. D. Di Sabato, *Il contratto di ski-pass*, in *I contratti di somministrazione di servizi*, di R. Bocchino (a cura di), Torino, 2006, 821.

70 R. Calvo, *Il contratto di ski-pass*, in *I diritti del consumatore e la nuova class action*, P.G. Demarchi (a cura di), 2010, 530; Trib. Campobasso del 20 settembre 2010 con nota di M. Di Mattia, *Bollettino neve: "giro di vite" contro i gestori delle piste da sci!*, in *cit.*, 524.

71 M. Pisanu, *La responsabilità del gestore di impianti di risalita: trasporto e discesa sulle piste*, in *I contratti del turismo, dello sport e della cultura*, di F. Morandi e F. Delfini (a cura di), 2010, 436. In tal senso cfr. anche Trib. Bolzano, 21 maggio 2007, in *cit.*, 3324, ove il giudice afferma che «questo insieme di regole normative e giurisprudenziali non esclude, pertanto, una rilevanza attribuibile al c.d. concetto di autoreponsabilità del singolo, secondo cui ognuno, quando si esercita in una pratica sportiva come la pratica dello sci deve adeguare la sua velocità alle condizioni della pista, alle proprie capacità tecniche ed ai livelli di affollamento delle piste medesime in modo tale da non essere un pericolo per se stesso e per gli altri utenti. Tale principio va affermato con rigore in tutte quelle circostanze in cui le piste sono bene innevate, prive di particolarità morfologiche e di costruzioni artificiali ed in cui l'utente contraente deve essere in grado di evitare, con un minimo di diligenza e prudenza esigibile, situazioni di pericolo.».

bilmente dei pericoli ai quali ogni utente acconsente consapevolmente di esporsi e, così facendo, si presume che sarà egli stesso a farsi carico dei danni subiti in ragione del rischio (alea) connaturato alla disciplina sciistica⁷².

Si è voluto qui brevemente riportare le posizioni della prassi applicativa sui profili di responsabilità a carico di gestori e utenti delle aree sciabili attrezzate con il fine ulteriore di sottolineare la possibilità per i giudici di azionare cumulativamente i diversi tipi di responsabilità di fronte a un fatto che violi allo stesso tempo non solo i diritti derivanti dal contratto, ma anche i diritti spettanti alla persona offesa in quanto tale⁷³. In questa direzione si è mosso, ad esempio, il tribunale del capoluogo altoatesino, nel caso più volte citato nel corso del presente contributo, riconoscendo in capo alla convenuta società gestrice di una pista da sci una responsabilità del danno cagionato da cosa in custodia (*ex art. 2051 del codice civile*), ma allo stesso tempo di responsabilità per inadempimento in base al rapporto negoziale instauratosi mediante contratto di *ski-pass*⁷⁴.

4.2 L'utenza delle aree sciabili attrezzate

Accanto agli obblighi che le normative, nazionale e provinciale, indicano per il gestore esistono le disposizioni che riguardano direttamente gli utenti, ovvero gli sciatori o più estensivamente tutti coloro che a vario titolo praticano sport invernale nell'ambito delle aree sciabili attrezzate (*v. supra*). Con ciò deve intendersi, quindi, non solo coloro che vi accedono equipaggiati di sci, ma altresì di *snowboard* e attrezzi simili con eccezione, come abbiamo già avuto modo di chiarire, di coloro che praticano sci da fondo e slittino⁷⁵. Diversamente la legge nazionale comprende in maniera espressa nella sua definizione di aree sciabili attrezzate sia lo sci di fondo e

72 Così G. Chinè, «*con la neve alta così*»: di sci. *Impianti di risalita e responsabilità civile*, in *Riv. dir. sport.* (1995), 580.

73 In tal senso vale il principio contenuto in Cass. n. 3980 del 18 marzo 2003 in *cit.*, 234 ove il giudice sancisce che «la responsabilità contrattuale che emerge da detto contratto, per quanto atipico, può concorrere con quella extracontrattuale. Infatti è ammissibile il concorso tra la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale di fronte ad un medesimo fatto che violi contemporaneamente non solo i diritti derivanti dal contratto, ma anche i diritti spettanti alla persona indipendentemente dal contratto stesso».

74 Trib. Bolzano, 21 maggio 2007, *cit.*, 3320 e ss.

75 V. art. 2, co. 2, lett. a) della L.P. 14/2010.

la slitta che lo slittino⁷⁶. Entrambe le leggi, seppur di diverso grado, rompono gli schemi con il disinteressamento mostrato sin allora dalla normativa statale nel campo della regolamentazione dei comportamenti degli utenti⁷⁷ e dalla vecchia disciplina provinciale all'interno della quale un solo articolo di portata generale regolava il comportamento dello sciatore prescrivendo lo svolgimento di un'attività che non mettesse in pericolo l'incolumità altrui o in grado di provocare danno a persone o cose⁷⁸. La norma in questione anticipava, inoltre, un concetto ripreso anche dalle considerazioni della prassi applicativa che voleva lo sciatore capace di adeguare l'andatura alle proprie capacità, alle condizioni del terreno, alla visibilità, allo stato di innevamento, nonché alle prescrizioni imposte dai segnali indicatori.

La recente normativa provinciale include, anche in questo caso, una regolamentazione puntuale dell'attività dell'utente quando si trova in un comprensorio sciistico. Il titolo V inizia con un'indicazione fondamentale, benché altrettanto generale, dell'attività dell'utente prescrivendo un obbligo di comportamento votato alla necessaria diligenza e prudenza, tale da evitare incidenti, da non costituire pericolo per l'incolumità altrui e da non cagionare danno a persone o a cose⁷⁹. Accanto a questa regola di condotta la legge provinciale – sempre in chiave generale – obbliga l'utente ad osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal gestore nell'esercizio delle sue funzioni e dagli organi di vigilanza e di controllo che fanno capo alla Ripartizione provinciale del Turismo⁸⁰; ad attenersi alle prescrizioni imposte dalla segnaletica e – in ultimo – un obbligo di assistenza ad utenti infortunati o in difficoltà segnalando immediatamente il fatto agli addetti del servizio di soccorso.

Dalle disposizioni di carattere generale la legge provinciale passa a prescrizioni puntuali di divieti imposti all'utente di area sciabile attrezzata, in linea con la scelta operata in campo nazionale di recepire una serie di comportamenti standard codificati e conosciuti con il nome di decalogo

76 V. art. 2, co. 1 della L. 363/2003.

77 Come rilevato da R. Campione, *Attività sciistica e responsabilità civile*, op. cit., 151.

78 Art. 20 della L.P. 6/1981.

79 art. 17, co. 1 della L.P. 14/2010.

80 art. 17, co. 2 della L.P. 14/2010.

F.I.S.⁸¹ che, a partire dalla fine degli anni Sessanta, offre uno strumento non vincolante di unificazione delle direttive da impartire agli sciatori e che diventa pienamente efficace a partire dalla sua inclusione sia nella normativa nazionale che nella legge della Provincia di Bolzano che al proprio interno prevede un elenco di regole cui lo sciatore deve attenersi nell'esercizio della attività sciistica. La mancata ottemperanza da parte dell'utente alle regole fondamentali di comportamento implica la sua responsabilità civile nel caso di infortuni sulla pista⁸². A tal proposito, mentre la legge nazionale prevede nel proprio articolato la presunzione del concorso di colpa nel caso di scontro fra sciatori⁸³, la legge provinciale 14/2010 tace sul punto rimandando la questione alla valutazione del giudice che sul merito del comportamento degli utenti seguirà le indicazioni prescritte dalla legge.

In particolare l'utente è tenuto a: scegliere la pista e adeguare la propria velocità alle proprie capacità tecniche e alla propria condizione fisica, alla condizione della pista e del tempo e alla densità del traffico sulle piste⁸⁴; moderare la velocità nei tratti a visuale non libera e in prossimità di fabbricati o di ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, foschia, scarsa visibilità o affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti; mantenere, sulla traiettoria prescelta, le distanze di sicurezza in funzione delle particolarità del tracciato, della visibilità nonché delle caratteristiche proprie dell'attrezzatura utilizzata; assicurarsi, prima del

81 Il decalogo della Federazione Italiana Sci (F.I.S.) viene approvato per la prima volta a Beirut nel 1967 e nel corso del tempo ha subito diverse modifiche fino ad arrivare alla versione attuale approvata a Portorose nel 2002. Al decalogo sono state aggiunte due prescrizioni ulteriori da parte dell'Associazione Italiana Maestri di Sci.

82 Cfr. sul punto B. Bertini in *Commento a Trib. Bolzano*, 18 gennaio 2001, in *Nuova giurisprudenza civile commentata* (2001), 740 e ss., che sul punto si apprestava a chiarire - prima dell'entrata in vigore della legge nazionale n. 363/2003 - che la portata delle regole di condotta dello sciatore F.I.S. «hanno valore di regole di comune prudenza, le quali non possono essere ignorate, né trascurate, da coloro che praticano lo sport dello sci, come la Suprema Corte ha più volte avuto occasione di affermare». In buona sostanza trattasi di disposizioni intenzionate a dare contenuto al concetto di colpa in relazione alla pratica degli sport invernali e volte a individuare il comportamento ideale dello sciatore mediamente diligente, cui la prassi applicativa farà riferimento in occorrenza di sinistri sulle piste da sci (v. sul punto R. Viglione, *La nuova disciplina in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali: la responsabilità per danni derivanti da attività sciistica*, in *Studium juris*, 2004, II, 863).

83 L'art. 19 della L. 363/2003 ripropone fedelmente il principio di concorso di colpa, in armonia con quanto disposto in materia di circolazione di veicoli (art. 2054, co. 2 del codice civile), con il chiaro intento di superare le difficoltà che sulla questione possono manifestarsi sotto l'aspetto probatorio.

84 V. *supra* 'principio di autoresponsabilità dello sciatore' in Trib. Bolzano, 21 maggio 2007, in *cit.*, 3324 e rilevato, altresì, in S. Caterbi, *La responsabilità nella gestione delle aree sciabili attrezzate*, in *cit.*, 1039.

sorpasso di altri utenti, di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo⁸⁵; dare la precedenza e consentire il transito di mezzi meccanici adibiti al servizio piste ed al servizio soccorso e di mezzi meccanici che possiedano adeguate caratteristiche⁸⁶; assicurarsi di potersi immettere nella pista o di poter attraversare la pista senza pericolo per sé e per gli altri; dare la precedenza negli incroci a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica; non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità e evitare di costituire pericolo per gli altri utenti in caso di sosta; lasciare la pista rapidamente, portandosi eventualmente ai margini di essa, in caso di caduta; fornire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al controllo delle piste, le proprie generalità qualora siano coinvolti in un incidente o ne siano testimoni o abbiano prestato assistenza a utenti in difficoltà; utilizzare sci, *snowboard* o attrezzi similari, muniti di appositi dispositivi di trattenuta o frenaggio, idonei a evitare che il distacco improvviso di essi possa costituire pericolo per l'incolumità altrui; sistemare l'attrezzatura in caso di sosta presso rifugi o altre zone fuori dal piano sciabile in modo tale da non recare intralcio o pericolo ad altre persone⁸⁷. Come misura di sicurezza dell'attività sciistica degli utenti, supplementare rispetto all'obbligo imposto al gestore di stipulare un contratto di assicurazione di responsabilità civile, la Giunta ha facoltà di obbligare alla copertura assicurativa anche gli stessi utenti determinando caratteristiche e misura minima dell'assicurazione⁸⁸.

La legge provinciale recepisce, oltre alla serie di regole comportamentali specifiche viste sopra, anche gli obblighi imposti a livello nazionale come quello di indossare un casco protettivo omologato per soggetti utenti di età inferiore ai 14 anni con facoltà riconosciuta all'assessore competente di

85 Analogamente con quanto previsto dalla regola n. 4 del decalogo F.I.S., il sorpasso può essere effettuato sia a monte che a valle, sia a destra che a sinistra, ma sempre ad una distanza tale da non costituire intralcio per l'utente sorpassato.

86 Tali mezzi possono accedere alle aree sciabili attrezzate esclusivamente fuori dall'orario di apertura delle piste e solo quando la pista è interdetta al traffico degli sciatori e devono essere sempre muniti di dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica in funzione, devono procedere a bordo pista e ad una velocità tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui (art. 21 della L.P. 14/2010).

87 Art. 18 della L.P. 14/2010.

88 Art. 18, co. 2 della L.P. 14/2010.

estendere tale prescrizione anche ad altri soggetti⁸⁹. Le caratteristiche tecniche e la determina delle modalità di omologazione sono fissate, ai sensi dell'art. 8 delle legge 363/2003, da un decreto emanato in via concertata fra il Ministero della salute, Ministero delle infrastrutture, sentito il competente organo del CONI. Alla violazione dell'obbligo relativo al casco protettivo la legge provinciale commina una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma che va da un minimo di 30 euro a un massimo di 150 euro⁹⁰.

Il titolo sul comportamento degli utenti si chiude con indicazioni di carattere ampio, ma sempre ispirate dalla legge nazionale e riguardanti il transito e la risalita delle piste da sci (art. 20) e il transito di mezzi meccanici (art. 21), in cui si chiarisce che durante gli orari di battitura e di manutenzione della pista l'accesso alla pista è interdetto ad eccezione dei mezzi meccanici muniti di dispositivi funzionanti di segnalazione luminosa ed acustica che procedano a bordo pista a bassa velocità, i quali possono accedere alle aree sciabili esclusivamente al di fuori dall'orario di apertura delle piste e previa chiusura, salvo i casi di necessità e urgenza. Anche in questo ambito la normativa della Provincia prevede delle sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro che varia dai 30 euro ai 150 euro nel caso di transito e risalita delle piste da sci fuori orario consentito⁹¹ e dai 100 euro ai 500 euro nel caso più grave di transito dei mezzi meccanici all'interno degli orari di svolgimento dell'attività sciistica da parte degli utenti⁹².

Accanto alla discussione sui profili di responsabilità civile dei soggetti coinvolti nelle aree sciabili attrezzate, la legge provinciale prevede un elenco di sanzioni amministrative che vengono elevate dall'amministrazione provinciale sulla base delle disposizioni contenute nella legge provinciale del 7 gennaio 1977, n. 9 e modifiche successive. Le violazioni sono accertate dal personale incaricato della Ripartizione provinciale del Turismo coadiuvato da personale esterno comunque afferente alla pubblica sicurezza

89 Art. 19 della L.P. 14/2010.

90 Art. 29, co. 1, lett. j) della L.P. 14/2010.

91 Art. 29, co. 1, lett. k) della L.P. 14/2010.

92 Art. 29, co. 1, lett. l) della L.P. 14/2010.

e alle forze di polizia⁹³ (il c.d. “addetto alla sorveglianza”), al quale spetta una generica funzione di vigilanza e controllo sulla pista e nello specifico l'accertamento delle infrazioni delle norme contenute nella legge provinciale sull'ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci⁹⁴. Fra le sanzioni amministrative previste dalla legge preme ricordare che in situazioni particolari rispetto al comportamento degli utenti in cui venga cagionato un incidente con danni a detrimento di terzi⁹⁵, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria ordinaria, può venire disposto dall'autorità preposta, e in via accessoria, il ritiro della tessera giornaliera o la sospensione della tessera plurigiornaliera⁹⁶.

5. Servitù di area sciabile

A corollario delle considerazioni appena esposte sui profili di responsabilità civile del gestore e degli utenti di area sciabile attrezzata corre l'obbligo di completare il discorso sul contenuto della normativa provinciale in materia di attività sciistica riportando le disposizioni ivi contenute sul tema del diritto reale di godimento che viene a sostanzarsi sul fondo che ospita l'area sciabile: la servitù di area sciabile.

Sappiamo che l'apprestamento, e se vogliamo anche l'utilizzo, dell'area sciabile attrezzata coinvolge sicuramente due soggetti di cui abbiamo avuto modo di parlare nelle pagine precedenti: il gestore e l'utente. Accanto a questa relazione ne esiste un'altra, non affrontata dalla legge nazionale che espressamente delega la questione all'intervento delle regioni, che è quella esistente fra il proprietario tavolare del fondo, sul quale si trova l'area sciabile e colui che costruisce e manutene l'area stessa. L'apprestamento dell'area sciabile attrezzata avviene in virtù di una concessione edilizia che deve essere rilasciata dal competente Comune seppur a seguito di un

93 Art. 30, co. 1 della L.P. 14/2010.

94 L.P. del 19 febbraio 2001, n. 5.

95 Mancata osservazione nell'esercizio della pratica degli sport sulla neve delle prescrizioni imposte dalla segnaletica sulle aree sciabili e in tutti i casi di inottemperanza ad una delle norme di comportamento, sia generali che specifiche, degli utenti delle aree sciabili attrezzate.

96 Art. 30, co. 5 della L.P. 14/2010.

provvedimento di autorizzazione della Provincia autonoma di Bolzano e segnatamente della Ripartizione del Turismo. Tale provvedimento, denominato benessere, viene assunto previo parere positivo dell'ispettorato forestale competente per territorio e dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo⁹⁷ e comunque segue alla costituzione *eventuale* (così nella legge provinciale) da parte della Provincia di un diritto di servitù sul fondo. L'apposizione di tale diritto reale di godimento può, infatti, essere raggiunto in maniera consensuale in virtù di un accordo fra le parti oppure, qualora non venga raggiunto bonariamente l'accordo, per mezzo del tentativo di conciliazione che è previsto e regolato dalla normativa locale. In questo caso il procedimento ha inizio su istanza dell'interessato che inaugura il tentativo di conciliazione mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al proprietario tavolare della superficie interessata e al direttore della Ripartizione provinciale del Turismo con cui esprime l'intenzione di voler esperire tentativo davanti a una Commissione all'uopo predisposta⁹⁸. L'intero procedimento dovrà concludersi entro il termine di sessanta giorni dalla suddetta comunicazione ed entro i primi venti giorni dello stesso termine il direttore della Ripartizione provinciale Turismo convocherà la parti e la Commissione per esperire il tentativo di conciliazione della vertenza⁹⁹, che può concludersi positivamente o in maniera negativa. Nel primo caso verrà redatto processo verbale sottoscritto da entrambe le parti e dai componenti della Commissione, mentre nel caso opposto verrà comunque redatto processo verbale con l'indicazione delle contrapposte posizioni, ma la pubblica amministrazione avrà in questo caso la facoltà di imporre coattivamente il diritto reale di servitù sul fondo.

In questa direzione la legge provinciale si muove grazie alla legittimazione che le viene espressamente riconosciuta dalla normativa nazionale sugli sport invernali, che sulla questione dell'apprestamento delle aree sciabili

97 Art. 5, co. 2 della L.P. 14/2010.

98 Art. 24, co. 3 della L.P. 14/2010 prevede che «la Commissione [...] è composta da un rappresentante della Ripartizione provinciale Turismo, che la presiede, da un rappresentante della Ripartizione Amministrazione del patrimonio, da una persona rappresentante l'associazione di categoria più rappresentativa dei gestori degli impianti di risalita, nonché da una persona rappresentante l'associazione degli agricoltori maggiormente rappresentativa a livello provinciale».

99 Art. 24, co. 4 della L.P. 14/2010.

attrezzate delega l'individuazione delle stesse alle regioni¹⁰⁰. L'individuazione della superficie equivale a dichiarazione di pubblica utilità¹⁰¹, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connessa alla gestione di tali aree.

A fronte dell'opposizione sollevata sulla supposta illegittimità costituzionale fra l'assoggettamento di aree a servitù coattiva e l'affermato automatismo di dichiarazione di pubblica utilità e in particolare il contrasto con l'articolo 42 Cost., secondo il quale la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge e la stessa può essere espropriata per motivi di interesse generale, la giurisprudenza amministrativa ha rigettato la posizione sostenendo che se le leggi (nazionale e provinciale) prevedono in via generale la pubblica utilità delle piste per la pratica sciistica e degli impianti funiviari in vista della loro destinazione e finalità riconosciute di pubblico interesse, allora ciò non confligge con il dettato costituzionale che fissa un principio generale senza prevedere le modalità di accertamento e riconoscimento dei motivi di pubblica utilità¹⁰². Inoltre è sempre della prassi applicativa il merito di aver individuato la differenza fra il benessere per la pista da sci e l'imposizione della servitù di pista (così chiamata prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 14/2010), dovendosi intendere con la prima nozione la certificazione «che il tracciato corrisponde alle esigenze tecniche di una pista da sci», mentre «l'imposizione della servitù di pista consente di realizzare piste da sci su fondi di proprietari con i quali non è stato possibile raggiungere un accordo per la disponibilità dei fondi stessi»¹⁰³.

Al proprietario del fondo servente, sul quale si sostanzia il peso imposto, spetta ad ogni modo il versamento di un'indennità consistente nel pagamento di una somma *una tantum* per il gravame sul suolo, e agli eventuali fabbricati presenti, ed eventualmente di una quota annuale quale corrispettivo per il ridotto raccolto, oltre ad altri danni eventualmente

100 Art. 2, co. 3 della L. 363/2003.

101 T.A.R. di Bolzano, sent. 21 settembre 1999, n. 267 secondo la quale «l'imposizione di servitù pubbliche e diritti di superficie per la realizzazione di piste da sci, di impianti funiviari di risalita e di elettrodotti, deve far seguito alla previa destinazione urbanistica in vigore, sulla base di una fedele corrispondenza fra il tracciato delle servitù e ed il tracciato degli impianti come risultante dal PUC vigente».

102 T.A.R. di Bolzano, sent. 2 ottobre 1998, n. 289.

103 *Ibidem*.

prodotti a seguito dell'utilizzo delle superfici interessate¹⁰⁴. A tutto ciò dovrà considerarsi, ai fini della determinazione dell'indennità, altresì la valenza turistica della zona interessata e la situazione geografica e l'eventuale risarcimento dei danni cagionati durante l'apprestamento dell'area derivanti dalle necessarie occupazioni di terreni confinanti¹⁰⁵.

Una volta costituito il diritto di servitù questo autorizza l'interessato a eseguire le opere necessarie per l'apprestamento della area sciabile e quindi tutte le opere di sbancamento, livellamento e bonifica, disboscamento, taglio di alberi e rami in conformità al progetto approvato; ad apporre la segnaletica di sicurezza; alla manutenzione del manto nevoso durante il normale periodo di innevamento e alla realizzazione di impianti di innevamento; ad interdire l'accesso a persone non autorizzate all'area sciabile e agli impianti nel periodo di innevamento, durante i lavori di manutenzione, preparazione e riassetto delle piste; ad impedire qualsiasi attività pregiudizievole al regolare esercizio delle piste e degli impianti e, infine, ad autorizzare l'accesso al terreno durante il periodo estivo per eseguire interventi di manutenzione ordinaria sulle piste, impianti ed opere accessorie, anche con mezzi meccanici, salvo poi risarcire il proprietario tavolare nel caso di danni¹⁰⁶.

La previsione della costituzione di una servitù era presente anche nella normativa provinciale precedente all'attuale (artt. 9-12) con una differenza sostanziale in termini di durata del diritto. Infatti mentre la legge precedente prevedeva una durata massima non superiore ai trent'anni¹⁰⁷, l'attuale disciplina prevede l'apposizione del diritto reale di godimento a tempo indeterminato¹⁰⁸ e fra le cause di estinzione del diritto la legge contempla il mancato pagamento per due anni consecutivi della suddetta indennità annuale per la diminuzione del lucro derivante da raccolto e da danni eventualmente prodotti e nel caso in cui il fondo servente non venga utilizzato per due anni di seguito per lo scopo previsto¹⁰⁹. Vale – in

104 Art. 25, co. 1 della L.P. 14/2010.

105 Art. 25, co. 4 della L.P. 14/2010.

106 Art. 26 della L.P. 14/2010.

107 Art. 12, co. 1 della L.P. 6/81.

108 Art. 28, co. 1 della L.P. 14/2010.

109 Art. 28, co. 2 della L.P. 14/2010.

conclusione – il principio per cui alla cessazione del gravame il fondo rientra gratuitamente nella piena disponibilità del proprietario e il titolare della servitù di area sciabile è tenuto a ripristinare, su richiesta del proprietario titolare, lo stato di consistenza originario.

6. *A mò di conclusione.* La prospettiva transfrontaliera della aree sciabili attrezzate

La disamina del contenuto della legge provinciale entrata in vigore nel 2010 in Alto Adige/Südtirol, che rappresenta uno fra i molti esempi locali di applicazione della normativa nazionale sugli sport invernali, ci offre lo spunto per azzardare una riflessione ulteriore riguardante la dimensione transfrontaliera della disciplina sull'attività sciistica. Considerazione di prospettiva che si rende sempre più necessaria per due ordini di motivi: il primo attinente alla convergenza di ordinamenti giuridici e normative locali differenti dal momento che la Provincia di Bolzano risulta essere territorio confinante sia con lo Stato austriaco, che sulla materia possiede – come è ovvio – disciplina propria, sia con altre regioni dello Stato italiano, non ultima la Provincia autonoma di Trento, che sulla materia delle neve possiedono discipline specifiche¹¹⁰. Il secondo motivo riguarda il deciso aumento percentuale dell'utenza proveniente dall'estero, soprattutto da Russia, Polonia e Slovacchia¹¹¹, che ad oggi rappresenta per la Provincia un buon indotto turistico, ma allo stesso tempo fonte di riflessione e approfondimento nei termini della responsabilità civile in caso di sinistri. Come è stato giustamente rilevato «lo sciatore non si limita a sciare in un'unica zona sciistica, ma cambia facilmente zone sciistiche e comprensori dove andare a sciare e trascorrere le vacanze invernali»¹¹². Questa fluidità di spostamento fra comprensori sciistici, ma anche di passaggio fra confini nazionali, regionali o provinciali ci pone davanti all'obbligo di riflettere e

110 Cfr. *supra* nota 42.

111 F. Perathoner, *L'importanza di una normativa uniforme nelle aree sciistiche ad alta frequentazione internazionale*, Relazione – Forum giuridico europeo della neve, Bormio, 2-4 dicembre 2005, 3 (disponibile su www.bormioforumneve.eu).

112 *Ibidem*.

capire qual è l'ordinamento prevalente o cui fare riferimento in caso di lite.

A livello internazionale abbiamo già avuto modo di notare l'uso di regole di condotta dello sciatore raccolte e sintetizzate dalla Federazione Internazionale Sci (F.I.S.) che avevano, e che tutt'oggi hanno, l'intento di armonizzare gli orientamenti degli operatori del diritto in materia di attività sciistica e nello specifico delle norme di comportamento fra utenti delle aree sciabili attrezzate. In tal senso la prassi applicativa italiana ha tenuto in dovuta considerazione, fino all'entrata in vigore della legge nazionale del 2003, il portato delle suddette regole come norme di derivazione empirica e di comune prudenza, cui ogni sciatore deve attenersi per garantire situazioni di sicurezza all'altrui esercizio dell'attività sciistica¹¹³. Bisogna, tuttavia, ricordare che le regole di condotta F.I.S. sono norme meramente consuetudinarie e non possiedono la legittimazione derivante da un procedimento legislativo internazionale, poiché la Federazione non è un'organizzazione internazionale intergovernativa quanto più un insieme di diverse associazioni nazionali di categoria¹¹⁴.

L'Italia su questo punto si è mossa attraverso l'opera di legificazione delle regole di condotta risolvendo il problema legato alla loro efficacia attraverso la parziale integrazione nel testo di legge, sebbene sul punto parte della dottrina avesse già riconosciuto al novero delle norme quel carattere di autorevolezza che generalmente si suole riconoscere ai principi depositati dalla prassi applicativa¹¹⁵. In maniera differente l'Austria, che su materia analoga non possiede una legge nazionale come quella italiana, si muove maggiormente sul piano dei principi elaborati dalla prassi applicativa mediante gli strumenti propri della disciplina generale sulla responsabilità civile (contenuta nell'ABGB) integrata con le regole di condotta F.I.S. che – ad onor del vero – trovano regolare applicazione quale espressione della clausola generale di prudenza¹¹⁶. Nell'ordinamento austriaco giocano, infatti,

113 R. Beghini, *Responsabilità per incidenti sugli sci in Italia ed Europa*, in *cit.*, 903; R. Campione, *Attività sciistica e responsabilità civile*, *op. cit.*, 158.

114 I. Arroyo, *Le regole F.I.S. come fonte di diritto*, Relazione – Forum giuridico europeo della neve, Bormio, 29 novembre 2008, 9 (disponibile su www.bormioforumneve.eu).

115 Fra i sostenitori dell'efficacia delle regole F.I.S. alla stregua di norme giurisprudenziali v. M. Pradi, *Lo sviluppo del diritto sciistico e le regole F.I.S. quali norme di diritto positivo*, in *Riv. dir. sport.* (1988), 226 e ss.

116 Sul punto S. Winkler, *La responsabilità civile per danno da incidente sciistico in Austria e Germania*, in U.

un ruolo più incisivo quelle fonti non positive in grado però di determinare la decisione del giudice¹¹⁷. Il riferimento non è solo alle già citate regole F.I.S., ma altresì alle regole POE elaborate dall'Osservatorio austriaco per la sicurezza degli utenti della montagna (*Pistenordnungsentwurf*) e a tutte quelle disposizioni legate e ispirate alla cultura delle sicurezza sulle piste da sci, che sul territorio austriaco promuovono una serie di controlli volti a rilasciare certificazioni di qualità (*Pisten-Gütesiegel*) nel rispetto delle condizioni che vengono garantite dai gestori dei comprensori sciistici. In questo senso l'attività di armonizzazione dei criteri e conseguentemente dei principi giurisprudenziali che sovrintendono il comportamento dell'utente nell'ambito dell'attività sciistica, seppur in contesti normativi e territoriali differenti, trova criteri analoghi di interpretazione. Inoltre sull'eventualità, tutta di casa nostra, di contenere l'insieme organico delle disposizioni relative alla disciplina dello sci in un unico testo di legge sembra in qualche misura, e con le dovute critiche, affascinare anche la dottrina austriaca¹¹⁸ che sul punto ha come abbiamo visto incrementato in maggior misura l'apporto di altre fonti non legislative.

Izzo e G. Pascuzzi (a cura di), op. cit., 259.

117 Cfr. OLG Innsbruck, 10 aprile 2003, in *Spurt*, 1/2005, 27 afferma che «le disposizioni contenute nelle regole POE e FIS non sono da considerare quali norme di diritto e tanto meno di derivazione consuetudinaria. Assumono però particolare rilevanza come indicazione di massima degli obblighi di prudenza per l'esercizio degli sport alpini sugli sci e per l'applicazione dei principi generali idonei a evitare situazioni di pericolo».

118 M. Gschöpf, *Die neue italienische Schipistenordnung – Vorbild für Österreich?*, in *Zeitschrift für Verkehrsrecht*, 2004, 385 e ss.

Bibliografia

- I. ARROYO, *Le regole F.I.S. come fonte di diritto*, Relazione – Forum giuridico europeo della neve, Bormio, 29 novembre 2008, 9 (disponibile su www.bormioforumneve.eu).
- R. BEGHINI, *Responsabilità per incidenti sugli sci in Italia ed Europa*, in *Danno e responsabilità* (2000), 902.
- B. BERTINI in *Commento a Trib. Bolzano*, 18 gennaio 2001, in *Nuova giurisprudenza civile commentata* (2001), 740 e ss.
- M. BONA, *Contratto di ski-pass e obblighi del gestore delle piste*, in *Danno e responsabilità* (2002), 79.
- M. BONA e M. AMBROSIO, *Risalita su sciovia e responsabilità del gestore dello skilift: contratto di trasporto o contratto atipico?*, in *Danno e responsabilità* (2000), 292.
- M. CALABRESE, *La (doppia) natura della responsabilità del gestore di una pista da sci*, in *Danno e responsabilità* (2005), 840 e ss.
- R. CALVO, *Il contratto di ski-pass*, in *I diritti del consumatore e la nuova class action*, P.G. DEMARCHI (a cura di), 2010.
- R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, Bologna, 2009.
- V. CARBONE, *Il gestore dell'impianto risponde del danno allo sciatore inciampato in un ciuffo d'erba?*, in *Danno e responsabilità* (2001), 373 e ss.
- S. CATERBI, *La responsabilità nella gestione delle aree sciabili attrezzate*, in *Resp. civ. e prev.* (2008) 1036 e ss.
- G. CHINÈ, «con la neve alta così»: di sci. Impianti di risalita e responsabilità civile, in *Riv. dir. sport.* (1995), 580.
- S. DAPRETTO, *L'applicabilità delle norme proprie del trasporto al contratto di sciovia*, in *Dir. Trasp.* (2005), 233.
- M. DI MATTIA, *Bollettino neve: "giro di vite" contro i gestori delle piste da sci!*, in *Danno e responsabilità* (2011), 523 e ss.
- D. DI SABATO, *Il contratto di ski-pass*, in *I contratti di somministrazione di servizi*, di R. BOCCHINO (a cura di), Torino, 2006, 812 e ss.
- M. GSCHÖPF, *Die neue italienische Schipistenordnung – Vorbild für Österreich?*, in *Zeitschrift für Verkehrsrecht*, 2004, 385 e ss.
- P. HEERMANN, S. GÖTZE, *Modifizierte Anwendung der FIS-Regeln infolge technischer und räumlicher Neuerungen im Wintersport*, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 2003, 45, 3253 e ss.
- U. IZZO e G. PASCUZZI (a cura di), *La responsabilità sciistica – Analisi giurisprudenziale e prospettive della comparazione*, Torino, 2006.
- F. PERATHONER, *L'importanza di una normativa uniforme nelle aree sciistiche ad alta frequentazione internazionale*, Relazione – Forum giuridico europeo della neve, Bormio, 2-4 dicembre 2005, 3 (disponibile su www.bormioforumneve.eu).
- M. PISANU, *La responsabilità del gestore di impianti di risalita: trasporto e discesa sulle piste*, in *I contratti del turismo, dello sport e della cultura*, di F. MORANDI e F. DELFINI (a cura di), 2010.
- M. PRADI, *Lo sviluppo del diritto sciistico e le regole F.I.S. quali norme di diritto positivo*, in *Riv. dir. sport.* (1988), 205 e ss.

Resoconto integrale della seduta del Consiglio provinciale, n. 74 del 11 novembre 2010.

Resoconto integrale della seduta del Consiglio provinciale, n. 75 del 11 novembre 2010.

S. VERNIZZI, *Aree sciabili e responsabilità del gestore*, in *Resp. civ. prev.* (2008), 905 e ss.

R. VIGLIONE, *La nuova disciplina in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali: la responsabilità per danni derivanti da attività sciistica*, in *Studium juris*, 2004, II, 858 e ss.

Note biografiche

Curatori e autori in ordine alfabetico

Enrico Ballardini

ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Bologna. È avvocato del Foro di Rovereto ed esercita la professione nello studio di famiglia dedicandosi ormai da anni, anche con pubblicazioni in tema, al particolare settore della responsabilità sciistica.

Luca Bizzarri

è dottore di ricerca in comparazione storico-giuridica presso l'Università di Ferrara. Ha partecipato come Research Assistant allo Study Group on the European Civil Code presso il Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht di Amburgo (Germania) e collabora dal 2009 con la rivista on line Jura Gentium. Attualmente in servizio come funzionario pubblico presso la Ripartizione Cultura italiana della Provincia autonoma di Bolzano.

Carlo Bruccoleri

è laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova. È stato presidente del Tribunale di Bolzano dal 1996 al 2004 ed è presidente onorario aggiunto della Corte Suprema di Cassazione. Attualmente è membro del comitato scientifico del Forum Europeo di Bormio, che si occupa dell'unificazione delle normative in materia sciistica in ambito europeo. Per un quadriennio è stato delegato italiano presso la F.I.S. (Federazione internazionale dello sci) come componente della Commissione giuridica e di sicurezza.

Riccardo Campione

è ricercatore di Diritto privato dell'Università degli Studi di Bologna ed Avvocato. È stato relatore in Convegni in Italia e all'estero. È socio corrispondente dell'Associazione Civilisti Italiani. È autore di opere monografiche, saggi su rivista e contributi in opere collettive.

Marco Del Zotto

ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con una tesi sulla responsabilità penale a seguito di incidente sciistico. Attualmente esercita la professione di avvocato a Pordenone con recapito a Milano. Specializzazione e approfondimenti di diritto dello sci e in particolare della responsabilità penale e civile nell'infortunistica di montagna.

Margherita Pittalis

è Professore Associato di Diritto privato presso la Facoltà di Economia dell'Università di Bologna, sede di Rimini, ed è docente di Obbligazioni e contratti nel settore sportivo presso la Facoltà di Scienze Motorie dell'Università di Bologna, sede di Rimini. È membro dell'Associazione Civilisti Italiani. È membro del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca di Diritto civile dell'Università di Bologna. È membro della Redazione di "Contratto e impresa", Rivista fondata dal Prof. Francesco Galgano.

Michele Sesta

è Professore Ordinario di Diritto Civile dell'Università di Bologna. È direttore di Collane editoriali e membro di Comitati di riviste scientifiche, nonché socio effettivo dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, *Profesor Emerito* dell'Università di Mendoza (Argentina) e *Profesor Distinguido* della Universidad Externado de Colombia. È Giudice per la Terza Istanza in materia Civile e Amministrativa della Repubblica di San Marino.

Alessandra Spangaro

è avvocato, Dottore di ricerca in *Diritto europeo dei contratti civili e commerciali*, presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, attualmente assegnista di ricerca in Diritto civile presso l'Università degli studi di Bologna. Ha pubblicato diversi scritti, approfondendo in particolare tematiche inerenti al diritto di famiglia e delle persone e alla responsabilità civile.

Laura Valle

è Professore Associato di Diritto privato nella Facoltà di Economia della Libera Università di Bolzano. È docente nei moduli di Diritto civile della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell'Università di Padova. Fa parte della Redazione della rivista "Contratto e impresa". È socio corrispondente dell'Associazione Civilisti Italiani. È autore di due monografie e di diversi saggi su riviste e opere collettanee.

Simone Vernizzi

è ricercatore confermato di Diritto della Navigazione dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ed Avvocato. Ha svolto numerosi interventi ed è stato relatore in Convegni in Italia. È socio dell'Associazione Italiana di Diritto della Navigazione e dei Trasporti (AIDINAT) e dell'Associazione Italiana di Diritto Marittimo (AIDIM). È Autore di un'opera monografica, saggi su riviste e contributi in opere collettive.